

Prefazione dell'Arcivescovo

L'attenzione della comunità cristiana verso l'Arte, come linguaggio per annunciare la bellezza di Dio, ha sempre motivato l'impegno ecclesiale in questo ambito; oggi, ancora di più, la Chiesa è spinta a questa peculiare forma di evangelizzazione: la società delle immagini, infatti, veicola messaggi spesso insidiosi e contrari all'antropologia cristiana. Per svolgere una tale opera in modo serio, tuttavia, è necessario che le competenze di carattere estetico si uniscano ad una conoscenza teologico-liturgica approfondita; inoltre, va considerato l'aspetto tecnico-normativo che è diventato particolarmente delicato ed esige un'attenzione specifica.

Nasce in questo contesto il presente vademecum che ha il compito di indicare, particolarmente ai parroci, la delicata responsabilità che li interpella in questo settore. C'è, anzitutto, una competenza teologico-liturgica da riscoprire e da vivere dentro il cammino ordinario delle nostre comunità cristiane: i documenti della Chiesa riportati nel testo ci permettono di porre nel giusto contesto teologico anche le esigenze normative e di comprendere il significato e il valore di mediazione che esse portano con sé. Alla conoscenza della teologia, stimolata e sollecitata proprio dai documenti magisteriali che il vademecum raccoglie nella sua prima parte, si deve unire un'indispensabile attenzione alle normative civili e canoniche che, in questo ambito, sono sempre più numerose; esse vanno conosciute nella loro prospettiva generale, ma ci sollecitano a far riferimento agli uffici competenti, come l'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Ufficio Liturgico, per trovare quegli aiuti che permettano a ciascuno di porre scelte guidate da sapienza e senso di equilibrio.

Mi auguro che il presente vademecum possa raggiungere l'obiettivo di essere uno strumento di approfondimento ed una guida pratica, nonché uno stimolo a cogliere sempre più l'urgenza di annunciare e servire la Parola di Dio in tutto: anche nell'Arte e con l'Arte.

✠ Santo Marciànò
Arcivescovo

Presentazione dell'Ufficio Liturgico

La nostra diocesi possiede un patrimonio artistico-storico di inestimabile valore. Un patrimonio che ci è stato tramandato e che oggi è affidato alle nostre mani.

Questo grande patrimonio deve essere salvaguardato, sia dal logorio del tempo che dalle barbarie dell'uomo. Certamente ha bisogno anche di essere adeguato alle esigenze della riforma liturgica, così come suggerisce il Concilio Vaticano II.

Ecco perché in questi anni i Vescovi italiani, insieme alle varie commissioni competenti, hanno consegnato a tutta la Chiesa diversi documenti, con i quali hanno evidenziato e condotto a termine un organico disegno pastorale, secondo il quale “creatività e conservazione, adattamento nella salvaguardia” sono i criteri che devono guidare i tentativi di quanti si impegnano “nella risistemazione di antichi spazi e ambienti per il culto, allo stesso modo che nella creazione di nuove strutture e suppellettili per la liturgia” (C.E.I., *Il rinnovamento liturgico in Italia*).

L'insieme di un tale quadro normativo, considerato nella sua unitarietà, manifesta l'impegno della Chiesa italiana nel campo dell'arte liturgica e dei beni culturali, e ribadisce l'uguale importanza dei tre atteggiamenti ricordati: lo sforzo di conservazione, la ricerca di adeguamento alle nuove esigenze e la promozione di nuove opere corrispondenti all'indole di ogni epoca (cfr. *Principi e norme per l'uso del Messale Romano nn.253-254*).

Proprio per questo motivo, insieme all'Ufficio dei Beni Culturali, si è pensato di offrire questo Vademecum a tutti coloro che in vario modo possono essere interessati sia all'adeguamento che alla progettazione e alla costruzione di nuove Chiese. Sono stati messi insieme i diversi documenti prodotti negli ultimi anni in questa materia, così da poter essere consultati con facilità da tutti.

Presentazione dell'Ufficio Beni culturali

Il ricchissimo ed eterogeneo patrimonio storico/artistico presente nella diocesi di Rossano costituisce la testimonianza più palese del ruolo di primissimo rilievo svolto dalla cittadina (*Ruskia o Ruskiané*, nel periodo magno greco, poi *Roscianum*, sotto la dominazione romana), con la sua millenaria storia, nella vita culturale, socio-economica, politica e religiosa, non solo della regione, ma dell'intero Meridione, sin dalle sue remote origini(XI- VIII a. C.).

A noi che siamo i temporanei eredi di questo immenso patrimonio artistico , spetta non solo l'arduo compito di salvaguardarlo dalle incursioni del tempo e degli uomini, ma anche quello di proseguire il cammino intrapreso dai nostri predecessori, nel segno di una fede rinnovata, al passo con i tempi e con la storia.

Gli artisti, gli architetti, gli addetti , in generale, alla conservazione di tali beni culturali, in particolare i tecnici dell'edilizia di culto, svolgono un ruolo oneroso, che richiede dedizione , passione, competenza e conoscenze accurate della complessa normativa che regola la tutela delle opere d'Arte.

Si è ritenuto, pertanto, quanto mai opportuno, sintetizzare in questo prontuario la legislazione in materia d' Arte prodotta in questi ultimi decenni , nonché chiarirne i principi ispiratori.

L'intero patrimonio culturale, infatti, come , del resto, tutto ciò che concerne costruzione, adeguamento e restauro , è regolato da una precisa normativa, che deve essere scrupolosamente padroneggiata e osservata sia dai tecnici, sia dal clero, per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni legali.

Si ricorda che , secondo l'art. 7, comma 5 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1985, n° 222, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l'efficacia degli atti negli ordinamenti civili. Per questo motivo l'assenza di una autorizzazione può causare l'invalidità dell'atto, sia per quanto attiene all'ordinamento canonico che a quello civile, con la conseguente perdita dei fondi eventualmente già assegnati e con l'addebito delle spese a carico dell'Ente e dei suoi amministratori.

Con il presente *vademecum* l'Ufficio, che, a seguito degli accordi tra CEI e Ministero dei Beni culturali(1996 ; 2005) è l'unico referente per le Soprintendenze, così come l'Ordinario del luogo è l'unico responsabile e rappresentante in materia di Beni culturali, intende fornire un agile strumento di consultazione, contenente normativa e modulistica adeguata, al fine di agevolare tutte le pratiche necessarie.

All'Ufficio, infatti, compete la valutazione delle richieste di interventi di restauro e/o di conservazione, di autorizzazione e di erogazioni di contributi ai vari Enti.

Rientrano, infatti, nella sua sfera di competenza: 1. tutte le materie e le iniziative nelle quali si esprimono la conoscenza, la tutela, la conservazione, l'adeguamento liturgico e l'incremento dell'Arte sacra e dei Beni culturali ecclesiastici; 2. gli archivi e i musei parrocchiali, le biblioteche e gli archivi diocesani; 3. i problemi inerenti la liturgia, l'edilizia di culto, la catechesi, il turismo religioso- artistico; 4.i problemi giuridici connessi con la cura e la tutela dell'Arte sacra e dei Beni culturali.

Si ricorda, infine, che l'Ufficio svolge compiti di consulenza a favore di Enti ecclesiastici e civili; è a disposizione dei rappresentanti degli Enti ecclesiastici per istruire le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione diocesana per l'Arte sacra e per i Beni culturali; mette in esecuzione le decisioni della Commissione che abbiano ricevuto l'approvazione dell'Ordinario diocesano, anche per ciò che concerne i

rapporti con la Soprintendenza e altre eventuali pubbliche amministrazioni; effettua visite e sopralluoghi; organizza e prende parte a seminari, convegni e iniziative formative, sia in forma autonoma, sia in collaborazione con altri organismi civili ed ecclesiastici; elabora, con la Commissione, circolari, comunicazioni, strumenti; predispone iniziative e servizi per agevolare la formazione, la documentazione e l'informazione.

Sarà cura, pertanto, di tutti coloro che intendano intraprendere un qualsiasi progetto mirato all'abbellimento, alla conservazione, all'adeguamento, al restauro delle proprie chiese e/o degli ambienti religiosi, di acquisire le conoscenze e le competenze utili, seguendo le indicazioni contenute nella presente opera, strutturata per argomenti e fornita della normativa integrale, citata nei singoli capitoli.

Santo Marcianò
Arcivescovo di Rossano-Cariati

**DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI
DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE
AL VESCOVO DIOCESANO (CFR. CAN. 1281 § 2)**

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;
visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 30 ottobre 2007;

con il presente decreto

S T A B I L I S C O

che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 2.000,00 (duemila/00 €) per gli atti di cui al can. 1291 § 1;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di fitto di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;

9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel bilancio preventivo approvato;
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero diocesano.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1,10,11,12,15 e 16.

Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore da € 15.000,00 (quindicimila/00 Euro), si applicano anche i nn. 3,4,7,8,13, e il n.6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titoli gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Si dispone che il presente decreto entri in vigore il 29 novembre 2007.

Dato in Rossano dalla nostra casa Arcivescovile il 31 ottobre 2007

don Massimiliano Mirante

✠ Santo Marciànò

Cancelliere

Arcivescovo

Diocesi di Rossano -Cariati
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici

**REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ ECCLESIASTICA**

1. Finalità:

Il presente documento nasce come consequenziale esplicitazione dei punti 8) e 9) del decreto Arcivescovile di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al vescovo diocesano (cfr. can. 1281 § 2) del 31.10.2007, di cui si prefigge di essere un'agile appendice.

Esso regola le procedure da seguire relativamente all'esecuzione di lavori inerenti immobili di proprietà ecclesiastica, quali Chiese, Case canoniche, oratori, locali per il ministero pastorale, beni librari e archivistici, in conformità alle norme emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana e alla legislazione civile esistente, sia a livello nazionale che regionale. Recepisce, inoltre, l'Intesa per la tutela dei beni culturali ecclesiastici, siglata il 26 gennaio 2005, tra lo Stato italiano e la C.E.I.

Al rispetto di questo regolamento sono tenuti tutti i rappresentanti degli Enti Ecclesiastici che ricadono sotto la giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di Rossano- Cariati.

2. Uffici preposti :

- a. Ufficio per i Beni culturali: si occupa di tutte le materie e le iniziative, nelle quali si esprimono la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, l'adeguamento liturgico e l'incremento dell'Arte sacra e dei Beni culturali ecclesiastici, ovvero di tutti i beni mobili e immobili di età superiore a 50 anni.
- b. Ufficio della nuova edilizia di culto: rientra nelle sue competenze la costruzione ex novo di complessi parrocchiali, di case canoniche e le ristrutturazioni, che comportano spese di notevole entità delle medesime.
- c. Commissione di Arte sacra: è l'organismo a cui vengono sottoposte le richieste di approvazione di tutti i progetti.
- d. Ufficio tecnico diocesano: è preposto all'espletamento degli interventi sugli edifici di età inferiore a 50 anni.
- e. Ufficio amministrativo: collabora con i predetti uffici e cura gli aspetti economici degli interventi stessi.
- f. Ufficio liturgico: collabora con i predetti uffici e cura gli aspetti liturgici degli interventi stessi.

3. Richieste di autorizzazione:

Tutti i progetti devono essere inoltrati all'Ordinario diocesano e all'Ufficio competente. L'ordinario diocesano, sentito il parere dell'Ufficio competente e della Commissione di Arte sacra, autorizza o meno il progetto.

4. Tipologia degli interventi: tutti gli interventi su beni mobili e immobili costituiscono atti di amministrazione:

1. Progetti di restauro di Chiese(parrocchiali, sussidiarie,santuari, cappelle,edicole devozionali, case canoniche...) inerenti,in particolare, i consolidamenti statici delle strutture murarie, del campanile, del tetto, il ripristino di intonaci esterni ed interni,le tinteggiature interne ed esterne, la pavimentazione interna, la sistemazione del sagrato,degli accessi.
2. Progetti di realizzazione o modifica di impianti di riscaldamento, di illuminazione, di diffusione della voce, di elettrificazione delle campane, deumidificazione dei muri.
3. Progetti volti al superamento o all'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Progetti di adeguamento liturgico di chiese, cappelle o parti di esse, in particolare , presbiterio, battistero, cappelle laterali,confessionali.
5. Progetti di restauro di affreschi, pitture murali in genere, decorazioni a stucco,vetrate, portali in pietra, o portoni d'accesso.
6. Restauro di quadri, suppellettili, argenterie e paramenti,arredi vari,mobili di sacrestia, cori,panche,compresi gli organi a canne.
7. Richiesta di trasferimento o di rimozione di opere d'Arte dalla loro sede, per una collocazione, sia in altra parte dell'edificio,sia in altra sede(altra chiesa, museo...).
8. Inserimento nelle Chiese di opere d'Arte, anche donate, quali Via Crucis, statue, quadri, vetrate, decorazioni ,affreschi,mosaici, porte in rame, bronzo,o altro materiale.
9. Interventi a favore di archivi ecclesiastici(ordinamento, inventariazione, restauro del materiale, sua disinfezione e disinfestazione),compreso l'acquisto di arredi e di attrezzature.
10. Edificazione di nuovi edifici di culto o completamento degli stessi con edifici o spazi ad uso oratorio.
11. Richieste di vendite di immobili,sia monumentali che non monumentali,di proprietà delle singole parrocchie,o di Enti ecclesiastici,in genere.
12. Richieste di contributi per l'esecuzione dei progetti di restauro sia di beni mobili che immobili.
13. Richieste di sponsorizzazioni da parte di Enti o di privati.

5. Adeguamento liturgico e abbellimento degli edifici di culto:

I lavori finalizzati all'adeguamento liturgico e all'abbellimento degli edifici di culto devono essere conformi alla Nota pastorale della Commissione episcopale per la liturgia della C.E.I., *L'adeguamento delle Chiese secondo la riforma liturgica*, promulgata il 31 maggio 1996.

In particolare, la scelta dei tecnici incaricati alla progettazione e all'esecuzione delle opere, sarà fatta d'intesa tra il rappresentante legale dell'Ente e l'Ordinario diocesano sulla base del *curriculum* e delle specifiche competenze in relazione all'intervento da realizzare.

Tali tecnici dovranno interagire con il responsabile dell'edificio e con l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali. Quest'ultimo, tramite il responsabile del procedimento, verificherà la corretta esecuzione delle opere e gli esiti del progetto di adeguamento.

In fase istruttoria i progetti dovranno obbligatoriamente acquisire il parere della Commissione diocesana di Arte sacra.

Per quanto riguarda le procedure per l'approvazione del progetto, si seguirà lo schema riportato in appendice della già citata Nota CEI. In ogni caso gli interventi dovranno essere autorizzati dall'Ordinario diocesano, sentita la Commissione diocesana per l'Arte Sacra e i Beni Culturali.

6. Interventi su immobili soggetti a tutela

Per intervenire su beni tutelati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio, si dovrà seguire questa procedura:

- a. L'interessato deve inoltrare il progetto all'Ordinario Diocesano e alla Commissione diocesana per l'Arte Sacra e i Beni Culturali;
- b. Una volta espresso parere favorevole, l'Ordinario Diocesano o un suo delegato, tramite l'Ufficio Beni Culturali, trasmetterà il progetto al Soprintendente competente per territorio per l'acquisizione delle relative autorizzazioni(ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 26 gennaio 2005 siglata tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana in materia di tutela dei Beni Culturali Ecclesiastici.)
- c. Ottenute le autorizzazioni ai lavori, l'Ordinario Diocesano concederà il nulla osta per l'esecuzione degli stessi.

7. Nuove costruzioni

La progettazione delle nuove costruzioni degli edifici di culto e ministero pastorale dovrà essere conforme:

- a. alla Nota Pastorale della Commissione episcopale per la liturgia della CEI *"La progettazione di nuove chiese"*, promulgata il 18 febbraio 1993.
- b. al *Canone 1215 del Codice di Diritto Canonico* che dispone che la costruzione di una nuova chiesa non può avvenire senza il consenso scritto del Vescovo Diocesano, il quale darà detto consenso, dopo aver udito il Consiglio

presbiterale e i rettori delle chiese vicine. Di conseguenza, per la realizzazione di una nuova chiesa, si deve inoltrare richiesta scritta, debitamente motivata al Vescovo e, per conoscenza, all'Ufficio nuova Edilizia di culto.

Nella fase istruttoria, inoltre, i progetti relativi ai nuovi edifici di culto dovranno acquisire obbligatoriamente il parere della Commissione di Arte sacra e dell'Ufficio liturgico diocesano.

Sarà cura del all'Ufficio nuova Edilizia di culto diocesano, unitamente all'Ordinario diocesano e al legale rappresentante dell'Ente, concordare tempi e modi per la realizzazione delle singole opere.

L'Ufficio nuova Edilizia di culto, a giudizio dell'Ordinario diocesano, potrà anche avvalersi di ingegneri, architetti e tecnici di propria fiducia per la progettazione delle opere stesse, sulla base del *curriculum* e delle specifiche competenze. La direzione dei lavori è riservata all'Ufficio nuova Edilizia di culto diocesano o può essere delegata.

Per quanto riguarda eventuali contributi a carico della Diocesi, il progetto dovrà ricevere l'autorizzazione da parte dell' Ordinario diocesano.

Se per la realizzazione dell'opera sono richiesti contributi alla CEI, l'Ufficio nuova Edilizia di culto diocesano provvederà all'istruttoria e all'inoltro della richiesta.

8 . Procedure per richieste di contributi regionali

Eventuali richieste di contributo, previste da norme legislative regionali, da inoltrare alla Regione Calabria, devono essere preventivamente sottoposte al visto dell'Ordinario Diocesano, il quale darà il suo assenso, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico. Una volta ottenuto il contributo, i lavori da eseguirsi dovranno essere autorizzati ai sensi del presente regolamento come specificato nei precedenti articoli.

9. Gestione contributi CEI

Tutti i contributi CEI destinati agli edifici di culto, ai locali per il ministero pastorale e alle case canoniche, sono gestiti, tramite apposito conto corrente bancario, dall'Ufficio Amministrativo. Questo, tramite il responsabile del procedimento, liquida gli onorari ai tecnici incaricati e determina le spettanze alle ditte appaltatrici , successivamente alla redazione dei documenti inerenti i vari stati di avanzamento.

10. Contributi Regionali e Comunali L. R. 21/90

I contributi erogati dalla Regione Calabria e dai Comuni, ai sensi della Legge Regionale n. 21/90, sono gestiti tramite apposito CCB dall'Ufficio Amministrativo, con le stesse procedure previste nell'art. 9 del presente regolamento. Le destinazioni dei contributi comunali sono disposte dall'Ordinario Diocesano, dopo avere sentito i Parroci interessati nell'ambito del medesimo Comune.

11. Liquidazione spettanze per lavori eseguiti

Le spettanze che devono essere liquidate tramite l'Economato, vengono, dallo stesso, erogate su determinazione scritta da parte dell'Ufficio tecnico, previa autorizzazione al pagamento, con indicazione dei fondi, da parte dell'Ordinario diocesano.

12. Entrata in vigore e revisioni

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 2008, esso può essere modificato dall'Ordinario diocesano, sentito il Consiglio presbiterale , ogni qualvolta lo ritenga necessario, relativamente alle esigenze della Diocesi.

Esso verrà modificato quando per nuove norme emanate dalle Autorità ecclesiastiche o civili non sarà più in sintonia con esse.

Rossano, 18 marzo 2008

Il direttore dell' Ufficio Diocesano per i
Beni Culturali Ecclesiastici

don Nando Ciliberti

COSTITUZIONE SULLA SACRA LITURGIA *SACROSANCTUM CONCILIUM*

4 dicembre 1963

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI PER LA RIFORMA E LA PROMOZIONE DELLA SACRA LITURGIA

V. L'incremento dell'azione pastorale liturgica

Commissione liturgica nazionale

44. Conviene che la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 - 2, istituisca una commissione liturgica, la quale si serva dell'aiuto di esperti in liturgia, in musica e arte sacra e in pastorale. La suddetta commissione sia coadiuvata possibilmente da qualche istituto di liturgia pastorale, senza escludere tra i suoi membri, se è utile, la presenza di laici particolarmente esperti in queste materie. Sarà compito della stessa commissione, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica territoriale, di cui si è parlato, dirigere l'attività pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi e i necessari esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da proporsi alla Sede apostolica.

Altre commissioni

46. Oltre alla commissione di sacra liturgia, siano costituite in ogni diocesi, per quanto possibile, anche le commissioni di musica sacra e di arte sacra. È necessario che queste tre commissioni collaborino tra di loro, anzi talora potrà essere opportuno che formino un' unica commissione.

CAPITOLO VII

L'ARTE SACRA E LA SACRA SUPPELLETILE

Dignità dell'arte sacra

122. Fra le più nobili attività dell'ingegno umano sono annoverate, a pieno diritto, le belle arti, soprattutto l'arte religiosa e il suo vertice, l'arte sacra. Esse, per loro natura, hanno relazione con l'infinita bellezza divina che deve essere in qualche modo espressa dalle opere dell'uomo, e sono tanto più orientate a Dio e all'incremento della sua lode e della sua gloria, in quanto nessun altro fine è stato loro assegnato se non quello di contribuire il più efficacemente possibile, con le loro opere, a indirizzare religiosamente

le menti degli uomini a Dio. Per tali motivi la santa madre Chiesa ha sempre favorito le belle arti, ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente per far sì che le cose appartenenti al culto sacro splendessero veramente per dignità, decoro e bellezza, per significare e simbolizzare le realtà soprannaturali; ed essa stessa ha formato degli artisti. A riguardo, anzi di tali arti, la Chiesa si è sempre ritenuta a buon diritto come arbitra, scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme religiosamente tramandate e che risultavano adatte all'uso sacro. Con speciale sollecitudine la Chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile servisse con la sua dignità e bellezza al decoro del culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell'ornamento quei cambiamenti che il progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli. I Padri conciliari hanno perciò deciso di stabilire su questo argomento quanto segue.

Lo stile artistico

123. La Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile artistico, ma, secondo l'indole e le condizioni dei popoli e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca, creando così, nel corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche l'arte del nostro tempo e di tutti i popoli e paesi abbia nella Chiesa libertà di espressione, purché serva con la dovuta riverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti. In tal modo essa potrà aggiungere la propria voce al mirabile concento di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica.

124. Nel promuovere e favorire una autentica arte sacra, gli ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità. E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri. I vescovi abbiano ogni cura di allontanare dalla casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle opere d'arte, che sono contrarie alla fede, ai costumi e alla pietà cristiana; che offendono il genuino senso religioso, o perché depravate nelle forme, o perché insufficienti, mediocri o false nell'espressione artistica. Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente della loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli.

Le immagini sacre

125. Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese le immagini sacre alla venerazione dei fedeli. Tuttavia si espongano in numero limitato e secondo una giusta disposizione, affinché non attirino su di sé in maniera esagerata l'ammirazione del popolo cristiano e non favoriscano una devozione sregolata.

126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d'arte, gli ordinari del luogo sentano il parere della commissione di arte sacra e, se è il caso, di altre persone particolarmente competenti, come pure delle commissioni di cui agli articoli 44, 45, 46. Gli ordinari vigilino in maniera speciale a che la sacra suppellettile o le opere preziose, che sono ornamento della casa di Dio, non vengano alienate o disperse.

Formazione degli artisti

127. I vescovi, o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei che conoscono e amano l'arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito dell'arte sacra e della sacra liturgia.

Si raccomanda inoltre di istituire scuole o accademie di arte sacra per la formazione degli artisti, dove ciò sembrerà opportuno. Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro talento intendono glorificare Dio nella santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è in certo modo una sacra imitazione di Dio creatore e che le loro opere sono destinate al culto cattolico, alla edificazione, alla pietà e alla formazione religiosa dei fedeli.

La legislazione sull'arte sacra

128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell'art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano il complesso delle cose esterne attinenti al culto sacro, e specialmente quanto riguarda la costruzione degna e appropriata degli edifici sacri, la forma e la erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la dignità del battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini, della decorazione e dell'ornamento. Quelle norme che risultassero meno rispondenti alla riforma della liturgia siano corrette o abolite; quelle invece che risultassero favorevoli siano mantenute o introdotte. A tale riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla forma della sacra suppellettile e degli indumenti sacri, si concede facoltà alle conferenze episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti richiesti dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22 della presente costituzione.

Formazione artistica del clero

129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e sullo sviluppo dell'arte sacra, come pure sui sani principi su cui devono fondarsi le opere dell'arte sacra, in modo che siano in grado di stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa e di offrire consigli appropriati agli artisti nella realizzazione delle loro opere.

COSTITUZIONE PASTORALE
SULLA CHIESA NEL MONDO CONTEMPORANEO (1)
GAUDIUM ET SPES n.62. 1965

62. Accordo fra cultura umana e insegnamento cristiano

Sebbene la Chiesa abbia grandemente contribuito al progresso della cultura, l'esperienza dimostra tuttavia che, per ragioni contingenti, l'accordo fra la cultura e la formazione cristiana non si realizza sempre senza difficoltà.

Queste difficoltà non necessariamente sono di danno alla fede; possono, anzi, stimolare lo spirito ad acquisirne una più accurata e profonda intelligenza. Infatti gli studi recenti e le nuove scoperte delle scienze, come pure quelle della storia e della filosofia, suscitano nuovi problemi che comportano conseguenze anche per la vita pratica ed esigono nuove indagini anche da parte dei teologi. Questi sono inoltre invitati, nel rispetto dei metodi e delle esigenze proprie della scienza teologica, a ricercare modi sempre più adatti di comunicare la dottrina cristiana agli uomini della loro epoca: altro è, infatti, il deposito o le verità della fede, altro è il modo con cui vengono espresse, a condizione tuttavia di salvaguardarne il significato e il senso profondo (135). Nella cura pastorale si conoscano sufficientemente e si faccia uso non soltanto dei principi della teologia, ma anche delle scoperte delle scienze profane, in primo luogo della psicologia e della sociologia, cosicché anche i fedeli siano condotti a una più pura e più matura vita di fede.

A modo loro, anche la letteratura e le arti sono di grande importanza per la vita della Chiesa. Esse cercano infatti di esprimere la natura propria dell'uomo, i suoi problemi e la sua esperienza nello sforzo di conoscere e perfezionare se stesso e il mondo; cercano di scoprire la sua situazione nella storia e nell'universo, di illustrare le sue miserie e le sue gioie, i suoi bisogni e le sue capacità, e di prospettare una sua migliore condizione. Così possono elevare la vita umana, che esprimono in molteplici forme, secondo i tempi e i luoghi.

Bisogna perciò impegnarsi affinché gli artisti si sentano compresi dalla Chiesa nella loro attività e, godendo di un'ordinata libertà, stabiliscano più facili rapporti con la comunità cristiana. Siano riconosciute dalla Chiesa le nuove tendenze artistiche adatte ai nostri tempi secondo l'indole delle diverse nazioni e regioni. Siano ammesse negli edifici del culto, quando, con modi d'espressione adatti e conformi alle esigenze liturgiche, innalzano lo spirito a Dio (136).

Così la conoscenza di Dio viene meglio manifestata e la predicazione evangelica si rende più trasparente all'intelligenza degli uomini e appare come connaturata con le loro condizioni d'esistenza.

CHIUSURA DEL CONCILIO VATICANO II

MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ PAOLO VI AGLI ARTISTI

1. Ora a voi tutti, artisti che siete innamorati della bellezza e che per essa lavorate: poeti e uomini di lettere, pittori, scultori, architetti, musicisti, gente di teatro e cineasti... A voi tutti la Chiesa del Concilio dice con la nostra voce: se voi siete gli amici della vera arte, voi siete nostri amici!
2. Da lungo tempo la Chiesa ha fatto alleanza con voi. Voi avete edificato e decorato i suoi templi, celebrato i suoi dogmi, arricchito la sua liturgia. L'avete aiutata a tradurre il suo messaggio divino nel linguaggio delle forme e delle figure, a rendere comprensibile il mondo invisibile.
3. Oggi come ieri la Chiesa ha bisogno di voi e si rivolge a voi. Essa vi dice con la nostra voce: non lasciate che si rompa un'alleanza tanto feconda! Non rifiutate di mettere il vostro talento al servizio della verità divina! Non chiudete il vostro spirito al soffio dello Spirito Santo!
4. Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell'ammirazione. E questo grazie alle vostre mani...
5. Che queste mani siano pure e disinteressate! Ricordatevi che siete i custodi della bellezza nel mondo: questo basti ad affrancarvi dai gusti effimeri e senza veri valori, a liberarvi dalla ricerca di espressioni stravaganti o malsane.
6. Siate sempre e dovunque degni del vostro ideale, e sarete degni della Chiesa, la quale, con la nostra voce, in questo giorno vi rivolge il suo messaggio d'amicizia, di saluto, di grazie e di benedizione.

8 dicembre 1965

**LETTERA DEL PAPA
GIOVANNI PAOLO II
AGLI ARTISTI**

1999

**A quanti con appassionata dedizione
cercano nuove « epifanie » della bellezza
per farne dono al mondo
nella creazione artistica.**

« Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona » (Gn 1,31).

L'artista, immagine di Dio Creatore

1. Nessuno meglio di voi artisti, geniali costruttori di bellezza, può intuire qualcosa del pathos con cui Dio, all'alba della creazione, guardò all'opera delle sue mani. Una vibrazione di quel sentimento si è infinite volte riflessa negli sguardi con cui voi, come gli artisti di ogni tempo, avvinti dallo stupore per il potere arcano dei suoni e delle parole, dei colori e delle forme, avete ammirato l'opera del vostro estro, avvertendovi quasi l'eco di quel mistero della creazione a cui Dio, solo creatore di tutte le cose, ha voluto in qualche modo associarvi.

Per questo mi è sembrato non ci fossero parole più appropriate di quelle della Genesi per iniziare questa mia Lettera a voi, ai quali mi sento legato da esperienze che risalgono molto indietro nel tempo ed hanno segnato indelebilmente la mia vita. Con questo scritto intendo mettermi sulla strada di quel fecondo colloquio della Chiesa con gli artisti che in duemila anni di storia non si è mai interrotto, e si prospetta ancora ricco di futuro alle soglie del terzo millennio.

In realtà, si tratta di un dialogo non dettato solamente da circostanze storiche o da motivi funzionali, ma radicato nell'essenza stessa sia dell'esperienza religiosa che della creazione artistica. La pagina iniziale della Bibbia ci presenta Dio quasi come il modello esemplare di ogni persona che produce un'opera: nell'uomo artefice si rispecchia la sua immagine di Creatore. Questa relazione è evocata con particolare evidenza nella lingua polacca, grazie alla vicinanza lessicale fra le parole *stwórca* (creatore) e *twórca* (artefice).

Qual è la differenza tra « creatore » ed « artefice? » Chi crea dona l'essere stesso, trae qualcosa dal nulla — *ex nihilo sui et subiecti*, si usa dire in latino — e questo, in senso stretto, è modo di procedere proprio soltanto dell'Onnipotente. L'artefice, invece, utilizza qualcosa di già esistente, a cui dà forma e significato. Questo modo di agire è peculiare dell'uomo in quanto immagine di Dio. Dopo aver detto, infatti, che Dio creò l'uomo e la donna « a sua immagine » (cfr *Gn* 1,27), la Bibbia aggiunge che affidò loro il compito di dominare la terra (cfr *Gn* 1,28). Fu l'ultimo giorno della creazione (cfr *Gn* 1,28-31). Nei giorni precedenti, quasi scandendo il ritmo dell'evoluzione cosmica, Jahvé

aveva creato l'universo. Al termine creò l'uomo, il frutto più nobile del suo progetto, al quale sottomise il mondo visibile, come immenso campo in cui esprimere la sua capacità inventiva.

Dio ha, dunque, chiamato all'esistenza l'uomo trasmettendogli il compito di essere artefice. Nella « creazione artistica » l'uomo si rivela più che mai « immagine di Dio », e realizza questo compito prima di tutto plasmando la stupenda « materia » della propria umanità e poi anche esercitando un dominio creativo sull'universo che lo circonda. L'Artista divino, con amorevole condiscendenza, trasmette una scintilla della sua trascendente sapienza all'artista umano, chiamandolo a condividere la sua potenza creatrice. E ovviamente una partecipazione, che lascia intatta l'infinita distanza tra il Creatore e la creatura, come sottolineava il Cardinale Nicolò Cusano: « L'arte creativa, che l'anima ha la fortuna di ospitare, non s'identifica con quell'arte per essenza che è Dio, ma di essa è soltanto una comunicazione ed una partecipazione ».(1)

Per questo l'artista, quanto più consapevole del suo « dono », tanto più è spinto a guardare a se stesso e all'intero creato con occhi capaci di contemplare e ringraziare, elevando a Dio il suo inno di lode. Solo così egli può comprendere a fondo se stesso, la propria vocazione e la propria missione.

La speciale vocazione dell'artista

2. Non tutti sono chiamati ad essere artisti nel senso specifico del termine. Secondo l'espressione della Genesi, tuttavia, ad ogni uomo è affidato il compito di essere artefice della propria vita: in un certo senso, egli deve farne un'opera d'arte, un capolavoro.

È importante cogliere la distinzione, ma anche la connessione, tra questi due versanti dell'attività umana. La distinzione è evidente. Una cosa, infatti, è la disposizione grazie alla quale l'essere umano è l'autore dei propri atti ed è responsabile del loro valore morale, altra cosa è la disposizione per cui egli è artista, sa agire cioè secondo le esigenze dell'arte, accogliendone con fedeltà gli specifici dettami.(2) Per questo l'artista è capace di produrre oggetti, ma ciò, di per sé, non dice ancora nulla delle sue disposizioni morali. Qui, infatti, non si tratta di plasmare se stesso, di formare la propria personalità, ma soltanto di mettere a frutto capacità operative, dando forma estetica alle idee concepite con la mente.

Ma se la distinzione è fondamentale, non meno importante è la connessione tra queste due disposizioni, la morale e l'artistica. Esse si condizionano reciprocamente in modo profondo. Nel modellare un'opera, l'artista esprime di fatto se stesso a tal punto che la sua produzione costituisce un riflesso singolare del suo essere, di ciò che egli è e di come lo è. Ciò trova innumerevoli conferme nella storia dell'umanità. L'artista, infatti, quando plasma un capolavoro, non soltanto chiama in vita la sua opera, ma per mezzo di essa, in un certo modo, svela anche la propria personalità. Nell'arte egli trova una dimensione nuova e uno straordinario canale d'espressione per la sua crescita spirituale. Attraverso le opere realizzate, l'artista parla e comunica con gli altri. La storia dell'arte, perciò, non è soltanto storia di opere, ma anche di uomini. Le opere d'arte parlano dei loro autori, introducono alla conoscenza del loro intimo e rivelano l'originale contributo da essi offerto alla storia della cultura.

La vocazione artistica a servizio della bellezza

3. Scrive un noto poeta polacco, Cyprian Norwid: « La bellezza è per entusiasmare al lavoro, il lavoro è per risorgere ».(3)

Il tema della bellezza è qualificante per un discorso sull'arte. Esso si è già affacciato, quando ho sottolineato lo sguardo compiaciuto di Dio di fronte alla creazione. Nel rilevare che quanto aveva creato era cosa buona, Dio vide anche che era cosa bella.(4) Il rapporto tra buono e bello suscita riflessioni stimolanti. La bellezza è in un certo senso l'espressione visibile del bene, come il bene è la condizione metafisica della bellezza. Lo avevano ben capito i Greci che, fondendo insieme i due concetti, coniarono una locuzione che li abbraccia entrambi: « kalokagathía », ossia « bellezza-bontà ». Platone scrive al riguardo: « La potenza del Bene si è rifugiata nella natura del Bello ».(5)

E vivendo ed operando che l'uomo stabilisce il proprio rapporto con l'essere, con la verità e con il bene. L'artista vive una peculiare relazione con la bellezza. In un senso molto vero si può dire che la bellezza è la vocazione a lui rivolta dal Creatore col dono del « talento artistico ». E, certo, anche questo è un talento da far fruttare, nella logica della parabola evangelica dei talenti (cfr Mt 25,14-30).

Tocchiamo qui un punto essenziale. Chi avverte in sé questa sorta di scintilla divina che è la vocazione artistica — di poeta, di scrittore, di pittore, di scultore, di architetto, di musicista, di attore... — avverte al tempo stesso l'obbligo di non sprecare questo talento, ma di svilupparlo, per metterlo a servizio del prossimo e di tutta l'umanità.

L'artista ed il bene comune

4. La società, in effetti, ha bisogno di artisti, come ha bisogno di scienziati, di tecnici, di lavoratori, di professionisti, di testimoni della fede, di maestri, di padri e di madri, che garantiscano la crescita della persona e lo sviluppo della comunità attraverso quell'altissima forma di arte che è « l'arte educativa ». Nel vasto panorama culturale di ogni nazione, gli artisti hanno il loro specifico posto. Proprio mentre obbediscono al loro estro, nella realizzazione di opere veramente valide e belle, essi non solo arricchiscono il patrimonio culturale di ciascuna nazione e dell'intera umanità, ma rendono anche un servizio sociale qualificato a vantaggio del bene comune.

La differente vocazione di ogni artista, mentre determina l'ambito del suo servizio, indica i compiti che deve assumersi, il duro lavoro a cui deve sottostare, la responsabilità che deve affrontare. Un artista consapevole di tutto ciò sa anche di dover operare senza lasciarsi dominare dalla ricerca di gloria fatua o dalla smania di una facile popolarità, ed ancor meno dal calcolo di un possibile profitto personale. C'è dunque un'etica, anzi una « spiritualità » del servizio artistico, che a suo modo contribuisce alla vita e alla rinascita di un popolo. Proprio a questo sembra voler alludere Cyprian Norwid quando afferma: « La bellezza è per entusiasmare al lavoro, il lavoro è per risorgere ».

L'arte davanti al mistero del Verbo incarnato

5. La Legge dell'Antico Testamento presenta un esplicito divieto di raffigurare Dio invisibile ed inesprimibile con l'aiuto di « un'immagine scolpita o di metallo fuso » (*Dt* 27,15), perché Dio trascende ogni raffigurazione materiale: « Io sono colui che sono » (*Es* 3,14). Nel mistero dell'Incarnazione, tuttavia, il Figlio di Dio in persona si è reso visibile: « Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio nato da donna » (*Gal* 4,4). Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo, il quale è diventato così « il centro a cui riferirsi per poter comprendere l'enigma dell'esistenza umana, del mondo creato e di Dio stesso ».(6)

Questa fondamentale manifestazione del « Dio-Mistero » si pose come incoraggiamento e sfida per i cristiani, anche sul piano della creazione artistica. Ne è scaturita una fioritura di bellezza che proprio da qui, dal mistero dell'Incarnazione, ha tratto la sua linfa. Facendosi uomo, infatti, il Figlio di Dio ha introdotto nella storia dell'umanità tutta la ricchezza evangelica della verità e del bene, e con essa ha svelato anche una nuova dimensione della bellezza: il messaggio evangelico ne è colmo fino all'orlo.

La Sacra Scrittura è diventata così una sorta di « immenso vocabolario » (P. Claudel) e di « atlante iconografico » (M. Chagall), a cui hanno attinto la cultura e l'arte cristiana. Lo stesso Antico Testamento, interpretato alla luce del Nuovo, ha manifestato filoni inesauribili di ispirazione. A partire dai racconti della creazione, del peccato, del diluvio, del ciclo dei Patriarchi, degli eventi dell'esodo, fino a tanti altri episodi e personaggi della storia della salvezza, il testo biblico ha acceso l'immaginazione di pittori, poeti, musicisti, autori di teatro e di cinema. Una figura come quella di Giobbe, per fare solo un esempio, con la sua bruciante e sempre attuale problematica del dolore, continua a suscitare insieme l'interesse filosofico e quello letterario ed artistico. E che dire poi del Nuovo Testamento? Dalla Natività al Golgota, dalla Trasfigurazione alla Risurrezione, dai miracoli agli insegnamenti di Cristo, fino agli eventi narrati negli Atti degli Apostoli o prospettati dall'Apocalisse in chiave escatologica, innumerevoli volte la parola biblica si è fatta immagine, musica, poesia, evocando con il linguaggio dell'arte il mistero del « Verbo fatto carne ».

Nella storia della cultura tutto ciò costituisce un ampio capitolo di fede e di bellezza. Ne hanno beneficiato soprattutto i credenti per la loro esperienza di preghiera e di vita. Per molti di essi, in epoche di scarsa alfabetizzazione, le espressioni figurative della Bibbia rappresentarono persino una concreta mediazione catechetica.(7) Ma per tutti, credenti e non, le realizzazioni artistiche ispirate alla Scrittura rimangono un riflesso del mistero insondabile che avvolge ed abita il mondo.

Tra Vangelo ed arte un'alleanza feconda

6. In effetti, ogni autentica intuizione artistica va oltre ciò che percepiscono i sensi e, penetrando la realtà, si sforza di interpretarne il mistero nascosto. Essa scaturisce dal profondo dell'animo umano, là dove l'aspirazione a dare un senso alla propria vita si accompagna alla percezione fugace della bellezza e della misteriosa unità delle cose. Un'esperienza condivisa da tutti gli artisti è quella del divario incolmabile che esiste tra l'opera delle loro mani, per quanto riuscita essa sia, e la perfezione folgorante della

bellezza percepita nel fervore del momento creativo: quanto essi riescono ad esprimere in ciò che dipingono, scolpiscono, creano non è che un barlume di quello splendore che è balenato per qualche istante davanti agli occhi del loro spirito.

Di questo il credente non si meraviglia: egli sa di essersi affacciato per un attimo su quell'abisso di luce che ha in Dio la sua sorgente originaria. C'è forse da stupirsi se lo spirito ne resta come sopraffatto al punto da non sapersi esprimere che con balbettamenti? Nessuno più del vero artista è pronto a riconoscere il suo limite ed a far proprie le parole dell'apostolo Paolo, secondo il quale Dio « non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo », così che « non dobbiamo pensare che la Divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione umana » (At 17,24.29). Se già l'intima realtà delle cose sta sempre « al di là » delle capacità di penetrazione umana, quanto più Dio nelle profondità del suo insondabile mistero!

Di altra natura è la conoscenza di fede: essa suppone un incontro personale con Dio in Gesù Cristo. Anche questa conoscenza, tuttavia, può trarre giovamento dall'intuizione artistica. Modello eloquente di una contemplazione estetica che si sublima nella fede sono, ad esempio, le opere del Beato Angelico. Non meno significativa è, a questo proposito, la lauda estatica, che san Francesco d'Assisi ripete due volte nella chartula redatta dopo aver ricevuto sul monte della Verna le stimmate di Cristo: « Tu sei bellezza... Tu sei bellezza! ».(8) San Bonaventura commenta: « Contemplava nelle cose belle il Bellissimo e, seguendo le orme impresse nelle creature, inseguiva dovunque il Diletto ».(9)

Un approccio non dissimile si riscontra nella spiritualità orientale, ove Cristo è qualificato come « il Bellissimo di bellezza più di tutti i mortali ».(10) Macario il Grande commenta così la bellezza trasfigurante e liberatrice del Risorto: « L'anima che è stata pienamente illuminata dalla bellezza indicibile della gloria luminosa del volto di Cristo, è ricolma dello Spirito Santo... è tutta occhio, tutta luce, tutta volto ».(11)

Ogni forma autentica d'arte è, a suo modo, una via d'accesso alla realtà più profonda dell'uomo e del mondo. Come tale, essa costituisce un approccio molto valido all'orizzonte della fede, in cui la vicenda umana trova la sua interpretazione compiuta. Ecco perché la pienezza evangelica della verità non poteva non suscitare fin dall'inizio l'interesse degli artisti, sensibili per loro natura a tutte le manifestazioni dell'intima bellezza della realtà.

I primordi

7. L'arte che il cristianesimo incontrò ai suoi inizi era il frutto maturo del mondo classico, ne esprimeva i canoni estetici e al tempo stesso ne veicolava i valori. La fede imponeva ai cristiani, come nel campo della vita e del pensiero, anche in quello dell'arte, un discernimento che non consentiva la ricezione automatica di questo patrimonio. L'arte di ispirazione cristiana cominciò così in sordina, strettamente legata al bisogno dei credenti di elaborare dei segni con cui esprimere, sulla base della Scrittura, i misteri della fede e insieme un « codice simbolico », attraverso cui riconoscersi e identificarsi specie nei tempi difficili delle persecuzioni. Chi non ricorda

quei simboli che furono anche i primi accenni di un'arte pittorica e plastica? Il pesce, i pani, il pastore, evocavano il mistero diventando, quasi insensibilmente, abbozzi di un'arte nuova.

Quando ai cristiani, con l'editto di Costantino, fu concesso di esprimersi in piena libertà, l'arte divenne un canale privilegiato di manifestazione della fede. Lo spazio cominciò a fiorire di maestose basiliche, in cui i canoni architettonici dell'antico paganesimo venivano ripresi e insieme piegati alle esigenze del nuovo culto. Come non ricordare almeno l'antica Basilica di San Pietro e quella di San Giovanni in Laterano, costruite a spese dello stesso Costantino? O, per gli splendori dell'arte bizantina, la Haghia Sophia di Costantinopoli voluta da Giustiniano?

Mentre l'architettura disegnava lo spazio sacro, progressivamente il bisogno di contemplare il mistero e di proporlo in modo immediato ai semplici spinse alle iniziali espressioni dell'arte pittorica e scultorea. Insieme sorgevano i primi abbozzi di un'arte della parola e del suono, e se Agostino, fra i tanti temi della sua produzione, includeva anche un *De musica*, Ilario, Ambrogio, Prudenzio, Efrem il Siro, Gregorio di Nazianzo, Paolino di Nola, per non citare che alcuni nomi, si facevano promotori di una poesia cristiana che spesso raggiunge un alto valore non solo teologico ma anche letterario. Il loro programma poetico valorizzava forme ereditate dai classici, ma attingeva alla pura linfa del Vangelo, come efficacemente sentenziava il santo poeta nolano: « La nostra unica arte è la fede e Cristo è il nostro canto ».(12) Gregorio Magno, per parte sua, qualche tempo più tardi poneva con la compilazione dell'*Antiphonarium* la premessa per lo sviluppo organico di quella musica sacra così originale che da lui ha preso nome. Con le sue ispirate modulazioni il Canto gregoriano diverrà nei secoli la tipica espressione melodica della fede della Chiesa durante la celebrazione liturgica dei sacri Misteri. Il « bello » si coniugava così col « vero », perché anche attraverso le vie dell'arte gli animi fossero rapiti dal sensibile all'eterno.

In questo cammino non mancarono momenti difficili. Proprio sul tema della rappresentazione del mistero cristiano l'antichità conobbe un'aspra controversia passata alla storia col nome di « lotta iconoclasta ». Le immagini sacre, ormai diffuse nella devozione del popolo di Dio, furono fatte oggetto di una violenta contestazione. Il Concilio celebrato a Nicea nel 787, che stabilì la liceità delle immagini e del loro culto, fu un avvenimento storico non solo per la fede, ma per la stessa cultura. L'argomento decisivo a cui i Vescovi si appellarono per dirimere la controversia fu il mistero dell'Incarnazione: se il Figlio di Dio è entrato nel mondo delle realtà visibili, gettando un ponte mediante la sua umanità tra il visibile e l'invisibile, analogamente si può pensare che una rappresentazione del mistero possa essere usata, nella logica del segno, come evocazione sensibile del mistero. L'icona non è venerata per se stessa, ma rinvia al soggetto che rappresenta.(13)

Il Medioevo

8. I secoli che seguirono furono testimoni di un grande sviluppo dell'arte cristiana. In Oriente continuò a fiorire l'arte delle icone, legata a significativi canoni teologici ed estetici e sorretta dalla convinzione che, in un certo senso, l'icona è un sacramento: analogamente, infatti, a quanto avviene nei Sacramenti, essa rende presente il mistero

dell'Incarnazione nell'uno o nell'altro suo aspetto. Proprio per questo la bellezza dell'icona può essere soprattutto gustata all'interno di un tempio con lampade che ardono e suscitano nella penombra infiniti riflessi di luce. Scrive in proposito Pavel Florenskij: « L'oro, barbaro, pesante, futile nella luce diffusa del giorno, con la luce tremolante di una lampada o di una candela si ravviva, poiché sfavilla di miriadi di scintille, ora qui ora là, facendo presentire altre luci non terrestri che riempiono lo spazio celeste ».(14)

In Occidente i punti di vista da cui partono gli artisti sono i più vari, in dipendenza anche dalle convinzioni di fondo presenti nell'ambiente culturale del loro tempo. Il patrimonio artistico che s'è venuto accumulando nel corso dei secoli annovera una vastissima fioritura di opere sacre altamente ispirate, che lasciano anche l'osservatore di oggi colmo di ammirazione. Restano in primo piano le grandi costruzioni del culto, in cui la funzionalità si sposa sempre all'estro, e quest'ultimo si lascia ispirare dal senso del bello e dall'intuizione del mistero. Ne nascono gli stili ben noti alla storia dell'arte. La forza e la semplicità del romanico, espressa nelle cattedrali o nei complessi abbaziali, si va gradatamente sviluppando negli slanci e negli splendori del gotico. Dentro queste forme, non c'è solo il genio di un artista, ma l'animo di un popolo. Nei giochi delle luci e delle ombre, nelle forme ora massicce ora slanciate, intervengono certo considerazioni di tecnica strutturale, ma anche tensioni proprie dell'esperienza di Dio, mistero « tremendo » e « fascinoso ». Come sintetizzare in pochi cenni, e per le diverse espressioni dell'arte, la potenza creativa dei lunghi secoli del medioevo cristiano? Un'intera cultura, pur nei limiti sempre presenti dell'umano, si era impregnata di Vangelo, e dove il pensiero teologico realizzava la Summa di S. Tommaso, l'arte delle chiese piegava la materia all'adorazione del mistero, mentre un mirabile poeta come Dante Alighieri poteva comporre « il poema sacro, al quale ha posto mano e cielo e terra », (15) come egli stesso qualifica la Divina Commedia.

Umanesimo e Rinascimento

9. La felice temperie culturale, da cui germoglia la straordinaria fioritura artistica dell'Umanesimo e del Rinascimento, ha riflessi significativi anche sul modo in cui gli artisti di questo periodo si rapportano al tema religioso. Naturalmente le ispirazioni sono variegate quanto lo sono i loro stili, o almeno quelli dei più grandi tra essi. Ma non è nelle mie intenzioni richiamare cose che voi, artisti, ben conoscete. Vorrei piuttosto, scrivendovi da questo Palazzo Apostolico, che è anche uno scrigno di capolavori forse unico al mondo, farmi voce dei sommi artisti che qui hanno riversato le ricchezze del loro genio, intriso spesso di grande profondità spirituale. Da qui parla Michelangelo, che nella Cappella Sistina ha come raccolto, dalla Creazione al Giudizio Universale, il dramma e il mistero del mondo, dando volto a Dio Padre, a Cristo giudice, all'uomo nel suo faticoso cammino dalle origini al traguardo della storia. Da qui parla il genio delicato e profondo di Raffaello, additando nella varietà dei suoi dipinti, e specie nella « Disputa » della Stanza della Segnatura, il mistero della rivelazione del Dio Trinitario, che nell'Eucaristia si fa compagnia dell'uomo, e proietta luce sulle domande e le attese dell'intelligenza umana. Da qui, dalla maestosa Basilica dedicata al Principe degli Apostoli, dal colonnato che da essa si diparte come due braccia aperte ad accogliere l'umanità, parlano ancora un Bramante, un Bernini, un Borromini, un Maderno, per non citare che i maggiori, dando plasticamente il senso del mistero che fa della Chiesa una

comunità universale, ospitale, madre e compagna di viaggio per ogni uomo alla ricerca di Dio.

L'arte sacra ha trovato, in questo complesso straordinario, un'espressione di eccezionale potenza, raggiungendo livelli di imperituro valore insieme estetico e religioso. Ciò che sempre di più la caratterizza, sotto l'impulso dell'Umanesimo e del Rinascimento, e poi delle successive tendenze della cultura e della scienza, è un interesse crescente per l'uomo, il mondo, la realtà della storia. Questa attenzione, di per sé, non è affatto un pericolo per la fede cristiana, centrata sul mistero dell'Incarnazione, e dunque sulla valorizzazione dell'uomo da parte di Dio. Proprio i sommi artisti su menzionati ce lo dimostrano. Basterebbe pensare al modo con cui Michelangelo esprime, nelle sue pitture e sculture, la bellezza del corpo umano.(16)

Del resto, anche nel nuovo clima degli ultimi secoli, in cui parte della società sembra divenuta indifferente alla fede, l'arte religiosa non ha interrotto il suo cammino. La constatazione si amplia, se dal versante delle arti figurative, passiamo a considerare il grande sviluppo che, proprio nello stesso arco di tempo, ha avuto la musica sacra, composta per le esigenze liturgiche, o anche solo legata a temi religiosi. A parte i tanti artisti che si sono dedicati principalmente ad essa — come non ricordare almeno un Pier Luigi da Palestrina, un Orlando di Lasso, un Tomás Luis de Victoria? — è noto che molti grandi compositori — da Handel a Bach, da Mozart a Schubert, da Beethoven a Berlioz, da Liszt a Verdi — ci hanno dato opere di grandissima ispirazione anche in questo campo.

Verso un rinnovato dialogo

10. E vero però che nell'età moderna, accanto a questo umanesimo cristiano che ha continuato a produrre significative espressioni di cultura e di arte, si è progressivamente affermata anche una forma di umanesimo caratterizzato dall'assenza di Dio e spesso dall'opposizione a lui. Questo clima ha portato talvolta a un certo distacco tra il mondo dell'arte e quello della fede, almeno nel senso di un diminuito interesse di molti artisti per i temi religiosi.

Voi sapete tuttavia che la Chiesa ha continuato a nutrire un grande apprezzamento per il valore dell'arte come tale. Questa, infatti, anche al di là delle sue espressioni più tipicamente religiose, quando è autentica, ha un'intima affinità con il mondo della fede, sicché, persino nelle condizioni di maggior distacco della cultura dalla Chiesa, proprio l'arte continua a costituire una sorta di ponte gettato verso l'esperienza religiosa. In quanto ricerca del bello, frutto di un'immaginazione che va al di là del quotidiano, essa è, per sua natura, una sorta di appello al Mistero. Persino quando scruta le profondità più oscure dell'anima o gli aspetti più sconvolgenti del male, l'artista si fa in qualche modo voce dell'universale attesa di redenzione.

Si comprende, dunque, perché al dialogo con l'arte la Chiesa tenga in modo speciale e desideri che nella nostra età si realizzi una nuova alleanza con gli artisti, come auspicava il mio venerato predecessore Paolo VI nel vibrante discorso rivolto agli artisti durante lo speciale incontro nella Cappella Sistina, il 7 maggio 1964.(17) Da tale

collaborazione la Chiesa si augura una rinnovata « epifania » di bellezza per il nostro tempo e adeguate risposte alle esigenze proprie della comunità cristiana.

Nello spirito del Concilio Vaticano II

11. Il Concilio Vaticano II ha gettato le basi di un rinnovato rapporto fra la Chiesa e la cultura, con immediati riflessi anche per il mondo dell'arte. E un rapporto che si propone nel segno dell'amicizia, dell'apertura e del dialogo. Nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes* i Padri conciliari hanno sottolineato la « grande importanza » della letteratura e delle arti nella vita dell'uomo: « Esse si sforzano, infatti, di conoscere l'indole propria dell'uomo, i suoi problemi e la sua esperienza, nello sforzo di conoscere e perfezionare se stesso e il mondo; si preoccupano di scoprire la sua situazione nella storia e nell'universo, di illustrare le sue miserie e le sue gioie, i suoi bisogni e le sue capacità, e di prospettare una migliore condizione dell'uomo ».(18)

Su questa base, a conclusione del Concilio, i Padri hanno rivolto agli artisti un saluto e un appello: « Questo mondo — hanno detto — nel quale noi viviamo ha bisogno di bellezza, per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini ed è un frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell'ammirazione ».(19) Appunto in questo spirito di profonda stima per la bellezza, la Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium* aveva ricordato la storica amicizia della Chiesa per l'arte, e parlando più specificamente dell'arte sacra, « vertice » dell'arte religiosa, non aveva esitato a considerare « nobile ministero » quello degli artisti quando le loro opere sono capaci di riflettere, in qualche modo, l'infinita bellezza di Dio, e indirizzare a lui le menti degli uomini.(20) Anche grazie al loro contributo « la conoscenza di Dio viene meglio manifestata e la predicazione evangelica si rende più trasparente all'intelligenza degli uomini ».(21) Alla luce di ciò, non sorprende l'affermazione del P. Marie Dominique Chenu, secondo cui lo stesso storico della teologia farebbe opera incompleta, se non riservasse la dovuta attenzione alle realizzazioni artistiche, sia letterarie che plastiche, che costituiscono, a loro modo, « non soltanto delle illustrazioni estetiche, ma dei veri “luoghi” teologici ».(22)

La Chiesa ha bisogno dell'arte

12. Per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, la Chiesa ha bisogno dell'arte. Essa deve, infatti, rendere percepibile e, anzi, per quanto possibile, affascinante il mondo dello spirito, dell'invisibile, di Dio. Deve dunque trasferire in formule significative ciò che è in se stesso ineffabile. Ora, l'arte ha una capacità tutta sua di cogliere l'uno o l'altro aspetto del messaggio traducendolo in colori, forme, suoni che assecondano l'intuizione di chi guarda o ascolta. E questo senza privare il messaggio stesso del suo valore trascendente e del suo alone di mistero.

La Chiesa ha bisogno, in particolare, di chi sappia realizzare tutto ciò sul piano letterario e figurativo, operando con le infinite possibilità delle immagini e delle loro valenze simboliche. Cristo stesso ha utilizzato ampiamente le immagini nella sua predicazione, in piena coerenza con la scelta di diventare egli stesso, nell'Incarnazione, icona del Dio invisibile.

La Chiesa ha bisogno, altresì, dei musicisti. Quante composizioni sacre sono state elaborate nel corso dei secoli da persone profondamente imbevute del senso del mistero! Innumerevoli credenti hanno alimentato la loro fede alle melodie sbocciate dal cuore di altri credenti e divenute parte della liturgia o almeno aiuto validissimo al suo decoroso svolgimento. Nel canto la fede si sperimenta come esuberanza di gioia, di amore, di fiduciosa attesa dell'intervento salvifico di Dio.

La Chiesa ha bisogno di architetti, perché ha bisogno di spazi per riunire il popolo cristiano e per celebrare i misteri della salvezza. Dopo le terribili distruzioni dell'ultima guerra mondiale e l'espansione delle metropoli, una nuova generazione di architetti si è cimentata con le istanze del culto cristiano, confermando la capacità di ispirazione che il tema religioso possiede anche rispetto ai criteri architettonici del nostro tempo. Non di rado, infatti, si sono costruiti templi che sono, insieme, luoghi di preghiera ed autentiche opere d'arte.

L'arte ha bisogno della Chiesa?

13. La Chiesa, dunque, ha bisogno dell'arte. Si può dire anche che l'arte abbia bisogno della Chiesa? La domanda può apparire provocatoria. In realtà, se intesa nel giusto senso, ha una sua motivazione legittima e profonda. L'artista è sempre alla ricerca del senso recondito delle cose, il suo tormento è di riuscire ad esprimere il mondo dell'ineffabile. Come non vedere allora quale grande sorgente di ispirazione possa essere per lui quella sorta di patria dell'anima che è la religione? Non è forse nell'ambito religioso che si pongono le domande personali più importanti e si cercano le risposte esistenziali definitive?

Di fatto, il soggetto religioso è fra i più trattati dagli artisti di ogni epoca. La Chiesa ha fatto sempre appello alle loro capacità creative per interpretare il messaggio evangelico e la sua concreta applicazione nella vita della comunità cristiana. Questa collaborazione è stata fonte di reciproco arricchimento spirituale. In definitiva ne ha tratto vantaggio la comprensione dell'uomo, della sua autentica immagine, della sua verità. E emerso anche il peculiare legame esistente tra l'arte e la rivelazione cristiana. Ciò non vuol dire che il genio umano non abbia trovato suggestioni stimolanti anche in altri contesti religiosi. Basti ricordare l'arte antica, specialmente quella greca e romana, e quella ancora fiorente delle antichissime civiltà dell'Oriente. Resta vero, tuttavia, che il cristianesimo, in virtù del dogma centrale dell'incarnazione del Verbo di Dio, offre all'artista un orizzonte particolarmente ricco di motivi di ispirazione. Quale impoverimento sarebbe per l'arte l'abbandono del filone inesauribile del Vangelo!

Appello agli artisti

14. Con questa Lettera mi rivolgo a voi, artisti del mondo intero, per confermarvi la mia stima e per contribuire al riannodarsi di una più proficua cooperazione tra l'arte e la Chiesa. Il mio è un invito a riscoprire la profondità della dimensione spirituale e religiosa che ha caratterizzato in ogni tempo l'arte nelle sue più nobili forme espressive. E in questa prospettiva che io faccio appello a voi, artisti della parola scritta e orale, del teatro e della musica, delle arti plastiche e delle più moderne tecnologie di comunicazione. Faccio appello specialmente a voi, artisti cristiani: a ciascuno vorrei

ricordare che l'alleanza stretta da sempre tra Vangelo ed arte, al di là delle esigenze funzionali, implica l'invito a penetrare con intuizione creativa nel mistero del Dio incarnato e, al contempo, nel mistero dell'uomo.

Ogni essere umano, in un certo senso, è sconosciuto a se stesso. Gesù Cristo non soltanto rivela Dio, ma « svela pienamente l'uomo all'uomo ».(23) In Cristo Dio ha riconciliato a sé il mondo. Tutti i credenti sono chiamati a rendere questa testimonianza; ma tocca a voi, uomini e donne che avete dedicato all'arte la vostra vita, dire con la ricchezza della vostra genialità che in Cristo il mondo è redento: è redento l'uomo, è redento il corpo umano, è redenta l'intera creazione, di cui san Paolo ha scritto che « attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio » (*Rm* 8,19). Essa aspetta la rivelazione dei figli di Dio anche mediante l'arte e nell'arte. E questo il vostro compito. A contatto con le opere d'arte, l'umanità di tutti i tempi — anche quella di oggi — aspetta di essere illuminata sul proprio cammino e sul proprio destino.

Spirito creatore ed ispirazione artistica

15. Nella Chiesa risuona spesso l'invocazione allo Spirito Santo: Veni, Creator Spiritus ... — « Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato ».(24)

Lo Spirito Santo, « il Soffio » (ruah), è Colui a cui fa cenno già il Libro della Genesi: « La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque » (1,2). Quanta affinità esiste tra le parole « soffio — spirazione » e « ispirazione »! Lo Spirito è il misterioso artista dell'universo. Nella prospettiva del terzo millennio, vorrei augurare a tutti gli artisti di poter ricevere in abbondanza il dono di quelle ispirazioni creative da cui prende inizio ogni autentica opera d'arte.

Cari artisti, voi ben lo sapete, molti sono gli stimoli, interiori ed exteriori, che possono ispirare il vostro talento. Ogni autentica ispirazione, tuttavia, racchiude in sé qualche fremito di quel « soffio » con cui lo Spirito creatore pervadeva sin dall'inizio l'opera della creazione. Presiedendo alle misteriose leggi che governano l'universo, il divino soffio dello Spirito creatore s'incontra con il genio dell'uomo e ne stimola la capacità creativa. Lo raggiunge con una sorta di illuminazione interiore, che unisce insieme l'indicazione del bene e del bello, e risveglia in lui le energie della mente e del cuore rendendolo atto a concepire l'idea e a darle forma nell'opera d'arte. Si parla allora giustamente, se pure analogicamente, di « momenti di grazia », perché l'essere umano ha la possibilità di fare una qualche esperienza dell'Assoluto che lo trascende.

La « Bellezza » che salva

16. Sulla soglia ormai del terzo millennio, auguro a tutti voi, artisti carissimi, di essere raggiunti da queste ispirazioni creative con intensità particolare. La bellezza che trasmetterete alle generazioni di domani sia tale da destare in esse lo stupore! Di fronte alla sacralità della vita e dell'essere umano, di fronte alle meraviglie dell'universo, l'unico atteggiamento adeguato è quello dello stupore.

Da qui, dallo stupore, potrà scaturire quell'entusiasmo di cui parla Norwid nella poesia a cui mi riferivo all'inizio. Di questo entusiasmo hanno bisogno gli uomini di oggi e di domani per affrontare e superare le sfide cruciali che si annunciano all'orizzonte. Grazie ad esso l'umanità, dopo ogni smarrimento, potrà ancora rialzarsi e riprendere il suo cammino. In questo senso è stato detto con profonda intuizione che « la bellezza salverà il mondo ».(25)

La bellezza è cifra del mistero e richiamo al trascendente. E invito a gustare la vita e a sognare il futuro. Per questo la bellezza delle cose create non può appagare, e suscita quell'arcana nostalgia di Dio che un innamorato del bello come sant'Agostino ha saputo interpretare con accenti ineguagliabili: « Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato! ».(26)

I vostri molteplici sentieri, artisti del mondo, possano condurre tutti a quell'Oceano infinito di bellezza dove lo stupore si fa ammirazione, ebbrezza, indicibile gioia.

Vi orienti ed ispiri il mistero del Cristo risorto, della cui contemplazione gioisce in questi giorni la Chiesa.

Vi accompagni la Vergine Santa, la « tutta bella » che innumerevoli artisti hanno effigiato e il sommo Dante contempla negli splendori del Paradiso come « bellezza, che letizia era ne li occhi a tutti li altri santi ».(27)

« Emerge dal caos il mondo dello spirito »! Dalle parole che Adam Mickiewicz scriveva in un momento di grande travaglio per la patria polacca(28) traggio un auspicio per voi: la vostra arte contribuisca all'affermarsi di una bellezza autentica che, quasi riverbero dello Spirito di Dio, trasfiguri la materia, aprendo gli animi al senso dell'eterno.

Con i miei auguri più cordiali!

Dal Vaticano, 4 aprile 1999, Pasqua di Risurrezione.

(1) *Dialogus de ludo globi*, lib. II: Philosophisch-Theologische Schriften, Wien 1967, III, p. 332.

(2) Le virtù morali, e tra queste in particolare la prudenza, consentono al soggetto di agire in armonia con il criterio del bene e del male morale: secondo la *recta ratio agibilium* (il giusto criterio dei comportamenti). L'arte, invece, è definita in filosofia come *recta ratio factibilium* (il giusto criterio delle realizzazioni).

(3) *Promethidion*: Bogumi/ vv. 185-186: *Pisma wybrane*, Warszawa 1968, vol. 2, p. 216.

(4) Espresse efficacemente questo aspetto la traduzione greca dei Settanta, rendendo il termine *t(o)-b* (buono) del testo ebraico con *kalón* (bello).

(5) *Filebo*, 65 A.

(6) GIOVANNI PAOLO II, *Lett. enc. Fides et ratio* (14 settembre 1998), 80: AAS 91 (1999), 67.

- (7) Questo principio pedagogico è stato autorevolmente enunciato da S. Gregorio Magno in una lettera del 599 al Vescovo di Marsiglia Sereno: « La pittura è adoperata nelle chiese perché gli analfabeti, almeno guardando sulle pareti, leggano ciò che non sono capaci di decifrare sui codici », *Epistulae*, IX, 209: CCL 140A, 1714.
- (8) Lodi di Dio altissimo, vv. 7 e 10: *Fonti Francescane*, n. 261. Padova 1982, p. 177.
- (9) *Legenda maior*, IX, 1: *Fonti Francescane*, n. 1162, l.c., p. 911.
- (10) *Enkomia dell'Orthós del Santo e Grande Sabato*.
- (11) *Omelia I*, 2: PG 34, 451.
- (12) « At nobis ars una fides et musica Christus »: *Carmen* 20, 31: CCL 203, 144.
- (13) Cfr GIOVANNI PAOLO II, *Lett. ap. Duodecimum saeculum* (4 dicembre 1987), 8-9: AAS 80 (1988), 247-249.
- (14) *La prospettiva rovesciata ed altri scritti*, Roma 1984, p. 63.
- (15) *Paradiso XXV*, 1-2.
- (16) Cfr GIOVANNI PAOLO II, *Omelia alla Messa per la conclusione dei restauri degli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina* (8 aprile 1994): *Insegnamenti* 171 (1994), 899-904.
- (17) Cfr AAS 56 (1964), 438-444.
- (18) N. 62.
- (19) *Messaggio agli artisti* (8 dicembre 1965): AAS 58 (1966), 13.
- (20) Cfr n. 122.
- (21) CONC. ECUM. VAT. II, *Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes*, 62.
- (22) *La teologia nel XII secolo*, Milano 1992, p. 9.
- (23) CON. ECUM. VAT. II, *Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes*, 22.
- (24) *Inno ai Vespri di Pentecoste*.
- (25) F. DOSTOEVSKIJ, *L'Idiota*, P. III, cap. V, Milano 1998, p. 645.
- (26) « Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi! », *Confessiones* 10, 27: CCL 27,251.
- (27) *Paradiso XXXI*, 134-135.
- (28) *Oda do m/odosci*, v. 69: *Wybór poezji*, Wrocław 1986, vol. I, p. 63.

Documentazione liturgica

Conferenza Episcopale Italiana Ordinamento generale del Messale Romano 2004

Capitolo V: DISPOSIZIONE E ARREDAMENTO DELLE CHIESE PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

I. PRINCIPI GENERALI

288. Per la celebrazione dell'Eucaristia, il popolo di Dio si riunisce di solito nella chiesa oppure, se questa manca o è insufficiente, in un altro luogo decoroso che sia tuttavia degno di un così grande mistero. Quindi le chiese, o gli altri luoghi, siano adatte alla celebrazione delle azioni sacre e all'attiva partecipazione dei fedeli. Inoltre i luoghi sacri e le cose che servono al culto siano davvero degne, belle, segni e simboli delle realtà celesti[\[108\]](#).

289. Pertanto la Chiesa non cessa di fare appello al nobile servizio delle arti e ammette le forme artistiche di tutti i popoli e di tutti i paesi[\[109\]](#). Anzi, come si sforza di conservare le opere d'arte e i tesori che i secoli passati hanno trasmesso[\[110\]](#) e, per quanto è possibile, cerca di adattarli alle nuove esigenze, cerca pure di promuovere nuove forme corrispondenti all'indole di ogni epoca[\[111\]](#).

Perciò nella formazione degli artisti come pure nella scelta delle opere da ammettere nella chiesa, si ricerchino gli autentici valori dell'arte, che alimentino la fede e la devozione e corrispondano alla verità del loro significato e al fine cui sono destinate[\[112\]](#).

290. Tutte le chiese siano dedicate o almeno benedette. Le chiese cattedrali e parrocchiali siano dedicate con rito solenne.

291. Tutti coloro che sono interessati alla costruzione, alla ristrutturazione e all'adeguamento delle chiese, consultino la Commissione diocesana di Liturgia e Arte sacra. Il Vescovo diocesano, poi, si serva del consiglio e dell'aiuto della stessa Commissione quando si tratta di dare norme in questa materia o di approvare progetti di nuove chiese o di definire questioni di una certa importanza[\[113\]](#).

292. L'arredamento della chiesa si ispiri a una nobile semplicità, piuttosto che al fasto. Nella scelta degli elementi per l'arredamento, si curi la verità delle cose e si tenda all'educazione dei fedeli e alla dignità di tutto il luogo sacro.

293. Una conveniente disposizione della chiesa e dei suoi accessori, che rispondano opportunamente alle esigenze del nostro tempo, richiede che non si curino solo le cose più direttamente pertinenti alla celebrazione delle azioni sacre, ma che si preveda anche

ciò che contribuisce alla comodità dei fedeli, e che abitualmente si trova nei luoghi dove il popolo si raduna.

294. Il popolo di Dio, che si raduna per la Messa, ha una struttura organica e gerarchica, che si esprime nei vari compiti e nel diverso comportamento secondo le singole parti della celebrazione. Pertanto è necessario che la disposizione generale del luogo sacro sia tale da presentare in certo modo l'immagine dell'assemblea riunita, consentire l'ordinata e organica partecipazione di tutti e favorire il regolare svolgimento dei compiti di ciascuno.

I fedeli e la *schola* avranno un posto che renda più facile la loro partecipazione attiva[114].

Il sacerdote celebrante, il diacono e gli altri ministri prenderanno posto nel presbiterio. Lì si preparino le sedi dei concelebrenti; se però il loro numero è grande, si dispongano le loro sedi in altra parte della chiesa, ma vicino all'altare.

Queste disposizioni servono a esprimere la struttura gerarchica e la diversità dei compiti, ma devono anche assicurare una più profonda e organica unità, attraverso la quale si manifesti chiaramente l'unità di tutto il popolo santo. La natura e la bellezza del luogo e di tutta la suppellettile devono poi favorire la pietà e manifestare la santità dei misteri che vengono celebrati.

II. ORDINAMENTO DEL PRESBITERIO PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

295. Il presbiterio è il luogo dove si trova l'altare, viene proclamata la parola di Dio, e il sacerdote, il diacono e gli altri ministri esercitano il loro ufficio. Si deve opportunamente distinguere dalla navata della chiesa per mezzo di una elevazione, o mediante strutture e ornamenti particolari. Sia inoltre di tale ampiezza da consentire un comodo svolgimento della celebrazione dell'Eucaristia e da favorire la sua visione[115].

L'altare e le sue suppellettili

296. L'altare, sul quale si rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce, è anche la mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la Messa; l'altare è il centro dell'azione di grazie che si compie con l'Eucaristia.

297. La celebrazione dell'Eucaristia, nel luogo sacro, si deve compiere sopra un altare; fuori del luogo sacro, invece, si può compiere anche sopra un tavolo adatto, purché vi siano sempre una tovaglia e il corporale, la croce e i candelabri.

298. Conviene che in ogni chiesa ci sia l'altare fisso, che significa più chiaramente e permanentemente Gesù Cristo, pietra viva (*IPt* 2,4; cf. *Ef* 2,20); negli altri luoghi, destinati alle celebrazioni sacre, l'altare può essere mobile.

L'altare si dice fisso se è costruito in modo da aderire al pavimento e non poter quindi venir rimosso; si dice invece mobile se lo si può trasportare.

299. L'altare sia costruito staccato dalla parete, per potervi facilmente girare intorno e celebrare rivolti verso il popolo: la qual cosa è conveniente realizzare ovunque sia possibile. L'altare sia poi collocato in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente converga l'attenzione dei fedeli[116]. Normalmente sia fisso e dedicato.

300. L'altare, sia fisso che mobile, sia dedicato secondo il rito descritto nel Pontificale Romano; tuttavia l'altare mobile può essere solamente benedetto.

301. Secondo un uso e un simbolismo tradizionali nella Chiesa, la mensa dell'altare fisso sia di pietra, e più precisamente di pietra naturale. Tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può adoperare anche un'altra materia degna, solida e ben lavorata. Gli stipiti però e la base per sostenere la mensa possono essere di qualsiasi materiale, purché conveniente e solido.

L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materiale di un certo pregio e solido, confacente all'uso liturgico, secondo lo stile e gli usi locali delle diverse regioni.

302. Si mantenga l'uso di deporre sotto l'altare da dedicare le reliquie dei Santi, anche se non martiri. Però si curi di verificare l'autenticità di tali reliquie.

303. Nelle nuove chiese si costruisca un solo altare che significhi alla comunità dei fedeli l'unico Cristo e l'unica Eucaristia della Chiesa.

Nelle chiese già costruite, quando il vecchio altare è collocato in modo da rendere difficile la partecipazione del popolo e non può essere rimosso senza danneggiare il valore artistico, si costruisca un altro altare fisso, realizzato con arte e debitamente dedicato. Soltanto sopra questo altare si compiano le sacre celebrazioni. Il vecchio altare non venga ornato con particolare cura per non sottrarre l'attenzione dei fedeli dal nuovo altare.

304. Per rispetto verso la celebrazione del memoriale del Signore e verso il convito nel quale vengono presentati il Corpo e il Sangue di Cristo, si distenda sopra l'altare sul quale si celebra almeno una tovaglia di colore bianco, che sia adatta alla struttura dell'altare per la forma, la misura e l'ornamento.

305. Nell'ornare l'altare si agisca con moderazione.

Nel tempo d'Avvento l'altare sia ornato di fiori con quella misura che conviene alla natura di questo tempo, evitando di anticipare la gioia piena della Natività del Signore.

Nel tempo di Quaresima è proibito ornare l'altare con fiori. Fanno eccezione tuttavia la domenica Laetare (IV di Quaresima), le solennità e le feste.

L'ornamento dei fiori sia sempre misurato e, piuttosto che sopra la mensa dell'altare, si disponga attorno ad esso.

306. Infatti sopra la mensa dell'altare possono disporsi solo le cose richieste per la celebrazione della Messa: l'Evangelario dall'inizio della celebrazione fino alla proclamazione del Vangelo; il calice con la patena, la pisside, se è necessaria, il corporale, il purificatoio, la palla e il Messale, siano disposti sulla mensa solo dal momento della presentazione dei doni fino alla purificazione dei vasi.

Si collochi pure in modo discreto ciò che può essere necessario per amplificare la voce del sacerdote.

307. I candelabri, richiesti per le singole azioni liturgiche, in segno di venerazione e di celebrazione festiva (Cf. n. 117), siano collocati o sopra l'altare, oppure accanto ad esso, tenuta presente la struttura sia dell'altare che del presbiterio, in modo da formare un tutto armonico; e non impediscano ai fedeli di vedere comodamente ciò che si compie o viene collocato sull'altare.

308. Inoltre vi sia sopra l'altare, o accanto ad esso, una croce, con l'immagine di Cristo crocifisso, ben visibile allo sguardo del popolo radunato. Conviene che questa croce rimanga vicino all'altare anche al di fuori delle celebrazioni liturgiche, per ricordare alla mente dei fedeli la salvifica Passione del Signore.

L'ambone

309. L'importanza della parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal quale essa venga annunciata, e verso il quale, durante la Liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga l'attenzione dei fedeli[117].

Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un semplice leggìo mobile. L'ambone, secondo la struttura di ogni chiesa, deve essere disposto in modo tale che i ministri ordinati e i lettori possano essere comodamente visti e ascoltati dai fedeli.

Dall'ambone si proclamano unicamente le letture, il salmo responsoriale e il preconcio pasquale; ivi inoltre si possono proferire l'omelia e le intenzioni della preghiera universale o preghiera dei fedeli. La dignità dell'ambone esige che ad esso salga solo il ministro della Parola.

È conveniente che il nuovo ambone sia benedetto, prima di esser destinato all'uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale Romano[118].

La sede per il sacerdote celebrante e le altre sedi

310. La sede del sacerdote celebrante deve mostrare il compito che egli ha di presiedere l'assemblea e di guidare la preghiera. Perciò la collocazione più adatta è quella rivolta al

popolo, al fondo del presbiterio, a meno che non vi si oppongano la struttura dell'edificio e altri elementi, ad esempio la troppa distanza che rendesse difficile la comunicazione tra il sacerdote e i fedeli riuniti, o se il tabernacolo occupa un posto centrale dietro l'altare. Si eviti ogni forma di trono[119]. È conveniente che la sede sia benedetta, prima di esser destinata all'uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale Romano[120].

Nel presbiterio siano collocate inoltre le sedi per i sacerdoti concelebranti e quelle per i presbiteri che, indossando la veste corale, sono presenti alla celebrazione, senza concelebrare.

La sede del diacono sia posta vicino alla sede del celebrante. Per gli altri ministri le sedi siano disposte in modo che si distinguano dalle sedi del clero e che sia permesso loro di esercitare con facilità il proprio ufficio[121].

III. La disposizione della Chiesa

I posti dei fedeli

311. Si curi in modo particolare la collocazione dei posti dei fedeli, perché possano debitamente partecipare, con lo sguardo e con lo spirito, alle sacre celebrazioni. È bene mettere a loro disposizione banchi e sedie. Si deve però riprovare l'uso di riservare dei posti a persone private[122]. Le sedie o i banchi, specialmente nelle nuove chiese, vengano disposti in modo che i fedeli possano assumere comodamente i diversi atteggiamenti del corpo richiesti dalle diverse parti della celebrazione, e recarsi senza difficoltà a ricevere la santa Comunione.

Si abbia cura che i fedeli possano non solo vedere, ma anche, ascoltare comodamente sia il sacerdote, sia il diacono che i lettori grazie ai mezzi tecnici moderni.

Il posto della "schola cantorum" e degli strumenti musicali

312. La *schola cantorum*, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè è parte della comunità dei fedeli e svolge un suo particolare ufficio; sia agevolato perciò il compimento del suo ministero liturgico e sia facilitata a ciascuno dei membri della *schola* la partecipazione sacramentale piena alla Messa[123].

313. L'organo e gli altri strumenti musicali legittimamente ammessi siano collocati in luogo adatto, in modo da poter essere di appoggio sia alla *schola* sia al popolo che canta e, se vengono suonati da soli, possano essere facilmente ascoltati da tutti. È conveniente che l'organo venga benedetto prima di esser destinato all'uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale Romano[124].

In tempo d'Avvento l'organo e altri strumenti musicali siano usati con quella moderazione che conviene alla natura di questo tempo, evitando di anticipare la gioia piena della Natività del Signore.

In tempo di Quaresima è permesso il suono dell'organo e di altri strumenti musicali soltanto per sostenere il canto. Fanno eccezione tuttavia la domenica Laetare (IV di Quaresima), le solennità e le feste.

Il posto per la custodia della Ss.ma Eucaristia

314. Tenuto conto della struttura di ciascuna chiesa e delle legittime consuetudini dei luoghi, il SS. Sacramento sia conservato nel tabernacolo collocato in una parte della chiesa assai dignitosa, insigne, ben visibile, ornata decorosamente e adatta alla preghiera[\[125\]](#).

Il tabernacolo sia unico, inamovibile, solido e inviolabile, non trasparente e chiuso in modo da evitare il più possibile il pericolo di profanazione[\[126\]](#). È conveniente inoltre che venga benedetto prima di esser destinato all'uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale Romano[\[127\]](#).

315. In ragione del segno, è più conveniente che il tabernacolo in cui si conserva la SS. Eucaristia non sia collocato sull'altare su cui si celebra la Messa[\[128\]](#).

Conviene quindi che il tabernacolo sia collocato, a giudizio del Vescovo diocesano:

a) o in presbiterio, non però sull'altare della celebrazione, nella forma e nel luogo più adatti, non escluso il vecchio altare che non si usa più per la celebrazione (Cf. n. 303);

b) o anche in qualche cappella adatta all'adorazione e alla preghiera privata dei fedeli[\[129\]](#), che però sia unita strutturalmente con la chiesa e ben visibile ai fedeli.

316. Secondo una consuetudine tramandata, presso il tabernacolo rimanga sempre accesa una lampada particolare, alimentata da olio o cera, con cui si indichi e si onori la presenza di Cristo[\[130\]](#).

317. Si osservino rigorosamente anche tutte le altre disposizioni previste dal diritto per la conservazione della SS. Eucaristia[\[131\]](#).

Le immagini sacre

318. Nella Liturgia terrena, la Chiesa partecipa, pregustandola, a quella celeste che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, alla quale tende come pellegrina e nella quale Cristo siede alla destra di Dio, e, venerando la memoria dei Santi, spera di avere parte con essi[\[132\]](#).

Perciò, secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, negli edifici sacri si espongano alla venerazione dei fedeli le immagini del Signore, della beata Vergine Maria e dei Santi[\[133\]](#); lì siano disposte in modo che conducano i fedeli verso i misteri della fede

che vi si celebrano. Si presti attenzione che il loro numero non cresca in modo eccessivo, e che la loro disposizione non distolga l'attenzione dei fedeli dalla celebrazione^[134]. Di un medesimo Santo poi non si abbia abitualmente che una sola immagine. In generale, nell'ornamento e nella disposizione della chiesa, per quanto riguarda le immagini, si cerchi di favorire la pietà di tutta la comunità oltre che la bellezza e la dignità delle immagini.

^[108] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, nn. 122-124; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, *Presbyterorum Ordinis*, n. 5; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, n. 90: AAS 56 (1964) 897; Istruzione *Eucharisticum mysterium*, 25 maggio 1967, n. 24: AAS 59 (1967) 554; C.I.C., can. 932, § 1.

^[109] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 123.

^[110] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Eucharisticum mysterium*, 25 maggio 1967, n. 24: AAS 59 (1967) 554.

^[111] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 123, 129; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, n. 13 c: AAS 56 (1964) 880.

^[112] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 123.

^[113] Cf. *ibidem*, n. 126; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, n. 91: AAS 56 (1964) 898.

^[114] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, nn. 97-98: AAS 56 (1964) 899.

^[115] Cf. *ibidem*, n. 91: AAS 56 (1964) 898.

^[116] Cf. *ibidem*.

^[117] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, n. 96: AAS 56 (1964) 899.

^[118] Cf. Rituale Romano, *Benedizionale*, 1992, Benedizione di un nuovo ambone, nn. 1238-1266.

^[119] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, n. 92: AAS 56 (1964) 898.

^[120] Cf. Rituale Romano, *Benedizionale*, 1992, Benedizione di una cattedra o sede presidenziale, nn. 1214-1237.

^[121] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, n. 92: AAS 56 (1964) 898.

^[122] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 32.

^[123] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Musicam sacram*, 5 marzo 1967, n. 23: AAS 59 (1967) 307.

[124] Cf. Rituale Romano, *Benedizionale*, edizione italiana 1992, Benedizione di un organo, nn. 1478-1494.

[125] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Eucharisticum mysterium*, 25 maggio 1967, n. 54: AAS 59 (1967) 568; Istruzione *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964) 898.

[126] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Eucharisticum mysterium*, 25 maggio 1967, n. 52: AAS 59 (1967) 568; Istruzione *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964) 898; Sacra Congregazione per i Sacramenti, Istruzione *Nullo umquam tempore*, 28 maggio 1938, n. 4: AAS 30 (1938) 199-200; cf. Rituale Romano, *Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico*, 1979, nn. 10-11; C.I.C., [can. 938, § 3](#).

[127] Cf. Rituale Romano, *Benedizionale*, 1992, Benedizione di un tabernacolo eucaristico, nn. 1312-1330.

[128] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Eucharisticum mysterium*, 25 maggio 1967, n. 55: AAS 59 (1967) 569.

[129] Cf. *ibidem*, n. 53: AAS 59 (1967) 568; Rituale Romano, *Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico*, 1979, n. 9; C.I.C., [can. 938, § 2](#); Giovanni Paolo II, Lett. *Dominicae Cenae*, 24 febbraio 1980, n. 3: AAS 72 (1980) 117-119.

[130] Cf. C.I.C., [can. 940](#); Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione *Eucharisticum mysterium*, 25 maggio 1967, n. 57: AAS 59 (1967) 569; cf. Rituale Romano, *Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico*, 1979, n. 11.

[131] Cf. soprattutto Sacra Congregazione per i Sacramenti, Istruzione *Nullo umquam tempore*, 28 maggio 1938: AAS 30 (1938) 198-207; C.I.C., [can. 934-944](#).

[132] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, [Sacrosanctum Concilium](#), n. 8.

[133] Cf. Pontificale Romano, *Benedizione degli oli e dedizione della chiesa e dell'altare*, 1980, n. 161; Rituale Romano, *Benedizionale*, 1992, Benedizione per l'esposizione di nuove immagini alla pubblica venerazione, nn. 1358-1406.

[134] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, [Sacrosanctum Concilium](#), n. 125.

Conferenza Episcopale Italiana
COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA

***L'adeguamento delle chiese
secondo la riforma liturgica***

NOTA PASTORALE

PRESENTAZIONE

La riforma liturgica, le cui basi sono state poste dalla Costituzione *Sacrosanctum Concilium* del Concilio Ecumenico Vaticano II, si rivela come un impegnativo cammino di rinnovamento della mentalità e della prassi ecclesiale nella celebrazione del Mistero di Cristo.

Di questo itinerario vasto e profondo, fa parte la conoscenza e il retto uso di tutti i segni di fede che la tradizione di origine biblica e patristica ha consegnato alla Chiesa e che essa accoglie e trasmette nel corso della sua missione nel mondo. Coerente a questa prospettiva, la Chiesa ha sempre dedicato speciale attenzione alle opere d'arte e di architettura che sono state create al servizio dell'azione liturgica delle diverse comunità (Cfr. *SC* nn. 122-126) e si sente obbligata anche nell'epoca attuale "a conservare e a tramandare con cura il patrimonio artistico e le testimonianze di fede del passato" (C.E.I., *Il rinnovamento liturgico in Italia*, n. 13).

Nel rispetto della propria tradizione, che vede negli edifici di culto i luoghi privilegiati per l'incontro sacramentale con Dio, la Chiesa intende evitare "sia di dissiparne i tesori sia di acconsentire a relegarli al rango di oggetti da museo: una chiesa è un luogo vivo per uomini vivi" (*Ibid.*, n. 13).

Per questo i Vescovi italiani, con la presente Nota, desiderano evidenziare e condurre a termine un organico disegno pastorale, secondo il quale "creatività e conservazione, adattamento nella salvaguardia" sono i criteri che devono guidare i tentativi di quanti si impegnano "nella risistemazione di antichi spazi e ambienti per il culto, allo stesso modo che nella creazione di nuove strutture e suppellettili per la liturgia" (*Ibid.*, n.13).

A completamento di quanto abbiamo indicato nella Nota pastorale "*La progettazione di nuove chiese*" (1993) e negli Orientamenti "*I beni culturali della Chiesa in Italia*" (1992), questo documento illustra le ragioni e i metodi dell'adeguamento delle chiese

esistenti perché esse, in base a una progettazione sollecita e controllata, si prestino alla promozione del rinnovamento celebrativo, secondo le esigenze della riforma liturgica. A tale scopo, utilizza ampiamente quanto i documenti applicativi della riforma liturgica hanno già stabilito e dispone in modo ordinato la normativa vigente.

L'insieme di un tale quadro normativo, considerato nella sua unitarietà, manifesta l'impegno della Chiesa italiana nel campo dell'arte liturgica e dei beni culturali, e ribadisce l'uguale importanza dei tre atteggiamenti ricordati: lo sforzo di conservazione, la ricerca di adeguamento alle nuove esigenze e la promozione di nuove opere corrispondenti all'indole di ogni epoca (cfr. *Principi e norme per l'uso del Messale Romano* nn. 253-254).

Nello stesso tempo, questa Nota pastorale si propone come punto di incontro, di collaborazione e di lavoro comune per tutti gli operatori ecclesiali coinvolti nel processo di adeguamento, per i professionisti e i tecnici, come pure per tutti coloro che hanno autorità per la tutela del patrimonio culturale italiano.

+ Luca Brandolini
Vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo
Presidente della Conferenza Episcopale per la Liturgia

Roma, 31 maggio 1996,
Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria

AVVERTENZA

La presente Nota pastorale, in base al can. 1216 del *Codice di diritto canonico*¹, ripropone in forma organica e ribadisce la normativa liturgica vigente, della quale intende chiarire le connessioni e le concrete applicazioni.

Le disposizioni qui contenute costituiscono norma di riferimento per l'attività di adeguamento liturgico degli organismi diocesani, regionali e nazionali che hanno competenza in materia di arte sacra e di beni culturali ecclesiastici.

¹ "Nel costruire e nel restaurare le chiese, con il consiglio dei periti, si osservino i principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra."

INTRODUZIONE

1. L'adeguamento delle chiese, segno di fedeltà al Concilio

La presente Nota pastorale viene pubblicata per ribadire che l'adeguamento liturgico² delle chiese è parte integrante della riforma liturgica voluta dal Concilio Ecumenico Vaticano II: perciò la sua attuazione è doverosa come segno di fedeltà al Concilio. L'adeguamento delle chiese non si può considerare un adempimento discrezionale né lo si può affrontare secondo modalità del tutto soggettive. La fedeltà al Concilio comporta adesione convinta agli obiettivi, ai criteri e alla disciplina che autorevolmente ne guidano l'attuazione su scala nazionale, in comunione con la Chiesa universale.

In particolare, la Costituzione Conciliare sulla sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium* (1963) ha stabilito, tra l'altro,³ che "nella costruzione degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente della loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli" (n.124). Successivamente, per dare attuazione concreta alla Costituzione Conciliare sono stati emanati diversi documenti⁴ che danno disposizioni specifiche per l'adeguamento delle chiese alla riforma liturgica. La Conferenza Episcopale Italiana, da parte sua, in riferimento a questo tema, ha emanato alcuni documenti⁵.

Le norme che abbiamo richiamato, e che la presente Nota pastorale intende organicamente riproporre, richiedono l'adeguamento del presbiterio (altare, ambone, sede), della navata (posti dei fedeli, posto del coro e dell'organo) e di altri luoghi celebrativi (battistero, penitenzieria, luogo della custodia eucaristica).

Si intende inoltre sottolineare la necessità che si passi in modo graduale dalle soluzioni provvisorie a quelle definitive e che, nell'adeguamento liturgico, si proceda con prudenza per evitare danni al patrimonio storico e artistico.

² Il termine "adeguamento" liturgico è stato scelto a preferenza di altri (come "adattamento", "aggiornamento", "ristrutturazione") in quanto mette meglio in evidenza il fatto che le chiese hanno in sé la capacità di modificarsi in relazione alla riforma liturgica, dal momento che il loro legame con la liturgia è costitutivo: sono infatti luoghi creati per la liturgia e perciò sono "adeguabili" ad essa. Nel processo di "adeguamento" le chiese ritrovano la propria permanente destinazione.

³ Cfr. nn. 22.23.44.45.46.122.125.126.

⁴ *Inter Oecumenici* (1964), *Musica Sacram, Eucharisticum Mysterium* (1967), *Liturgicae Instaurationes* (1970), la lettera *Sulla cura del patrimonio artistico e storico della Chiesa* (1974), *Principi e Norme del Messale Romano* (1974), *La liturgia romana e l'inculturazione* (1994).

⁵ *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa* (1974) e *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti* (1992).

2. Urgenza, complessità, interesse generale del problema

L'adeguamento liturgico delle chiese, che nel nostro Paese presenta tuttora carattere di urgenza, comporta implicazioni di interesse generale ed è particolarmente complesso.

A distanza di trent'anni dalla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II occorre innanzitutto porre termine alla stagione della provvisorietà, spesso interpretata come sinonimo di improvvisazione e di casualità e quindi fonte di gravi disagi dal punto di vista celebrativo, estetico ed educativo. Inoltre, in molti casi in cui, per svariate ragioni, nulla è ancora stato fatto, bisogna sollecitare i responsabili a prendere le iniziative idonee per procedere all'adeguamento degli spazi celebrativi secondo la riforma liturgica. Infine, è necessario completare e verificare i numerosi interventi di adeguamento liturgico finora realizzati in modo parziale, talora confuso e approssimativo.

L'adeguamento degli spazi celebrativi secondo la riforma liturgica costituisce un problema di interesse generale: riguarda, infatti, la maggior parte degli edifici per il culto esistenti, compresi quelli costruiti negli anni immediatamente precedenti e successivi al Concilio.

3. La responsabilità ecclesiale

La presente Nota pastorale intende chiarire quali problemi sostanziali affrontare e come procedere perché le chiese cattedrali, parrocchiali, monastiche, conventuali, i santuari e altri tipi di chiese siano messe in grado di corrispondere al complesso di esigenze che il Concilio, con la riforma liturgica, ha espresso. È tempo ormai di dare a tali esigenze risposte mature.

D'altra parte, non si tratta di problemi nuovi. La Chiesa, infatti, ha conosciuto altri momenti storici nei quali ha sentito la necessità di importanti interventi di adeguamento liturgico delle chiese, per dare attuazione alle riforme liturgiche che si sono succedute nel corso della sua storia. Il problema dell'adeguamento, tuttavia, oggi, si presenta in modo diverso e certamente più complesso che in altri tempi per tre ordini di motivi: a) per il carattere peculiare dell'attuale riforma liturgica che, secondo gli storici, è la più completa e organica, la più vasta e incisiva che la Chiesa cattolica abbia conosciuto; b) per la particolare difficoltà di ogni progetto architettonico e artistico che intenda inserirsi in modo innovativo in un contesto già dotato di una propria fisionomia celebrativa, storica e artistica; c) per la specifica sensibilità storica e la particolare cultura della conservazione e del progetto, che caratterizza la nostra società e di cui occorre tener conto in ogni iniziativa che comporti adeguamenti liturgici.

Questo documento, inoltre, entra nel merito di delicati argomenti di natura ecclesiale che non sono di indole teorica, né riguardano soltanto alcune poche situazioni. È invece un tema assai concreto (anche se rinvia a complesse posizioni teoriche); è sotto gli occhi di tutti; è di interesse generale e tocca, in un modo o nell'altro, quasi tutte le parrocchie delle diocesi italiane oltre a numerose comunità religiose maschili e femminili, confraternite e altre associazioni laicali.

4. Per la conciliazione di interessi diversi

La delicatezza dell'argomento dipende anche dal fatto che, a differenza di altri aspetti della riforma liturgica e della vita ecclesiale, l'adeguamento liturgico delle chiese non è fatto di interesse esclusivamente ecclesiale; è un evento di pubblica evidenza ed è oggetto di attenzione, di discussione, di valutazione anche al di fuori delle comunità cristiane. Infatti, alcuni recenti interventi di adeguamento hanno suscitato prese di posizione, polemiche e contrasti, sia per la loro evidenza e originalità, sia perché sono stati realizzati nel cuore di edifici che spesso costituiscono parte fondamentale del patrimonio monumentale del nostro paese, e interessano, per varie ragioni, i singoli, i gruppi e le istituzioni. L'adeguamento liturgico delle chiese evidenzia, a suo modo, il fatto che la Chiesa vive e opera all'interno della società attuale, a diretto contatto, in dialogo e a confronto con sensibilità e culture diversificate.

Va ricordato infine che gli interventi di adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica interessano anche l'autorità dello Stato, dal momento che le nostre chiese, nel complesso, sono manifestazioni particolarmente significative della cultura ispirata alla fede del popolo italiano e rappresentano quindi valori di primaria importanza per il Paese. Molte chiese costruite più di cinquant'anni fa, e alcune chiese più recenti, sono soggette a tutela da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali⁶.

Sulle nostre chiese, dunque, convergono interessi diversi - liturgici, culturali, normativi, turistici, tecnici - non sempre facilmente conciliabili. Con la presente Nota si intende affermare che tale conciliazione è possibile e va coerentemente perseguita⁷. Siamo convinti, infatti, che le vie della cultura, nella loro molteplicità, hanno ragioni sufficienti per dialogare; che la dimensione celebrativa non solo non esclude ma è in grado di accogliere ogni altra dimensione costituendo il punto di sintesi più alto; che, infine, i problemi progettuali, per quanto complicati, possono essere risolti, purché li si affronti con volontà illuminata e con gli strumenti adeguati.

5. Un problema da affrontare con sapienza liturgica e progettuale

Questo documento fa tesoro delle esperienze, delle disposizioni normative e delle riflessioni maturate nel nostro Paese e intende dare uniformità di orientamento e di metodo a una ricerca ormai trentennale, lungi dall'essere conclusa. Tale ricerca ha affrontato la difficile impresa di adeguare alle esigenze di una celebrazione comunitaria, attiva e partecipata chiese progettate, costruite e ripetutamente modificate in epoche assai dissimili dalla nostra, giunte a noi portando segni di una sintonia profonda con lo spirito della liturgia maturata nei secoli successivi al Concilio di Trento. Con grande frequenza nelle chiese da adeguare, per ragioni legate alle vicende storiche della Chiesa, il tabernacolo eucaristico è l'elemento monumentale più rilevante; in esse l'altare risulta poco evidenziato mentre le immagini devozionali hanno un peso maggiore rispetto agli elementi liturgico-sacramentali. Inoltre l'aula liturgica risulta spesso scarsamente illuminata, talvolta decorata con fasto, ovviamente priva di impianto per la diffusione della voce e per il riscaldamento, con notevoli "barriere architettoniche" in corrispondenza degli accessi.

⁶ Cfr. legge 1° giugno 1939, n.1089.

⁷ Cfr. Accordi di revisione del Concordato Lateranense, 18 febbraio 1984, art. 12.

Per queste ragioni l'adeguamento delle nostre chiese non è operazione da sottovalutare e va impostato con metodo. Non lo si può affrontare procedendo per episodi isolati o improvvisando. L'intervento di adeguamento non può essere affidato alla sola iniziativa dei parroci o all'azione autonoma dei funzionari di Soprintendenza. D'altra parte non lo si può neppure escludere a priori, o rinviare "*sine die*" in nome della difficoltà dell'impresa o, più sovente, in nome di una pretesa intangibilità del monumento.

Per progettare l'adeguamento delle nostre chiese alla liturgia si richiedono non tanto colpi di genio quanto una notevole sapienza liturgica e professionale: competenze variegata e di alto livello, iniziative meditate con l'apporto di persone esperte e collaboranti, studi diligenti, metodi rigorosi, ricerca paziente. A tale sapienza liturgica e professionale la presente Nota pastorale intende dare spazio affinché divenga - per quanto è possibile - costume diffuso.

6. I contenuti della presente Nota

Questo documento si articola in tre capitoli. Il primo capitolo, a modo di premessa, introduce al tema della chiesa intesa non come semplice contenitore ma come opera architettonica "aperta", "in sintonia", "in relazione", "coinvolta" e, a suo modo, "componente necessaria" della celebrazione. Il secondo capitolo affronta il complesso unitario dei quattro temi principali in relazione ai quali si attua l'adeguamento delle chiese: lo spazio per la celebrazione dell'Eucaristia, del Battesimo, della Penitenza, il programma iconografico devozionale e decorativo. Il terzo capitolo tratta direttamente la questione del progettare l'adeguamento liturgico. Si individua innanzitutto la figura del committente, si tratta poi del progettista e della Commissione diocesana per l'arte sacra, si conclude con la descrizione analitica del progetto, delle sue premesse, dei suoi elementi costitutivi, delle sue fasi di elaborazione, delle procedure di approvazione, della sua attuazione.

Per l'utilità generale, in appendice alla Nota sono stati inseriti la indicazione degli elaborati e delle procedure per ottenere l'approvazione del progetto di massima e del progetto esecutivo e un ampio repertorio con la normativa liturgica, canonica, civile e concordataria alla quale si fa ricorso con maggior frequenza.

7. I destinatari

La presente Nota pastorale si rivolge a tutti coloro che sono interessati direttamente o indirettamente al problema dell'adeguamento liturgico delle nostre chiese. Primi fra tutti, ai Vescovi e ai loro collaboratori, in particolare le Commissioni diocesane di arte per la liturgia, alle quali compete offrire consulenze ai progettisti e ai committenti, esaminare i progetti e - per quanto di competenza - esprimere valutazioni autorevoli, una volta verificata la bontà dei progetti. Destinatari della Nota, poi, sono i parroci, le comunità parrocchiali e i rispettivi organismi di partecipazione, nonché quanti, a vario titolo, hanno la responsabilità di una chiesa o di un oratorio.

Questa Nota si rivolge anche ai progettisti, agli artigiani, agli artisti e ai funzionari preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico del nostro Paese, ai quali, tra l'altro, offre alcuni elementi di avvio alla conoscenza del significato e del ruolo della liturgia per la vita dei monumenti della fede. Ulteriori informazioni potranno essere reperite utilizzando e approfondendo le indicazioni allegate in Appendice⁸.

8. Gli obiettivi

Per facilitare l'interpretazione del presente documento, richiamiamo l'attenzione sul fatto che esso ha carattere ecclesiale e, quando tratta questioni attinenti alle diverse discipline e pratiche operative in gioco, lo fa utilizzando un linguaggio più pastorale che tecnico. Nelle sedi opportune, i competenti avranno modo di approfondire e chiarire i problemi qui solo accennati, nel più ampio rispetto delle competenze professionali e artistiche. Inoltre, non intendiamo fornire ai committenti e tanto meno ai progettisti progetti "tipici" o soluzioni prefabbricate, come se esistessero scorciatoie progettuali. Ci proponiamo invece di indicare alcuni principali orientamenti metodologici e, insieme, offrire ai progettisti e ai committenti opportuni stimoli alla riflessione e precisi punti di riferimento. Di volta in volta, utilizzando le indicazioni che sono state fornite, i progettisti, sotto la propria responsabilità, elaboreranno le soluzioni più consone alle situazioni concrete.

9. Per una lettura contestuale

In considerazione del tema che affronta, la presente Nota si collega e va letta in connessione con la Nota pastorale della Commissione episcopale per la liturgia *La progettazione di nuove chiese* del 18 febbraio 1993 e con gli Orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana *I beni culturali della Chiesa in Italia* del 9 dicembre 1992. La Chiesa, infatti, proseguendo nella sua secolare tradizione, confermata anche recentemente nei *Principi e Norme per l'uso del Messale Romano*,⁹ conserva con cura il patrimonio culturale, continua a costruire chiese nuove e a creare nuove opere d'arte e,

⁸ Cfr. in particolare l'Appendice II dedicata alla normativa liturgica, canonica, civile e concordataria, che ripropone, salvo alcuni aggiornamenti e integrazioni, quella della Nota pastorale, "*La progettazione di nuove chiese*".

⁹ Cfr. *Messale Romano*, Principi e norme, n. 254.

per quanto possibile, adegua il patrimonio ereditato dai padri alle esigenze poste dalla riforma liturgica.

I. LE CHIESE, LA STORIA E LA LITURGIA

10. La relazione fra liturgia e chiesa

Prima di affrontare il tema dell'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica sembra opportuno dedicare qualche riflessione alla relazione che intercorre tra la celebrazione e l'edificio in cui essa si attua. Lo scopo è di mettere in luce quanto tale relazione sia intensa e qualificante, vada nei due sensi: dalla liturgia alla chiesa-edificio e viceversa. Con queste riflessioni vorremmo mettere in luce le ragioni per cui l'adeguamento, almeno in linea di principio, lungi dall'essere un evento eccezionale e in qualche modo pericoloso, sia da considerare un fatto del tutto normale e compatibile con l'identità stessa delle nostre chiese.

11. La chiesa e il suo spazio per la celebrazione liturgica

Dal momento che la destinazione all'azione liturgica la qualifica radicalmente, la chiesa non si può considerare una generica opera architettonica. Essa infatti è debitrice della sua conformazione alla relazione che la lega all'assemblea del popolo di Dio che vi si raduna.¹⁰ È l'assemblea celebrante che "genera" e "plasma" l'architettura della chiesa. Chi si raduna nella chiesa è la Chiesa - popolo di Dio sacerdotale, regale e profetico - comunità gerarchicamente organizzata che lo Spirito Santo arricchisce di una moltitudine di carismi e ministeri. La Chiesa, in qualche modo, proietta, imprime se stessa nell'edificio di culto e vi ritrova tracce significative della propria fede, della propria identità, della propria storia e anticipazioni del proprio futuro. Lungo il corso dell'anno liturgico l'assemblea locale si raduna nell'edificio di culto, in comunione con tutta la Chiesa, per fare memoria del mistero pasquale di Cristo, nell'ascolto delle Scritture, nella celebrazione dell'Eucaristia, degli altri sacramenti e sacramentali e del sacrificio di lode. Nelle chiese inoltre la comunità credente accoglie con simpatia ogni uomo che per qualunque ragione bussa alla sua porta e a lui, mediante segni visibili, fa intuire la propria fisionomia e, in qualche modo, rivolge la sua parola.

L'assemblea che celebra, manifestando nella sua conformazione e nei suoi gesti il volto della Chiesa, è una realtà eminentemente viva, dinamica, "storica", in continua, anche se lenta, trasformazione. La liturgia, al di là delle apparenze, è profondamente sensibile rispetto alle vicende e alle trasformazioni ecclesiali e sociali. Salvo alcuni elementi essenziali ed immutabili, è anch'essa una realtà non definita una volta per tutte¹¹. Di conseguenza anche l'edificio della chiesa - almeno per quanto riguarda la tradizione

¹⁰ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma, 18 febbraio 1993, nn. 1-2.

¹¹ Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n.21.

latina - non è definito una volta per tutte, ma si modifica nel corso dei secoli, come testimonia ampiamente la storia dell'arte occidentale. Non in tutte le epoche, tuttavia, la liturgia, ha avuto lo stesso ruolo predominante: in alcuni periodi storici, specialmente dal Medioevo all'epoca presente, altri fattori hanno influito, come lo spirito devozionistico o il dialogo con la cultura e con l'arte, prevalendo di fatto rispetto alla prospettiva liturgica.

Il punto sul quale intendiamo rivolgere l'attenzione è che, innanzitutto, tra assemblea celebrante e edificio nel quale avviene la celebrazione sussiste un legame profondo: la celebrazione della liturgia cattolica è tutt'altro che indifferente all'architettura e, viceversa, l'architettura di una chiesa non lascia indifferente la liturgia che vi si celebra. In secondo luogo, tale legame non è dato una volta per tutte ma muta nel corso della storia: come non esiste una liturgia immutabile, così non esiste un'architettura e un'arte per la liturgia che siano immutabili. Di conseguenza, è necessario abbandonare l'erronea convinzione secondo la quale, essendo immutabile la liturgia cattolica anche l'architettura in cui la liturgia si sviluppa dovrebbe considerarsi immodificabile.

12. La chiesa, architettura per la liturgia

Anche per quanto riguarda l'esperienza della fede, vale la pena far notare che l'architettura e lo spazio hanno una capacità comunicativa. L'architettura, con la sua strutturazione di spazi e di volumi, può diventare strumento di comunione e facilitare la preghiera e la celebrazione.

Ogni edificio, in quanto opera umana, anche in assenza di documentazione scritta, continua a parlare, consente l'apertura del dialogo tra le persone e tra le generazioni. Analogamente le chiese, mentre sono al servizio del culto, "comunicano" e sono stimolo e aiuto per "fare memoria", per riflettere e celebrare.

Lo spazio ecclesiale per la liturgia, inoltre, è in forma eminente una architettura della "memoria", poiché propone e rilancia nel tempo, anche a distanza di secoli, messaggi legati al mondo rituale e alla cultura che lo hanno espresso. Le chiese, infatti, sono realtà storiche; esse sono state costruite non tanto come monumento a Dio o all'uomo, ma come luogo dell'incontro sacramentale, segno del rapporto di Dio con una comunità, all'interno di una determinata cultura e in un ben preciso momento storico. Esse, dunque, a loro modo, sono strumenti particolari di tradizione e di comunione ecclesiale. Il dato permanente e originario della tradizione cristiana considera l'assemblea - o sacra convocazione ("ecclesia") dei "dispersi figli di Dio" (cfr. Gv 11, 52) - come matrice irrinunciabile di ogni ulteriore definizione spaziale, momento generatore e unificante dello spazio in vista dell'azione culturale¹²: l'edificio che l'accoglie è segno forte della comunità viva nella sua dimensione storica e stabile riferimento visivo anche per i non credenti.

Elemento caratterizzante l'edificio per la celebrazione cristiana è, inoltre, la sua capacità di essere "simbolo" della realtà tangibile che in esso si compie, ossia la comunione con Dio che si attua soprattutto nella celebrazione dei sacramenti e nella liturgia delle ore.

¹² Cfr. Gv 4,21: "È giunta l'ora in cui nè su questo monte nè in Gerusalemme adorerete il Padre"; Gv 4, 23: "È giunta l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità"; At 7, 48-49: "L'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mani d'uomo, come dice il profeta: 'Il cielo è il mio trono e la terra sgabello per i miei piedi'".

Inoltre, la chiesa-edificio, poiché evoca questa comunione già in qualche modo anticipata e vissuta si può considerare un luogo escatologico, "segno e simbolo delle realtà celesti"¹³.

In questa prospettiva simbolica, infine, come le varie celebrazioni liturgiche rinviano l'una all'altra a formare una realtà unitaria, così la chiesa-edificio non è l'insieme delle sue parti, ma un organismo unitario.

13. La chiesa, architettura come "icona"

I molteplici linguaggi ai quali la liturgia ricorre - parola, silenzio, gesto, movimento, musica, canto - trovano nello spazio liturgico il luogo della loro globale espressione. Da parte sua lo spazio contribuisce con il suo specifico linguaggio a potenziare e a unificare la sinfonia del linguaggio di cui la liturgia è ricca. Così, anche lo spazio, come il tempo, viene coinvolto dalla celebrazione del mistero salvifico di Cristo e, di conseguenza, assume caratteri nuovi e originali, una forma specifica, tanto che se ne può parlare come di una "icona".

Ad esempio, la chiesa-edificio si può considerare una "icona escatologica" grazie al collegamento dinamico che unisce il sagrato alla porta, all'aula, all'altare e culmina nell'abside, grazie all'orientamento di tutto l'edificio, al gioco della luce naturale, alla presenza delle immagini e al loro programma.

Nella progettazione, costruzione e gestione di un edificio liturgico si riflette, in qualche modo, la vita della comunità cristiana nel suo incontro con Dio attraverso la liturgia e il culto. Da questo punto di vista, la chiesa-edificio si può considerare una "icona ecclesiologica": di volta in volta essa è sentita come luogo della Chiesa in festa, come luogo della Chiesa in raccoglimento e in preghiera, come luogo in cui la Chiesa esprime la propria natura intensamente corale e comunitaria. La scelta delle forme, dei modelli architettonici, dei materiali ha come fine di manifestare la realtà profonda della Chiesa.

II. L'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI CELEBRATIVI

14. Un progetto globale

Nell'affrontare il tema dell'adeguamento liturgico delle chiese, procederemo sulla base di una visione globale, per la quale ogni progetto di adeguamento, anche se rivolto a risolvere un problema particolare, riguarda l'intero edificio di culto con i suoi diversi luoghi e spazi¹⁴.

In concreto, prenderemo in esame, nell'ordine, i luoghi per la celebrazione dell'Eucaristia, quelli per la celebrazione del Battesimo e quelli per la celebrazione della Penitenza. Concluderemo con uno sguardo al programma iconografico e decorativo che interessa tutti i luoghi delle celebrazioni sacramentali, liturgiche e devozionali.

¹³ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 253; CCC, n. 1186.

¹⁴ Cfr. CEI, Commissione Episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma, 18 febbraio 1993, n.7.

Proprio per il suo carattere globale, la preparazione del progetto di adeguamento liturgico costituisce un momento importante e, per certi aspetti, unico per promuovere l'identità e l'appartenenza ecclesiale del fedeli e inoltre per conoscere le chiese, le opere, gli arredi e le suppellettili in esse contenute. Il progetto di adeguamento fornisce poi l'occasione per far emergere nuove ipotesi di studio, suggestioni per la migliore conservazione, per la gestione e il restauro. Sembra assai opportuno, pertanto, che, mentre si elabora il progetto di adeguamento liturgico, si lavori attentamente anche a un programma di conoscenza e analitica inventariazione, manutenzione e valorizzazione delle nostre chiese, da realizzare gradualmente nel tempo¹⁵.

A. L'adeguamento degli spazi per la celebrazione dell'Eucaristia

15. L'aula dell'assemblea

L'adeguamento degli spazi per la celebrazione dell'Eucaristia¹⁶ è stato il primo problema ad essere affrontato dalle nostre comunità nell'immediato periodo post-conciliare ed è stato spesso risolto mediante interventi evidenti come la rimozione delle balaustre e la collocazione di nuovi altari dichiaratamente provvisori ma comunque tali da consentire di celebrare rivolti al popolo. La questione, in realtà, presenta una notevole articolazione, richiedendo di intervenire simultaneamente su molti elementi e in situazioni molto diversificate. Ne tratteremo, ora, adottando lo stesso ordine degli argomenti seguito nel documento riguardante la progettazione di nuove chiese¹⁷: ciò consentirà le opportune e necessarie integrazioni¹⁸.

L'adeguamento dell'aula della chiesa, comprendente navata, presbiterio, area battesimale, area penitenziale,¹⁹ deve tenere conto che l'aula stessa è riservata all'assemblea; che di essa fanno parte integrante e ad essa convergono spazi e luoghi complementari; e, infine, che l'aula deve essere articolata in modo tale che l'altare ne costituisca il punto principale di riferimento. La centralità dell'altare non va però intesa in senso letterale e statico, ma sacramentale²⁰ e dinamico, e quindi l'altare non va collocato nel centro geometrico dell'aula, ma in uno dei suoi punti spazialmente eminenti.

La disposizione longitudinale dell'assemblea, che è la più diffusa, non richiede necessariamente di essere modificata. Si possono tuttavia ricercare sistemazioni in cui

¹⁵ Cfr. CEI, Orientamenti, *I beni culturali della chiesa in Italia*, Roma, 9 dicembre 1992, nn.31-32.

¹⁶ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, nn. 255-288, 311-312.

¹⁷ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 7 e ss.

¹⁸ Nel trattare degli elementi e degli spazi per la celebrazione eucaristica si prenderanno in considerazione elementi e luoghi che, pur interessando eminentemente la celebrazione dell'Eucaristia, sono coinvolti anche dalla celebrazione di altri sacramenti.

¹⁹ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 257; vedi anche CEI CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n.7.

²⁰ Cfr. CEI, *Benedizione degli Oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare*, n. 155.159; MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 259.

l'assemblea venga disposta attorno all'altare, quando l'articolazione planimetrica e spaziale dell'aula lo consente.

Nello studio dell'adeguamento liturgico dell'aula devono comunque essere adottati opportuni accorgimenti in grado di favorire la formazione di un'assemblea unitaria - priva di divisioni al suo interno - e la partecipazione attiva di tutti i fedeli all'azione liturgica. È assai opportuno, inoltre, disporre i banchi e le sedie in modo tale da facilitare i movimenti processionali e gli spostamenti dei fedeli previsti dalle celebrazioni, specialmente da quella eucaristica. Devono essere curate anche la diffusione sonora della voce, una idonea illuminazione e tutto ciò che concorre a creare un'atmosfera nobile, accogliente e festosa.

16. Il presbiterio

Il progetto di adeguamento del presbiterio ha un duplice scopo: consentire un agevole svolgimento dei riti e mettere in evidenza i tre "luoghi" eminenti del presbiterio stesso che sono l'altare, l'ambone e la sede del presidente²¹.

Le soluzioni a cui ricorrere, si possono ridurre alle seguenti:

- a) integrazione del nuovo presbiterio con l'esistente: quello nuovo viene inserito nel precedente, integrando elementi dell'uno e dell'altro;
- b) sostituzione del presbiterio esistente: di esso si conserva solo lo spazio architettonico che viene occupato con i nuovi elementi: altare, ambone, sede presidenziale;
- c) progetto di un nuovo presbiterio separato da quello preesistente: è la soluzione adottata nei casi in cui il presbiterio esistente risulti imm modificabile.

Nel caso di presbiteri di dimensioni contenute o ridotte, è opportuno prevedere un adeguato ampliamento dell'area presbiteriale per consentire una conveniente sistemazione del "luoghi" celebrativi e un agevole svolgimento dei riti, compreso quello della concelebrazione eucaristica.

Qualora risulti impossibile collocare nel presbiterio un altare, un ambone o una sede del presidente fissi o "inamovibili", si può far ricorso a elementi non fissi o "mobili" accuratamente progettati e definitivi²².

All'interno del presbiterio è opportuno prevedere la collocazione di sedi per i ministri e anche una credenza mobile o una mensola di servizio²³.

Poiché l'adeguamento liturgico del presbiterio può incontrare ostacolo nella presenza delle balaustre, non deve essere esclusa, soprattutto per le chiese parrocchiali, l'eventualità o la necessità della loro rimozione.

Le balaustre eventualmente rimosse devono essere conservate con cura, non alienate, e, se del caso, restaurate e collocate opportunamente, evitandone comunque la destinazione ad altri usi.

²¹ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 258; vedi anche CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, nn. 8-10.

²² Cfr. *Precis. C.E.I.*, n. 14.

²³ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 270.

Nell'adeguare il presbiterio, si deve considerare anche il complesso iconografico, del quale è parte eminente la croce che, posta sopra l'altare o accanto ad esso, sia ben visibile allo sguardo²⁴.

17. L'altare

L'altare nell'assemblea liturgica non è semplicemente un oggetto utile alla celebrazione, ma è il segno della presenza di Cristo, sacerdote e vittima, è la mensa del sacrificio e del convito pasquale che il Padre imbandisce per i figli nella casa comune, sorgente di carità e unità²⁵. Per questo è necessario che l'altare sia visibile da tutti, affinché tutti si sentano chiamati a prenderne parte ed è ovviamente necessario che sia unico nella chiesa, per poter essere il centro visibile al quale la comunità riunita si rivolge.

La sua collocazione è di fondamentale importanza per il corretto svolgimento dell'azione liturgica e deve essere tale da assicurare senso pieno alla celebrazione.

La conformazione e la collocazione dell'altare devono rendere possibile la celebrazione rivolta al popolo²⁶ e devono consentire di girarvi intorno e di compiere agevolmente tutti i gesti liturgici ad esso inerenti.

Se l'altare esistente soddisfa alle esigenze appena indicate, lo si valorizzi e lo si usi. In caso contrario occorre procedere alla progettazione di un nuovo altare possibilmente fisso e, comunque, definitivo.

La forma e le dimensioni del nuovo altare dovranno essere differenti da quelle dell'altare preesistente, evitando riferimenti formali e stilistici basati sulla mera imitazione. Per evocare la duplice dimensione di mensa del sacrificio e del convito pasquale, in conformità con la tradizione, la mensa del nuovo altare²⁷ dovrebbe essere preferibilmente di pietra naturale, la sua forma quadrangolare (evitando quindi ogni forma circolare) e i suoi lati tutti ugualmente importanti. Per non compromettere la evidenza e la centralità dell'altare non è ammesso l'uso di materiali trasparenti.

Nel caso in cui l'altare preesistente venisse conservato, si eviti di coprire la sua mensa con la tovaglia e lo si adorni molto sobriamente, in modo da lasciare nella dovuta evidenza la mensa dell'unico altare per la celebrazione²⁸.

Qualora non sia possibile erigere un nuovo altare fisso, si studi comunque la realizzazione di un altare definitivo, anche se non fisso (cioè amovibile)²⁹.

Si ritiene anche opportuna la rimozione delle reliquie presenti nell'altare preesistente, poiché solo a quello nuovo - di fatto l'unico riconosciuto come centro della celebrazione - spetta la prerogativa della dedicazione rituale³⁰.

²⁴ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 270.

²⁵ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 259; CEI, *Benedizione degli Oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare*, nn. 152-162; vedi anche CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 8.

²⁶ Cfr. *Precis. C.E.I.*, n. 14; CEI, *Benedizione degli Oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare*, nn. 159; vedi anche CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993; MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 269.

²⁷ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 263.

²⁸ Cfr. *Precis. C.E.I.*, n. 14.

²⁹ Cfr. *Precis. C.E.I.*, n. 14.

³⁰ Cfr. CEI, *Benedizione degli Oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare*, n. 162.

18. L'ambone

L'ambone è il luogo proprio dal quale viene proclamata la Parola di Dio³¹. La sua forma sia correlata a quella dell'altare, il cui primato deve comunque essere rispettato. L'ambone deve essere una nobile, stabile ed elevata tribuna, non un semplice leggìo mobile; accanto ad esso è conveniente situare il candelabro per il cero pasquale, che vi rimane durante il tempo liturgico opportuno.

L'ambone va collocato in prossimità dell'assemblea, in modo da costituire una sorta di cerniera tra il presbiterio e la navata; è bene che non sia posto in asse con l'altare e la sede, per rispettare la specifica funzione di ciascun segno³².

Se in una chiesa di importanza storica è presente un ambone o un pulpito monumentale, si raccomanda di inserirlo nel progetto di adeguamento in modo da utilizzarlo normalmente o almeno in coincidenza con grandi assemblee o in occasioni solenni, in cui si valorizzano più ampiamente i ministeri a servizio della Parola.

19. La sede del presidente

La sede è il luogo liturgico che esprime il ministero di colui che guida l'assemblea e presiede la celebrazione nella persona di Cristo, Capo e Pastore, e nella persona della Chiesa, suo Corpo³³.

Per la sua collocazione, essa deve essere ben visibile da tutti e in diretta comunicazione con l'assemblea, in modo da favorire la guida della preghiera, il dialogo e l'animazione³⁴.

La sede del presidente è unica e non abbia forma di trono; possibilmente, non sia collocata né a ridosso dell'altare preesistente, né davanti a quello in uso, ma in uno spazio proprio e adatto.

In ogni chiesa cattedrale, dove risulta possibile, si proceda all'adeguamento della cattedra episcopale e, inoltre, sia prevista una sede per il presidente non vescovo³⁵.

Nelle chiese cattedrali, monastiche, conventuali e in tutte quelle in cui vi sono frequenti concelebrazioni, si prevedano adeguate sedi per i concelebranti.

Ove possibile, è bene prevedere opportune sedi per gli altri ministri liturgici e per i ministranti distinte da quelle del presidente e dei concelebranti.

20. La custodia eucaristica

Nella maggior parte delle nostre chiese, per note ragioni storiche, l'elemento centrale - dominante sullo stesso altare - è stato, per circa quattro secoli, il tabernacolo eucaristico.

³¹ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 272; vedi anche CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 9.

³² Cfr. LDF, n. 32-34.

³³ Cfr. *Prenotanda al Rito dell'Ordinazione*, nn. 1-10; vedi anche CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n.10.

³⁴ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 271; vedi anche *Precis. C.E.I.*, n. 15; CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 10.

³⁵ Cfr. *Caerimoniale Episcoporum*, Romae 1984, n. 47.

L'adeguamento liturgico delle chiese esistenti, mirante a esaltare il primato della celebrazione eucaristica e quindi la centralità dell'altare, deve riconoscere anche la funzione specifica della riserva eucaristica. Si ritiene necessario, perciò, che, in occasione dell'intervento di adeguamento sia dedicata una particolare cura al "luogo" e alle caratteristiche della riserva eucaristica

Tale intervento richiede grande attenzione anche dal punto di vista educativo. È noto, infatti, quanto il culto per la Santissima Eucaristia abbia inciso nella formazione spirituale del popolo cristiano e quanto l'idea stessa dell'edificio di una chiesa cattolica sia associata alla presenza in essa del tabernacolo. Al fine di educare i fedeli a cogliere il significato di centralità della celebrazione eucaristica, i rapporti tra la celebrazione e la conservazione dell'Eucaristia e le ragioni di questa conservazione, si ritiene necessario che, in occasione del progetto di adeguamento, tali argomenti vengano opportunamente approfonditi in sede di catechesi al popolo.

Anche la localizzazione e l'eventuale realizzazione di una nuova custodia eucaristica devono essere parte integrante del progetto globale di adeguamento liturgico e dovranno tener conto di una sua facile individuazione, di un accesso diretto, di un ambiente raccolto e favorevole all'adorazione personale.

In ogni caso si ricordi che in ciascuna chiesa il tabernacolo per la riserva eucaristica deve essere unico e che l'altare della celebrazione non può ospitare la custodia eucaristica³⁶.

La collocazione tradizionale della custodia eucaristica sull'asse principale della chiesa, in posizione dominante, alle spalle dell'altare nuovo può in taluni casi attenuare la percezione della centralità dell'altare e, data la distanza dai fedeli, rischia di non favorire la preghiera privata e l'adorazione personale.

La soluzione vivamente raccomandata per la collocazione della riserva eucaristica è una cappella apposita³⁷, facilmente identificabile e accessibile, assai dignitosa e adatta per la preghiera e per l'adorazione. In essa sarà ospitato il tabernacolo che, tuttavia, non deve essere mai posto sulla mensa di un altare, ma piuttosto collocato a muro, su colonna o su mensola.

In alternativa alla cappella eucaristica, può considerarsi accettabile una soluzione che individui uno spazio all'interno dell'aula (ad esempio, una cappella laterale capiente), da adattare con dignità, decoro e funzionalità alla preghiera e all'adorazione, e da evidenziare opportunamente.

21. Il posto del coro e dell'organo

Il coro è parte integrante dell'assemblea e deve essere collocato nell'aula, tra il presbiterio e l'assemblea; in ogni caso la posizione del coro deve essere tale da consentire ai suoi membri di partecipare alle azioni liturgiche e di guidare il canto dell'assemblea³⁸. È bene prevedere anche un luogo specifico per l'animatore del canto dell'assemblea.

³⁶ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 277; vedi anche CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 13.

³⁷ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 276; CDC, can. 938, § 2.

³⁸ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 274-275; vedi anche CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 15.

Per un miglior rispetto dei ruoli celebrativi, è bene che il coro non si collochi alle spalle del celebrante presidente, né sui gradini dell'altare antico.

Nelle chiese in cui esiste una "cantoria" di interesse storico e artistico, collocata in controfacciata o sul lato del presbiterio, essa va conservata e restaurata con la massima cura, anche se di norma non risulta idonea al servizio del coro.

Gli organi monumentali di interesse storico, specialmente quelli a trasmissione meccanica, vanno conservati, restaurati con ogni cura e utilizzati con competenza a servizio delle celebrazioni liturgiche.

Il problema della distanza dell'organista dal coro e dal direttore può essere risolto facendo ricorso ad opportuni accorgimenti tecnici, quali ad esempio un sistema di specchi, una telecamera a circuito chiuso, ecc.

Laddove risulti utile, si può ricorrere a un secondo organo di minori dimensioni, collocato in posizione utile al coro e all'assemblea, non in sostituzione ma ad integrazione dell'organo monumentale.

Nella scelta di nuovi organi a canne, laddove è possibile, si preferiscano gli strumenti a trasmissione meccanica. Anche in questo caso, il criterio determinante per la collocazione è quello del servizio al canto liturgico dell'assemblea e del coro.

22. Gli stalli del coro

I cori lignei esistenti, specialmente nelle chiese collegiate e monastiche, siano conservati e utilizzati convenientemente. I cori lignei di rilevante valore siano restaurati e usati in conformità con la loro destinazione e compatibilmente con il loro stato di conservazione.

23. La cappella feriale

Nelle chiese di medie e grandi dimensioni, nel progetto di adeguamento è opportuno prevedere uno spazio per le celebrazioni feriali ed eventualmente per quelle invernali, distinto dall'aula principale e dotato di tutti gli elementi necessari alla celebrazione stessa³⁹. Tale spazio, se adeguatamente allestito, può essere anche utilizzato come cappella per la conservazione della custodia eucaristica.

24. Gli arredi e le suppellettili

Nei progetti di adeguamento liturgico vanno inseriti anche gli arredi e le suppellettili⁴⁰, che devono essere caratterizzati da dignità, semplicità, nobile bellezza, verità delle cose e debita pulizia⁴¹.

Gli orientamenti di base in proposito si possono ridurre ai seguenti:

³⁹ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 17.

⁴⁰ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 18.

⁴¹ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, nn. 279-280.287-288.311-312.

- a) gli arredi mobili e le suppellettili esistenti vanno conservati, restaurati e usati, compatibilmente con il loro stato di conservazione e con la loro rispondenza alle necessità attuali;
- b) gli arredi mobili e le suppellettili non più utilizzabili vanno conservati con grande cura in sacrestia o in un deposito adiacente ad essa;
- c) per quanto riguarda i vasi sacri, se ne curi la tutela e se ne faccia un uso conveniente;
- d) la progettazione di nuovi arredi deve porsi l'obiettivo di realizzare elementi idonei per qualità formali e adatti al servizio che sono destinati a svolgere;
- e) nella scelta di nuovi arredi e di nuove suppellettili deve essere rispettato il criterio della autenticità delle forme, della destinazione d'uso e dei materiali, evitando ad esempio le imitazioni della pietra, del legno e della cera⁴²;
- f) per quanto concerne la collocazione dell'arredo floreale, è opportuno tenerne conto nella redazione dei progetti di adeguamento liturgico, data la rilevanza che tale arredo può assumere nella decorazione dell'altare e degli altri luoghi della chiesa.

B. L'adeguamento degli spazi per la celebrazione del Battesimo

25. Valorizzazione del fonte battesimale e del battistero esistenti

Nell'ambito di una chiesa, oltre agli spazi per la celebrazione eucaristica, sono da valorizzare i "luoghi" destinati alle altre celebrazioni sacramentali, ciascuno con i propri valori simbolici, la propria carica di memoria, le proprie caratteristiche iconografiche. Fra tali "luoghi", nelle chiese cattedrali e nelle chiese parrocchiali, delle quali sono elementi qualificanti, vanno considerati il battistero e il fonte battesimale⁴³.

La valorizzazione del battistero, in sintonia con la tradizione ecclesiale, è stata confermata dalla recente riforma liturgica, che ripropone con forza come momento generatore dell'esperienza cristiana, il cammino dell'iniziazione, articolato in varie tappe catechistiche e celebrative. In tale cammino la celebrazione del Battesimo viene riconosciuta come la "porta della fede", il cui valore essenziale può essere recuperato,

⁴² Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 18.

⁴³ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 11.

lungo la vita del cristiano, anche grazie alla costante visibilità del battistero, vero "memoriale" del sacramento.

Con l'entrata in vigore del nuovo Rito del Battesimo dei bambini (29 giugno 1970), molti battisteri esistenti sono stati giudicati - a torto - non adatti alla celebrazione comunitaria. Di conseguenza, in molti casi essi sono stati accantonati e sostituiti con fonti battesimali mobili o situati in luoghi della chiesa diversi da quelli originali.

Questa situazione deve essere superata con decisione, recuperando i battisteri esistenti e quelli antichi non più in uso, senza escludere il loro eventuale adeguamento. In assenza di tale possibilità, occorre pensare a un nuovo battistero.

I battisteri e i fonti battesimali esistenti, nella maggior parte dei casi, sono opere di grande importanza storica e artistica e comunque sono segni di inestimabile significato religioso e affettivo, poiché hanno contrassegnato l'esistenza di molte generazioni di cristiani. Gli eventuali interventi di adeguamento, perciò, vanno studiati ed eseguiti con grande rispetto e delicatezza, in modo da non alterare il patrimonio d'arte e storia e non comprometterne il valore memoriale e il messaggio spirituale.

In vista dell'adeguamento liturgico si prendano in attenta considerazione anche le chiese di recente costruzione, dove talvolta le soluzioni adottate per il battistero e per il fonte appaiono insufficienti o del tutto discutibili.

26. L'adeguamento del fonte e del battistero

Quando si elabora un progetto di adeguamento è da escludere il trasferimento del battistero o del fonte battesimale all'interno dell'area del presbiterio perché il battistero è un luogo dotato di fisionomia e funzione propria, del tutto distinta da quella del presbiterio. La tradizione, inoltre, lo ha generalmente collocato in prossimità dell'ingresso della chiesa, come migliore spazio per il sacramento che introduce nella comunità cristiana. Infine, il percorso della iniziazione cristiana porta dal Battesimo (fonte) verso l'Eucaristia (altare): tale percorso deve essere posto in evidenza dal progetto di adeguamento, evitando nel contempo impostazioni di tipo allegorizzante o antropomorfo.

Nella collocazione del battistero si deve evitare di conferirgli una posizione e un ruolo preminente o addirittura centrale nella chiesa, in concorrenza con l'altare.

In ogni caso la scelta di un nuovo luogo per il battistero venga compiuta in armonia con la destinazione delle diverse parti della chiesa e dell'ambiente nel suo complesso.

Per la scelta di un eventuale nuovo luogo per il battistero, si può sottolineare il rapporto che collega il Battesimo e la Penitenza: come è noto, infatti, la remissione dei peccati successiva al Battesimo rinnova la grazia iniziale di questo sacramento. Ciò può trovare un significativo riscontro (importante per la catechesi, oltre che per la celebrazione dei due sacramenti) nella scelta di collocare le sedi confessionali in relazione con l'area battesimale.

27. Esigenze liturgiche

Nel progettare l'adeguamento liturgico del battistero è necessario salvaguardare alcune fondamentali esigenze liturgiche.

a) Innanzitutto si deve favorire la partecipazione comunitaria alla celebrazione del sacramento del Battesimo sia degli adulti che dei bambini. A tale scopo tutta l'aula della chiesa deve essere attentamente presa in considerazione: per i riti di introduzione, l'atrio e la porta; per la liturgia della parola, la navata e l'ambone; per i riti di conclusione, il presbiterio⁴⁴.

Anche se, per la concreta conformazione delle chiesa il fonte battesimale non risulta visibile a tutta l'assemblea, sarà necessario comunque che il battistero sia in comunicazione spaziale e acustica con l'assemblea riunita.

b) L'ampiezza del battistero e dell'area circostante il fonte sia tale da accogliere almeno le persone che vi si recano processionalmente, secondo le indicazioni dei libri rituali: battezzandi, padrini, genitori e ministri.

c) Il fonte battesimale consenta non solo il Battesimo per aspersione ma anche il Battesimo per immersione, come gesto più significativo dell'azione sacramentale⁴⁵.

d) Il battistero e il fonte siano progettati come luoghi e segni di particolare dignità, siano permanenti, evidenti, unici e costituiscano un forte richiamo per tutti, anche al di fuori della celebrazione.

28. Alcune situazioni ricorrenti e ipotesi di soluzione

Nel caso in cui il battistero consiste in una cappella, un edificio o un'area distinta rispetto all'aula assembleare⁴⁶, esso venga regolarmente usato per la celebrazione del Battesimo.

Per altre situazioni che si presentano con maggiore frequenza, si propongono alcune ipotesi di soluzione.

a) In una chiesa a navata unica con cappelle laterali, il fonte battesimale sia collocato in una di tali cappelle, sufficientemente ampia, posta nei pressi dell'entrata, senza altra destinazione.

b) In una chiesa a navata unica senza cappelle laterali, con il fonte battesimale collocato in prossimità dell'ingresso, dotato solo di un'area molto angusta, questo si può collocare in una parte diversa della chiesa, con un più ampio spazio circostante, evidenziato in modo opportuno.

c) In una chiesa a più navate, nella quale il battistero si affaccia su una navata laterale, si continui ad usare il fonte esistente, evidenziandolo mediante opportuni interventi; la navata laterale può essere usata come aula per l'assemblea durante la celebrazione del sacramento.

⁴⁴ Cfr. CEI, *Rito del battesimo dei bambini*, n. 26; *RICA*, n. 26.

⁴⁵ Cfr. CEI, *Rito del battesimo dei bambini*, nn. 18-26.

⁴⁶ Cfr. CEI, *Benedizionale*, n. 1166.

d) In una chiesa nella quale il battistero esistente non può essere utilizzato né modificato si può progettare un nuovo battistero e il relativo fonte, da collocare in un luogo adatto, che si armonizzi con il complesso architettonico esistente.

29. Segni e immagini per il fonte e il battistero

Il principale segno da mettere in evidenza nell'adattamento del fonte e del battistero - ancora prima di altri elementi, come il cero pasquale, eventuali immagini, l'arredo floreale e altri arredi - è l'acqua del fonte battesimale che dovrebbe essere preferibilmente acqua corrente e ben visibile⁴⁷.

Nel caso in cui si progetti un nuovo fonte battesimale, nella scelta delle immagini si faccia riferimento al ricco patrimonio iconografico della tradizione e, in particolare, si attinga ai testi biblici ed eucologici riportati nel rituale del Battesimo. La decorazione e l'arredo pittorico e scultoreo vengano affidati ad artisti di elevata capacità e, per l'esecuzione, a validi artigiani.

Al di fuori del tempo pasquale, nel battistero, accanto al fonte, venga collocato con la dovuta evidenza il cero pasquale che richiama in modo permanente l' "illuminazione" battesimale⁴⁸.

Per analoghe ragioni, venga dedicata una cura particolare alla progettazione della luce nel battistero, in modo da garantire una luminosità adeguata e significativa sia durante che al di fuori della celebrazione.

Nell'area del battistero, con opportuna evidenza, potrà trovar posto una nicchia per la custodia degli Oli sacri. Dove però tale custodia esiste già, la si conservi al suo posto, non la si trascuri e si continui a utilizzarla.

Eventuali arredi di cui il battistero o il fonte fossero dotati, come cancelli in ferro battuto, balaustre, ciborio ligneo, padiglione in seta e altro ancora, siano conservati con grande cura, restaurati e, se del caso, opportunamente adattati.

C. L'adeguamento degli spazi per la celebrazione della Penitenza

30. Significato del luogo e della "sede" per la celebrazione della Penitenza

Dopo il Concilio di Trento si sono affermati, nella disciplina della Chiesa latina, un luogo e una "sede" appositati, deputati alla celebrazione individuale del sacramento della Penitenza, che hanno raggiunto forme architettoniche e plastiche talvolta notevoli. Per l'adeguamento di tali luoghi e "sedi" si richiede di fare riferimento al nuovo Rito della

⁴⁷ Cfr. CEI, *Rito del battesimo dei bambini*, nn. 18-21; *RICA*, nn. 18-21.

⁴⁸ Cfr. CEI, *Rito del battesimo dei bambini*, n. 25; *RICA*, n. 25.

Penitenza (entrato in vigore in Italia il 21 aprile 1974), mettendone in evidenza la varietà dei modelli rituali, in particolare la sua celebrazione comunitaria.

Vi è inoltre da ricordare, che "tutta la Chiesa, in quanto popolo sacerdotale, è cointeressata e agisce, sia pure in modo diverso, nell'opera di riconciliazione, che dal Signore le è stata affidata"⁴⁹. Così, la dimensione ecclesiale del sacramento risulterà particolarmente evidente se, come luogo proprio della celebrazione, viene utilizzata l'aula della chiesa, dove normalmente troverà pertanto posto la "sede confessionale".

Anche la buona visibilità della "sede confessionale" - denominata anche "confessionale"- diventa un richiamo costante alla misericordia del Signore, che, nel segno sacramentale, riconcilia a sé il discepolo che si converte, comunicandogli la sua pace e riaggregandolo al popolo di Dio.

31. Adeguamento del luogo della Penitenza

Nel progetto di adeguamento, i luoghi della celebrazione della Penitenza devono far parte integrante dell'organismo architettonico e liturgico, essere facilmente percepibili e bene armonizzati spazialmente⁵⁰. I segni che li identificano devono mettere in evidenza, per quanto possibile, l'aspetto positivo del sacramento, richiamando il clima spirituale di festa evocato dalla parabola del padre misericordioso (Cfr. *Lc* 15, 11-32)⁵¹.

Le sedi confessionali esistenti, pur essendo state pensate per un diverso contesto celebrativo, in genere sono ancora utilizzabili per il nuovo Rito della Penitenza. A tale scopo pare sufficiente pensare solo a qualche modifica veramente necessaria, discreta e reversibile.

Si provveda innanzitutto a una collocazione idonea delle "sedi" nella navata, in rapporto alle esigenze celebrative.

Si pensi inoltre a introdurre qualche semplice modifica (come la illuminazione interna ed esterna, condizioni sufficienti di riscaldamento, isolamento acustico), a patto, però, di non alterare il carattere e la struttura del manufatto.

Nell'adeguamento degli spazi celebrativi della liturgia penitenziale, soprattutto con riferimento alla celebrazione in forma comunitaria, occorre ricordare che nella chiesa alcuni luoghi o segni, come l'ambone e la sede, sono unici: essi non vanno dunque ignorati né replicati, ma convenientemente utilizzati. In particolare, si tenga presente che la riforma liturgica, per sollecitare e sostenere l'impegno di conversione, ha riproposto con forza il riferimento alla Parola di Dio e chiede quindi che il luogo della sua proclamazione sia adeguatamente valorizzato anche in occasione della celebrazione penitenziale⁵².

32. Situazioni ricorrenti e ipotesi di soluzione

⁴⁹ Cfr. CEI, *Prenotanda al Rito della penitenza*, n. 8.

⁵⁰ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 12.

⁵¹ Cfr. CEI, *Praenotanda al Rito della penitenza*, n. 16.

⁵² Cfr. CEI, *Rito della penitenza*, n. 17; 24-26; 51-53.

Per l'individuazione dei luoghi più adatti alla celebrazione della Penitenza negli edifici antichi si possono suggerire quattro ipotesi di soluzione, in corrispondenza alle situazioni più frequenti.

a) Collocazione della "sede" confessionale in area prossima all'ingresso della chiesa: questa soluzione tradizionale, riferendosi all'immagine della porta, richiama il significato della Penitenza come punto d'arrivo del cammino di conversione, luogo del ritorno a Dio e del passaggio alla vita nuova.

Nei casi in cui il battistero e il fonte siano collocati in prossimità dell'ingresso, la collocazione della sede confessionale in questa area può mettere in miglior rilievo il significato della Penitenza come recupero della grazia battesimale.

b) Collocazione della "sede" confessionale in cappelle laterali (purché non destinate a scopi devozionali) o in ambienti laterali all'aula dell'assemblea e aperti verso di essa: questa soluzione sottolinea opportunamente la dimensione comunitaria della Penitenza e il rapporto tra la sua celebrazione e l'assemblea eucaristica.

c) Collocazione della "sede" confessionale in una navata laterale: questa soluzione prevede che la celebrazione della Penitenza avvenga nel contesto di una assemblea riunita e la considera un evento sacramentale messo alla portata di tutti i fedeli. Anche in questo caso le "sedi" confessionali devono essere bene illuminate e dotate di uno spazio di rispetto che consenta la preparazione del penitenti.

d) Creazione di una nuova "penitenzieria" o "cappella della riconciliazione": questa soluzione pare adatta per le chiese nelle quali si celebra con grande frequenza il sacramento della Penitenza, come ad esempio i santuari. La "penitenzieria" o "cappella della riconciliazione" sia un ambiente di sufficiente ampiezza, destinato esclusivamente a questo scopo e comprenda il luogo della Parola, la sede del celebrante, l'aula per i fedeli e alcune celle per la confessione e la riconciliazione individuale. In ogni cella vi sia un crocifisso, la sede per il celebrante, la grata con possibilità anche per il colloquio diretto, l'inginocchiatoio e il sedile per il penitente⁵³.

33. Nuove "sedi " confessionali

Qualora fosse necessario progettare nuove "sedi" confessionali, si curi innanzitutto la loro espressività in riferimento alla celebrazione della misericordia di Dio e alle indicazioni del Rito della Penitenza, evitando di dare attenzione solo all'esigenza, pur vera, della riservatezza⁵⁴.

⁵³ Cfr CDC, can. 964, § 2.

⁵⁴ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 12.

Si tenga inoltre nel debito conto il loro inserimento in edifici dotati di una precisa storia e fisionomia artistica e architettonica, evitando forme che, per la loro artificiosità, siano in contrasto con l'ambiente esistente.

Le nuove "sedi" confessionali siano progettate caso per caso da esperti progettisti, evitando il ricorso a prodotti di serie; le forme e i materiali siano semplici e sobri; si abbia riguardo poi alle esigenze dei fedeli anziani, dei deboli di udito e dei portatori di handicap.

D. L'adeguamento dei luoghi sussidiari

34. La sacrestia e il deposito

Nel progetto di adeguamento si verifichi che la sacrestia⁵⁵ risulti idonea per quanto riguarda la capienza, la dislocazione o ubicazione, la sicurezza e lo stato di conservazione. In caso di necessità, si provveda agli opportuni interventi di adeguamento e di restauro.

Quando ciò sia possibile, si consiglia di dotare la sacrestia anche di un ingresso diretto verso l'aula dell'assemblea in modo da consentire un ordinato sviluppo della processione introitale.

Il "lavabo" in pietra, che è presente in molte antiche sacrestie, sia conservato nell'uso tradizionale, evitando integrazioni o sostituzioni incongrue.

I mobili della sacrestia, che spesso sono di grande valore storico e artistico, vanno conservati con cura e, se del caso, opportunamente restaurati.

Nella sacrestia si devono conservare con grande attenzione e rispetto, in appositi armadi, i reliquiari e le reliquie.

Accanto alla sacrestia è inoltre opportuno realizzare o sistemare un deposito ben ordinato e sicuro per gli arredi ingombranti o non più in uso (candelieri, croci processionali, suppellettili appartenenti alle confraternite, ecc.).

In prossimità della sacrestia vanno infine ricavati, per quanto possibile, i servizi igienici e un luogo con le attrezzature per la pulizia della chiesa e per la cura dei fiori.

35. Il sagrato e la piazza

La cura del sagrato e della piazza ad esso eventualmente collegata è segno della disponibilità all'accoglienza che caratterizza la comunità cristiana in tutti i suoi gesti e quindi, a maggior ragione, in occasione delle celebrazioni liturgiche. Chi si presenta alla porta delle chiese deve sentirsi ospite gradito e atteso. Perciò, già a partire dal sagrato e dalla piazza, è necessario rendere le chiese accessibili a tutti, accoglienti, nitide e ordinate, dotate di tutto quanto rende gradevole la permanenza, così come avviene nelle nostre case.

I sagrati antistanti o circostanti le chiese⁵⁶ devono essere conservati, ben tenuti e non destinati ad altri usi. Se necessario, vengano recuperati al pieno uso ecclesiale e, comunque, debitamente tutelati e restaurati. I sagrati, infatti, sono spazi ideali per la preparazione e lo svolgimento di alcune celebrazioni (processioni, accoglienza, riti del lucernario nella Veglia Pasquale). Risultano adatti anche per l'ambientazione e la conclusione delle riunioni pastorali più frequenti, oltre che per l'incontro e per il dialogo quotidiano.

⁵⁵ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 19.

⁵⁶ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, nn. 20-21.

Nelle chiese di grandi dimensioni, qualora non vi sia la possibilità di disporre di un sagrato o di un atrio antistante la chiesa, può essere valutata l'opportunità di utilizzare come spazio per l'accoglienza la zona interna dell'aula immediatamente adiacente all'ingresso, adeguatamente delimitata.

Si può pensare anche di usare una porta laterale significativa che sia dotata di spazi adatti alle funzioni suddette.

Poiché il sagrato viene utilizzato spesso anche per esporre informazioni di varia natura, occorrerà studiare a tale scopo arredi mobili idonei. In generale, per quanto riguarda le affissioni, la collocazione di stendardi o di striscioni anche di tipo religioso, i sagrati, le facciate, gli atri e le porte delle chiese vanno usate con la massima discrezione.

E. L'adeguamento del programma iconografico, devozionale e decorativo

36. Il significato del patrimonio iconografico e devozionale

Le chiese, nella loro quasi totalità, sono dotate di un vasto patrimonio iconografico (dipinti su tavola e su tela, affreschi, mosaici, sculture, vetrate) e decorativo, comunque interessante dal punto di vista storico e spirituale, talvolta anche di grande valore artistico.

In genere, nelle chiese antiche viene sviluppato un programma iconografico preciso, unitario e organico, che caratterizza lo spazio in modo che l'assemblea si senta più facilmente coinvolta nel mistero che viene celebrato. In questo caso il programma iconografico, cioè, svolge funzione "mistagogica". In altre chiese il patrimonio iconografico presenta carattere narrativo sintonizzato con il senso dei misteri celebrati dalla liturgia. Tali programmi iconografici non si sono sempre conservati nella loro integrità sia a causa del degrado inevitabile dovuto al trascorrere del tempo, sia per interventi distruttivi o sostitutivi dovuti a nuove esigenze culturali o pratiche.

L'apparato iconografico delle chiese più recenti costituisce spesso il risultato di interventi occasionali caratterizzati in prevalenza in senso devozionale; per lo più, tale apparato non costituisce un vero programma iconografico, risulta spesso sovrabbondante, non coordinato con la liturgia e disarmonico rispetto ad essa.

In forme diverse, inoltre, le chiese sono caratterizzate dalla presenza di uno specifico apparato decorativo che talora, ma non necessariamente, si connette con l'apparato iconografico.

37. Criteri generali per l'adeguamento

Il progetto di adeguamento delle chiese alla riforma liturgica deve coinvolgere anche l'apparato iconografico e decorativo⁵⁷. Entrambi meritano di essere attentamente

⁵⁷ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 16.

studiati, valutati e ripensati in stretta relazione con la chiesa, nel suo complesso unitario e in relazione con la specificità degli spazi liturgici ai quali essi fanno riferimento.

I criteri di carattere liturgico da tenere presenti in questo caso sono:

- a) il recupero e il rispetto del primato della liturgia in modo che la disposizione delle immagini "non distolga l'attenzione dei fedeli dalla celebrazione"⁵⁸;
- b) il corretto uso delle immagini in modo che il loro "numero non sia eccessivo" e che "di un medesimo santo non vi sia che una sola immagine"⁵⁹;
- c) l'esigenza della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio che il culto e la pietà tramandano nel tempo.

Alla ricerca del giusto equilibrio tra queste esigenze, si procederà con grande responsabilità e rispetto nel riguardi di un patrimonio che testimonia una lunga fase della vita della Chiesa e permea tuttora la mentalità di gran parte del popolo credente. Si dovranno evitare gli estremi della conservazione ad oltranza e della trasformazione drastica e indiscriminata.

Per quanto riguarda l'apparato decorativo, poi, dal momento che esso, normalmente, non interferisce con l'attuazione della riforma liturgica, come regola generale, si procuri di conservarlo, restaurandolo accuratamente.

Nei casi previsti⁶⁰, un motivato rigore può esigere che dipinti o sculture di qualità troppo modesta o del tutto estranei al contesto della chiesa, vengano collocati e conservati in altri ambienti non destinati al culto.

38. La situazione più frequente

Le situazioni che si presentano con maggiore frequenza nell'adeguamento dell'apparato iconografico si possono ridurre a quattro.

Nelle chiese dotate di abbondante apparato iconografico sarà opportuno usare un grande senso critico per verificare le convenienze di un suo riordino. Vi è da distinguere tra quanto è dovuto al gusto personale o comunitario o alla tendenza del momento e le effettive esigenze connesse con la complessiva riforma della liturgia. La situazione nella quale si intende intervenire, merita di essere analizzata con grande attenzione, prima di procedere a qualunque intervento.

I problemi che chiedono una soluzione nel progetto di adeguamento riguardano, di solito: la impropria collocazione di immagini, ad esempio la presenza di sculture sopra il tabernacolo eucaristico; la sovrapposizione di immagini, come nel caso in cui una immagine o una scultura devozionale sia stata collocata davanti a una pala d'altare; il numero eccessivo o la ripetizione di immagini, come ad esempio capita in molte cappelle devozionali nelle quali si accalcano immagini di tipo disparato ma prive di coerenza devozionale, artistica e dimensionale.

Di fronte a tali situazioni è bene cercare caso per caso la soluzione più idonea, come ad esempio una coerente collocazione nell'ambito della chiesa, una migliore evidenza conferita a opere che l'avessero persa o che comunque la meritassero, la conservazione dell'opera nel deposito annesso alla sacrestia o nel museo parrocchiale.

⁵⁸ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 278.

⁵⁹ Cfr. MESSALE ROMANO, *Principi e norme*, n. 278.

⁶⁰ Cfr. Conc. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n.124.

Nel delineare il progetto di adeguamento si abbia grande rispetto nei riguardi di programmi iconografici esistenti e di opere la cui collocazione sia documentata.

39. Chiese prive di immagini

Per le chiese costruite negli ultimi decenni e prive di apparato iconografico e decorativo, si verifichi la possibilità di dotarle delle immagini consuete nelle chiese cattoliche, come ad esempio, oltre la croce, l'immagine della Beata Vergine Maria, del santo patrono o del mistero al quale la chiesa è dedicata.

40. Programmi iconografici incompleti

Nelle chiese nelle quali, a seguito di distruzione o danneggiamento o furto di un'immagine, il programma iconografico risultasse incompleto, è opportuno pensare a completarlo o collocando al posto di quella perduta un'opera con caratteristiche analoghe, proveniente da altre chiese o dai depositi dei musei, oppure commissionando a un artista di provata capacità una nuova opera.

41. Nuove opere d'arte

Non è raro il caso in cui si ritenga opportuno inserire in una chiesa una nuova opera d'arte (ad esempio una nuova vetrata, una nuova porta, un dipinto o altro ancora). In tale caso, anche se l'opera venisse donata, si pone in via prioritaria la necessità di verificarne la effettiva utilità e l'opportunità di inserimento, tenendo conto degli aspetti pastorali, liturgici e artistici che la concreta situazione presenta. Per questo il committente, con l'aiuto del progettista e degli organismi responsabili di Curia, dovrà procedere alla definizione di massima del programma iconografico, artistico ed economico dell'opera e all'individuazione di un artista davvero qualificato. All'artista si dovrà conferire l'incarico unitamente al programma iconografico e al piano di spesa, seguendo le modalità di cui si dirà più avanti a proposito del progetto⁶¹. L'opera sarà realizzata solo dopo avere ottenuto le regolari autorizzazioni canoniche e, quando sono richieste, anche quelle civili.

42. L'arredamento

Il patrimonio delle chiese è costituito anche da una notevole quantità di suppellettili, arredi (ad esempio candelieri) e paramenti, la cui presenza rischia di essere interpretata più in chiave decorativa che funzionale. Il gusto attuale per la semplicità non deve far disperdere tale patrimonio, né confinarlo necessariamente nel deposito parrocchiale. Per quanto possibile, tale patrimonio venga costantemente e periodicamente usato, in particolare per dare rilievo alle diverse solennità per le quali, forse, era stato

⁶¹ Cfr. CEI, Orientamenti, *I beni culturali della chiesa in Italia*, Roma, 9 dicembre 1992, n. 41.

originariamente realizzato. Anche se, al momento, tale patrimonio di arredi non fosse più usato, lo si conservi, non lo si alieni e, se necessario, lo si restauri⁶².

43. Le reliquie e i reliquiari

Nelle nostre chiese, fino a pochi anni fa, si faceva uso frequente, specialmente in occasioni di manifestazioni devozionali, di una grande varietà di reliquiari. Poiché tale uso va cambiando e i reliquiari sono in condizione di grave rischio, si raccomanda vivamente che i reliquiari e le eventuali reliquie prive di reliquiario in dotazione alla chiesa o consegnate dai fedeli vengano conservate con la massima cura nelle sacrestie in appositi e sicuri armadi o nel deposito ben ordinato adiacente alla sacrestia.

44. Il museo e la chiesa

In occasione del progetto di adeguamento liturgico delle chiese, dall'esame della situazione esistente, può emergere l'opportunità di valorizzare meglio le opere d'arte e di artigianato, in modo che siano adeguatamente fruibili dai visitatori.

Le chiese, essendo destinate al culto, sono dimore vive per una comunità vivente: non sono quindi dei musei. Tuttavia alcune di esse, per l'evidente importanza artistica e storica, vengono considerate alla stregua di veri e propri musei. In questi casi, per facilitare una giusta fruizione del patrimonio storico e artistico, siano predisposte le opportune misure che consentano la generosa e intelligente⁶³ accoglienza dei visitatori, come ad esempio adeguati orari per la visita, sussidi a stampa o di altro genere, illuminazione adatta delle opere, guide, custodi, ecc.. Si abbia cura però di evidenziare sempre il permanente significato religioso degli edifici e delle opere, salvaguardando la primaria destinazione al culto delle chiese stesse e garantendone la tutela.

In alcune situazioni, con i dipinti, le sculture, le suppellettili, gli arredi, i paramenti, gli apparati processionali, le vesti e le insegne delle confraternite non più usati abitualmente, le nostre chiese sono in grado anche di dare vita a musei o, più realisticamente, a depositi parrocchiali o interparrocchiali. In situazioni particolari, per far fronte a urgenti esigenze di tutela o di conservazione, si valuti l'opportunità di depositare alcune opere d'arte nel Museo diocesano. Tali ipotesi vengano attentamente valutate e realizzate nel rispetto delle norme civili e canoniche vigenti⁶⁴.

⁶² Cfr. CEI, Orientamenti, *I beni culturali della chiesa in Italia*, Roma, 9 dicembre 1992, nn. 28-29.

⁶³ Cfr. CEI, Orientamenti, *I beni culturali della chiesa in Italia*, Roma, 9 dicembre 1992, n. 39.

⁶⁴ Cfr. CEI, Orientamenti, *I beni culturali della chiesa in Italia*, Roma, 9 dicembre 1992, n. 20.

III. L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO

A. La committenza ecclesiale

45. Il committente

Il committente del progetto di adeguamento liturgico⁶⁵ è il responsabile della chiesa, dell'oratorio o cappella, il quale deve avvalersi delle corrette procedure sotto la guida del Vescovo (e degli Uffici della Curia: Commissione o Sezione di arte sacra, Ufficio Amministrativo, Ufficio Tecnico, ecc.). Eventuali donatori o mecenati privati o pubblici, il cui intervento è sempre auspicabile, non possono assumere in alcun modo il ruolo di committente.

In questo campo sono tenuti ad attenersi alle norme e alle procedure canoniche anche i religiosi e le religiose, le confraternite, le associazioni, i movimenti, i gruppi ecclesiali⁶⁶. Nella preparazione del progetto di adeguamento il committente coinvolgerà l'intera comunità cristiana e in particolare, nel caso della parrocchia, alcune sue espressioni, come il Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari Economici, il gruppo liturgico, i catechisti.

Nell'ambito della responsabilità globale della sua iniziativa, compete al committente, d'intesa con il Vescovo, scegliere il progettista e conferirgli regolare incarico; fornire al progettista indicazioni chiare e complete sulle esigenze liturgiche e sulle disponibilità finanziarie; offrire al progettista costante collaborazione nel rispetto della sua professionalità, evitando pressioni o ingerenze indebite.

46. La Commissione diocesana per l'arte sacra

La Commissione diocesana per l'arte sacra,⁶⁷ nella sua qualità di principale consulente del Vescovo in materia, svolge un servizio determinante anche per i progetti di adeguamento liturgico. In particolare la Commissione ha il compito di offrire la propria consulenza al committente e al progettista, di esaminare i progetti ed esprimere al Vescovo il proprio motivato parere; se del caso, a nome dell'Ordinario, presentare i progetti alla competente Pubblica Amministrazione (con la quale si mantiene in costanti rapporti) per ottenere le autorizzazioni previste; di controllare la corretta esecuzione delle opere e di verificare gli esiti dei progetti di adeguamento.

⁶⁵ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, nn. 25-26.

⁶⁶ Cfr. C.E.I., Nota pastorale *Le aggregazioni laicali nella Chiesa* (1993).

⁶⁷ Cfr. *Norme C.E.I.* 1974, nn. 12.17-19; CEI, Orientamenti, *I beni culturali della chiesa in Italia*, Roma, 9 dicembre 1992, n. 4; CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 27.

B. Gli autori del progetto

47. Il progettista

Il compito del progettista⁶⁸ per l'adeguamento degli spazi celebrativi richiede una profonda preparazione professionale, una maturata esperienza di lavoro, una corretta conoscenza dei principi basilari della riforma liturgica e una buona capacità di collaborazione con altri professionisti.

La scelta del progettista, può avvenire in vari modi: affidamento diretto, concorso ad inviti, concorso con preselezione in base al curriculum.

L'incarico può essere conferito solo a un architetto o ingegnere, che sia esperto nel campo della progettazione e del restauro e dotato di sensibilità nei riguardi delle esigenze liturgiche, della storia e della cultura del luogo.

L'incarico verrà affidato al progettista mediante lettera d'incarico e comprenderà anche l'accordo sul preventivo di massima riferito alle tariffe particolari previste per i lavori di restauro.

L'offerta di prestazione gratuita o la sola conoscenza personale non si può considerare criterio sufficiente per l'affidamento dell'incarico.

48. I consulenti

Il progettista incaricato si terrà in costante contatto con il committente e ricorrerà alla consulenza dei diversi specialisti del settore, quali il teologo, il liturgista, lo storico dell'arte e dell'architettura, il restauratore, il tecnico del suono, l'esperto in illuminazione, ecc.. È molto opportuno inoltre che i diversi consulenti siano chiamati a dare il loro contributo nel corso dell'elaborazione del progetto, anche mediante momenti di lavoro comune, onde evitare possibili disattenzioni o disarmonie.

⁶⁸ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, nn. 25.27.

C. Le chiese da adeguare

49. Aspetti generali dell'adeguamento

Ogni chiesa da adeguare è dotata di specifica fisionomia che la rende, in qualche modo, un caso unico. Essa tuttavia presenta molti elementi comuni ad altre chiese per cui si può legittimamente considerare espressione singolare di una ben precisa tipologia architettonica. Per identificare i diversi tipi di chiese si può far ricorso ad alcuni criteri di cui alcuni sono particolarmente importanti in vista dell'adeguamento liturgico, come la destinazione d'uso prevalente, la definizione nel contesto storico originario in cui essa è sorta, la sua struttura geometrico-spaziale fondamentale, il valore culturale (architettonico, artistico, memoriale, ecc.) del luogo, nel suo insieme e nelle sue singole parti.

In relazione a ognuno di tali aspetti il progettista analizzerà a fondo gli specifici problemi, le difficoltà e le opportunità.

Ogni caso reale può essere illuminato dal confronto critico con casi simili, ma deve essere risolto, mediante un autentico lavoro compositivo, in termini originali.

50. Casi tipici di adeguamento: chiese cattedrali

A titolo esemplificativo, è utile accennare ai problemi posti da alcuni tipi di chiese da adeguare.

La cattedrale si può considerare la chiesa madre di tutte le altre chiese di una diocesi in quanto sede della cattedra del magistero episcopale. Essa è anche il loro modello in quanto centro principale di culto della diocesi. È luogo ordinario per la celebrazione delle ordinazioni. La liturgia delle Ore e il servizio corale, che vi celebra il capitolo dei canonici, mettono in evidenza la realtà della "Ecclesia orans". In alcuni casi nella cattedrale vengono sepolti i vescovi e si conservano le memorie e le tradizioni storiche della Chiesa locale.

Per questo complesso di ragioni il progetto di adeguamento liturgico della chiesa cattedrale è necessario e in qualche modo prioritario per l'intera diocesi, dovendo servire come esempio per gli altri casi di adeguamento.

In particolare si dovrà procedere con attenzione contestuale all'adeguamento dei vari luoghi liturgici e specialmente della cattedra episcopale.

51. Chiese parrocchiali

La chiesa parrocchiale, con altri analoghi centri di attività pastorale, rappresenta il caso più tipico e frequente nel quale si richiede il progetto di adeguamento liturgico. Tale progetto implica un particolare impegno per evidenziare il presbiterio, la sede del presidente e l'ambone. Notevole attenzione deve essere rivolta anche al recupero della centralità dell'altare nuovo in rapporto all'altare preesistente che, essendo in molti casi da conservare integralmente, deve però cambiare funzione (cfr n. 17).

Siccome nella pastorale parrocchiale ha grande importanza la celebrazione dei sacramenti, notevole cura deve essere riservata all'adeguamento del battistero e del fonte battesimale oltre che delle sedi confessionali. Si provveda inoltre che la chiesa sia anche adeguata alla celebrazione del matrimonio e delle esequie cristiane.

52. Santuari

Nei santuari la dimensione devozionale prevale spesso rispetto a quella liturgica. È quindi necessario che il progetto di adeguamento conferisca alla liturgia il ruolo centrale che le compete e dia un migliore equilibrio all'intero edificio nelle sue varie componenti.

Siccome i santuari sono spesso il risultato di costruzioni aggiunte l'una all'altra diventa necessario mettere in evidenza l'unico altare e l'unico ambone.

Nei santuari si celebra con grande frequenza il sacramento della Penitenza e quindi particolare cura deve essere rivolta alla soluzione dei problemi connessi.

Grande cura sia dedicata anche alla corretta disposizione degli spazi circostanti, dei percorsi e degli accessi (luoghi di soste e di parcheggio, aree per le celebrazioni all'aperto, sagrato, porte, atri, ecc.).

53. Chiese votive

Per la chiese votive (oratori, cappelle private, cappelle cimiteriali, ecc.) il problema dell'adeguamento liturgico è di solito meno urgente, perché vi si celebra solo in modo occasionale; d'altra parte, le dimensioni ridotte di molti di questi edifici consigliano di procedere con molta prudenza.

C. Il progetto di adeguamento

54. Le domande da cui partire

Per iniziare il cammino della progettazione in modo corretto è opportuno che il committente e il progettista si pongano alcuni quesiti semplici ma fondamentali, sia per quanto riguarda la situazione di partenza della chiesa da adeguare, sia per quanto riguarda la configurazione delle innovazioni da introdurre.

Le domande basilari da cui partire sono le seguenti: in base alle esigenze della riforma liturgica, che cosa, perché e come conservare? In base alle medesime esigenze che cosa, perché e come innovare?

Proprio in rapporto a tali quesiti possono risultare di grande utilità i confronti tra il singolo caso da affrontare e i casi tipici individuati e proposti.

Al progettista, inoltre, possono essere assai utili le considerazioni che emergessero durante il processo di rilevamento o di progettazione, e quelle ricavate da altri punti di

vista, come ad esempio quello del proprietario, del committente, del costruttore, dei futuri utenti, degli organi di tutela, ecc..

Resta comunque fondamentale l'esigenza, di elaborare progetti meditati, secondo un itinerario precisato in partenza, che riservino sempre la giusta attenzione tanto alle diverse componenti del caso (ad esempio la particolare rilevanza storica e artistica dell'edificio, il valore di singole suppellettili, le soluzioni relative agli impianti, ecc.), quanto all'armonica collocazione dell'intervento prospettato nel suo contesto architettonico, ambientale, socio-economico e culturale.

55. I problemi da risolvere

Nell'avviare il processo di progettazione è bene tenere presenti alcuni problemi che paiono di particolare rilevanza.

a) La promozione dell'unità dell'assemblea che celebra e la salvaguardia dell'unicità e centralità dell'altare sono preoccupazioni prioritarie che devono guidare l'impostazione dell'intervento nella sua globalità.

b) I luoghi celebrativi per la celebrazione dell'Eucaristia, del Battesimo, della Penitenza vanno considerati nelle loro singolarità e nelle loro relazioni reciproche; in particolare, per quanto riguarda il presbiterio, va assicurata la sua unitarietà di progetto, la precisa interconnessione dei suoi elementi (altare, amboni, sede presidenziale) e, al tempo stesso, la individualità di ciascuno di essi.

c) Nella relazione fra i luoghi celebrativi e l'aula, va sottolineata la collocazione del presbiterio, il cui rilievo, in mancanza di un'abside adeguata, si può evidenziare mediante l'introduzione di un fondale o di un adeguato apparato iconografico.

d) Le sedi del presidente, dei ministri e dei fedeli vanno studiate in relazione sia alle funzioni che devono essere svolte dai vari celebranti, sia in relazione alla più adatta collocazione spaziale, sia alle condizioni di buona conservazione dei manufatti.

e) Il ruolo degli altari laterali dovrà essere risolutamente attenuato in modo tale che non appaiano alternativi o in concorrenza con l'unico altare della celebrazione. Potranno invece essere utilizzati come luoghi devozionali, valorizzando le immagini di cui sono dotati.

f) I percorsi all'interno e all'esterno dell'aula vanno rigorosamente assicurati in relazione agli spostamenti connessi alla liturgia (ad esempio le processioni) e alle devozioni (ad esempio la Via Crucis). Se è il caso, sarà opportuno studiare anche eventuali percorsi particolari per visitatori e turisti.

g) L'illuminazione naturale e artificiale va verificata ed eventualmente modificata con pannelli frangisole, schermature, apparecchi illuminanti e altri dispositivi, al fine di far risaltare l'importanza dei luoghi celebrativi, secondo i

rispettivi significati proporzionali, riducendo al minimo le eventuali "distrazioni" visive. In relazione alle esigenze dei visitatori, si provveda a dotare di una adeguata illuminazione le opere d'arte presenti nelle chiese, in armonia con il carattere proprio del luogo.

h) I segni liturgici principali devono recuperare la necessaria evidenza e visibilità, per cui si ritiene opportuno avviare un graduale processo di semplificazione degli altri segni ed elementi.

56. Le fasi del progetto

Il progetto di adeguamento liturgico di una chiesa consiste nell'insieme delle decisioni capaci di governare discipline e competenze diverse, al fine di realizzare un ambiente coerente con lo spirito della riforma liturgica. Il progetto prende forma per fasi successive e coordinate tra loro.

In un primo momento il progettista ricostruisce e documenta accuratamente il progetto originario della chiesa e il suo contenuto liturgico, le modificazioni a cui la chiesa è andata soggetta, riscoprendo le sorgenti del suo radicamento locale, dei suoi legami con una determinata cultura e tradizione ecclesiale.

In un secondo momento, il progettista, in dialogo permanente con esperti di liturgia e con gli organismi diocesani, esamina i fattori di coerenza e di eventuale incoerenza dello spazio architettonico esistente con le esigenze della riforma liturgica.

Cercherà quindi di assicurare una continuità tra l'edificio ereditato con il suo patrimonio di valori e gli elementi innovativi che riterrà opportuno introdurre.

In altre parole, il progettista indagherà se vi siano eventuali inadeguatezze nelle chiese rispetto alle nuove esigenze liturgiche, lasciandosi guidare soprattutto dal dettato conciliare: l'attiva partecipazione dei fedeli al culto.

Il progetto accoglierà anche i suggerimenti della comunità dei fedeli, che saranno coinvolti sia nella fase di preparazione, sia in quella sperimentale del progetto. Tali suggerimenti sono preziosi perché provengono da chi conosce per lunga consuetudine l'ambiente liturgico e può valutarne più attentamente l'adeguamento.

Il progetto di adeguamento non dovrà pregiudicare l'unità complessiva dello spazio liturgico. Gli interventi previsti, anche se distribuiti nel tempo secondo le disponibilità economiche e le urgenze della comunità, devono far parte di un progetto unitario. L'eventuale riuso di apparati rimossi o l'inserimento di nuovi elementi dovrebbero contribuire a potenziare l'organicità dell'edificio.

57. L'itinerario del progetto

Tenuto conto di quanto fin qui esposto, l'itinerario del progetto⁶⁹ si compone di diverse fasi successive e coordinate.

a) Fase di indagine

⁶⁹ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 27.

Come momento preliminare, il progettista dovrà proporsi di conoscere la situazione, procedendo al rilievo dell'edificio e raccogliendo tutto ciò che gli consenta di documentarne la storia, lo stato di conservazione, gli aspetti problematici, le esigenze e la fisionomia attuale.

Al termine di questa fase preliminare, il progettista dovrà avere approntato:

- il rilievo grafico quotato, in scala adeguata, dello stato di fatto e dell'eventuale degrado;
- la documentazione fotografica della situazione;
- l'analisi e la descrizione storica, in particolare degli usi celebrativi e devozionali dell'edificio;
- la documentazione che consenta di inserire e riferire l'edificio nel contesto.

La documentazione raccolta in questa fase è di importanza capitale e dovrà accompagnare il progetto nei successivi stadi di sviluppo.

b) Fase del dibattito

In questa fase, il committente, la comunità o il gruppo interessato, insieme al progettista e a eventuali consulenti si pongono i quesiti, riflettono sulle ipotesi, si mettono in ascolto di esperienze significative. Da questo ampio dibattito che prepara il progetto scaturiscono gli indirizzi di natura prevalentemente liturgica che confluiranno nel progetto di massima.

c) Il progetto di massima (cfr Appendice I A)

Il progetto di massima è già un vero e proprio progetto perché contiene le decisioni di natura liturgica tradotte in forma architettonica e di arredo, tra loro coordinate. Non può essere mandato ad esecuzione perché deve ancora ricevere le debite autorizzazioni canoniche e civili, perché sono opportune o necessarie alcune verifiche e perché non sono approntati gli strumenti che consentono agli esecutori di realizzarlo.

d) La fase sperimentale

Se il progetto di massima risulta di generale gradimento e trova tutti gli assenti necessari (in particolare quello scritto della Commissione diocesana per l'arte sacra, della Soprintendenza e di altri eventuali enti competenti), sarà molto opportuno non passare subito alla redazione del progetto esecutivo, ma prevedere una fase di sperimentazione del progetto stesso. Il committente chiederà perciò al progettista di realizzare il progetto in via sperimentale, in forma reversibile, usando materiali "poveri" o ricorrendo alla semplice dislocazione diversa di oggetti esistenti. Al termine di questa fase che contempla un adeguato periodo di uso liturgico, fatte le opportune correzioni e integrazioni, sarà possibile passare alla redazione del progetto esecutivo e alla sua realizzazione.

e) Il progetto esecutivo (cfr Appendice I B)

Esecutivo è il progetto pronto per essere consegnato nelle mani di coloro che lo devono realizzare. Esso presuppone l'acquisizione per iscritto delle autorizzazioni canoniche e civili e contiene tutte le indicazioni utili e necessarie agli artigiani, alle imprese esecutrici, ai tecnici interessati; comprende inoltre le esatte e definitive previsioni di spesa con il corrispondente piano di finanziamento.

58. Il progetto delle strutture

Per quanto riguarda eventuali problemi di carattere statico, è richiesto, oltre a quello architettonico, un progetto specifico, che potrà essere redatto o dallo stesso progettista o da altro qualificato professionista remunerato con tariffe proprie. Il professionista incaricato del progetto delle strutture dovrà lavorare in stretto collegamento con il progettista incaricato dell'adeguamento liturgico.

59. Il progetto degli impianti

a) Il progetto di adeguamento liturgico delle chiese deve comprendere i progetti dell'impianto elettrico e di illuminazione e, se del caso, anche dell'impianto di climatizzazione, di diffusione del suono, antifurto e antincendio⁷⁰. Bisogna tener conto del fatto che gli impianti si inseriscono come elementi di novità in un contesto che non li prevedeva, ed è quindi necessario studiare con attenzione il loro inserimento fisico, formale e funzionale nell'edificio in modo da soddisfare alle esigenze delle celebrazioni che avvengono nella chiesa e a quelle delle opere in essa contenute. Ne consegue che tali progetti dovranno essere affidati a specialisti, esperti nel rispettivo campo, e predisposti sotto la supervisione del progettista, senza dimenticare una realistica valutazione dei costi per la messa in opera, la gestione e la manutenzione. Una volta approvati, i progetti degli impianti saranno realizzati da imprese specializzate che opereranno sotto il diretto controllo e la responsabilità del progettista.

Le tavole di progetto degli impianti dovranno essere consegnate al committente che le conserverà nell'archivio della chiesa (cfr. n. 60).

Per la gestione e la manutenzione degli impianti, che sarà particolarmente curata, si farà riferimento a un apposito manuale di istruzioni per l'utente.

b) Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione, oltre a quanto già detto nella Nota pastorale *La progettazione di nuove chiese*⁷¹, si raccomanda di curare al massimo il suo rapporto con la luce naturale la quale deve mantenere le proprie caratteristiche, che variano molto a seconda delle epoche e delle architetture.

L'impianto di illuminazione artificiale sia studiato in modo da tenere conto in primo luogo delle esigenze connesse con la celebrazione liturgica, in secondo luogo delle

⁷⁰ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, nn. 28.34.

⁷¹ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 30.

esigenze di conservazione delle opere e delle necessità dei visitatori e del turisti, evitando tuttavia la eccessiva luminosità⁷².

Considerata la delicatezza del problema, è necessario che il progetto della illuminazione artificiale venga studiato da specialisti del settore insieme a esperti in liturgia, facendo ricorso a opportune simulazioni e a verifiche sperimentali adeguatamente controllate.

Gli antichi lampadari, i bracci e le torcere presenti nelle chiese, anche se non più in uso, vengano conservati con cura, non siano alienati, e, se del caso, vengano restaurati.

Non si dimentichi al riguardo, che la collocazione di nuove vetrate a colori modifica sensibilmente la luce naturale e la percezione dei valori cromatici nelle chiese: perciò vanno studiate con cura, caso per caso, sia l'opportunità che la modalità di realizzarle.

c) L'impianto di riscaldamento, oltre a quanto già detto nella Nota pastorale *La progettazione di nuove chiese*⁷³, sia studiato e messo in opera valutando preventivamente i reali vantaggi e i possibili danni alla struttura della chiesa e alle diverse materie e opere presenti in essa (pietre, legni, membrane, tele, intonaci). Si valutino attentamente, caso per caso, le prestazioni e i limiti dei diversi tipi di impianto in commercio. Si tenga conto, inoltre delle eventuali interferenze con il patrimonio archeologico, nel caso di impianti che interessino i pavimenti e il sottosuolo delle chiese.

d) L'impianto di diffusione sonora, oltre a quanto già detto nella Nota pastorale *La progettazione di nuove chiese*⁷⁴, deve adattarsi a situazioni assai diverse per dimensioni, materia, forma. Se la realizzazione dell'impianto è necessaria, esso sarà studiato dagli specialisti, non direttamente dalle imprese fornitrici o da semplici operatori tecnici, ponendo grande attenzione, caso per caso, anche per quanto riguarda la forma e la collocazione dei microfoni (altare, ambone, sede, guida del canto dell'assemblea, coro, ecc.), l'aspetto dei diffusori del suono e le canalizzazioni.

e) Gli impianti antifurto e antincendio si rivelano sempre più necessari⁷⁵ e vanno inseriti nel progetto di adeguamento. Siano scelti con cura in relazione alle esigenze specifiche, messi in opera da specialisti sotto la supervisione del progettista e periodicamente sottoposti a manutenzione.

f) Per quanto è consentito dalle caratteristiche monumentali di ogni chiesa, siano previsti interventi anche per abbattere le eventuali barriere architettoniche al fine di facilitare gli accessi e i percorsi celebrativi.

⁷² Cfr. CEI, Orientamenti, *I beni culturali della chiesa in Italia*, Roma, 9 dicembre 1992, n. 39.

⁷³ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 31.

⁷⁴ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 32.

⁷⁵ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 33.

60. I documenti del progetto di adeguamento

Il committente abbia cura di richiedere al progettista copia dei documenti e degli elaborati grafici riguardanti il progetto di adeguamento liturgico, in tutte le sue componenti (rilievi, tavole di progetto, fotografie, relazioni, autorizzazioni, contratti, documenti amministrativi) e li collochi nell'archivio della chiesa, evitando in ogni modo di disperderli⁷⁶.

61. La normativa canonica e civile

L'adeguamento delle chiese dovrà avvenire, in tutte le fasi, nel rispetto della normativa canonica e civile vigente (cfr Appendice II).

Per quanto riguarda i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i responsabili delle comunità cristiane si muovano in atteggiamento di collaborazione, facendo riferimento, a tale riguardo, all'art. 8 della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e all'art. 12 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense 18 febbraio 1984⁷⁷.

CONCLUSIONE

62. Un vasto programma culturale per la Chiesa in Italia

La presente Nota pastorale sollecita riflessioni e iniziative progettuali che fanno parte integrante del compito storico della Chiesa. Essa, infatti, vuole rendere sempre attuali i luoghi nei quali sperimenta la propria vitalità sacramentale coinvolgendo in questa iniziativa pastorale un vasto programma culturale.

Il processo di adeguamento delle chiese alle esigenze della riforma liturgica costituisce indubbiamente un'importante iniziativa di inculturazione della fede nel suo momento celebrativo⁷⁸, in armonia con le esigenze di conservazione del patrimonio storico e artistico, nell'ambito del progetto di nuova evangelizzazione che la Chiesa si propone di attuare nel terzo millennio⁷⁹.

Per raggiungere questo obiettivo, la Chiesa che è in Italia fa appello alle risorse dell'intelligenza critica e pratica degli architetti, artisti, artigiani, storici e critici dell'arte e dell'architettura, restauratori, teologi e liturgisti la cui collaborazione considera indispensabile.

⁷⁶ Cfr. CEI, Commissione episcopale per la liturgia, Nota pastorale, *La progettazione di nuove chiese*, Roma 18 febbraio 1993, n. 38.

⁷⁷ Cfr. CEI, Orientamenti, *I beni culturali della chiesa in Italia*, Roma, 9 dicembre 1992, n. 10.

⁷⁸ Cfr. *LRI*, n. 43.

⁷⁹ Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica, *"Tertio Millennio Adveniente"*.

APPENDICE

I. Elaborati e procedure per l'approvazione del progetto

Per facilitare la pratica attuazione delle disposizioni contenute nella presente Nota si richiamano ordinatamente gli elaborati e le procedure ritenuti necessari alla corretta redazione del progetto di adeguamento liturgico di una chiesa.

Questo sussidio è particolarmente utile al committente e al progettista.

A. Progetto di massima

1) Il progetto di massima comprende i seguenti elaborati:

1. schema del progetto in pianta e sezione (scala da 1:100 a 1:50, ed eventualmente in scala inferiore per progetti di piccola dimensione);
2. modello tridimensionale (plastico, fotomontaggio e tutto quanto può facilitare la comprensione del progetto);
3. preventivo sommario;
4. relazione illustrativa del progetto, con definizione dei criteri e delle metodologie di intervento;
5. previsione della copertura finanziaria delle spese.

2) Per ottenere le autorizzazioni necessarie il progetto di massima dovrà seguire il seguente itinerario:

1. il committente trasmette all'Ordinario, oltre agli elaborati di cui al n. 57, a), la documentazione sopra elencata e gli chiede, mediante gli Uffici della Curia competenti, il suo parere di massima;
2. nel caso in cui l'edificio interessato dall'intervento sia soggetto a tutela statale o regionale o di altro tipo, l'Ordinario stesso, mediante il competente Ufficio della Curia, provvederà a presentare il progetto all'Ente pubblico competente allo scopo di ottenere il suo parere di massima⁸⁰.
3. Nel caso in cui sia l'Ordinario, sia l'Ente o gli Enti pubblici competenti abbiano dato nelle dovute forme il loro parere favorevole di massima il committente darà incarico al progettista di procedere alle fasi successive della progettazione.

B. Progetto esecutivo

1) Il progetto esecutivo comprende i seguenti elaborati

1. piante, sezioni e prospetti in scala 1:50;
2. particolari esecutivi nelle scale adeguate: 1:20, 1:10, 1:1;
3. computi metrici estimativi, capitolato e contratti;
4. relazione illustrativa del progetto, elenco prezzi, analisi dei prezzi;

⁸⁰ Cfr. CEI, Orientamenti, *I beni culturali della chiesa in Italia*, Roma, 9 dicembre 1992, n. 40.

5. previsione definitiva di copertura finanziaria delle spese.

2) Per ottenere le autorizzazioni necessarie il progetto esecutivo dovrà seguire il seguente itinerario:

1. il committente trasmette all'Ordinario, oltre agli elaborati elencati al n. 57, a) gli elaborati sopra elencati, unitamente alla domanda per ottenere la debita autorizzazione;
2. nel caso in cui l'edificio interessato dall'intervento sia soggetto a tutela statale o regionale o di altri enti, l'Ordinario stesso, tramite i competenti Uffici di Curia, provvederà a trasmettere il progetto all'Ente pubblico competente allo scopo di ottenere l'autorizzazione prescritta⁸¹;
3. solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta dell'Ordinario e degli Enti pubblici competenti, il committente procede agli adempimenti successivi.

3) Compiti del committente

1. Una volta ottenute le debite autorizzazioni canoniche e civili, il committente nomina il tecnico incaricato della direzione dei lavori, che potrà coincidere con la persona del progettista;
2. con la consulenza e l'assistenza del direttore dei lavori, il committente procede alla ricerca delle imprese e degli artigiani ai quali affidare l'incarico dei lavori e all'affidamento dei medesimi.

4) Compiti del direttore dei lavori

1. Nell'espletamento della sua attività, il direttore dei lavori, si prenderà cura della tenuta regolare dei documenti di rito;
2. a conclusione dell'opera, il direttore dei lavori darà la sua assistenza ai collaudi e alla liquidazione delle spettanze delle imprese.

⁸¹ Cfr. CEI, Orientamenti, *I beni culturali della chiesa in Italia*, Roma, 9 dicembre 1992, n. 40.

II. Normativa liturgica, canonica, civile e concordataria

In tema di adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, come per la progettazione e costruzione di nuove chiese, i principi teologici e liturgici e la normativa conseguente sono contenuti nei documenti qui elencati. Ad ogni documento è premessa la sigla d'uso.

A. Normativa liturgica

1. I PRINCIPALI DOCUMENTI

A. Testi conciliari e magisteriali

- | | |
|-------------|---|
| <i>SC</i> | Conc. Vat. II, <i>Sacrosanctum Concilium</i> , Costituzione sulla sacra liturgia (1963), nn. 122-130. |
| <i>IOE</i> | S. Congregazione dei Riti, <i>Inter Oecumenici</i> , Istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla sacra liturgia (1964), nn. 90-99. |
| <i>EM</i> | S. Congregazione dei Riti e Consilium, <i>Eucharisticum Mysterium</i> , Istruzione sul culto del Mistero eucaristico (1967), nn. 24; 52-57. |
| <i>LI</i> | S. Congregazione per il culto Divino, <i>Liturgiae Instaurationes</i> , Istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla sacra liturgia (1970), n.70. |
| <i>MS</i> | Consilium e S. Congregazione dei Riti, <i>Musicam Sacram</i> , Istruzione sulla musica nella sacra liturgia (1967), nn. 23. 63. |
| <i>LRI</i> | Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, <i>La liturgia romana e l'inculturazione</i> , IV Istruzione per la retta applicazione della Costituzione sulla Sacra Liturgia (nn 37-40) (1994). |
| <i>RLI</i> | <i>Il rinnovamento liturgico in Italia</i> , Nota pastorale della Commissione Episcopale per la liturgia della C.E.I. a vent'anni dalla Costituzione Conciliare <i>Sacrosanctum Concilium</i> (1983), n.13. |
| <i>BCCI</i> | <i>I beni culturali della Chiesa in Italia</i> . Orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana (1992). |
| <i>PNC</i> | <i>La progettazione di nuove chiese</i> . Nota pastorale della Commissione Episcopale per la liturgia della C.E.I. (1993). |

B. Libri liturgici in versione italiana

BEN C.E.I., *Benedizionale*, Roma 1992, nn. 1159-1589.

BODCA C.E.I., *Benedizione degli Oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare*, Roma 1980, pp. 12-74; 40-41; 90-92 (nn. 152-162).

LDF C.E.I., *Lezionario domenicale e festivo. Premesse* (Fascicolo supplementare), Roma 1982, nn. 32-34.

MR C.E.I., *Messale Romano*, Roma 1983².

PNMR *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, in *MR*, pp. XVII-XLVIII.

Precis. C.E.I. C.E.I., *Precisazioni*, in *MR*, pp. L-LI.

RBB C.E.I., *Rito del Battesimo dei Bambini*, Roma 1970, pp. 22-23 (nn. 18-26).

RCCE C.E.I., *Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico*, Roma 1979, p. 16 (nn. 9-11).

RP C.E.I., *Rito della Penitenza*, Roma 1974, p. 23 (n. 12).

C. Altri documenti

CDC *Codice di Diritto Canonico*, Roma 1983, cann. 858; 934-940; 964; 1214-1222; 1235-1239.

CE *Caerimoniale Episcoporum*, Romae 1984, nn. 42-54; 864-878; 918-932.

2. I MAGGIORI RIFERIMENTI

L'asterisco () indica i passi riportati per esteso nelle pagine seguenti.*

Chiesa: SC 122-129*

LI 10

EM 24

PNMR 255-257*

CDC cann. 1214-1222*

RLI 13

CE 840-843; 864-871

PNC 1-6

Presbiterio: *PNMR 258**
CE 50
PNC 7

Altare: *IOE 91*
*PNMR 259-267; 268-70**
*Precis. C.E.I. 14**
BODCA 152-162; 247-249*
*CDC cann. 1235-1239**
CE 48; 918-932; 972-978
BEN 1267-1278
PNC 8

Ambone: *IOE 96*
*PNMR 272**
Precis. C.E.I. 16
LDF 32-34
CE 51
BEN 1238-1241
PNC 9

Sede del presidente: *PNMR 271**
*Precis. C.E.I. 15**
CE 42; 47
BEN 1214-1218
PNC 10

Battistero: *IOE 99*
RBB 18-26
*CDC can. 858**
CE 52; 995
BEN 1163-1168
PNC 11

Luogo della Penitenza: *RP 12*
*CDC can. 964**
BEN 1407-1410
PNC 12

Custodia eucaristica: *IOE 95*
EM 52-57
*PNMR 276-277**
RCCE 9-11
*CDC cann. 934-940**
CE 49
BEN 1312-1314
PNC 13

Posti dei fedeli: *IOE* 98
PNMR 273*
PNC 14

Coro e organo: *IOE* 97
MS 23; 63
PNMR 274-275*
BEN 1478-1481
PNC 15

Immagini sacre: *SC* 125*
PNMR 278*
BEN 1331-1337; 1358-1364
PNC 16

Arredo: *SC* 123-124*
PNMR 287-288; 311-312*
Precis. C.E.I. 17*
BEN 1159-1162; 1495-1500
PNC 18

Conferenza Episcopale Italiana
Pontificale Romano
BODCA 152-162

Dedicazione di un altare – Premesse al rito. 1980

I. Natura e dignità dell'altare

Cristo, altare del suo sacrificio

152. Gli antichi Padri della Chiesa, meditando sulla parola di Dio, non esitarono ad affermare che Cristo fu vittima, sacerdote e altare del suo stesso sacrificio.

La lettera agli Ebrei descrive infatti il Cristo come pontefice sommo e altare vivente del tempio celeste, e l'Apocalisse presenta il nostro Redentore come agnello immolato la cui offerta viene portata, per le mani dell'angelo santo, sull'altare del cielo (cf *Eb* 4,14; 13,10; *Ap* 5,6).

Anche il cristiano è altare spirituale

153. Se vero altare è Cristo, capo e maestro, anche i discepoli, membra del suo corpo, sono altari spirituali, sui quali viene offerto a Dio il sacrificio di una vita santa. Interpretazione, questa, già avvertita dai Padri stessi, per es. da sant'Ignazio d'Antiochia, quando rivolge quella sua mirabile preghiera: "Lasciatemi questo solo: che io sia immolato a Dio, finché l'altare è pronto", o da san Policarpo, allorché raccomanda alle vedove di vivere santamente, perché "sono altare di Dio". A queste espressioni fa eco, accanto ad altre voci, quella di san Gregorio Magno: "Che cos'è l'altare di Dio se non l'anima di coloro che conducono una vita santa?... A buon diritto, quindi, altare di Dio vien chiamato il cuore dei giusti".

Secondo un'altra immagine assai frequente negli scrittori ecclesiastici, i fedeli che si dedicano alla preghiera, che fanno salire a Dio le loro implorazioni e offrono a lui il sacrificio delle loro suppliche, sono essi stessi pietre vive con le quali il Signore Gesù edifica l'altare della Chiesa.

L'altare, mensa del sacrificio e del convito pasquale

154. Cristo Signore, istituendo nel segno di un convito sacrificale il memoriale del sacrificio che stava per offrire al Padre sull'altare della croce, rese sacra la mensa intorno alla quale dovevano radunarsi i fedeli per celebrare la sua Pasqua. L'altare è quindi mensa del sacrificio e del convito; su questa mensa il sacerdote, che rappresenta Cristo Signore, fa ciò che il Signore stesso fece e affidò ai discepoli, perché lo facessero anch'essi in memoria di lui. A tutto questo allude l'Apostolo, quando dice: "Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane" (*1 Cor* 10,16-17).

L'altare, segno di Cristo

155. In ogni luogo, quando le circostanze lo esigono, i figli della Chiesa possono celebrare il memoriale di Cristo e appressarsi alla mensa del Signore. Conviene però alla dignità del mistero eucaristico che i fedeli costruiscano, come già nei tempi antichi, un altare stabilmente destinato alla celebrazione della cena del Signore.

L'altare cristiano è, per sua stessa natura, ara del sacrificio e mensa del convito pasquale:

- su quell'ara viene perpetuato nel mistero, lungo il corso dei secoli, il sacrificio della croce, fino alla venuta di Cristo;

- a quella mensa si riuniscono i figli della Chiesa, per rendere grazie a Dio e ricevere il corpo e il sangue di Cristo.

L'altare è pertanto, in tutte le chiese, "il centro dell'azione di grazie, che si compie nell'Eucaristia"; a questo centro sono in qualche modo ordinati tutti gli altri riti della Chiesa.

Per il fatto che all'altare si celebra il memoriale del Signore e vien distribuito ai fedeli il suo Corpo e il suo Sangue, gli scrittori ecclesiastici furono indotti a scorgere nell'altare un segno di Cristo stesso; donde la nota affermazione che "l'altare é Cristo".

L'altare, onore dei martiri

156. La dignità dell'altare consiste tutta nel fatto che esso è la mensa del Signore. Non sono dunque i corpi dei martiri che onorano l'altare, ma piuttosto è l'altare che dà prestigio al sepolcro dei martiri. Proprio per onorare i corpi dei martiri e degli altri santi, come per indicare che il sacrificio dei membri trae principio e significato dal sacrificio del Capo, conviene che l'altare venga eretto sui sepolcri dei martiri o che sotto l'altare siano deposte le loro reliquie, in modo che "vengano queste vittime trionfali a prendere il loro posto nel luogo in cui Cristo si offre vittima. Egli però sta sopra l'altare, perché ha patito per tutti; questi, riscattati dalla sua passione, saranno collocati sotto l'altare". Una collocazione che sembra ripresentare in qualche modo la visione spirituale dell'apostolo Giovanni nell'Apocalisse: "Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa" (*Ap* 6,9). Sebbene infatti tutti i santi vengano chiamati a buon diritto testimoni di Cristo, ha però una forza tutta particolare la testimonianza del sangue e sono proprio le reliquie dei martiri deposte sotto l'altare che esprimono questa testimonianza in tutta la sua interezza.

II. Erezione dell'altare

157. È opportuno che in ogni chiesa ci sia un altare fisso. Negli altri luoghi destinati alle sacre celebrazioni, l'altare può essere fisso o "mobile". Altare fisso è quello che fa corpo con il pavimento sui cui è costruito, ed è, come tale, inamovibile; altare mobile è quello che si può spostare.

158. È bene che nelle nuove chiese venga eretto un solo altare; l'unico altare, presso il quale si riunisce come un solo corpo l'assemblea dei fedeli, è segno dell'unico nostro salvatore, Cristo Gesù, e dell'unica Eucaristia della Chiesa.

Si potrà tuttavia erigere un secondo altare in una cappella possibilmente separata, in qualche modo, dalla navata della chiesa e destinata a ospitare il tabernacolo per la custodia del Santissimo Sacramento; sull'altare di questa cappella si potrà anche celebrare la Messa nei giorni feriali per un gruppo ristretto dei fedeli.

Si dovrà comunque evitare assolutamente la costruzione di più altari al solo scopo di ornamento della chiesa.

159. L'altare si costruisca separato dalla parete, in modo che il sacerdote possa girarvi intorno senza difficoltà e celebrarvi la Messa rivolto verso il popolo; "sia poi collocato in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente converga l'attenzione di tutta l'assemblea".

160. In conformità alla tradizione della Chiesa e al simbolismo biblico dell'altare, la mensa dell'altare fisso deve essere di pietra e precisamente di pietra naturale. A giudizio però delle Conferenze Episcopali, può essere consentito l'uso di un'altra materia, purché sia degna, solida e ben lavorata.

Per gli stipiti invece o per il basamento di sostegno della mensa, è ammessa qualsiasi materia, purché degna e solida.

161. Per sua stessa natura, l'altare è dedicato a Dio soltanto, perché a Dio soltanto viene offerto il sacrificio eucaristico. È questo il senso in cui si deve intendere la consuetudine della Chiesa di dedicare a Dio altari in onore dei santi. Lo esprime assai bene sant'Agostino: "Non ai martiri, ma al Dio dei martiri dedichiamo altari, anche se lo facciamo nelle memorie dei martiri".

È una cosa, questa, da spiegare con chiarezza ai fedeli. Nelle nuove chiese non si devono collocare sull'altare né statue, né immagini di santi. Neanche le reliquie dei santi, esposte alla venerazione dei fedeli, si devono deporre sulla mensa dell'altare.

162. Verrà opportunamente conservata la tradizione della liturgia romana di deporre sotto l'altare reliquie di martiri o di altri santi.

Si tengano però presenti queste norme:

a) Le reliquie siano di grandezza tale da lasciar intendere che si tratta di parti del corpo umano. Si deve quindi evitare la deposizione di reliquie troppo minuscole di uno o più santi.

b) Si usi la massima diligenza nel controllare l'autenticità delle reliquie. È meglio dedicare l'altare senza reliquie, che riporre sotto di esso reliquie di dubbia autenticità.

c) Il cofano delle reliquie non si deve sistemare sull'altare, né inserire nella mensa, ma riporre sotto di essa, tenuta presente la forma dell'altare.

Conferenza Episcopale Italiana
Messale Romano, ed. 21983

Precisazioni

14. L'altare (cf *PNMR* n. 262)

L'altare fisso della celebrazione sia unico e rivolto al popolo.

Nel caso di difficili soluzioni artistiche per l'adattamento di particolari chiese e presbiteri, si studi, sempre d'intesa con le competenti Commissioni diocesane, l'opportunità di un altare "mobile" appositamente progettato e definitivo.

Se l'altare retrostante non può essere rimosso o adattato, non si copra la sua mensa con la tovaglia.

Si faccia attenzione a non ridurre l'altare a un supporto di oggetti che nulla hanno a che fare con la liturgia eucaristica. Anche i candelieri e i fiori siano sobri per numero e dimensione e la collocazione non sia tanto ingombrante da sminuire il valore delle suppellettili sacre e dei segni liturgici.

15. La sede per il celebrante e i ministri (cf *PNMR* n. 271)

La sede del celebrante e dei ministri sia in diretta comunicazione con l'assemblea.

16. L'ambone (cf *PNMR* n. 272)

L'ambone o luogo della Parola, sia conveniente per dignità e funzionalità; non sia ridotto a un semplice leggio, né diventi supporto per altri libri all'infuori dell'Evangelario e del Lezionario.

17. Materia per la costruzione dell'altare (cf *PNMR* n. 263), **per la preparazione delle suppellettili** (cf *PNMR* n. 268), **dei vasi sacri** (cf *PNMR* n. 294) **e delle vesti sacre** (cf *PNMR* n. 305)

Si possono usare materiali diversi da quelli usati tradizionalmente, purché convenienti per la qualità e funzionalità all'uso liturgico.

In particolare, per quanto attiene la coppa del calice è da escludere l'impiego di metalli facilmente ossidabili (ad es. alpacca, rame, ottone, ecc.), anche se dorati, da cui, oltre l'alterazione delle sacre specie, possono derivare effetti nocivi.

Nell'impiego dei vari materiali si tengano presenti le indicazioni date in *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, perché rispecchino quella dignitosa e austera bellezza che vi si deve sempre ricercare nelle opere dell'artigianato a servizio del culto.

NORMATIVA CANONICA
Codice di diritto canonico
cann. 858, 934-940, 964, 1214-1222, 1235-1239

Libro IV - La funzione di santificare della Chiesa

Il Battesimo

Can. 858 - § 1. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già acquisito da altre chiese.

§ 2. Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un'altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia.

Conservazione e venerazione della Santissima Eucaristia

Can. 934 - § 1. La Santissima Eucaristia

1. deve essere conservata nella chiesa cattedrale o a questa equiparata, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa o oratorio annesso alla casa di un istituto religioso o di una società di vita apostolica;

2. può essere conservata nella cappella privata del Vescovo e, su licenza dell'Ordinario del luogo, nelle altre chiese, oratori o cappelle private.

§ 2. Nei luoghi sacri dove viene conservata la Santissima Eucaristia, vi deve essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto possibile, il sacerdote vi celebri la Messa almeno due volte al mese.

Can. 935 - Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la Santissima Eucaristia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano.

Can. 936 - Nella casa di un istituto religioso o in un'altra pia casa, la Santissima Eucaristia venga conservata soltanto nella chiesa o nell'oratorio principale annesso alla casa; l'Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga conservata in un altro oratorio della medesima casa.

Can. 937 - Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento.

Can. 938 - § 1. La Santissima Eucaristia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della chiesa o dell'oratorio.

§ 2. Il tabernacolo nel quale si custodisce la Santissima Eucaristia sia collocato in una parte della chiesa o dell'oratorio che sia distinta, visibile, ornata decorosamente, adatta alla preghiera.

§ 3. Il tabernacolo nel quale si custodisce abitualmente la Santissima Eucaristia sia inamovibile, costruito con materiale solido non trasparente e chiuso in modo tale che sia evitato il più possibile ogni pericolo di profanazione.

§ 4. Per causa grave è consentito conservare la Santissima Eucaristia, soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso.

§ 5. Chi ha la cura della chiesa o dell'oratorio, provveda che la chiave del tabernacolo, nel quale è conservata la Santissima Eucaristia, sia custodita con la massima diligenza.

Can. 939 - Le ostie consacrate vengano conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le precedenti, siano rinnovate con frequenza.

Can. 940 - Davanti al tabernacolo nel quale si custodisce la Santissima Eucaristia, brilli perennemente una speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia onorata la presenza di Cristo.

Sacramento della Penitenza

Can. 964 - § 1. Il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l'oratorio.

§ 2. Relativamente alla sede per le confessioni, le norme vengano stabilite dalla Conferenza Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino sempre in un luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene.

§ 3. Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per giusta causa.

Le chiese

Can. 1214 - Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto tale culto.

Can. 1215 - § 1. Non si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso scritto del Vescovo diocesano.

§ 2. Il Vescovo diocesano non dia tale consenso se, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine, non giudica che la nuova chiesa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i mezzi necessari alla sua costruzione e al culto divino.

§ 3. Anche gli istituti religiosi, quantunque abbiano ricevuto dal Vescovo diocesano il consenso per costruire una nuova casa nella diocesi o nella città, tuttavia devono ottenere la sua licenza prima di edificare la chiesa in un determinato luogo.

Can. 1216 - Nel costruire e nel restaurare le chiese, con il consiglio dei periti si osservino i principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra.

Can. 1217 - § 1. Compiuta opportunamente la costruzione, la nuova chiesa sia quanto prima dedicata o almeno benedetta, osservando le leggi della sacra liturgia.

§ 2. Le chiese, particolarmente quelle cattedrali e parrocchiali, siano dedicate con Rito solenne.

Can. 1218 - Ciascuna chiesa abbia il suo titolo, che non può essere cambiato, una volta avvenuta la dedizione.

Can. 1219 - Nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali.

Can. 1220 - § 1. Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addice alla casa di Dio, e che sia tenuto lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo.

§ 2. Per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino con la cura ordinaria nella manutenzione anche gli opportuni mezzi di sicurezza.

Can. 1221 - L'ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre funzioni sia libero e gratuito.

Can. 1222 - § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.

§ 2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.

Gli altari

Can. 1235 - § 1. L'altare, ossia la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico, si dice *fisso* se è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non possa essere rimosso; si dice *mobile*, invece, se può essere trasportato.

§ 2. È opportuno che in ogni chiesa vi sia l'altare fisso; invece negli altri luoghi destinati alle celebrazioni sacre, l'altare può essere fisso o mobile.

Can. 1236 - § 1. Secondo l'uso tradizionale della Chiesa, la mensa dell'altare fisso sia di pietra e per di più di una pietra naturale intera; tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può usare anche un'altra materia decorosa e solida. Gli stipiti o base, invero, possono essere fatti di qualsiasi materia.

§ 2. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materia solida conveniente all'uso liturgico.

Can. 1237 - § 1. Gli altari fissi devono essere dedicati; quelli mobili, invece, dedicati o benedetti secondo i riti prescritti nei libri liturgici.

§ 2. Secondo le norme prescritte nei libri liturgici, si mantenga l'antica tradizione di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei martiri o di altri santi.

Can. 1238 - § 1. L'altare perde la dedicazione o la benedizione a norma del can. 1212.

§ 2. Gli altari, fissi o mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi profani.

Can. 1239 - § 1. L'altare, sia fisso che mobile, deve essere riservato unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano.

§ 2. Sotto l'altare non sia riposto alcun cadavere; altrimenti non è lecito celebrarvi sopra la Messa.

La progettazione di nuove chiese
Nota pastorale
Commissione pastorale per la liturgia

PRESENTAZIONE

La costruzione di nuove chiese è un problema sempre attuale per la comunità cristiana. Lo è soprattutto in questo tempo in cui le forme e le funzioni dello spazio liturgico chiedono di essere ripensate in base alla riforma voluta dal Concilio Vaticano II e al cammino di fede delle comunità che celebrano il Mistero di Cristo.

La Chiesa italiana, erede di un impareggiabile tesoro di tradizioni architettoniche, intende non solo conservare le testimonianze del passato, ma vuole accogliere anche le migliori proposte dell'arte contemporanea che si pongano al servizio del culto.

Nella ricerca di un autentico rinnovamento in questo campo, molte diocesi hanno già promosso attività diverse di riflessione e di intervento. Numerosi centri di studio ed esperti delle varie discipline, mediante pubblicazioni monografiche o periodiche, si sono impegnati ad approfondire le linee di forza per una architettura sensibile alle esigenze dell'assemblea che celebra. La normativa liturgica si è gradualmente arricchita e precisata nella pubblicazione dei principali documenti per la celebrazione. Fare sintesi di tutti gli apporti non è cosa facile, né questo è lo scopo della presente Nota.

Tuttavia, una convinzione deve stare alla base di ogni progetto: per l'ideazione e la costruzione di nuove chiese è necessario l'impegno coordinato di tutte le componenti ecclesiali, ciascuna per la propria parte.

Allo scopo di favorire questo interscambio, la Commissione Episcopale per la liturgia, in collaborazione con la Commissione della CEI per l'edilizia di culto e la Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici, ha elaborato la presente Nota e, con l'approvazione del Consiglio Permanente della CEI, la affida ai Vescovi e alle loro comunità diocesane, perché ogni nuova chiesa-edificio sia «segno della Chiesa pellegrina sulla terra e immagine della Chiesa già beata nel cielo» (Pontificale Romano, Dedicazione di una chiesa, Premesse n. 28).

Roma, 18 febbraio 1993

LUCA BRANDOLINI

Presidente della Commissione Episcopale
per la Liturgia

PREMESSA

La presente Nota intende costituire un riferimento e uno stimolo al dialogo fra committenti (pastori, liturgisti, popolo di Dio) e progettisti (architetti, artisti, artigiani e tecnici) che deve iniziare nella fase stessa dell'ideazione e configurazione di un nuovo spazio sacro, e svilupparsi nella fase successiva del suo arredo e della sua utilizzazione. Queste indicazioni, pur riguardando le nuove chiese parrocchiali, possono rivestire una loro esemplarità di fondo anche per le chiese non parrocchiali, quali i santuari, le chiese conventuali, le cappelle di ospedali, di case di esercizi, i cimiteri ecc.

La Nota vuole anche porsi come riferimento normativo per la valutazione dei progetti ai fini di un esito positivo e dell'eventuale finanziamento previsto dalla CEI. Non si mira dunque ad esaurire la trattazione di una materia tanto ricca e complessa, ma soltanto a riunire alcune essenziali indicazioni pratiche in vista della progettazione.

Poiché qui ci si attiene a orientamenti di carattere generale, per gli ulteriori aspetti riguardanti l'edilizia di culto e le altre strutture di servizio religioso, i committenti e i progettisti sono rinviati alla normativa della CEI e alle opportune precisazioni elaborate in sede locale.

Vengono così dichiarati gli obiettivi e i limiti di questo documento ricapitolativo e integrativo dei principi e delle norme già riportate nei libri liturgici.

Infine, mentre si ispira fondamentalmente, talvolta citandoli alla lettera, ai documenti ufficiali (i cui passi più rilevanti vengono riportati per esteso in appendice), questa Nota è uno strumento per la mediazione dei loro contenuti e per la loro più ampia divulgazione.

PARTE PRIMA

LA CHIESA COME CASA DEL POPOLO CELEBRANTE

A) Significato liturgico della chiesa

1. Spazio architettonico e celebrazione cristiana

Il luogo nel quale si riunisce la comunità cristiana per ascoltare la parola di Dio, per innalzare a lui preghiere di intercessione e di lode e soprattutto per celebrare i santi misteri, è immagine speciale della chiesa, tempio di Dio, edificato con pietre vive. Così l'edificio di culto cristiano corrisponde alla comprensione che la chiesa, popolo di Dio, ha di se stessa nel tempo: le sue forme concrete, nel variare delle epoche, sono immagine relativa di questa autocomprensione. Pertanto, la progettazione e la costruzione di una nuova chiesa richiedono, innanzitutto, che la comunità locale si sforzi di attuare il progetto ecclesiologico-liturgico scaturito dal concilio Vaticano II che, in sintesi, esprime due convinzioni:

- la chiesa è mistero di comunione e popolo di Dio pellegrinante verso la Gerusalemme celeste (cf. *SC* 6.10; *LG* 4.9.13; *GS* 40.43);
- la liturgia è azione salvifica di Gesù Cristo, celebrata nello Spirito, dall'assemblea ecclesiale, ministerialmente strutturata, attraverso l'efficacia di segni sensibili (cf. *SC* 7.14; *DV* 21).

2. La chiesa come edificio, immagine della chiesa, popolo di Dio

La realtà della chiesa nella sua profondità misterico-sacramentale si esprime nell'immagine storico-salvifica del «popolo di Dio» e si manifesta in modo speciale nell'assemblea liturgica, soggetto della celebrazione cristiana (cf. *SC* 11). Infatti Gesù Cristo, Verbo incarnato, sacramento del Padre, partecipa per mezzo dello Spirito la sua mediazione salvifica al popolo profetico, sacerdotale e regale, la cui ragion d'essere è l'annuncio, la lode, il servizio (cf. *LG* 10).

Per questo lo spazio liturgico, sia durante che al di fuori della celebrazione, con una sua specifica modalità interpreta ed esprime simbolicamente l'economia della salvezza dell'uomo, divenendo visibile profezia dell'universo redento, non più sottomesso alla «caducità» (cf. *Rm* 8,19-21), ma riportato alla bellezza e all'integrità.

3. La promozione di una nuova comunità ecclesiale locale

Costruire una chiesa «di pietre» esprime una sorta di radicamento della chiesa «di persone» nel territorio (*plantatio ecclesiae*), il che esige un discernimento della comunità a cui il nuovo edificio è destinato.

Questo discernimento, a partire dai problemi della nostra società complessa e dall'attenzione alla cultura locale, procede per gradi al fine di approdare, sia pure faticosamente, ad un esito maturo.

Costruire una nuova chiesa è operazione pastorale articolata, nei suoi attori, ma ancor prima nel processo che la giustifica come immagine di una comunità viva e operante, guidata nel suo cammino storico da profonde leggi teologiche e culturali.

4. Un progetto culturale, pastorale ed ecclesiale

Non si può partire dalla chiesa considerata solo come opera muraria. Prima ci si deve porre di fronte ai soggetti per i quali sarà edificata e al Soggetto divino a cui è riferita. Il che vuol dire individuare un gruppo umano che abbia una sua autonomia «territoriale», farsi carico delle sue attese, corrispondere alle sue istanze, condividere la sua crescita di fede.

Solo così si potrà indirizzare a un preciso interlocutore l'annuncio cristiano e promuovere un itinerario che conduca alla risposta di fede, sino alla delineazione di una sede degna - l'edificio chiesa - capace di esprimere simbolicamente il mistero che edifica il popolo di Dio.

5. La nuova chiesa e la comunità diocesana

La costruzione di una nuova chiesa per una parrocchia presuppone e invoca la sensibilità di una «chiesa madre». È la comunità diocesana che, sotto la guida del vescovo, pastore e maestro, con i suoi carismi e ministeri e tramite le sue strutture si incarna nella realtà locale, per crearvi uno spazio di accoglienza, dove la fede suscitata dall'annuncio trovi il suo sigillo sacramentale, e la comunità una più precisa identità ecclesiale e una consapevole apertura alla missione. Ne deriva un profondo legame spirituale tra l'edificio parrocchiale di culto e la chiesa cattedrale, sede del magistero episcopale e segno di unità della diocesi.

Una comunità diocesana non può gestire la costruzione di una nuova chiesa come fatto soltanto burocratico-amministrativo. Deve pensarla come «casa del popolo di Dio», che in essa si raduna per esprimere il suo statuto battesimale, crismale, eucaristico. Il popolo di Dio, in essa, deve trovare in qualche modo rispecchiata la propria identità.

6. La chiesa nel contesto urbano

Lo spazio interno di una chiesa ha certamente un'importanza prioritaria, dal momento che esso trascrive architettonicamente il mistero della chiesa-popolo di Dio, pellegrino sulla terra e immagine della chiesa nella sua pienezza.

D'altra parte, una valida e concreta interpretazione dei rapporti interno-esterno ed edificio-contesto costituisce una delle acquisizioni più importanti della coscienza critica dell'architettura contemporanea.

Il rapporto tra chiesa e quartiere ha valore qualificante rispetto ad un ambiente urbano non di rado anonimo, che acquista fisionomia (e spesso anche denominazione) tramite questa presenza, capace di orientare e organizzare gli spazi esterni circostanti ed essere

segno dell'istanza divina in mezzo agli uomini. Ciò significa che il complesso parrocchiale deve essere messo in relazione ed entrare in dialogo con il resto del territorio, deve anzi arricchirlo.

B) Il progetto degli spazi interni

7. Unità e articolazione dell'aula liturgica

La disposizione generale di una chiesa deve rendere l'immagine di un'assemblea riunita per la celebrazione dei santi misteri, gerarchicamente ordinata e articolata nei diversi ministeri, in modo da favorire il regolare svolgimento dei riti e l'attiva partecipazione di tutto il popolo di Dio (cf. *PNMR* 257).

Per natura e tradizione lo spazio interno della chiesa è dunque studiato per esprimere e favorire in tutto la comunione dell'assemblea, che è il soggetto celebrante. L'ambiente interno, dal quale deve sempre partire la progettazione, sarà orientato verso il centro dell'azione liturgica e scandito secondo una dinamica che parte dall'atrio, si sviluppa nell'aula e si conclude nel «presbiterio», quali spazi articolati ma non separati.

Tale spazio è in primo luogo progettato per la celebrazione dell'eucaristia; per questo è richiesta una centralità non tanto geometrica, quanto focale dell'area presbiteriale, adeguatamente elevata, o comunque distinta, rispetto all'aula.

Del resto, lo spazio deve rendere possibile l'organico e ordinato sviluppo, oltre che della messa, anche degli altri Sacramenti (battesimo, confermazione, penitenza, unzione degli infermi, ordinazione, matrimonio) e sacramentali (funerali, liturgia delle ore, benedizioni ecc.), con il margine di adattabilità che la prassi pastorale può esigere.

Inoltre, i sistemi fissi di accesso e i percorsi per la circolazione interna, come pure la disposizione dell'arredo e della suppellettile mobile (banchi, sedie) della zona dei fedeli devono facilitare i vari movimenti processionali e gli spostamenti previsti dalle celebrazioni liturgiche nonché l'agevole superamento delle barriere architettoniche.

Per prima cosa, nella chiesa vanno sottolineate le grandi presenze simboliche permanenti: l'altare, l'ambone e il battistero e il fonte battesimale; seguono poi il luogo della penitenza, la custodia eucaristica e la sede del presidente. Unitamente a queste, sono da progettare gli spazi per i fedeli, per il coro e l'organo e la collocazione delle immagini.

8. L'altare

L'altare è il punto centrale per tutti i fedeli, è il polo della comunità che celebra. Non è un semplice arredo, ma il segno permanente del Cristo sacerdote e vittima, è mensa del sacrificio e del convito pasquale che il Padre imbandisce per i figli nella casa comune, sorgente e segno di unità e carità.

Dovrà pertanto essere ben visibile e veramente degno; a partire da esso e attorno ad esso dovranno essere pensati e disposti i diversi spazi significativi.

Sia unico e collocato nell'area presbiteriale, rivolto al popolo e praticabile tutto all'intorno.

Si ricordi che, pur proporzionato all'area presbiteriale in cui è situato, l'altare assicura la funzione di «focalità» dello spazio liturgico solo se è di dimensioni contenute. L'altezza

del piano della mensa sia di circa 90 cm rispetto al pavimento, per facilitare il compito dei ministri che vi devono svolgere i propri ruoli celebrativi. Sull'altare non si devono collocare né statue né immagini di santi. Durante la dedizione si può riporre un cofano con reliquie autentiche di martiri o altri santi, non inserendole nella mensa, ma sotto di essa.

Secondo l'uso tradizionale e il simbolismo biblico, la mensa dell'altare fisso sia preferibilmente di pietra naturale.

Tuttavia, per la mensa, come pure per gli stipiti e la base che la sostiene, si possono usare anche altri materiali, a patto che siano convenienti per la qualità e la funzionalità all'uso liturgico (cf. *PNMR 263; Precisazioni CEI 14, 17*).

9. L'ambone

È il luogo proprio della parola di Dio. La sua forma sia correlata all'altare, senza tuttavia interferire con la priorità di esso; la sua ubicazione sia pensata in prossimità all'assemblea (anche non all'interno del presbiterio, come testimonia la tradizione liturgica) e renda possibile la processione con l'Evangelario e la proclamazione pasquale della Parola. Sia conveniente per dignità e funzionalità, disposto in modo tale che i ministri che lo usano possano essere visti e ascoltati dall'assemblea.

Un leggìo qualunque non basta: ciò che si richiede è una nobile ed elevata tribuna possibilmente fissa, che costituisca una presenza eloquente, capace di far riecheggiare la Parola anche quando non c'è nessuno che la sta proclamando.

Accanto all'ambone può essere collocato il grande candelabro per il cero pasquale.

10. La sede del presidente

La sede esprime la distinzione del ministero di colui che guida e presiede la celebrazione nella persona di Cristo, capo e pastore della sua chiesa. Per collocazione sia ben visibile a tutti, in modo da consentire la guida della preghiera, il dialogo e l'animazione. Essa deve designare il presidente non solo come capo, ma anche come parte integrante dell'assemblea: per questo dovrà essere in diretta comunicazione con l'assemblea dei fedeli, pur restando abitualmente collocata in presbiterio.

Si ricordi però che non è la cattedra del vescovo, e che comunque non è un trono. La sede è unica e può essere dotata di un apposito leggìo a servizio di chi presiede.

Si preveda inoltre la disponibilità di altri posti destinati ai concelebranti, al diacono e agli altri ministri e ai ministranti.

Non si trascuri di progettare un luogo accessibile e discreto per la credenza.

11. Il battistero e il fonte battesimale

Nel progetto di una chiesa parrocchiale è indispensabile prevedere il luogo del battesimo (battistero distinto dall'aula o semplice fonte collegato all'aula).

Sia decoroso e significativo, riservato esclusivamente alla celebrazione del sacramento, visibile dall'assemblea, di capienza adeguata. Il fonte sia predisposto in modo tale che vi si possa svolgere, secondo le norme liturgiche, anche la celebrazione del battesimo per immersione.

Si tenga presente che il rito del battesimo si articola in luoghi distinti, con i relativi «percorsi» che devono essere tutti agevolmente praticabili.

In ogni caso, non è possibile accettare l'identificazione dello spazio e del fonte battesimale con l'area presbiteriale o con parte di essa, né con un sito riservato ai posti dei fedeli.

12. Il luogo e la sede per la celebrazione del sacramento della penitenza

La celebrazione del sacramento della penitenza richiede un luogo specifico (penitenzieria) o una sede che metta in evidenza il valore del sacramento per la sua dimensione comunitaria e per la connessione con l'aula della celebrazione dell'eucaristia; deve inoltre favorire la dinamica dialogica tra penitente e ministro, con il necessario riserbo richiesto dalla celebrazione in forma individuale.

Perciò la sede sia progettata contestualmente a tutto l'edificio e si realizzi scegliendo soluzioni dignitose, sobrie e accoglienti.

13. La custodia eucaristica

Il santissimo sacramento venga custodito in un luogo architettonico veramente importante, normalmente distinto dalla navata della chiesa, adatto all'adorazione e alla preghiera soprattutto personale.

Ciò è motivato dalla necessità di non proporre simultaneamente il segno della presenza sacramentale e la celebrazione eucaristica.

Il tabernacolo sia unico, inamovibile e solido, non trasparente e inviolabile. Non si trascuri di collocarvi accanto il luogo per la lampada dalla fiamma perenne, quale segno di onore reso al Signore.

14. I posti dei fedeli

La collocazione dei posti per i fedeli sia curata in modo particolare mettendo a disposizione banchi e sedie perché ciascuno possa partecipare con l'atteggiamento, con lo sguardo, con l'ascolto e con lo spirito alle diverse parti della celebrazione.

15. Il posto del coro e dell'organo

Il coro fa parte dell'assemblea e deve essere collocato nell'aula dei fedeli; deve comunque trovarsi in posizione e con arredo tali da permettere ai suoi membri l'adempimento del compito proprio, la partecipazione alle azioni liturgiche e la guida del canto dell'assemblea.

Per ragioni foniche e funzionali, la collocazione dell'organo a canne sia studiata e progettata attentamente fin dall'inizio, tenendo conto del suo naturale collegamento con il coro e con l'assemblea.

16. Il programma iconografico

Il programma iconografico, che a suo modo prolunga e descrive il mistero celebrato in relazione alla storia della salvezza e all'assemblea, deve essere adeguatamente previsto fin dall'inizio della progettazione. Va pertanto ideato secondo le esigenze liturgiche e culturali locali, e in collaborazione organica con il progettista dell'opera, senza trascurare l'apporto dell'artista, dell'artigiano e dell'arredatore.

Anche la croce, l'immagine della beata Vergine Maria, del patrono e altre eventuali immagini (ad esempio, il percorso della *via crucis* normalmente situato in luogo distinto dall'aula), devono essere pensate fin dall'inizio nella loro collocazione, favorendo sempre l'elevata qualità e dignità artistica delle opere. Ciò contribuisce a promuovere l'ordinata devozione del popolo di Dio, a condizione di rispettare la priorità dei segni sacramentali.

È bene conservare l'antica consuetudine di collocare dodici o almeno quattro croci di pietra, di bronzo o di altra materia adatta sulle pareti in corrispondenza con il luogo delle unzioni di dedicazione.

17. La cappella feriale

Si preveda di norma una cappella distinta dalla navata centrale e adeguatamente arredata per la celebrazione con piccoli gruppi di fedeli. Essa può identificarsi con la cappella per la custodia del santissimo sacramento, nella quale l'altare deve comunque essere distinto dal tabernacolo.

18. L'arredo

Circa l'arredo della chiesa, occorre ricordare innanzitutto che non si tratta di un generico abbellimento estrinseco né di oggetti di carattere puramente utilitaristico, ma di suppellettili pienamente funzionali che vanno attentamente progettate perché siano armonicamente connesse con l'insieme dell'edificio. Nella scelta degli elementi per l'arredamento si abbia di mira una nobile semplicità piuttosto che il fasto, si curi la verità delle cose e si tenda all'educazione dei fedeli e alla dignità di tutto il luogo sacro (cf. *PNMR* 279).

L'orientamento di base per la cura dell'arredo è dunque quello dell'autenticità delle forme, dei materiali e della destinazione dei mobili e degli oggetti. Ciò vale in particolare per la scelta e l'uso di elementi naturali come ad esempio i fiori e le piante, la cera e il legno. Quanto all'arredo floreale, può essere opportuno progettare una o più fioriere nell'area presbiteriale, non solo per l'effetto di ordine, ma per l'uso liturgico nei tempi e nei modi consentiti.

Al primario criterio della verità, sia unito il criterio della sobrietà, quello della coerenza estetica con l'insieme dell'edificio e il criterio della valorizzazione della creazione

artistica, ricordando che è pure consentito il ricorso a nuovi materiali, oltre a quelli tradizionali.

Nell'utilizzo delle suppellettili antiche, che pure è largamente raccomandabile, si abbia cura di rispettarne rigorosamente l'identità culturale, storica e artistica, evitando arbitrarie e incongrue modifiche.

C) I luoghi sussidiari annessi alla chiesa

19. La sacrestia

La sacrestia deve essere un ambiente decoroso, sufficientemente ampio, arredato non solo per accogliere celebranti e ministri, ma anche per la conservazione dei libri, delle vesti e dell'arredo liturgico e dotato di altri supporti necessari (servizi igienici, anche per i fedeli).

Si preveda un deposito per gli oggetti e strumenti vari e un locale opportunamente attrezzato per la preparazione dell'addobbo floreale. Accanto alla sacrestia potrebbe essere previsto un luogo per il «colloquio» fra sacerdoti e fedeli, così da favorire la necessaria riservatezza.

La porta di accesso sia possibilmente duplice: una direttamente verso l'area presbiteriale e l'altra verso l'aula assembleare, per favorire in particolare lo svolgimento delle processioni d'ingresso e di rientro dalla celebrazione.

20. Il sagrato

È questa un'area molto importante da prevedere in quanto capace di esprimere valori significativi: quello della «soglia», dell'accoglienza e del rinvio; per questo, si può anche prevedere che sia dotato di un porticato o di elementi simili. Talvolta può essere anche luogo di celebrazione, il che richiede che il sagrato sia riservato ad uso esclusivamente pedonale. Deve tuttavia mantenere la sua funzione di tramite e di filtro (non di barriera) nel rapporto con il contesto urbano.

21. L'atrio e la porta

All'aula liturgica si accede attraverso un atrio e una porta d'ingresso. Mentre l'atrio è spazio significativo dell'accoglienza materna della chiesa, la porta è l'elemento significativo del Cristo, «porta» del gregge (cf. Gv 10,7).

È a questi valori che va ricondotto l'eventuale programma iconografico della porta centrale. Le dimensioni dell'ingresso siano proporzionate non solo alla capienza dell'aula, ma anche alle esigenze di passaggio delle processioni solenni. Si conservi l'uso di collocare le acquasantiere presso l'ingresso, quale richiamo battesimale per chi entra.

Essendo questi spazi usati spesso anche per esporre le informazioni murali (manifesti), occorre studiare in essi arredi mobili adatti per questa funzione.

22. Campanile e campane

Il campanile non deve essere escluso dalla progettazione; come elemento architettonico, e non solo come supporto per le campane, può costituire un qualificante componente di riconoscibilità dell'edificio religioso. Per dimensioni e per struttura sia però tale da non richiedere un troppo forte investimento finanziario.

Nella progettazione, si prevedano la collocazione e l'uso delle campane per la loro tradizionale funzione di richiamo, di festa e comunicazione sonora; si escludano invece le «trombe» acustiche.

D) Edifici per il servizio pastorale e casa parrocchiale

Questi ambienti siano dignitosi, di stile sobrio ed essenziale, capaci di assolvere alla loro funzione di abitazione, accoglienza e ospitalità per la missione della chiesa. Si abbia cura che le attività in esse previste non costituiscano fattore di intralcio visivo o acustico per l'aula liturgica.

Parte seconda

IL CANTIERE DELLA CHIESA

A) Le condizioni del progetto

24. La riconoscibilità della chiesa

Nella fase di ideazione di una chiesa, insieme a quella delle altre costruzioni ad essa collegate (ad es. le opere pastorali), si fanno evidenti due esigenze prioritarie:

- *la progettazione globale dell'area* in cui la chiesa, pur dialogando con essi, non si deve confondere con gli altri edifici;
- *la riconoscibilità dell'edificio* per il culto, che va assicurata non tanto attraverso segni aggiuntivi (insegne, luci, scritte), ma, nei limiti del possibile, attraverso adeguate pause architettoniche (sagrato, giardino, cortile), contenenti elementi evocativi che orientino tematicamente e plasticamente allo spazio ecclesiale, senza attardarsi dietro scenografie o allegorismi discutibili.

Al riguardo un'attenta ricognizione storico-architettonica può offrire spunti e suggestioni da tener presenti, senza limitare la ricerca creativa di nuove soluzioni.

25. Committenti e progettisti

Si assicuri un effettivo dialogo dei committenti con i progettisti in modo che da questa stretta collaborazione, nel rispetto delle competenze di ciascuno, il progetto possa valorizzare pienamente la tradizione architettonica ecclesiale e locale.

26. Il dimensionamento della chiesa

Si eviti la ricerca forzata della monumentalità e il ricorso alla mera esibizione strutturale.

La capienza dell'aula liturgica, più che alla popolazione parrocchiale, deve essere commisurata alle esigenze della celebrazione.

Un'assemblea è in grado di celebrare in modo adeguato ed efficace se non supera una dimensione funzionale (500 persone circa, secondo i dati dell'esperienza).

B) La comunità e la progettazione

27. Soggetti, modi e tempi della progettazione

Progettare una nuova chiesa significa dare spazio adeguato al progetto pastorale e culturale di una comunità religiosa, che si pone a servizio degli uomini presenti sul territorio, per annunciarvi la Parola, celebrare l'eucaristia e testimoniare la carità. Diversi sono i soggetti, i modi di partecipazione e i tempi dell'*iter* progettuale.

- *La diocesi* opera tramite l'ufficio liturgico (per la consulenza specifica), la commissione per l'arte sacra (per la valutazione del progetto), il comitato nuove chiese (con i necessari supporti di indole diversa), il consiglio per gli affari economici (per la verifica dei piani finanziari), i tecnici.

- *La parrocchia* opera tramite il parroco, il consiglio pastorale, il consiglio per gli affari economici, i fedeli, i tecnici.

- *Il progettista* è persona di particolare qualificazione già a livello di pratica professionale, ma deve mostrarsi specificamente sensibile ai valori teologico-liturgici che l'edificio dovrà rappresentare. L'incarico sia dato dal vescovo, sentita la comunità locale.

I rapporti professionali devono essere conformi alla prassi consueta. L'offerta di una prestazione gratuita non è criterio sufficiente per l'affidamento dell'incarico.

- *L'iter* progettuale prevede che il progetto sia esaminato e approvato dal vescovo, tramite la commissione diocesana, nel momento della sua formulazione di massima, e poi di progettazione completa. Le osservazioni e indicazioni al progettista vanno date, tramite l'ufficio liturgico, dal vescovo che rimane in contatto e interazione con il parroco.

- *I tempi dell'iter*: è previsto il tempo della sensibilizzazione e della consultazione dei fedeli, e quello dell'elaborazione e della discussione del progetto (in linea di massima e poi in fase esecutiva), anche in rapporto al piano di finanziamento intermedio e consuntivo.

C) I problemi tecnici e gestionali

28. Attenzioni di carattere generale

Dal momento che nella progettazione dell'edificio ecclesiale si tende spesso a privilegiare l'aspetto estetico nei confronti delle componenti tecnologiche, si auspica l'interdisciplinarietà già nella fase progettuale.

A tal proposito, è bene ricordare che i problemi tecnici dei grandi spazi sono più ardui da affrontare di quelli degli spazi minori.

Il progetto deve essere completo in ogni parte, in modo che l'edificio-chiesa comprenda già tutto nella sua struttura. In particolare, il progetto di una nuova chiesa deve contenere indicazioni complete anche per quanto riguarda gli impianti. Occorre rispettare la normativa civile prevista per gli edifici pubblici (come l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'inserimento di rampe adeguate, la sicurezza impiantistica, il sistema di allontanamento delle acque meteoriche ecc.) assicurando il contenimento del consumo energetico, la semplicità gestionale e il ridotto costo manutentivo.

È fattore di capitale importanza l'attenta valutazione dei preventivi di spesa e la scelta dell'impresa a cui affidare l'esecuzione del progetto, evitando pericolosi giochi al ribasso. È necessaria un'approfondita analisi dell'aspetto tecnico-economico dell'opera, con particolare riferimento alla valutazione dei singoli lavori con relativi oneri, anche per giungere a una corretta ed esauriente individuazione del costo dell'opera ed evitare sgradevoli sorprese in fase esecutiva.

29. La scelta dei materiali

Al fine di garantire la durata dell'edificio e per il rispetto dovuto a quanto i fedeli hanno offerto con generosità, si scelgano materiali tradizionali, sperimentati, durevoli, noti per le loro caratteristiche, evitando sperimentazioni e tecniche inedite che comportano rilevanti spese di manutenzione nel breve periodo.

In proposito, si ricorda che il cemento armato a vista crea seri problemi se non viene eseguito con particolare cura.

30. Illuminazione

In un'attenta progettazione, la luce naturale concorre nell'architettura ad assicurare rilevanti effetti estetici, ma deve consentire anche i giusti livelli di luminosità funzionale, sia per l'assemblea sia per lo spazio presbiteriale e altri spazi, in modo che nelle ore diurne non si debba fare che un limitato uso di altre fonti di luce. La luce artificiale dovrebbe rispecchiare il più possibile le funzioni della luce naturale.

Fatta salva l'esigenza delle luci di servizio, delle luci di emergenza, delle spie luminose per le norme di sicurezza, il quadro elettrico sia ubicato in sacrestia e qui facciano capo i comandi di tutti i circuiti della chiesa.

Assicurate le esigenze fondamentali di luminosità (come del resto anche quelle termiche e di aerazione), occorre che vengano precisate le possibilità di soddisfare le richieste liturgiche più frequenti della comunità (liturgie eucaristiche feriali, festive, celebrazioni sacramentali non eucaristiche, momenti dell'anno liturgico ecc.), ma anche garantite le condizioni per affrontare eventi più rari e straordinari (ad es. veglie di preghiera, rappresentazioni sacre ecc.).

31. Climatizzazione

Per l'aula liturgica e i locali annessi è necessario assicurare un ricambio naturale d'aria, facilitando l'apertura e la chiusura degli infissi.

Va comunque garantito un accurato controllo affinché non vi siano fonti localizzate di condensa.

Pur non essendo necessari impianti di riscaldamento sofisticati, data la breve permanenza dell'assemblea, tuttavia è bene assicurare una soddisfacente climatizzazione, evitando correnti d'aria, rumorosità e negativi impatti estetici. A tal fine, si cureranno le apposite bussole per le porte d'ingresso.

Per tutto il complesso vanno poi previste non solo le parzializzazioni a circuiti separati, a seconda dei periodi di funzionamento, ma anche l'isolamento tra le singole parti parcellizzate.

Per la tempestiva utilizzazione dell'impianto termico occorrono comandi centralizzati, con possibilità di comando a distanza.

32. Acustica

Nella progettazione di una nuova chiesa a livello strutturale, di forma e di qualità di materiali si tengano presenti le regole fondamentali che garantiscano in genere un risultato acustico accettabile.

È importante ricordare che eventuali vizi d'origine sono difficilmente rimediabili con l'impianto di amplificazione.

È bene evitare di costruire una nuova chiesa in zone acusticamente disturbate. In presenza di rumorosità persistente, occorre tener presente la necessità dell'isolamento acustico dall'esterno (doppie porte, doppi vetri ecc.).

Gli impianti di diffusione acustica dovrebbero essere a servizio delle aree celebrative sia come sorgente che come apparati diffusori. Per questo gli altoparlanti siano collocati con particolare cura in modo da servire tutti gli spazi dell'edificio.

Per quanto riguarda l'organo a canne, la resa dello strumento è condizionata dall'ubicazione e dal tipo di struttura che racchiude il complesso delle canne (cappella o nicchia). Una buona sonorità dipende da una struttura che faccia da cassa di risonanza e nello stesso tempo permetta al suono di espandersi. I progettisti prendano coscienza di questa tematica, anche per sollecitare i committenti a chiedere verifiche in tal senso fin dall'inizio della progettazione. Lo spazio ideale per l'organo e gli altri strumenti musicali, come pure quello del coro è una postazione intermedia fra l'assemblea e il presbiterio. Le soluzioni concrete andranno cercate in rapporto sia al tipo di organo scelto sia alla configurazione dell'aula.

Particolare cura deve essere dedicata, quando occorra, alla sonorizzazione del coro, provvedendo i necessari microfoni e attacchi microfonici.

33. Esigenze di sicurezza e di regolare manutenzione

Pur essendo le chiese esonerate dall'approvazione dei vigili del fuoco, esiste un obbligo morale di garantire la sicurezza, curando ad esempio gli accessi con numero, dimensione, posizione e senso di apertura delle porte di fuga.

Nel corso della progettazione siano introdotti tutti gli accorgimenti che garantiscono la regolare e agevole manutenzione della chiesa e dei suoi impianti.

In particolare, sia assicurata l'accessibilità alle parti alte dell'edificio, l'ispezionabilità delle condutture e delle canalizzazioni, che devono essere poste in cunicoli o in vani completamente controllabili.

Per il parroco, il sacrista e i loro collaboratori è opportuna una guida di «istruzioni per l'uso e la conduzione» di tutti gli impianti, con le date di verifica e manutenzione periodica sia ordinaria che straordinaria.

È infine auspicabile che nei consigli per gli affari economici delle parrocchie siano presenti (o siano facilmente reperibili) tecnici preparati per la regolare manutenzione della chiesa e dei suoi impianti.

34. Incarico di progettazione

Per la progettazione e realizzazione degli impianti (termici, elettrici, fonici e di aerazione) e per la progettazione strutturale ci si affidi a professionisti e a imprese di provata qualificazione. È bene che presso gli uffici di Curia si trovino puntuali riferimenti al riguardo.

La progettazione degli impianti sia eseguita contemporaneamente a quella edilizio-architettonica e strutturale. Quest'ultima in particolare non è da sottovalutare, visto che ambienti di dimensioni fuori dell'ordinario comportano difficoltà di calcolo ed esecutive, che conducono a scelte talvolta contrastanti con le linee architettoniche. Se ciò viene fatto a cura dell'impresa e quindi solo prima dell'inizio dei lavori, ne deriva la necessità di effettuare varianti in corso d'opera, con conseguente compromissione nelle linee architettoniche, e in genere con una forte lievitazione dei costi.

L'affidamento dell'incarico deve prevedere un responsabile-coordinatore, ma contestualmente anche i relativi tecnici-specialisti che devono partecipare fin dall'inizio alla redazione progettuale.

35. Copia dei progetti

Al termine dei lavori il committente esiga la copia completa, aggiornata con le varianti avvenute in corso d'opera, di tutti i progetti, compresi quelli degli impianti idrico, termico, elettrico, messa a terra, fognario, di sonorizzazione. Ciò al fine di facilitare gli interventi di manutenzione, soprattutto di quella periodica e preventiva. La documentazione è da conservare nell'archivio parrocchiale.

SPIRITO CREATORE

PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER PROMUOVERE LA PASTORALE DEGLI ARTISTI E DELL'ARTE

**Sussidio dell'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici
della Conferenza Episcopale Italiana**

Secondo anno di preparazione al Grande Giubileo del 2000
dedicato allo Spirito Santo dono di Verità e di Vita

“E Dio vide che era bello”

(Genesi 1,4.10.12.18.21.25.31
traduzione interconfessionale in lingua corrente)

*“Il Signore rivestì di maestosa bellezza la Chiesa che,
deponendo nel battesimo la bruttura di ogni delitto, brillò
dello splendore della grazia celeste”*

(S. Ambrogio)

“Noi siamo assetati di bellezza”

(Giovanni Battista Montini)

*“L'arte è esperienza di universalità. Non può essere solo
oggetto o mezzo. E' parola primitiva, nel senso che viene
prima e sta al fondo di ogni altra parola. E' la parola
dell'origine, che scruta, al di là dell'immediatezza
dell'esperienza, il senso primo e ultimo della vita. E'
conoscenza tradotta in linee, immagini e suoni, simboli
che il concetto sa riconoscere come proiezioni sull'arcano
della vita, oltre i limiti che il concetto non può superare:
aperture, dunque, sul profondo, sull'altro,
sull'inesprimibile dell'esistenza, vie che tengono libero
l'uomo verso il mistero e ne traducono l'ansia che non ha
altre parole per esprimersi. Religiosa, dunque, è l'arte,
perché conduce l'uomo ad avere coscienza
dell'inquietudine che sta al fondo del suo essere e che né
la scienza, con la formalità oggettiva delle leggi, né la
tecnica, con la programmazione che salva dal rischio
d'errore, riusciranno mai a soddisfare”*

(Giovanni Paolo II)

PRESENTAZIONE

Ben volentieri presento questo sussidio, preparato dal competente Ufficio nazionale della CEI, previa consultazione degli incaricati regionali e di altre persone esperte. Esso si propone come aiuto per le Commissioni diocesane per l'arte sacra e i beni culturali, alle quali è demandata anche la cura pastorale dell'arte e degli artisti.

Confluiscono in queste note riflessioni elaborate in occasione di incontri organizzati da alcune Commissioni diocesane a cui l'Ufficio nazionale ha preso parte; vi convergono anche esperienze e convinzioni ormai largamente condivise, maturate nei tre decenni che ci separano dalla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Il sussidio è ricco di suggerimenti e di proposte, nella speranza che ogni Commissione diocesana ne utilizzi almeno alcune e ne proponga altre.

La stesura di queste pagine è stata guidata da un solo desiderio: incoraggiare a operare con intelligente passione, con fierezza e, per quanto possibile, in modo sempre più concorde.

Gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, le parole e l'esempio di Papa Paolo VI, il papa degli artisti, di cui si celebra il centenario della nascita, ci siano di guida e di stimolo.

+ Pietro Garlato
Vescovo di Tivoli
Presidente della Consulta nazionale
per i beni culturali ecclesiastici

Roma, 30 novembre 1997
I domenica di Avvento

INTRODUZIONE

1. Obiettivi e motivi ispiratori

Il sussidio *SPIRITO CREATORE, proposte e suggerimenti per promuovere la pastorale degli artisti e dell'arte*, vede la luce in occasione del secondo anno di preparazione al Grande Giubileo del 2000, dedicato allo Spirito Santo, e da esso trae obiettivi e motivi ispiratori.

Gli obiettivi del sussidio, infatti, sono: aiutare le diocesi italiane a dare spazio ai talenti artistici nelle varie manifestazioni della vita ecclesiale, annuncio-celebrazione-testimonianza della fede, non solo in qualche occasione isolata; fare in modo che all'arte e agli artisti siano più disponibili tutte le comunità cristiane italiane, non solo alcune di esse; facilitare il dialogo e l'amicizia tra la Chiesa e gli artisti, non accontentarsi di rapporti sporadici e funzionali.

Siamo convinti, infatti, che quello dell'arte sia da considerare un dono dello Spirito fatto ad alcuni per l'utilità di tutti nella Chiesa e che "tutto ciò che di bello e di positivo avviene nel mondo è opera dello Spirito Santo"⁸².

Di fronte ai doni dello Spirito la Chiesa non può distrarsi, dal momento che è suo compito specifico discernarli e valorizzarli. La Chiesa che è in Italia, peraltro, a questo proposito si è particolarmente distinta: essa, infatti, nel corso della sua storia bimillenaria ha saputo riconoscere e valorizzare i talenti artistici con risultati che sono espressioni splendide della fede cattolica e patrimonio dell'umanità intera. Alle soglie del terzo millennio, con questo sussidio si intende aiutare le diocesi italiane a dare nuovo vigore a questo loro atteggiamento tradizionale e, nello stesso tempo, a rinnovarlo secondo le esigenze attuali. La Chiesa non deve, non può avere paura dell'arte e degli artisti⁸³.

⁸² C. M. MARTINI, *Tre racconti dello Spirito. Lettera pastorale per verificarci sui doni del Consolatore 1997-1998*.

La convinzione che lo Spirito Santo è all'opera dovunque è largamente documentata nella letteratura patristica. Cfr. Y. M. CONGAR, *Credo nello Spirito Santo. Lo Spirito come vita*, Brescia, Queriniana, 1982, vol. II, p. 232.

Il rapporto tra Spirito Santo e "bellezza" è stato oggetto di specifica attenzione da parte della teologia ortodossa che arriva a chiamare lo Spirito Santo "Spirito della Bellezza" (P. N. EVDOKIMOV, *Teologia della bellezza. L'arte dell'icona*, p. 30).

Il pastore valdese Paolo Ricca offre una sintesi felice dell'atteggiamento delle diverse confessioni cristiane quando sostiene che "la bellezza e l'arte in tutte le sue espressioni sonoun dono di Dio, un regalo gratuito e misterioso che accompagna la nostra vita e può alleviare la nostra anima, calmarla, e anche stupirla e interrogarla. La bellezza in qualunque manifestazione ha un rapporto segreto con Dio, 'bellezza tanto antica e tanto nuova'. La bellezza della creatura rinvia alla bellezza sui generis del Creatore, di cui costituisce una parabola. La creazione artistica scopre l'intima, segreta bellezza del mondo e dell'uomo, delle cose che sono, visibili e invisibili, la mette in luce, la segnala e la celebra, malgrado ciò che la contraddice e la nega. L'arte ricrea in qualche modo il mondo trasfigurandolo. In questo senso, è sorella della teologia" (cfr. P. RICCA, *Arte e Teologia*, p. 29).

⁸³ Sulla relazione tra arte e religione paiono particolarmente illuminanti le parole di Roberto Gabetti, architetto e storico dell'architettura: "Arte e religione hanno alcuni tratti comuni. Richiede l'arte, nell'artista come nell'osservatore, un coinvolgimento della personalità razionale e affettiva, e cioè in qualche modo totale. Questo è un atteggiamento comune con la religione. Richiede la religione nostra distacco dai beni del mondo, dalle consuetudini correnti, dai discorsi detti e ripetuti: vuole la religione linguaggi nuovi, autentici, significativi e coinvolgenti. Il

2. Destinatari

Il sussidio viene offerto in primo luogo alle Commissioni diocesane per l'arte sacra e i beni culturali, gli organismi diocesani istituiti dai Vescovi perché si prendano cura di tutto quanto riguarda l'arte sacra e i beni culturali.

Le Commissioni diocesane per l'arte sacra e i beni culturali, a nome e per conto dei Vescovi, hanno il compito di moderare e di promuovere l'arte sacra e i beni culturali e, complessivamente, di favorire, promuovere e coordinare la pastorale dell'arte e degli artisti. Compete al Vescovo, infatti, insegnare anche il valore teologico e spirituale delle arti ⁸⁴.

In collaborazione con le famiglie religiose, le associazioni, i movimenti, i gruppi e le singole persone, che da tempo e nelle più diverse forme dialogano con gli artisti e ne valorizzano gli apporti, sarebbe opportuno che le diocesi italiane prendessero l'iniziativa in modo diretto, organico e con il coraggio e il discernimento necessari.

3. Contenuti

Il Sussidio contiene suggerimenti e indicazioni relativi ad alcuni punti nevralgici dell'azione pastorale in relazione all'arte e agli artisti. In particolare, precisa gli obiettivi fondamentali da perseguire in vista del Grande Giubileo e stimola a guardare oltre il Giubileo, nella prospettiva del terzo millennio; specifica i principali spazi di azione e le iniziative da privilegiare; individua le strutture diocesane, interdiocesane, regionali e nazionali sulle quali questa specifica azione pastorale fa perno.

4. Suggerimenti per l'uso

I suggerimenti contenuti nel sussidio vengono offerti alle Commissioni diocesane per l'arte sacra e i beni culturali come aiuto e stimolo perché esse li usino con grande libertà e creatività. Ciò che si desidera è che in ogni diocesi, in ciascuna secondo la propria storia e in relazione al proprio concreto contesto, si compia un passo avanti rispetto alla situazione attuale.

L'auspicio è che da un atteggiamento di stima per l'arte e per gli artisti - ancora piuttosto teorica, prudente e timorosa, che si esprime in isolate iniziative occasionali, più preoccupate della tutela del patrimonio esistente che della promozione di nuove opere - si passi a un atteggiamento di considerazione più esplicita, motivata, inserita organicamente nell'attività pastorale ordinaria, capace di dare vita a iniziative in modo più dinamico e propositivo anche in relazione alle arti e agli artisti.

semplice rispetto di norme, di leggi, di regole non ha effetti positivi né per la religione né per l'arte. Detto ciò, riconosciuti alcuni valori raffrontabili, se non comuni, l'arte è cosa diversa dalla religione e la religione cosa diversa dall'arte”.

A proposito del travagliato rapporto tra fede, cultura e arte contemporanea meritano di essere menzionate alcune riflessioni di Romano Guardini contenute nel volume *Lettere dal lago di Como. La tecnica e l'uomo*, Brescia, Morcelliana, II ed. 1993, p. 99 (le lettere sono state pubblicate per la prima volta nel 1923): “In primo luogo, dunque, bisogna dire ‘sì’ al nostro tempo. Il problema non sarà risolto con un tornare indietro, né con un capovolgimento o con un differimento; e neppure con un semplice cambiamento o miglioramento. Si avrà la soluzione soltanto andandola a cercare molto in profondità.”

⁸⁴ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi*, n. 12.

5. Quali arti e quali artisti

Quando nel sussidio si parla di arte e di artisti ci si riferisce senza distinzioni a tutti gli artisti e a tutte le arti. Pur con le debite distinzioni, infatti, le arti, sia quelle che hanno una lunga storia alle spalle - architettura, pittura, scultura, poesia, teatro, musica, canto, danza, sia quelle più recenti - fotografia, cinema, televisione, arti multimediali -, sono da considerare, nella loro globalità, un dono offerto all'umanità e alla Chiesa, alla cui sorgente sta lo Spirito Creatore. Se le esemplificazioni e i riferimenti diretti terranno conto prevalentemente di alcune tra le esperienze artistiche più diffuse nel campo della architettura, pittura e scultura, mediante opportune iniziative ci si preoccupi di estendere l'attenzione alle altre arti e di mantenere vivi i rapporti tra le diverse arti e i diversi generi di artisti, secondo una visione circolare e dinamica dei doni e delle capacità.

6. Il contesto

Sullo sfondo del sussidio c'è un fenomeno molto positivo: il crescente e reciproco interesse tra la Chiesa e gli artisti, particolarmente evidente nell'ultimo decennio del nostro secolo. Molti fatti ne danno testimonianza: l'emergere più esplicito delle tematiche religiose e cristiane in molte opere e manifestazioni artistiche; la crescente attenzione personale degli artisti nei riguardi della Chiesa, dei fatti spirituali e cristiani; una più organica presenza ecclesiale nel campo delle arti che si è espressa nella pubblicazione di documenti ufficiali, nella istituzione di nuovi organismi e nella promozione di numerose iniziative.

Il sussidio va letto e utilizzato in stretta connessione con alcuni documenti pubblicati recentemente dalla Conferenza Episcopale Italiana: *I beni culturali della Chiesa in Italia*, edito nel 1992, *La progettazione di nuove chiese*, edito nel 1993, *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, edito nel 1996 e nel contesto del "Progetto culturale orientato in senso cristiano", promosso dai vescovi italiani nel 1997⁸⁵.

⁸⁵ Cfr. *Progetto culturale orientato in senso cristiano. Una prima proposta di lavoro*, a cura della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, 28 gennaio 1997, in "Notiziario C.E.I.", 1997, n. 2

I

L'ARTE E GLI ARTISTI NELLA VITA DELLA CHIESA IN ITALIA ALLE SOGLIE DEL TERZO MILLENNIO

A. IL BILANCIO DEL SECOLO XX: DALLA ROTTURA ALLA RIPRESA DEL DIALOGO

7. Necessità di un bilancio del XX secolo

Giunti al termine del XX secolo è naturale pensare a delineare il bilancio di una vicenda che è poco nota e, a prima vista, è contrassegnata più da ombre che da luci.

Già il Papa Paolo VI in occasione dell'incontro con gli artisti il 7 maggio 1964, aveva tentato un primo bilancio a proposito dei rapporti tra la Chiesa e gli artisti contemporanei. Papa Montini non aveva esitato a riconoscere con sincerità i torti della Chiesa, senza tacere quelli degli artisti, ma non si era fermato a questo: proponeva agli artisti di rinnovare il tradizionale patto di amicizia e di alleanza con la Chiesa.

Papa Giovanni Paolo II, a sua volta, nella Lettera apostolica *Tertio millennio adveniente*, pubblicata il 10 novembre 1994, insiste perché, “mentre il secondo millennio del cristianesimo volge al termine, la Chiesa si faccia carico con più viva consapevolezza del peccato dei suoi figli... Essa non può varcare la soglia del nuovo millennio senza spingere i suoi figli a purificarsi, nel pentimento, da errori, infedeltà, incoerenze, ritardi.” (nn. 33-36)

Dunque, a proposito dei rapporti tra la Chiesa, le arti e gli artisti nel secolo XX, per poter discernere validi insegnamenti ed errori, intuizioni felici e ritardi, è bene intraprendere un cammino di studio e di conoscenza delle opere e degli artisti, nel contesto storico e geografico, in generale e specificamente per le singole diocesi. A questo proposito, qui di seguito presentiamo alcune riflessioni molto schematiche.

8. La prima metà del secolo

Se si prende in considerazione la prima metà del secolo XX, la situazione che si presenta è di incomprensione e di polemica aperta. Da una parte la Chiesa si colloca in una posizione di chiusura rispetto alle novità e di difesa delle forme tradizionali, si sente tradita e non più compresa dalle arti e dagli artisti più innovativi. Dall'altra, le arti e gli artisti rivendicano una assoluta libertà, accentuano l'autonomia da qualsiasi mondo di valori, teorizzano la provocazione, il rifiuto della tradizione, il distacco volontario nei confronti del grande pubblico⁸⁶.

La necessità di rinnovare radicalmente linguaggi e impostazione è espressione propria delle avanguardie storiche, in sintonia con le fratture filosofiche caratteristiche dei primi tre decenni del nostro secolo. Esse, a questo scopo, hanno ritenuto indispensabile

⁸⁶ Secondo T. W. ADORNO (in *Minima moralia*, Torino, Einaudi, 1979, 143), “la missione attuale dell'arte è di introdurre il caos nell'ordine”.

prendere le distanze dalle forme di espressione artistica, dalle istituzioni formative, dai riferimenti e dalle fonti di ispirazione tradizionali⁸⁷.

In questo contesto molti artisti hanno visto nella Chiesa la principale avversaria della modernità, in quanto la massima tra le istituzioni arroccata nella conservazione dei valori della tradizione. E' bene ricordare, tuttavia, che, nonostante il clima fortemente polemico, anche in Italia, da ambo le parti non sono mai mancate persone, gruppi e istituzioni che, sia pure in posizione isolata e fortemente minoritaria, hanno tenacemente continuato a credere alla possibilità del dialogo e della comprensione reciproca, senza rinunciare né al legame con la tradizione né alle sfide dei tempi nuovi.

In sintesi, nella prima metà del secolo, in Italia, il dialogo tra la Chiesa e gli artisti, che per secoli è stato fiorente, è stato fortemente messo in crisi, fino a giungere alle soglie della rottura. Là dove il dialogo è stato mantenuto, ha comunque incontrato molte difficoltà.

9. La seconda metà del secolo

Se si prende in esame la seconda metà del secolo, si nota che, già a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, la situazione accenna a migliorare. Nei decenni successivi la situazione evolve poi in modo sempre più positivo. In Italia la svolta si è avuta negli anni '50, proprio a partire dalla celebrazione dell'Anno Santo.

Con il Concilio Ecumenico Vaticano II, in particolare nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, la Chiesa finalmente ha valorizzato il contributo innovativo dei movimenti ecclesiali ed artistici attivi fin dall'inizio del secolo specialmente in Francia e in Germania, e ha proposto un dialogo aperto, rispettoso e cordiale con la società contemporanea e in particolare con l'arte e la cultura del nostro tempo.

Dall'interno del mondo dell'arte, per una sorta di sviluppo interno dalle molteplici componenti, oltre che in risposta al mutato atteggiamento della Chiesa, la disponibilità alla collaborazione con la Chiesa da parte degli artisti è diventata gradualmente più esplicita ed estesa fino a raggiungere, nell'ultimo scorcio del secolo, un livello e un'intensità del tutto inimmaginabili qualche decennio prima.

In sintesi, nella seconda metà del XX secolo molti sintomi fanno capire che nei rapporti tra la Chiesa cattolica e le arti la situazione è migliorata. Permangono ancora molti ostacoli: le discipline teologiche non dimostrano particolare interesse al mondo dell'arte e viceversa, la formazione artistica del popolo di Dio è ancora ai primi passi, le relazioni tra Chiesa e artisti stentano a svilupparsi, le nuove opere d'arte che la Chiesa promuove sono spesso di livello modesto quando non sono decisamente insoddisfacenti⁸⁸.

⁸⁷ Cfr. il documento *Fondazione e manifesto del futurismo*, pubblicato a Parigi il 20 febbraio 1909, e in particolare il n. 10: "Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie...".

⁸⁸ Può essere sintomatico il fatto che martedì 28 ottobre 1997, il Presidente della C.E.I., Cardinale Camillo Ruini, nel corso di una conferenza pubblica, abbia fatto notare che lo stesso Papa Giovanni Paolo II gli ha espresso più di una volta giudizi molto critici sulle chiese nuove costruite a Roma.

10. In una prospettiva più allargata

A una considerazione un poco più attenta, tuttavia, la fisionomia del XX secolo presenta una notevole complessità e richiederebbe quindi un'analisi approfondita, di cui si sente la necessità.

In particolare, accentuando la prospettiva storica, ci si rende conto che alcune caratteristiche dell'arte che noi consideriamo tipiche del nostro secolo, in parte costituiscono l'esito di un processo evolutivo le cui radici affondano nei secoli precedenti, in parte sono espressione del difficile rapporto con la modernità che caratterizza tutti i settori della cultura occidentale, in parte anticipano e riflettono, esasperandoli, alcuni aspetti della cultura contemporanea (individualismo, sperimentalismo, secolarismo). In relazione al futuro, in particolare, le arti hanno saputo identificare ed esprimere per tempo i movimenti profondi della società, ponendosi talvolta come "segno dei tempi", altre volte come "segno di contraddizione", altre, infine, registrando passivamente la situazione.

Resta il fatto che i rapporti tra la Chiesa e le arti erano entrati in crisi già a partire dalla seconda metà del XVIII secolo non tanto in relazione a questioni di rinnovamento linguistico, ma per ragioni più radicali, relative al senso stesso del rapporto tra arte e religione. Le domande che sono emerse in quel secolo e che anche oggi sono aperte e ci interpellano, nonostante che i rapporti tra Chiesa e arti siano migliorati, sono: quale significato hanno le arti in relazione alla identità, alla espressione e alla comunicazione della fede? Quale significato sostanziale ha la religione cattolica per lo sviluppo dell'arte, considerata come disciplina creativa autonoma? Con tali domande radicali occorrerà confrontarsi seriamente all'inizio del nuovo millennio per essere autentici e per dare solidità al rapporto tra Chiesa e artisti.

B. L'OBIETTIVO PER IL TERZO MILLENNIO: ATTUARE L'INSEGNAMENTO DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

11. Un insegnamento ancora da mettere in pratica

L'obiettivo da perseguire in vista del terzo millennio per quanto riguarda la pastorale dell'arte e degli artisti è già stato identificato nelle linee generali dai documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. Fino a oggi, per varie ragioni, in Italia tale insegnamento non è stato ancora sufficientemente conosciuto e non ha trovato l'accoglienza che meritava; perciò non si è ancora tradotto in un progetto pastorale coerente e condiviso. A trent'anni dalla fine del Concilio sembra ormai giunto il momento di prenderlo in seria considerazione e di iniziare a metterlo in pratica con la necessaria determinazione.

L'insegnamento conciliare riguardante l'arte non è contenuto in un unico documento ma è presente, prevalentemente per accenni, nei più diversi contesti: nelle costituzioni, nei decreti, nelle dichiarazioni, nei messaggi conclusivi, nei discorsi di apertura e di chiusura delle sessioni conciliari. Per interpretarlo in maniera corretta, inoltre, è bene tenere presente che esso è stato elaborato in forma graduale dall'inizio del Concilio,

con la Costituzione sulla liturgia, fino alla fine del Concilio stesso con il messaggio agli artisti.

I documenti che, con maggiore ampiezza e in forma diretta, trattano dell'arte e degli artisti sono la Costituzione *Sacrosanctum Concilium* sulla liturgia, capitoli VI e VII, dedicati rispettivamente alla musica sacra e all'arte sacra e la sacra suppellettile, e la Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, capitolo II, dedicato alla cultura⁸⁹. Accenni significativi al tema si trovano anche nei documenti dedicati all'attività missionaria e all'ecumenismo, all'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, all'apostolato dei laici e ai mezzi di comunicazione sociale.

12. L'insegnamento del Concilio

Volendo richiamare in forma sintetica il messaggio conciliare sull'arte possiamo condensare gli spunti sparsi nei documenti del Concilio in tre serie di affermazioni:

In primo luogo il Concilio:

- rinnova la stima della Chiesa cattolica per le arti e per gli artisti⁹⁰,
 - riconosce l'autonomia della ricerca artistica, nell'ambito delle attività umane⁹¹,
 - manifesta la convinzione che l'opera degli artisti abbia grande importanza per la vita della Chiesa⁹²,
- esprime sincero apprezzamento per i linguaggi artistici appartenenti alle diverse culture e regioni, compresi quelli contemporanei⁹³.

In secondo luogo, rivolgendo l'attenzione alla liturgia, il Concilio assume alcuni impegni:

- impegna la Chiesa a conservare, adattare e arricchire il patrimonio artistico ecclesiastico, in particolare quello liturgico⁹⁴,
- impegna, in particolare, la Chiesa a dare spazio, nell'ambito stesso della liturgia, alle diverse espressioni dell'arte contemporanea.

In terzo luogo il Concilio riconosce la necessità della formazione e perciò:

- prospetta iniziative formative in materia di arte, diversificate, per i chierici, per gli artisti, per altre categorie di persone competenti⁹⁵.

Il testo che si può proporre come sintesi dell'insegnamento conciliare, anche per il suo carattere di urgenza, è quello contenuto nella Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, *Gaudium et spes*, n. 62: *Bisogna perciò impegnarsi affinché gli artisti si sentano compresi dalla Chiesa nella loro attività e, godendo di un'ordinata libertà, stabiliscano più facili rapporti con la comunità cristiana.*

⁸⁹ Cfr. la sezione specifica della nota bibliografica in Appendice.

⁹⁰ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, *Costituzione su la sacra liturgia*, n. 122. *Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporanea*, n. 62.

⁹¹ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, *Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, n. 36. *Decreto sull'apostolato dei laici*, n. 7.

⁹² Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, *Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, n. 62. *Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa*, n. 12.

⁹³ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, *Costituzione su la sacra liturgia*, n. 123. *Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, n. 62.

⁹⁴ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, *Costituzione su la sacra liturgia*, capitolo VII.

⁹⁵ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, *Costituzione su la sacra liturgia*, nn. 115; 129; 127. *Decreto sugli strumenti di comunicazione sociale*, nn. 15-16.

Siano riconosciute dalla Chiesa le nuove tendenze artistiche adatte ai nostri tempi secondo l'indole delle diverse nazioni e regioni.

Siano ammesse negli edifici del culto, quando, con un linguaggio adeguato e conforme alle esigenze liturgiche, innalzano lo spirito a Dio.

C. LE SCELTE STRATEGICHE

Dare concreta, coerente e realistica attuazione all'insegnamento del Concilio in materia di pastorale dell'arte e degli artisti è doveroso, ma non è un'impresa facile. Si corre il rischio di improvvisare in maniera imprudente e di cedere a retoriche superficialità. Perciò, oltre ad avere ben chiaro l'obiettivo a cui mirare, occorre procedere sulla base di alcune precise scelte strategiche, che presentiamo brevemente.

13. Riconoscere e valorizzare i carismi, le iniziative e le istituzioni esistenti

a) La prima e fondamentale scelta strategica consiste nel riconoscere con generosità i "carismi" artistici esistenti all'interno della comunità ecclesiale, tra i laici, i religiosi e le religiose, i sacerdoti diocesani. Si dia spazio alla multiforme pluralità di doni artistici, superando ogni atteggiamento puramente funzionale, che porta a riconoscere solo i "carismi" considerati utili a determinati scopi. Distinguendo il livello amatoriale e quello professionale, tra i "carismi" più modesti o solo incipienti e quelli di provato e riconosciuto valore, le diocesi guardino con simpatia a tutti gli artisti e a ciascuno di essi, secondo le rispettive capacità, e offrano loro, con il giusto senso critico e con generosità, occasioni e possibilità di espressione.

Non ci si limiti a coltivare e a valorizzare gli artisti che, a vario titolo, operano già all'interno delle comunità ecclesiali. Si rivolga con insistenza l'attenzione e si cerchi il dialogo, l'amicizia e la collaborazione con il mondo variegato degli storici dell'arte, dei critici e degli artisti.

b) Le iniziative e le istituzioni artistiche esistenti in Italia, sia in ambito ecclesiale sia al di fuori di essa, meritano di essere conosciute e valorizzate: esse costituiscono riferimenti di fondamentale importanza per la pastorale dell'arte e degli artisti.

Nel nostro Paese, infatti, esiste una vasta rete di musei e di collezioni ecclesiastiche, pubbliche e private; inoltre, operano numerose gallerie private; sono attive anche numerose collezioni di arte sacra contemporanea a Roma (presso i Musei Vaticani), ad Assisi (presso la Pro Civitate Christiana), a San Gabriele dell'Addolorata (Teramo), a Bologna (la Fondazione G. Lercaro), a Milano (la Galleria di arte sacra dei contemporanei), a Brescia (il Centro Arte e Spiritualità)⁹⁶. Inoltre, non mancano le mostre d'arte contemporanea di grande rilievo, come la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano, la Quadriennale di Roma. Non sono poche le iniziative di valore dedicate all'arte sacra. Vi sono dunque molte potenzialità che attendono solo di essere meglio valorizzate.

⁹⁶ Per una sintetica presentazione delle collezioni cfr. A. PIERSANTI (red.), *Cento anni di Biennale e di cinema: la presenza della Chiesa*, pp. 194-241.

c) Il Concilio invita a dare spazio all'arte antica, a quella contemporanea e ad aprirsi a quella futura, a ogni tendenza e corrente, dal momento che la Chiesa cattolica non possiede né canoni linguistici né uno stile proprio.

Il Concilio invita dunque ad abbattere i bastioni in tutte le direzioni: verso est e verso ovest, verso nord e verso sud. Ogni regione italiana, ma anche ogni nazione dei cinque continenti, ha ricchezze artistiche alle quali attingere e da fare conoscere.

14. Dialogare con simpatia, coltivare relazioni con gli artisti

In particolare è nei riguardi dell'arte contemporanea che le diocesi italiane sono invitate a rivolgere l'attenzione e ad aprire il dialogo. I messaggi dell'arte contemporanea, infatti, sono spesso di una folgorante immediatezza, ma talvolta non sono perspicui: richiedono molta attenzione, paziente discernimento, l'aiuto di esperti in varie discipline.

Molti artisti, per le più diverse ragioni, esprimono il desiderio di prendere contatto con i responsabili ecclesiastici. Non pochi responsabili ecclesiastici, a loro volta, vorrebbero prendere contatto con gli artisti. Entrambi si cercano, ma hanno difficoltà ad incontrarsi perché abitualmente non si frequentano; le occasioni e i luoghi di incontro sono troppo limitati o troppo specializzati.

A questo scopo suggeriamo perciò, in primo luogo, ai membri delle Commissioni diocesane di valorizzare le occasioni esistenti, di inventare nuove occasioni di incontro e soprattutto di frequentare assiduamente gli artisti. Potranno così nascere rapporti di conoscenza e di amicizia, che consentiranno l'incontro tra la Chiesa e gli artisti, anche nelle dimensioni più personali e familiari.

Gli artisti si possono incontrare nelle gallerie d'arte, nei loro studi, in occasione di mostre. Inoltre è possibile e opportuno incontrare studenti e docenti nelle Accademie d'arte pubbliche e private e nelle Facoltà universitarie. Esperti, storici e critici d'arte, direttori di musei di arte contemporanea possono aiutare a conoscersi.

Un secondo strumento che consente di avviare contatti con il mondo dell'arte e degli artisti è l'informazione. Per poter animare il mondo dell'arte, le Commissioni diocesane si informino sulle iniziative ecclesiali e non ecclesiali e informino sulle iniziative che intendono realizzare o che hanno realizzato (concerti, mostre, inaugurazione di nuove opere d'arte), utilizzando i numerosi strumenti a disposizione, a partire dai quotidiani e dalle riviste specializzate, fino alle pubblicazioni, alla radio e alla televisione. Il mondo degli artisti è molto attento a quanto avviene nella Chiesa.

Le iniziative promosse dalle diocesi italiane sono molto più numerose di quanto si supponga, ma non sono ancora sufficientemente note. Facendo circolare le informazioni tra le diocesi, almeno a livello regionale e nazionale, si faciliteranno molto i contatti anche con gli artisti.

Il terzo strumento che può facilitare la creazione di relazioni personali è la collaborazione tra le Commissioni diocesane, che meriterebbe di essere intensificata almeno nell'ambito della stessa regione. Anche la più piccola tra le diocesi dispone almeno di qualche informazione che può risultare utile alle diocesi vicine: è a contatto con persone competenti, con artisti di riconosciuta capacità; ha fatto esperienze (concorsi, mostre) riuscite e meno riuscite. Collaborare, in questo campo, significa far conoscere, mettere a disposizione le competenze, evitare che altri siano costretti a cominciare da capo, fare tesoro delle esperienze e delle conoscenze altrui.

15. Avviare la ricerca storica e teologica

In terzo luogo è urgente avviare un lavoro di approfondita ricerca circa la storia e il significato dell'arte nella vita della Chiesa, in relazione a determinati periodi storici, a particolari aree territoriali e tematiche, con la collaborazione di persone operanti nelle Università italiane, ecclesiastiche e statali, competenti in discipline teologiche, storiche, artistiche.

L'esigenza sentita di dare vita a iniziative formative, da una parte, e, dall'altra, le numerose iniziative di carattere celebrativo e occasionale che continuano a essere organizzate nelle diocesi italiane mettono in luce la necessità di questo tipo di lavoro. Si tratta di un lavoro di carattere fondativo, continuativo e multidisciplinare, che in modo organico e sistematico porti alla luce le complesse vicende storiche, le motivazioni e i significati molteplici dell'impegno della Chiesa per la promozione delle arti e il significato delle arti per la vita della Chiesa. Da più parti, dunque, viene la richiesta di dare risposta a queste domande radicali e di non limitarsi a divulgare e a far apprezzare il patrimonio esistente.

Dal momento che in Italia non esiste un Istituto dedicato esclusivamente alla ricerca in tale ambito, le diocesi italiane, da sole o, meglio, in collaborazione tra loro e con le diverse Istituzioni accademiche ecclesiastiche e civili esistenti, sono invitate a dare vita a iniziative che si propongano questo obiettivo o che si muovano in questa medesima prospettiva, in sintonia con il "Progetto culturale orientato in senso cristiano".

16. Curare la formazione del popolo di Dio e degli artisti

La quarta scelta strategica riguarda la formazione del popolo di Dio, dei committenti, degli artisti e dei tecnici.

A questo proposito occorre che le Commissioni diocesane valutino attentamente la situazione e programmino iniziative formative adeguate ai diversi tipi di destinatari e chiaramente definite nei contenuti.

Molti tecnici e artisti ne fanno richiesta. Alcune diocesi o alcuni gruppi di diocesi vicine hanno promosso iniziative ben riuscite che si possono assumere come modello per analoghe iniziative.

La formazione di base e la formazione permanente dei committenti ecclesiastici e religiosi è il problema più grave e urgente, ma rimane forse quello più difficile da affrontare. Questo argomento richiede una specifica ed approfondita riflessione a livello regionale e nazionale, da sviluppare unitamente ai responsabili della formazione di base e permanente del clero e dei religiosi, facendo riferimento allo specifico documento della Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa⁹⁷ pubblicato il 15 ottobre 1992.

⁹⁷ Attualmente: Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa.

17. Qualificare la committenza ecclesiastica.

Quinta scelta strategica. Le occasioni perché la committenza ecclesiastica agli artisti possa esprimersi sono ancora molto numerose e varie: si pensi alle chiese nuove da progettare, agli interventi di restauro e di adeguamento liturgico, alle vetrate e ai dipinti, ai manifesti, alle pubblicazioni, ai sussidi liturgici e catechistici.

Se nel momento del bisogno non possono contare sulla consulenza della Commissione diocesana o sulla conoscenza di persone competenti, i committenti ecclesiastici rischiano di finire nelle mani di operatori incapaci o di artisti intriganti, con risultati modesti. Sarà bene, perciò, che le Commissioni diocesane siano particolarmente presenti e attive nel momento in cui i parroci e gli economisti diocesani sono alla ricerca degli architetti e degli artisti per affidare loro incarichi di lavoro; i diretti committenti non siano lasciati soli ad affrontare imprese per le quali non sono in alcun modo preparati.

Le Commissioni diocesane, infatti, non devono limitarsi a verificare i progetti e a esprimere i pareri di loro competenza. Hanno il compito di prendere l'iniziativa, intervenire, proporre, suggerire soluzioni, indicare rose di nomi di artisti e di progettisti veramente qualificati, offrire schemi di bandi di concorso. Un incarico ben dato, un concorso bene organizzato valgono moltissimo dal punto di vista formativo e propositivo; possono risultare più incisivi di un convegno o di un documento.

II

GLI AMBITI E LE INIZIATIVE DI UNA PASTORALE PER L'ARTE E PER GLI ARTISTI

A. GLI AMBITI

Alcuni si domandano quali sono gli ambiti di cui le diocesi italiane dispongono per promuovere la pastorale dell'arte e degli artisti. Fino a qualche anno fa la risposta era limitata alla liturgia, come se l'unica arte di cui la Chiesa si potesse interessare fosse l'arte per la liturgia, la cosiddetta "arte sacra". Da qualche anno l'attenzione si è estesa ai beni culturali da conservare e da valorizzare.

A questo proposito occorre chiarire che non vi è momento o aspetto della vita ecclesiale che si possa considerare a priori estraneo ai "linguaggi" dell'arte. La Chiesa è per definizione "sposa tutta bella", "regina rivestita di bellezza dal suo Signore". Essa non può presentarsi sciatta e disadorna in nessun momento o atto della sua vita: la bellezza, per quanto sobria, le appartiene, fa parte del suo modo di essere prima che del suo agire.⁹⁸

18. L'annuncio della Parola

In primo luogo vi sono gli spazi offerti dalle svariate forme in cui si esprimono l'evangelizzazione, la catechesi e la comunicazione della fede e nella fede.

Per quanto l'alleanza tra l'arte e la parola, tra l'arte e la catechesi sia considerata tradizionale in occidente, occorre ribadire che tale alleanza va continuamente rinnovata, dal momento che rischia di decadere o di essere totalmente trascurata. E' solo da poco tempo e in pochi luoghi che il patrimonio artistico, di cui le diocesi italiane sono dotate, è ritornato a essere considerato uno strumento adatto alla comunicazione della fede.

In particolare, in vista del Grande Giubileo, è bene che le diocesi (i responsabili per i beni culturali, per il turismo, per il Giubileo) si organizzino adeguatamente, chiedano la collaborazione di storici dell'arte, artisti, critici, grafici, teologi, catecheti, preparino sussidi e iniziative per consentire ai pellegrini e ai turisti di accostarsi alle opere d'arte sacra come a veri monumenti della fede cristiana.

La stessa catechesi parrocchiale avrebbe solo da guadagnare se si aprisse di più alle grandi potenzialità del patrimonio artistico italiano. Questo campo è aperto e promettente: i responsabili diocesani per i beni culturali e per la catechesi vi lavorino insieme, chiedano la collaborazione di storici dell'arte, critici, illustratori, grafici veramente esperti. Il nuovo catechismo C.E.I. per gli adulti "La Verità vi farà liberi", e il Catechismo dei giovani/2 "Venite e vedrete" da questo punto di vista, meritano di essere assunti come modelli da imitare.

Occorrerebbe inoltre estendere l'attenzione a tutti gli strumenti di comunicazione intraecclesiale, anche i più modesti, dai bollettini parrocchiali, ai manifesti, alle riviste per il clero, ai settimanali: si tratta di strumenti di grande incidenza educativa, solitamente

⁹⁸ "La Chiesa è... la città posta sulla cima dei monti, splendida agli occhi di tutti... Ammirati di tanta bellezza...", dal Prefazio della liturgia ambrosiana per la dedizione della chiesa cattedrale.

assai trascurati, realizzati spesso in modo dilettantesco che, al contrario, costituiscono spazi ideali di lavoro e di impegno per esperti grafici, illustratori, artisti multimediali.

19. La liturgia

La liturgia è stata per secoli e continua a essere, per sua natura, un terreno ideale di incontro tra la Chiesa e l'arte. In realtà, a questo riguardo, il bilancio del nostro secolo non è entusiasmante, anzi occorre dire che è spesso deludente. La convinzione che la liturgia, per essere se stessa, meriti il meglio dal punto di vista artistico non è affatto condivisa, nelle scelte concrete, da buona parte della committenza ecclesiastica. Al contrario, il dilettantismo e il pragmatismo spesso trionfano. Normalmente ci si accontenta del minimo indispensabile, in nome di un preteso funzionalismo e didatticismo, senza la benché minima preoccupazione per la ricerca della qualità. Sembra che l'apporto delle arti sia ritenuto marginale e solo facoltativo per la celebrazione dei misteri della fede. La mancanza di formazione e di competenze lascia spazio a interventi di modestissimo livello ed è la ragione per cui molte occasioni per incarichi agli artisti sono state perse.

Specialmente in relazione alla liturgia, dunque, è urgente che le Commissioni diocesane prendano l'iniziativa con grande determinazione perché essa torni a essere il campo in cui le migliori energie professionali e artistiche vengano convocate e messe alla prova. Vi è necessità di architetti, pittori e scultori, ma anche di musicisti, scenografi, grafici, stilisti di moda, arredatori, esperti in arredo floreale, registi, esperti del suono e della luce, dotati di grandi capacità e opportunamente preparati, che aiutino le chiese a diventare ciò che sono chiamate a essere, "segni e simboli delle realtà celesti"⁹⁹. L'arte non è un lusso né una sovrastruttura, coopera potentemente a "rendere accessibile, anzi commovente, il mondo dello Spirito, dell'ineffabile"¹⁰⁰.

20. La testimonianza della carità

Come la storia della Chiesa insegna, i luoghi in cui la carità (che si esprime non solo attraverso le opere di misericordia corporale e spirituale, ma nella vita delle comunità religiose e nelle relazioni tra cristiani) si fa regola di vita sono stati modellati grazie al largo coinvolgimento degli artisti: gli ospedali, le case di accoglienza, le scuole, le università, i monasteri sono stati pensati dai loro fondatori come edifici splendidi, eventualmente poveri, ma sempre molto dignitosi, collocati, per quanto possibile, in posizioni significative. In essi architettura, pittura e scultura sono state considerate una necessità, non un lusso. La dimensione artistica è stata intesa come una componente dell'ospitalità cristiana: nell'ospite, nel pellegrino, nel malato è presente Cristo stesso. L'accoglienza che gli è dovuta esige di manifestarsi in forme di qualità elevata, non inferiori a quelle che la liturgia richiede. La qualità architettonica e artistica, se è vera, riassume ogni altra qualità funzionale. Là dove la carità viene praticata con gioia e il bene viene fatto bene, come ripetono i santi, anche la cura per il bello diventa una scelta naturale.

Anche in questo caso le testimonianze che ci vengono dall'attualità e dalla storia sono numerose. Per la progettazione dello Spedale degli Innocenti - il nuovo orfanotrofio della

⁹⁹ *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, n.253.

¹⁰⁰ PAOLO VI, *Discorso agli artisti romani* 7.5.1964.

città - Firenze non ha dubbi, incarica Filippo Brunelleschi, il progettista della cupola di Santa Maria del Fiore: carità e liturgia esigono il meglio dell'architettura. A Roma, l'Oratorio della Vallicella, il cui progetto viene richiesto al Borromini, unisce carità e cultura. D'altra parte, per decorare le celle del convento di San Marco a Firenze l'incarico non può andare che al Beato Angelico: anche la vita comune e la preghiera personale non possono fare a meno dell'arte. Da parte loro, le confraternite, sorte per esercitare le opere di misericordia spirituale e corporale, in tutte le regioni italiane sono state fra le più importanti committenti di artisti famosi. Anche oggi le residenze e i luoghi per il recupero dei tossicodipendenti sono scelti con grande cura, perché il contatto con la bellezza dell'architettura e della natura contribuisce a far ritrovare la dignità a chi l'ha smarrita.

B. LE INIZIATIVE

Veniamo ora a precisare meglio alcune iniziative di cui si è parlato in precedenza in modo generico.

21. Iniziative formative.

E' urgente che le Commissioni diocesane, con la collaborazione dei docenti dei rispettivi seminari, delle Facoltà civili ed ecclesiastiche e di esperti operanti nelle Istituzioni pubbliche e private, programmino iniziative formative, ponendo molta attenzione nell'identificare i destinatari, i programmi, le modalità didattiche.

a) Quanto ai destinatari è il caso di ricordare che essi sono molto diversificati e vanno interpellati distintamente.

A questo proposito si possono distinguere tre gruppi di destinatari:

gli operatori:

- artisti professionisti,
- amatori, appassionati, cultori d'arte,
- architetti e ingegneri civili, tecnici,
- creatori di moda,
- designer,
- artigiani ed esperti vari;

gli insegnanti e studenti:

- insegnanti di religione nelle scuole medie,
- docenti degli Studi teologici, delle Facoltà teologiche, degli Istituti di scienze religiose,
- docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
- studenti dei Conservatori, delle Accademie di belle arti e delle Facoltà di architettura e di lettere;

i responsabili istituzionali:

- sacerdoti e responsabili dell'attività pastorale,
- operatori pastorali (come i gruppi di animazione liturgica parrocchiale).

- b) Le iniziative formative possono assumere le più svariate forme: seminario, ciclo di lezioni limitato nel tempo, settimana intensiva di studio, corso di formazione di durata annuale.
- c) I programmi siano definiti nelle linee generali dalla Commissione diocesana, non affidati totalmente agli esperti esterni e comprendano le questioni tecniche, collocandole nel contesto ecclesiale, presentato dal punto di vista istituzionale, teologico, liturgico e storico. Si dovrebbe far sì che tra i docenti provenienti dalle diverse Istituzioni si crei un clima di scambio e una conoscenza profonda.
- Nei programmi delle diverse iniziative formative non potranno mancare gli insegnamenti specifici del Concilio Ecumenico Vaticano II e i recenti documenti della Conferenza Episcopale Italiana. In generale, inoltre, sarà opportuno partire dagli interessi più sentiti; ad esempio, pare necessario dare spazio all'informazione riguardante il significato e i contenuti del prossimo Grande Giubileo; i programmi dovranno poi allargare l'orizzonte alla conoscenza della liturgia, della Sacra Scrittura e delle diverse discipline teologiche.
- d) Meritano una particolare attenzione le iniziative formative che hanno come destinatari i futuri responsabili delle comunità cristiane. A questo scopo si consiglia di coinvolgere nelle iniziative formative promosse in ciascuna diocesi i docenti dei seminari. Non si esiti, poi, a prendere contatto con i responsabili dei seminari per studiare con loro opportune iniziative, come incontri con artisti, visite guidate, cicli di conferenze, viaggi di studio.

22. Iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Alcune iniziative volte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio artistico esistente possono essere assai utili per la pastorale dell'arte e degli artisti.

- Giornate particolari. La celebrazione annuale del Beato Angelico, il 18 febbraio, recentemente istituita, merita di essere opportunamente valorizzata. Essa può diventare una valida occasione di incontro e di scambio con gli artisti. Può diventare la giornata in cui la Commissione diocesana presenta, illustra e discute pubblicamente il suo bilancio annuale: iniziative realizzate e programmate.

- Tra le iniziative particolari vanno inserite la presentazione di interventi di restauro, l'avvio e il completamento di lavori di rilevanza diocesana, come ad esempio interventi alla cattedrale, al museo, all'archivio, alla biblioteca diocesana, la presentazione di concorsi, la inaugurazione di opere d'arte di particolare interesse.

- In alcune diocesi la Commissione usa organizzare viaggi di studio per conoscere opere e autori in Italia e in altri paesi: si tratta di un'iniziativa molto valida.

a) *Mostre*. Le mostre di arte contemporanea e di arte antica sono iniziative molto importanti; esse sono da considerare grandi eventi anche per la vita culturale della diocesi e non solo della comunità civile. Le Commissioni diocesane dovrebbero inserire nei loro programmi la visita delle mostre italiane più importanti, in modo da farne oggetto di attenta valutazione e da promuovere incontri e dibattiti all'interno delle comunità cristiane. E' buona cosa che, alle condizioni note, le diocesi collaborino alla preparazione di mostre promosse da Enti pubblici e da privati che siano veramente qualificati.

Inoltre, le diocesi stesse potranno organizzare mostre, in occasione di ricorrenze particolari (come la celebrazione del Sinodo diocesano, il centenario della diocesi, della cattedrale, di qualche artista).

Il Grande Giubileo costituisce una valida occasione, con i suoi temi teologicamente forti - Gesù Cristo, lo Spirito Santo, il Padre -, per realizzare mostre utilizzando il patrimonio artistico esistente nelle chiese della diocesi.

b) *Turismo e pellegrinaggio*. Il numero dei turisti che visitano le chiese italiane sta aumentando ed è destinato a crescere ulteriormente in occasione del Grande Giubileo e anche negli anni successivi. Si offre così alle diocesi italiane una notevole occasione di incontrare molte persone provenienti da altri paesi, di accoglierle e di far loro conoscere, mediante il patrimonio artistico, le vicende storiche delle comunità cristiane. L'occasione è davvero storica e non va perduta. Occorre però preparare personale per l'accoglienza, itinerari, sussidi stampati, chiese aperte e ospitali. Vi è molto lavoro da fare per le Commissioni diocesane. Anche in questo contesto possono nascere molte collaborazioni.

c) *Ricerca e insegnamento universitario*. I contatti con il mondo accademico e universitario tornano a essere oggi possibili e ricchi di prospettive per la pastorale dell'arte e degli artisti. Negli anni recenti due iniziative sono state felicemente realizzate in varie Università italiane: la promozione di corsi universitari sulla progettazione di chiese e la realizzazione di opere d'arte a tema religioso; la partecipazione di esperti teologi a seminari promossi da docenti delle Università statali e da Accademie di belle arti. Considerato il clima di grande disponibilità nelle Università italiane, oltre a quelle ricordate, altre iniziative potrebbero essere realizzate: l'affidamento a docenti universitari di ricerche riguardanti la storia e il significato dell'arte sacra; seminari specialistici per docenti di discipline teologiche e discipline storiche e progettuali; la creazione di borse di studio per tesi di laurea e tesi di dottorato.

23. Qualificazione delle iniziative artistiche

La promozione della pastorale dell'arte e degli artisti può avvenire ogni qual volta una comunità cristiana intraprenda qualche iniziativa artistica riguardante, ad esempio, la conservazione, la creazione (nuove chiese e nuovi complessi parrocchiali) e l'adattamento del patrimonio architettonico e artistico.

A questo proposito i documenti pubblicati recentemente dalla Conferenza Episcopale Italiana in merito ai beni culturali, alla progettazione di chiese nuove e all'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica¹⁰¹ sono ricchi di indicazioni e attendono di essere divulgati e fatti conoscere. Tali documenti costituiscono il riferimento naturale anche per i concorsi promossi dalle diocesi.

In particolare, per qualificare le iniziative artistiche promosse dalle comunità cristiane, è essenziale che siano rispettate due condizioni: la individuazione degli operatori a cui affidare incarichi artistici sia fatta da parte di persone veramente competenti nelle diverse discipline artistiche, non da parte degli economisti parrocchiali o diocesani (ai quali, comunque, spetta il delicato controllo degli aspetti economici delle iniziative); le persone incaricate - architetti e artisti - siano sempre scelti in base alla effettiva, riconosciuta competenza.

¹⁰¹ cfr. n. 6.

24. Concorsi

I concorsi sono strumenti molto conosciuti e praticati per la ricerca di progettisti e di artisti particolarmente qualificati e per una migliore comprensione degli stessi temi di progettazione. La Chiesa cattolica ne ha fatto larghissimo uso nei secoli scorsi e li sta riscoprendo in questi anni.

La Conferenza Episcopale Italiana, nei documenti dedicati alla progettazione di chiese nuove e all'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica raccomanda l'uso dei concorsi e, in particolare, dei concorsi a invito.

Recentemente, inoltre, la Conferenza Episcopale Italiana, allo scopo di migliorare la qualità delle nuove costruzioni, ha deciso di sostenere finanziariamente le diocesi che indicano concorsi a invito e di finanziare ogni anno tre grandi concorsi di questo tipo¹⁰².

Perché i concorsi diano i risultati attesi è indispensabile che essi siano impostati in maniera corretta, sotto il diretto controllo della Commissione diocesana; al contrario, non è prudente affidarli totalmente alle parrocchie interessate.

25. L'informazione e la documentazione

Per svolgere il suo servizio sarà opportuno che ogni Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali svolga due funzioni fondamentali, informare e documentare. Tali funzioni sono di grande importanza anche nella pastorale dell'arte e degli artisti.

Informare. Si tratta di organizzarsi per essere disponibili a fornire informazioni a chi si rivolge alla Commissione o più genericamente alla Curia diocesana. Molte persone, infatti, chiedono informazioni di carattere generico, ma vi sono studenti, studiosi, artisti, professionisti che chiedono vere e proprie consulenze. I parroci poi chiedono informazioni, consulenze e consigli. Anche i giornalisti hanno bisogno di un punto di riferimento competente in ogni Curia.

Inoltre, molto c'è da fare per mettere in circolazione le informazioni, utilizzando i canali informali, che consentono di mantenere contatti continui con le altre diocesi della medesima regione, con l'Ufficio nazionale e con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa.

Infine, è necessario alimentare i mezzi di comunicazione, stampa, radio, televisione, tempestivamente, e con ragionevole frequenza.

Documentare. Va da sé che non si può dare quello che non si ha. Per informare, cioè, occorre essere ben documentati. Anche questo è un compito specifico delle Commissioni diocesane. Innanzitutto occorre tenere l'archivio dei progetti e degli avvenimenti diocesani, l'inventario dei beni artistici e storici, il censimento delle chiese, l'elenco degli archivi, delle biblioteche e dei musei. In secondo luogo occorre avere a disposizione la raccolta dei principali documenti della Chiesa che riguardano l'arte sacra e i beni culturali, le principali riviste di arte, architettura e arte sacra. Infine è molto utile disporre di uno schedario aggiornato con i nominativi di professionisti, architetti, artisti, artigiani, imprese, restauratori di provata capacità da mettere a disposizione di volta in volta dei parroci che ne fanno richiesta. Una piccola biblioteca specializzata completa il centro diocesano di documentazione, di cui la Commissione diocesana si serve: testi conciliari, testi della CEI, cataloghi di mostre, pubblicazioni specializzate, riviste di settore¹⁰³.

¹⁰² Cfr *Notiziario C.E.I.*, n. 2, 26 marzo 1997, pp. 69-70; ibidem, n. 6, 20 luglio 1997, pp. 189-190.

¹⁰³ A questo scopo è stata preparata la nota bibliografica in Appendice.

III STRUTTURE DIOCESANE, INTERDIOCESANE REGIONALI E NAZIONALI

26. Le strutture necessarie

Anche la pastorale per l'arte e per gli artisti, come ogni altro settore della pastorale, se è debitrice nei riguardi di personalità carismatiche, ha bisogno di una rete uniforme di operatori insediati presso le Curie di ogni diocesi. L'arte e gli artisti, essendo per definizione liberi, non possono certo obbedire a direttive. La pastorale per gli artisti, invece, ha bisogno di strumenti per crescere. Ciò che proponiamo, perciò, è semplicemente una rete nazionale, molto leggera, ma omogenea, che faccia da supporto, offra aiuti e dia suggerimenti. Questa rete non è da creare, esiste già: è costituita dagli organismi che si prendono cura dell'arte sacra e dei beni culturali. Si tratta forse solo di completarla, di sensibilizzarla e di renderla più vivace e solidale.

27. A livello di ogni diocesi

Per la promozione della pastorale dell'arte e degli artisti gli organismi necessari e sufficienti sono quelli esistenti: l'Ufficio diocesano per i beni culturali e l'arte sacra e la Commissione diocesana per i beni culturali e l'arte sacra.

28. A livello interdiocesano

Là dove se ne presenta la necessità, specialmente nel caso in cui diocesi molto piccole non riescono, da sole, a dotarsi degli strumenti necessari, si suggerisce che gli organismi di cui al numero precedente vengano costituiti a livello interdiocesano.

29. A livello regionale

La Consulta regionale per l'arte sacra e i beni culturali è lo strumento ideale per coordinare l'attività delle diocesi presenti nel territorio di una medesima regione ecclesiastica.

A livello regionale potrebbe essere assai utile programmare almeno alcune iniziative formative in comune e predisporre il calendario annuale delle attività (mostre, convegni).

30. A livello nazionale

A livello nazionale esistono già due organismi: l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, fondato nel 1995, e la Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici, fondata nel 1989. E' attualmente allo studio la istituzione del "Forum delle associazioni e dei movimenti impegnati nel campo della pastorale dell'arte e degli artisti".

L'Ufficio nazionale è stabilmente al servizio delle diocesi e delle regioni per informazioni, consulenza, conferenze e visite¹⁰⁴.

Dalla sua istituzione l'Ufficio nazionale compila il calendario annuale delle iniziative artistiche promosse dalle diocesi o da altri enti¹⁰⁵.

31. Le famiglie religiose, le associazioni e i movimenti, i gruppi e le singole persone

Il perno della pastorale per l'arte e per gli artisti, in Italia, è da tempo costituito da famiglie religiose (come i Francescani, i Gesuiti, i Passionisti, la Famiglia Beato Angelico), associazioni (come l'UCAI), movimenti (come CL, il Movimento dei Focolari), gruppi e persone singole. Ad essi si deve il lavoro che in questo secolo è stato compiuto in Italia. Il loro impegno e la loro presenza rimangono indispensabili: la saggezza delle Commissioni diocesane saprà prevedere le forme opportune per garantire una proficua collaborazione.

Alle associazioni e ai movimenti, in particolare è affidato il compito della formazione dei loro associati e di fare da tramite tra la Chiesa, gli artisti e le nuove correnti artistiche, in modo da consentire a tutte le comunità ecclesiali di conoscere artisti e linguaggi contemporanei e da consentire agli artisti di entrare in contatto con la Chiesa.

¹⁰⁴ L'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I. ha sede in Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma, tel. 06/66398212 - fax 06/66398267 - e-mail: unbc@mb.chiesacattolica.it

¹⁰⁵ Consultabile sul sito Internet <http://www.chiesacattolica.it/>

APPENDICE

NOTA BIBLIOGRAFICA

Allo scopo di approfondire gli argomenti toccati dal presente documento, è sembrato opportuno preparare una nota bibliografica riguardante le pubblicazioni in lingua italiana, limitatamente al periodo successivo al Concilio Ecumenico Vaticano II.

Per comodità si sono distinte: 1) le fonti normative conciliari e post-conciliari; 2) il magistero papale ed episcopale; 3) i commenti ai testi conciliari e post-conciliari. Non potevano mancare i riferimenti alle riflessioni pubblicate nel corso degli anni post-conciliari (4). Salvo rare eccezioni, non sono stati citati i cataloghi delle numerose mostre promosse nel periodo preso in esame, argomento che, da solo, meriterebbero uno studio specifico.

1. FONTI NORMATIVE CONCILIARI E POST-CONCILIARI

FONTI NORMATIVE CONCILIARI

CONCILIO NICOENO II

Actio VII, 13 oct. 787: *Definitio de sacris imaginibus*; Denz. 600-603; Actio VIII, 23 oct. 787: *Canones*; Denz. 605-609.

CONCILIO TRIDENTINO

Sessio XXV, 3 dec. 1563: *Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis Sanctorum, et sacris imaginibus*; Denz. 1821-1825.

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Costituzione su la sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium*, 4 dec.1963

- n. 111: venerazione delle immagini; E.V., I, 199;
- n. 122: dignità dell'arte sacra; E.V., I, 223-224;
- n. 123: libertà di stili artistici; E.V., I, 227;
- n. 124: caratteristiche dell'autentica arte sacra; E.V., I, 228;
opere da allontanare; E.V., I, 229;
- n. 125: esposizione delle immagini alla venerazione; E.V., I, 232;
- n. 126: a chi spetta giudicare le opere d'arte; E.V., I, 231;
cura per la conservazione delle opere preziose; E.V., I, 233;
- n. 127: formazione degli artisti; E.V., I, 234-236;
- n. 128: revisione della legislazione su l'arte sacra; E.V., I, 237;

n. 129: formazione artistica del clero; E.V., I, 239.

Costituzione dogmatica su la Chiesa *Lumen Gentium*, 21 nov. 1964

n. 51: richiamo ai decreti del Concilio Niceno II e del Concilio Tridentino sulla venerazione delle immagini; E.V., I, 424;

n. 67: richiamo ai decreti del Concilio Niceno II e del Concilio Tridentino circa il culto delle immagini di Cristo, della Beata Vergine e dei Santi; E.V., I, 443.

Decreto sull'apostolato dei Laici *Apostolicam Actuositatem*, 18 nov. 1965

n. 7: anche le arti hanno valore proprio; E.V., I, 936.

Costituzione pastorale su la Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes* 7 dicembre 1965

n. 62: importanza delle arti per la vita della Chiesa; E.V., I, 1528; apertura alle nuove tendenze artistiche; E.V., I, 1529.

Messaggio del Concilio agli artisti, 8 dic. 1965; E.V., I, 494-499.

FONTI NORMATIVE POSTCONCILIARI

Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra liturgia, Lettera circolare ai presidenti delle Conferenze Episcopali, "Le renouveau liturgique", 30.6.1965; n. 8; E.V., 2, n. 398.

CONGREGAZIONE PER IL CLERO

Lettera circolare ai presidenti delle Conferenze Episcopali, *De cura patrimonii historico-artistici Ecclesiae*, 11. 4. 1971 ; E. V., 4, nn. 655-664.

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO

Principi e norme per l'uso del Messale Romano, 27.3.1975; E.V., 3, n. 2318, 2335, 2343.

Rito per l'incoronazione dell'immagine della Beata Vergine Maria, 1982; E.V., 7, nn. 1200-1212.

Benedizionale, 31.5.1984; ed. it. 3.7.1992.

Caeremoniale Episcoporum, 14.9.1984

Rito per la benedizione di una croce, pp. 232-234.

Rito per l'incoronazione dell'immagine della Beata Vergine Maria, pp. 238-242.

Orientamenti e proposte per l'anno mariano, 3.4.1987; n. 92-96 (iconografia mariana).

PENITENZIERIA APOSTOLICA

Manuale delle indulgenze, Libreria Editrice Vaticana, 1987, n. 6 (Via crucis), pp. 82-83.

CODICE DI DIRITTO CANONICO

can. 1188: legittimità della esposizione delle immagini;

can. 1189: restauro delle immagini;

can. 1190: alienazione delle immagini.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa, 14.6.1974; *Enchiridion C.E.I.*, 2, n. 1319-1350.

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, *Il rinnovamento liturgico in Italia*, Nota pastorale a vent'anni dalla Costituzione conciliare "Sacrosanctum Concilium", 21.9.1983; in particolare il n. 13; *Enchiridion C.E.I.*, 3, n. 1535.

Precisazioni circa la normativa liturgica, n. 21, *Velazione delle croci e delle immagini*, 15.8.1983; *Enchiridion C.E.I.*, 3, n. 1403.

Orientamenti dell'Episcopato Italiano, *I beni culturali della Chiesa in Italia*, 9 dicembre 1992; *Enchiridion C.E.I.*, 5, nn. 1213-1283.

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, *La progettazione di nuove chiese*, Nota pastorale, 18 febbraio 1993; *Enchiridion C.E.I.*, 5, 1329-1463.

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, 31 maggio 1996.

2. MAGISTERO PONTIFICIO ED EPISCOPALE

MAGISTERO PONTIFICIO

LETTERE

GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Redemptoris Mater*, 25.3.1987; n. 33, (immagini mariane),

GIOVANNI PAOLO II, lettera apostolica *Duodecimum Saeculum*, 4.12.1987; (Concilio Niceno II).

DISCORSI

PAOLO VI

7.5.1964, discorso agli artisti romani;

20.2.1965, discorso alla scuola d'arte cristiana Beato Angelico;

23.10.1965, discorso ai partecipanti al convegno di studio promosso dall'A.C.A.I.;

27.2.1966, discorso agli architetti e ingegneri;

4.1.1967, discorso ai partecipanti al convegno della P.C.C.A.S.I.;

7.5.1967, discorso agli artisti;

17.12.1969, discorso alla P.C.C.A.S.I.;

24.6.1973, discorso per l'inaugurazione della collezione d'arte religiosa moderna;

29.9.1976, discorso agli artisti nel IV centenario della nascita di Michelangelo;

14.7.1976, lettera al patriarca di Venezia nel IV centenario della morte di Tiziano;

21.7.1976, discorso ai partecipanti al seminario "L'influenza della ispirazione religiosa nell'arte americana";

8.10.1977, discorso agli artisti in occasione della mostra dedicata a S. Paolo.

GIOVANNI PAOLO II

- 19.11.1980, Monaco, discorso ad artisti e giornalisti;
27.4.1981, Roma, discorso ai partecipanti al convegno della P.C.C.A.S.I.;
29.4-6.5.81, Roma, catechesi su "Il corpo";
21.12.1981, Roma, discorso ai vescovi della Toscana in visita "ad limina";
21.5.1983, Milano, discorso agli artisti;
12.9.1983, Vienna, discorso a scienziati e artisti;
20.12.1983, Roma, discorso al personale dei musei vaticani;
18.2.1984, Roma, discorso ai partecipanti al corso della P.C.C.A.S.I.;
18.11.1984, Roma, discorso agli artisti;
20.5.1985, Bruxelles, discorso agli artisti;
18.6.1985, Venezia, discorso agli artisti;
1.3.1986, Roma, discorso all'U.C.A.I.;
2.5.1986, Roma, discorso ai partecipanti al corso della P.C.C.A.S.I.;
14.10.1986, Roma, discorso agli artisti cristiani;
8.4.1994, Roma, discorso in occasione della conclusione del restauro del Giudizio Universale di Michelangelo;
25.9.1997, Castel Gandolfo, messaggio ai partecipanti alla seconda Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa;
29.10.1997, Roma, catechesi mariana "Il culto delle immagini mariane";
15.11.1997, Roma, discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale Spagnola in visita "ad limina".

MAGISTERO EPISCOPALE

- J. DOPFNER, *L'artista nell'attuale momento della Chiesa*, in "Chiesa e Quartiere", 1965/35, p. 35;
P. GURPIDE BEOPE, *L'arte sacra*, lettera pastorale alla diocesi di Bilbao, febbraio 1966, in *Magistero Pastorale*, Verona, Edizioni Magistero Pastorale Verona, 1966, coll. 407-416.
G. LERCARO, *L'idea di artigianato*, in "Chiesa e Quartiere", 1966/37, pp. 10-16;
idem, *Spiritualità, arte e cultura nella civiltà del divenire*, in "Chiesa e Quartiere", 1967/44, pp. 5-7;
idem, *La missione della Chiesa oggi*, in "Arte Cristiana", 1969/562, pp. 4-9;
A. CASAROLI, discorso all'incontro internazionale degli artisti, 8.2.1984, Roma, in "L'Osservatore Romano";
G. FALLANI, *Liturgia ed arte dopo il Concilio Vaticano II*, in "Arte Cristiana", 1969/562, pp. 10-13;
A. CASAROLI, cattedrale di San Francisco, *Il dialogo tra Chiesa e arte, abbiamo venti secoli di storia*, omelia, in "L'Osservatore Romano", 10.11.1983;
C. M. MARTINI, Milano, *Voi artisti siete un tramite attraverso cui il divino parla*, discorso agli artisti, 20.2.1984, in "Rivista Diocesana Milanese", 1984/3, pp. 308-311;
A. PISEDdu, *Dio della bellezza*, lettera pastorale alla diocesi di Lanusei sulla tutela e l'incremento del patrimonio artistico-culturale della Chiesa, 1.11.1987;
C. M. MARTINI, *Effatà, apriti*, lettera per il programma pastorale, in "Comunicare", 11.8.1990, nn. 74-75.

- R. MAHONY, *In dialogo con Hollywood*, lettera pastorale ad autori, registi, produttori e attori del cinema e della televisione, in "Il Regno", 1993/9, pp. 302-309.
- C. M. MARTINI, *Le trasformazioni della spiritualità*, relazione alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, 30 marzo 1992, in: idem, *Vigilare. Lettere, discorsi e interventi 1992*, Bologna, EDB, 1993, pp. 147-156.
- C. M. MARTINI, *Lasciarsi penetrare dal mistero indicibile*, intervento al convegno "Costruttori di cattedrali", Milano, 7 novembre 1995, in: idem, *Ripartire da Dio. Lettere, discorsi e interventi 1995*, Bologna, EDB, 1996, pp. 565-572.
- CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA, Nota pastorale *La vita si è fatta visibile. La comunicazione della fede attraverso l'arte*, 23 febbraio 1997, Firenze, Cooperativa Firenze 2000, 1997.

3. COMMENTI AI TESTI CONCILIARI E POST-CONCILIARI

CONCILIO NICENO II

- AA.VV., *Culto delle immagini e crisi iconoclasta*, Palermo, Edi Oftes, 1986.
- "Arte Cristiana", 1988/724; atti del convegno "Icona ed iconoclastia", Milano 17-18 marzo 1987.
- L. RUSSO (red.), *Vedere l'invisibile. Nicea e lo statuto dell'immagine*, Palermo, Aesthetica, 1997.

CONCILIO TRIDENTINO

- H. JEDIN, *Genesi e portata del decreto tridentino sulla venerazione delle immagini*, in: idem, *Chiesa della fede Chiesa della storia*, Brescia, Morcelliana, 1972, pp. 340-390.
- E. MALE, *L'arte religiosa nel '600*, Milano, Jaca Book, 1984, (ed. or. fr. 1932).
- P. PRODI, *Ricerca sulla teoria delle arti figurative nella riforma cattolica*, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1984 (I ed. 1965).

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

- V. VIGORELLI, *Commento al cap. VII della Costituzione Sacrosanctum Concilium*, in *Costitutio de Sacra Liturgia cum commentario*, Roma, Bibl. Ephr. Lit., 1964, pp. 205-217.
- M. BARBOSA, *L'arte sacra*, in G. BARAUNA (red.), *La sacra liturgia rinnovata dal Concilio*, Torino, L.D.C., 1964, pp. 645-666.
- V. FRANCO, C. BRAGA, *L'arte sacra e la sacra suppellettile* in F. ANTONELLI, R. FALSINI (red.), *Commento alla Costituzione liturgica*, Milano, O.R., 1965, pp. 373-392.
- G. VARALDO, *Arte sacra e sacra suppellettile*, in AA.VV., *La Costituzione sulla sacra liturgia*, Torino, L.D.C., 1967, pp. 779-829.
- G. FALLANI (red.), *Orientamenti dell'arte sacra dopo il Vaticano II*, Bergamo, Minerva Italica, 1969.

- G. RAPISARDA, *Le immagini sacre nelle indicazioni del Vaticano II e della riforma liturgica*, in AA.VV., *Culto delle immagini e crisi iconoclasta*, Palermo, Edi Ofes, 1986, pp. 153-173.
- A. DONGHI, *Costituzione conciliare sulla sacra liturgia*, Casale M., Piemme, 1986, pp. 109-114.

4. PUBBLICAZIONI SIGNIFICATIVE

- M. GUERRISI, *La Chiesa e le immagini*, in "Fede e Arte", 1961/4, pp. 398-423.
- P. SERRACINO-INGLOTT, *Dialoghi con il padre Couturier*, in "Arte Cristiana", 1962/504, pp. 225-234; 1962/505, pp. 263-270; 1962/506, pp. 299-308; 1963/507, pp. 11-20; 1963/508, pp. 47-54.
- G. FALLANI, *Arte sacra e liturgia*, in "Chiesa e Quartiere", 1962/23, pp. 11-20.
- F. DEBUYST, *Arte sacra contemporanea in Belgio*, in "Chiesa e Quartiere", 1963/27, pp. 24-35.
- P. SERRACINO-INGLOTT, *Il magistero dell'arte nel magistero di Giovanni XXIII*, in "Arte Cristiana", 1963/510, pp. 115-120.
- G. GRESLERI, *Considerazioni sulla situazione attuale dell'arte sacra contemporanea in Italia*, in "Chiesa e Quartiere", 1964/30-31, pp. 101-109.
- V. FAGONE, *La Chiesa e l'arte sacra contemporanea. Le condizioni di un incontro*, in "La Civiltà Cattolica", 1964, pp. 468-480.
- R. GUARDINI, *L'opera d'arte*, in *Scritti filosofici*, I, Milano, Fratelli Fabbri, 1964, pp. 335-354, (ed. ted. 1959)
- A. LAUCK, *Quello che il Concilio aveva da dire sull'arte*, in "Arte Cristiana", 1965/527, pp. 185-190.
- Può l'arte di oggi entrare in chiesa?*, Roma, 1965; atti del convegno per artisti e cultori d'arte, Assisi, maggio 1965.
- U. SCHNELL, *Carattere e compiti dell'arte cristiana*, in "Fede e Arte", 1966/1, pp. 38-57.
- Figurativo sacro*, numero monografico di "Fede e Arte", 1967/3-4.
- AA. VV., *Le mostre d'arte sacra dopo il Concilio*, in "Arte Cristiana", 1967/549, pp. 235-248.
- H. U. VON BALTHASAR, *Rivelazione e bellezza*, in: idem, *Verbum Caro*, Brescia, Morcelliana, 1968, pp. 105-140.
- P. SERRACINO-INGLOTT, *Scultura e liturgia*, in "Arte Cristiana", 1970/571, pp. 3-8; 1970/572, pp. 41-48; 1970/573, pp. 81-86.
- Idem, *Nuove prospettive per l'arte sacra nell'età elettronica*, in "Arte Cristiana", 1970/578, pp. 279-286, 1971/584, p. 169.
- V. MELCHIORRE, *Comunicazione e immagini*, in "Arte Cristiana", 1971/584, pp. 170-173.
- H. U. VON BALTHASAR, *La percezione della forma*, vol. 1. di *Gloria. Una estetica teologica*, Milano, Jaca Book, 1971 (ed. or. ted. 1961).
- U. RAPP, *Le arti figurative e la Chiesa*, in AA.VV., *Bilancio della teologia nel XX secolo*, Roma, Città Nuova, 1972, vol. 1, pp. 79-102.
- G. PERTILE, *Wotruba e la dimensione del sacro*, in "Humanitas", 1975/12, pp. 1128-1132.

- G. FALLANI, V. MARIANI, G. MASCHERPA, *Collezione Vaticana d'arte religiosa moderna*, Milano, Silvana Editrice, 1975.
- V. FAGONE, *Il sacro nell'arte contemporanea*, "La Civiltà Cattolica", 1976, pp. 43-51.
- E. BERETTA, *Paolo VI e l'arte*, in "Arte Cristiana", 1978/647, pp. 81-88.
- P. MARIOTTI, *Immagine*, in S. DE FIORES, T. GOFFI (redd.) *Nuovo Dizionario di spiritualità*, Roma, Edizioni Paoline, 1978, pp. 751-761.
- S. SPINSANTI, *Artista*, in *Nuovo Dizionario di spiritualità*, cit., pp. 57-65.
- C. KOHLER - G. BRANDMANN, *L'arte sacra nel XIX e XX secolo*, in *Storia della Chiesa*, Milano, Jaca Book, 1975-1980, IX, pp. 346-376.
- S. ORIENTI, *Arte sacra, arte religiosa, arte*, in "Quaderni Bianchi", 1980/5, pp. 60-65.
- E. ROSSI, *L'arte sacra oggi: bellezza e verità*, Roma, Nuova Editoriale Studium, 1980.
- Espressioni simboliche ed espressioni artistiche nella liturgia*, numero monografico della rivista "Concilium", 1980/2.
- La formazione estetica del futuro sacerdote*, numero monografico della rivista "Seminarium", 1981/3.
- P. SERRACINO-INGLOTT, *Marshall McLuhan - Mass media e arte liturgica*, in "Arte Cristiana", 1981/676, pp. 93-97.
- Idem, *P. Virgilio Fagone gesuita filosofo*, in "Arte Cristiana", 1981/676, pp. 101-102.
- Idem, *Cinque piste di riflessione*, in "Arte Cristiana", 1981/677, pp. 110-118.
- Idem, *Il nudo nell'arte - Catechesi di Giovanni Paolo II*, in "Arte Cristiana", 1981/682, pp. 275-277; 278-286.
- L'arte*, numero monografico della rivista "Communio", 1982/65.
- E. CATTANEO, *Arte e liturgia dalle origini al Vaticano II*, Milano, Vita e Pensiero, 1982.
- A. VILLANI, *Arte e immagine sacra: dopo la secolarizzazione e dopo la 'morte' dell'arte*, in "Città e Società", 1982/3-4, pp. 47-62.
- Spazio e figure*, numero monografico della rivista "Rivista Liturgica", 1983/1.
- G. SANTI, *Le immagini, le chiese*, in "Rivista di Pastorale Liturgica", 1983/2, pp. 72-74.
- R. BUGGE, *Il luteranesimo e le immagini sacre*, in "La Scuola Cattolica", 1983/3-4, pp. 266-274.
- A. QUACQUARELLI, *I catechismi della Chiesa italiana*, in "Communio", 1983/67 pp. 71-85.
- P. PIFANO, *Sulla bellezza*, Napoli, D'Auria, 1983.
- M. A. CRIPPA, C. DE CARLI, *"Note critiche sull'arte sacra"*, in "Città e Società", 1983/13, pp. 73-89.
- AA.VV., *Beato Angelico*, Roma, P.C.C.A.S.I., 1984.
- L'icona immagine dell'invisibile*, numero monografico della rivista "Via, Verità e Vita", 1984/99.
- V. GATTI, *Arte*, in D. SARTORE, A. M. TRIACCA (redd.) *Nuovo Dizionario di Liturgia*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1984, pp. 110-118.
- G. HEINZ-MOHR, *Lessico di iconografia cristiana*, Milano, I. P. L., 1984.
- S. ORIENTI, *L'arte religiosa oggi*, in "Informazioni U.C.A.I.", 1984, pp. 11-19.
- G. BERTANI, *Interventi di scultori contemporanei in edifici sacri*, in "Arte Cristiana", 1984/700, pp. 39-44.
- P. AMATO, *Arte/iconologia*, in S. DI FIORES, S. MEO (redd.) *Nuovo Dizionario di Mariologia*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1985, pp. 138-154.
- G. PENCO, *Storia della Chiesa in Italia nell'età contemporanea 1919-1945*, Milano, Jaca Book, 1986, pp. 321-326.

- idem, *Storia della Chiesa in Italia nell'età contemporanea 1945-1965*, Milano, Jaca Book, 1986, pp. 318-323.
- J. GUITTON, *Dialoghi con Paolo VI*, Milano, Rusconi, 1986; in particolare pp. 203-213.
- AA.VV., *L'uomo di fronte all'arte. Valori estetici e valori etico-religiosi*, Milano, Vita e Pensiero, 1986.
- Arte e fede cristiana*, numero monografico della rivista "Credere Oggi", 1986/6, n. 36.
- S. ORIENTI, *Gino Severini: ricerca della verità e coscienza della pittura*, in "Informazioni U.C.A.I.", 1986/4-5, pp. 8-26.
- F. BOESPFLUG, *Dio nell'arte*, Casale M., Marietti, 1986 (ed. or.fr. 1984).
- L. SARTORI, *Il ministero dell'artista oggi*, in "Credere Oggi", 1986/6, n. 36, pp. 79-91.
- S. BABOLIN, *Il Concilio Niceno II: una lezione anche per oggi*, in "Rivista di Pastorale Liturgica", 1986/6, pp. 5-11.
- H. PFEIFFER, *L'immagine di Cristo nell'arte*, Roma, Città Nuova, 1986.
- K. RAHNER, *Sulla teologia del significato religioso dell'immagine*, in: idem, *Società umana e Chiesa di domani*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1986, pp. 455-477.
- idem, *L'arte nell'orizzonte della teologia e della pietà*, ibidem, pp. 478-490.
- P. SORCI, *L'evangelario della Chiesa italiana*, in "Rivista di Pastorale Liturgica", 1986/139, pp. 70-74.
- N. FABBRETTI, *Il Vaticano II: un Concilio iconoclasta?*, in "Rivista di Pastorale Liturgica", 1986/6, n. 139, pp. 13-19.
- L. GHERARDI, *Lo spazio celebrativo sull'onda della riforma*, in "Rivista di Pastorale Liturgica", 1986/6, n. 139, pp. 21-94.
- F. LEVER, *Immagine in Dizionario di catechetica*, Torino, LDC, 1986, pp. 337-339.
- F. HOFMANN, *La situazione degli artisti cristiani oggi*, in "S.I.A.C.", Roma, 1986; catalogo della mostra, pp. 9-32.
- F. LEVER, *Audiovisivo e liturgia della parola*, in "Rivista Liturgica", 1986/5, pp. 657-669.
- G. FERRARO, *Il Concilio Niceno II nel suo XII anniversario*, in "La Civiltà Cattolica", 1987/32-94, pp. 449-461.
- N. F. REVIGLIO, *Per una poetica del mistero*, in "Rivista Liturgica", 1987/3, pp. 437-452.
- Liturgia e mistero*, numero monografico della rivista "Rivista Liturgica", 1987/3.
- G. STRAZZA, *I problemi della pittura*, in *Un'architettura per l'assemblea del popolo di Dio*, atti del convegno nazionale indetto dall'Ufficio Liturgico della C.E.I., Siena, 10-13.11.1986, pp. 68-72.
- A. G. MARTIMORT, *La Chiesa in preghiera*, Brescia, Queriniana, 1987, vol. I, pp. 237-238.
- Bellezza e redenzione*, numero monografico della rivista "Il Nuovo Aeropago", 1987/22.
- J. ALDAZABAL, *Simboli e gesti*, Torino, LDC, 1987, in particolare pp. 40-47.
- AA.VV. *L'arte sacra nel mondo dopo il Concilio Vaticano II*, in "Informazioni UCAI", 1987/7, pp. 1-14.
- D. TUNIZ, *Arte sacra contemporanea*, in C. ANDRESEN, G. DENZIER (redd.), *Dizionario storico del Cristianesimo*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1988, pp. 66-69.
- P. ZOVATTO, *Il santino tra 'metafisica' e pietà popolare*, in "La Scuola Cattolica", 1988/7, pp. 46-59.
- Creazione, Arte, Economia*, atti del Meeting 1987, in particolare pp. 80-90; 102-112.
- Icona e iconoclastia*, numero monografico della rivista "Arte Cristiana", 1988/724, atti del convegno di Milano, 27-28 marzo 1987.

- V. NOE', V. VIGORELLI, G. MASCHERPA (interventi) *L'immagine nella vita spirituale e nella pratica liturgica di oggi*, in "Arte Cristiana", 1988/725, pp. 163-170.
- C. SCHONBORN, *L'icona di Cristo. Fondamenti teologici*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1988.
- AA.VV., *Il luogo dell'arte oggi*, Milano, Jaca Book, 1988.
- A. SISTI, *Bellezza*, in P. ROSSANO, G. RAVASI, A. GIRLANDA (redd.), *Nuovo Dizionario di Teologia Biblica*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1988, pp. 161-168.
- G. RAVASI, *Bibbia e arte*, in *Nuovo Dizionario di Teologia Biblica*, cit., pp. 169-192.
- U. COLOMBO, *Bibbia e letteratura*, in *Nuovo Dizionario di Teologia Biblica*, cit., pp. 192-209.
- M. GALLARANI, *Bibbia e musica*, in *Nuovo Dizionario di Teologia Biblica*, cit., pp. 210-236.
- H. KÜNG, *Arte e problema del senso*, Brescia, Queriniana, 1988 (ed. or. ted. 1980); discorso tenuto a Stuttgart il 29 settembre 1979, in occasione della XXVII Esposizione del Deutscher Kunstlerbund.
- L. CARMEL (red.), *L'arte e l'ideale. La tradizione cristiana nell'opera di Cesare Cattaneo e Mario Radice*, Milano, Mazzotta, 1988; catalogo della mostra, Como, 30 settembre - 20 novembre 1988.
- P. BELLINI, *Immagini e messaggio cristiano* in "Vita e Pensiero", 1989/2, pp. 124-132. *L'immaginazione religiosa*, numero monografico della rivista "Communio", 1989/108.
- L. FERRARI, *Le icone orientali nella nostra pietà: moda o esigenza?*, in "Rivista di Pastorale Liturgica", 1989/159, pp. 11-16.
- E. LODI, *Il culto delle icone nella problematica liturgica antica e recente*, in "Rivista di Pastorale Liturgica", 1989/159, pp. 17-25.
- A. VIRCONDELET, *Le immaginettes*, Torino, Ulisse Edizioni, 1989.
- P. N. EVDOKIMOV, *Teologia della bellezza*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1990, VI ed., (ed. fr. 1972).
- AA.VV., *Il velo squarciato*, Milano, Jaca Book, 1990.
- AA. VV., *Fede, creazione artistica, impegno culturale*, Milano, Cooperativa Culturale in Dialogo, 1990; atti del convegno indetto dall'Azione Cattolica Italiana-Milano Settore Adulti, il 4 dicembre 1988, con interventi di M. POMILIO, P. DE BENEDETTI, C. M. MARTINI, P. SEQUERI, S. FIUME.
- M. T. MACHEJEK, *Immagini*, in E. ANCILLI (red.), *Dizionario Enciclopedico di Spiritualità/2*, Roma, Città Nuova, 1990, pp. 1270-1271.
- P. SCIADINI, *Eстетica*, in *Dizionario Enciclopedico di Spiritualità/2*, cit., pp. 950-951.
- E. FRANCA, *Arte e vita spirituale*, in *Dizionario Enciclopedico di Spiritualità/1*, cit., pp. 205-211.
- F. MENNEKES, *La provocazione dell'immagine di Cristo*, in "La Civiltà Cattolica", 1991/I, pp. 56-61.
- idem, *Beuys e il suo Cristo*, in "La Civiltà Cattolica", 1991/IV, pp. 60-66.
- C. CHENIS, *Fondamenti teorici dell'arte sacra. Magistero post-conciliare*, Roma, Las, 1991.
- A. SURCHAMP, *L'arte religiosa*, in M. GUASCO, E. GUERRIERO, F. TRANIELLO (redd.), *Storia della Chiesa. I cattolici nel mondo contemporaneo (1922-1958)*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1991, pp. 635-651.
- R. MARITAIN, *I grandi Amici*, Milano, Vita e Pensiero, 1991 (I ed. 1956) *Eстетica e poetica*, numero monografico della rivista "Per la filosofia. Filosofia e insegnamento", 1992/24.

- M. PASQUALI, *La raccolta Lercaro*, Bologna, 1992, 2 voll.
- T. VERDON (red.), *L'arte e la Bibbia. Immagine come esegesi biblica*, Biblia, Settimello (FI), 1992.
- P. SEQUERI, *Estetica religiosa/teologica*, in H. WALDENFELS, *Nuovo dizionario delle religioni*, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1993 (ed. or. ted. 1987), pp.308-320.
- idem, *Estetica e Teologia*, Milano, Glossa, 1993.
- L. CARAMEL, *La scultura e la pittura nelle nuove chiese della diocesi ambrosiana*, in C. DE CARLI (red.), *Le nuove chiese della diocesi di Milano 1945-1993*, Milano, Vita e Pensiero, 1994, pp. 95-108.
- D. MENOZZI, *La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai nostri giorni*, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1995.
- M. APA (red.), *Cantiere Loreto. Arte sacra europea*, Loreto, Comune di Loreto-Regione Marche, 1995.
- Chiesa e arte*, numero monografico della rivista "Communio", 1995/140-141.
- C. DE CARLI (red.), *Collezione d'arte contemporanea arte e spiritualità-Brescia. La scultura*, Brescia, 1995.
- Loreto 95. Artisti contemporanei per il VII Centenario Lauretano 1994-1995*, Loreto, 1995; catalogo della mostra, Loreto, 14 ottobre-10 dicembre.
- C. CHENIS, *Ragioni concettuali e valenze linguistiche dell'arte sacra contemporanea*, San Gabriele, Edizioni Stauròs, 1995.
- C. VALENZIANO, *Sei tesi per l'arte cristiana*, in "Rivista Liturgica", 1996/1, pp. 118-128.
- AA.VV., *Profezia di bellezza. Arte sacra tra memoria e progetto. Pittura Scultura Architettura. 1945-1995. Unione Cattolica Artisti Italiani*, Roma, 1996 CISCRA; catalogo della mostra, San Pietro in Vaticano, Braccio di Carlo Magno, 27 gennaio-3 marzo 1996.
- VII Biennale d'arte sacra, *Stauròs: unità, attrazione e ricapitolazione nell'arte contemporanea*, San Gabriele (TE), Editoriale Eco, 1996, catalogo delle mostre, 27 luglio-20 ottobre
- Quale arte per l'uomo alla soglia del nuovo millennio*, in "Arte Cristiana", 1996/776, pp. 325-336; atti della tavola rotonda, 20 novembre 1995, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- M. A. CRIPPA, *La formazione del sacerdote e l'arte*, in "Communio", 1996/150, pp. 53-62.
- T. VERDON, *Attirerò tutti a me*, in "Il Regno", 1997/6, pp. 133-135.
- B. FASSONI, *La cappella di Santa Maria degli angeli al Monte Tamaro, Ticino*, opera di Enzo Cucchi e Mario Botta, con la consulenza iconografica di p. Giovanni Pozzi, in "Domus", 1997/795, pp. 14-21.
- C. VALENZIANO, *Arte e pastorale: andantino moderato, accelerando*, in *Chiesa in Italia. Annale de Il Regno. Edizione 1997*, Bologna, EDB, 1997, pp. 113-122.
- A. PIERSANTI (red.), *Cento anni di Biennale e di cinema: la presenza della Chiesa*, Roma, Ente dello Spettacolo Editore, 1997; atti del convegno, Venezia, 16 marzo 1996; pp. 159-254.
- E. GENRE, Y. REDALIE' (redd.), *Arte e teologia*, Torino, Claudiana, 1997; atti dell'incontro delle Facoltà di teologia protestanti dei paesi latini, Roma, 22-26 settembre 1995.
- N. VALENTINI, *Pavel A. Florenskij: la sapienza dell'amore. Teologia della bellezza e linguaggio della verità*, Bologna, EDB, 1997.

- B. FORTE, S. NATOLI, *Delle cose ultime e penultime. Un dialogo*, Milano, Mondadori, 1997; cfr. in particolare il dialogo n. 7, dedicato alla bellezza, pp. 71-79.
- S. BAVIERA, J. BENTINI (redd.), *Mistero e immagine. L'Eucaristia nell'arte dal XVI al XVIII secolo*, Milano, Electa, 1997; catalogo della mostra, Bologna, 20 settembre-23 novembre 1997, organizzata in occasione del XXIII Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna.
- idem, *Mistero e immagine. L'Eucaristia nell'arte del Novecento*, Milano, Electa, 1997; catalogo della mostra, Cento, 20 settembre-23 novembre 1997, organizzata in occasione del XXIII Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna.
- E. FOUILLOUX, *Le arti al servizio della fede?*, in J.-M. MAYEUR (red.), *Guerre mondiali e totalitarismi (1914-1958). Storia del cristianesimo*, Roma, Borla/Città Nuova, vol. XII, pp. 126-140.
- Il bello è inutile?*, numero monografico della rivista "Il Nuovo Aeropago", 1997/2.
- F. MENNEKES, *L'attualità della lotta iconoclasta: la 47° Biennale e "Documenta X"* in "La Civiltà Cattolica", 1997, IV, pp. 254-266.
- C. DE CARLI (red.), *Paolo VI e l'arte. Il coraggio della contemporaneità*, Milano, Skira, 1997; catalogo della mostra, Brescia, 8 novembre 1997 - 25 gennaio 1998.
- L. CAMEL (red.), *Lo spirituale nell'arte italiana degli anni Venti e Trenta*, Milano, Franco Angeli, 1997.
- G. GALEAZZI (red.), *L'estetica oggi in Italia*, Città del Vaticano, L.E.V., 1997; atti del convegno, Assisi, 23-24 ottobre 1995.

III. DOCUMENTAZIONE SULL'INTESA TRA LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E LO STATO ITALIANO E REGOLAMENTO C.E.I.

Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche

Intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, 26 gennaio 2005.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004, e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Segretario di Stato del 18 novembre 2004, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 27, lettera e), dello statuto della medesima e in conformità agli indirizzi contenuti nelle Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992, ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 12, comma 1, primo e secondo periodo, dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, dovendo tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano successivamente intervenute e, in particolare, di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

DETERMINANO

di adottare la seguente Intesa, che abroga e sostituisce quella sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le medesime autorità, resa esecutiva nell'ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell'ordinamento della Chiesa con il decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96.

art. 1

1. Ai fini della presente Intesa debbono intendersi con:
 - a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali;
 - b) C.E.I.: la Conferenza Episcopale Italiana.
2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:
 - c) a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali del Ministero; il Presidente della C.E.I. e le persone da lui eventualmente delegate;
 - d) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi;
 - e) a livello locale, i sovrintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.
3. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma 2, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.

4. Ai fini della più efficace collaborazione tra le parti per la tutela del patrimonio storico e artistico, i competenti organi centrali e periferici del Ministero, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per il patrimonio storico e artistico e dei relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.
5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.
6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

art. 2

1. Le disposizioni della presente Intesa si applicano ai beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche dall'Intesa del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il Presidente della C.E.I.
2. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso in materia di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali di cui al comma 1, il Ministero e la C.E.I. concordano sui principi enunciati nel presente articolo.
3. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. A tal fine, la C.E.I. collabora all'attività di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla C.E.I. e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il Ministero e la C.E.I. possono stipulare appositi accordi.
4. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione statale vigente, i beni culturali mobili di cui al comma 1 sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento in situ dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici.
5. Gli interventi di conservazione dei beni culturali di cui al comma 1 sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la C.E.I. collabora con il Ministero per assicurare il rispetto della legislazione statale vigente in materia di requisiti professionali dei soggetti esecutori, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e le superfici architettoniche decorate. Gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui al comma 1 sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo del dipartimento competente per materia, d'intesa con il Presidente della C.E.I. o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a consentire una soluzione adeguata e condivisa.
6. La sicurezza dei beni culturali di cui al comma 1 riveste primaria importanza. A tal fine, il Ministero e la C E I assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e del l'abbandono.

7. L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono garantiti. Ove si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti.

8. La richiesta di prestito per mostre avente ad oggetto i beni culturali di cui al comma 1 è formulata in conformità alle disposizioni procedurali fissate dalla normativa canonica. Il prestito dei medesimi beni è autorizzato nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

art. 3

1. Gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa statale vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che eventualmente di altri soggetti.

art. 4

1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli precedenti.

art. 5

1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni, concernenti beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6.

2. Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici indicati all'art. 1, comma 3, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.

3. Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, presentati con le modalità previste dai commi precedenti, il soprintendente competente per materia e territorio procede, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con il vescovo diocesano, in conformità alle disposizioni della legislazione statale in materia di tutela. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.

art. 6

1. I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della legislazione statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono assunti dal competente organo del Ministero, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio.

2. Gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.

3. Per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse a edifici di culto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7.

4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma 1, già in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorità ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunità del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio.

5. Nel caso di calamità naturali che coinvolgano beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al soprintendente competente per materia e per territorio ogni utile informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa le priorità di intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali ed ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovvero presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.

6. Il Ministero si impegna a rendere omogenee le procedure di propria pertinenza per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente in materia di erogazioni liberali destinate alla conservazione dei beni culturali di cui all'art. 2, comma 1.

art. 7

1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra la parti, continua ad operare l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica.

2. L'Osservatorio è composto, in modo paritetico, da rappresentanti del Ministero, individuati a livello di capi dei dipartimenti, e da rappresentanti della C.E.I. ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo, in rappresentanza della C.E.I.; le sue riunioni sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

art. 8

1. Entro i limiti fissati in materia dalla Costituzione della Repubblica e dai principi della legislazione statale, le presenti disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica.

art. 9

1. Le norme della presente Intesa entrano in vigore in pari data: a) nell'ordinamento dello Stato, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa; b) nell'ordinamento della Chiesa, con la pubblicazione nel Notiziario della C.E.I. del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'Intesa.

Roma, 26 gennaio 2005

Il Presidente della Conferenza Episcopale italiana
Camillo Card. Ruini

Il Ministro per i beni e le attività culturali
On. Giuliano Urbani

NORMATIVA CIVILE
Legge 1 giugno 1939, n. 1089

art. 8

Quando si tratti di cose appartenenti ad Enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

art. 11

Le cose previste dagli art. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza competente.

NORMATIVA CONCORDATARIA

Accordi di revisione del Concordato Lateranense, 18 febbraio 1984

art. 12

1. La Santa Sede e la Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti.

**Regolamento esecutivo
delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della C.E.I.
per i beni culturali ecclesiastici**

art. 1 Destinazione dei contributi

1. I contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla C.E.I. agli Ordinari diocesani soltanto con riferimento agli edifici di proprietà dei seguenti enti: diocesi, abbazia e prelatura territoriale, chiesa cattedrale, capitolo, parrocchia, seminario, ente chiesa, santuario e altri enti, dei quali sia provata la stabile funzione sostitutiva o sussidiaria della diocesi o della parrocchia.
2. Agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica che siano civilmente riconosciuti possono essere erogati contributi per le iniziative di cui all'art. 1, n. 3, lettera c), limitatamente agli archivi generalizi e provinciali e alle biblioteche di particolare rilevanza, che siano aperti al pubblico.
3. Per quanto riguarda le opere di restauro e consolidamento statico di edifici di culto, fermo restando che per ogni edificio o complesso monumentale può essere concesso un unico contributo, sono ammessi a contributo anche interventi non ancora iniziati su parti ben definite di progetti generali di cui già sia avviata la realizzazione.

art. 2 Spesa massima ammessa a contributo

1. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) delle Disposizioni non sono prefissati limiti di spesa.
2. La spesa minima e la spesa massima ammesse a contributo per l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, di cui all'art. 1, comma 3, lett. d) delle Disposizioni, sono stabilite rispettivamente in € 105.000,00 e in € **600.000,00**.
3. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto, di cui all'art. 1, comma 3, lett. e) delle Disposizioni, è stabilita in € **600.000,00**; non sono ammesse a contributo opere, il cui costo totale è inferiore a € **36.000,00**.
4. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro di organi a canne, di cui all'art. 1, comma 3, lett. f) delle Disposizioni, è stabilita in € **250.000,00**.

art. 3 Ammontare dei contributi

1. I contributi della C.E.I. per i beni culturali sono concessi negli importi seguenti:
 - a) per l'inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici: € 1.291,00 per ogni ente; per l'acquisto di apparecchiature informatiche: € 7.747,00 per ogni diocesi; per il censimento informatizzato dei beni architettonici limitatamente agli edifici di culto: € 40,00 per edificio censito;
 - b) per l'installazione di impianti di sicurezza - antifurto: nella misura non superiore a € **19.000,00** per ciascuna diocesi ogni anno;

- c) per la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche diocesani e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, nonché di archivi e biblioteche appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica: € 13.000,00 per ente ogni anno;
- d) per l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile;
- e) per edifici di culto che hanno interesse storico-artistico, esclusi gli edifici di autori viventi o la cui realizzazione non risalga a oltre cinquant'anni e gli edifici di autori deceduti costruiti da oltre cinquant'anni, per i quali le competenti Soprintendenze hanno esplicitamente escluso ogni interesse storico-artistico: per interventi di restauro e di consolidamento statico un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile; per interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle pertinenze un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile; per la messa a norma dell'impianto elettrico e di riscaldamento un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile;
- f) per il restauro di organi a canne: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile, fino a un massimo di tre interventi per diocesi;
- g) i contributi a favore di iniziative aventi come scopo la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale Regionale mediante volontari associati: nella misura non superiore a € 15.500,00 per ciascuna diocesi;
- h) i contributi a favore delle iniziative di livello nazionale promosse dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I.: nella misura non superiore a € 520.000,00.

2. In ogni caso il contributo non potrà superare l'importo netto della somma non coperta dall'ammontare complessivo dei contributi pubblici.

art. 4

Formulazione dei progetti in sede diocesana

1. I progetti per la conservazione dei beni culturali nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo tra l'ente interessato, l'incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici, i progettisti scelti di comune accordo e gli esperti.
2. L'istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio per i beni culturali, Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali, Ufficio amministrativo), con l'eventuale consulenza dell'incaricato regionale in conformità alle Norme C.E.I. promulgate il 14 giugno 1974 e agli Orientamenti C.E.I. pubblicati il 9 dicembre 1992.
3. L'incarico formale di progettazione, in termini e limiti precisi, deve essere dato per iscritto a persona o, nel caso del restauro di organi a canne, a impresa di provata competenza, dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali dell'intervento.
4. Questo iter progettuale deve risultare chiaramente dalla relazione dell'Ordinario diocesano, che viene inviata alla C.E.I. come premessa indispensabile per l'esame del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici.

art. 5

Domande di contributo – Documentazione

1. L'Ordinario diocesano che intende avvalersi del contributo C.E.I. per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3 delle Disposizioni deve presentare la richiesta esclusivamente

mediante gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, compilati in tutte le loro parti. La domanda e gli allegati – con la relazione vistata dall'incaricato regionale - sono inviati alla C.E.I., in unica copia, che non sarà restituita; una seconda copia viene trasmessa all'incaricato regionale.

2. Per quanto riguarda l'inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici, deve essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

- a) nel caso che l'inventario non sia ancora iniziato o sia stato iniziato ma non completato, una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti:
 - la proprietà dei beni da inventariare;
 - il programma temporale, locale e finanziario;
 - il nominativo del responsabile diocesano e del responsabile scientifico con le rispettive qualifiche;
 - l'elenco degli operatori, compresi i fotografi, con le rispettive qualifiche.
- b) Nel caso che l'inventario sia già stato ultimato,
 - una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti la proprietà dei beni inventariati e la data di fine lavori;
 - una copia del verbale di consegna alla competente Soprintendenza, vistata dal funzionario competente della Soprintendenza stessa;
 - una copia dell'inventario informatico per l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I..
- c) Per quanto riguarda la richiesta del contributo destinato all'acquisto di apparecchiature informatiche, deve essere allegato all'istanza il preventivo di spesa che specifichi tipo, marca, modello e costo di ciascun componente; tale preventivo dovrà essere approvato dal Servizio informatico della C.E.I., che certificherà la rispondenza ai requisiti richiesti.

In alternativa, la diocesi può acquistare le apparecchiature tramite accordi quadro in essere o da stipulare tra il Servizio informatico della C.E.I. e primari produttori; in tale caso il Servizio informatico della C.E.I. invierà le apparecchiature medesime già configurate, installate, pronte per essere utilizzate e ne garantirà la rispondenza ai requisiti richiesti.

- d) Per quanto riguarda il censimento informatizzato dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto, deve essere allegata all'istanza una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti:
 - lo stato di avanzamento dell'inventario per i beni artistici e storici;
 - l'elenco degli edifici da censire, con l'indicazione dell'ente proprietario;
 - il programma temporale del censimento, comprendente la data di consegna prevista;
 - il nominativo del responsabile diocesano e del direttore scientifico con le rispettive qualifiche;
 - l'elenco degli operatori, compresi i fotografi, il revisore e il responsabile informatico con le rispettive qualifiche.

3. Per quanto riguarda la dotazione di impianti di sicurezza - antifurto, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti l'elenco degli edifici interessati, l'indicazione della proprietà e la specifica motivazione dell'intervento;

- il preventivo di spesa comprendente tipo, marca, modello, prezzi unitari e quantità dei materiali da impiegare;
 - lo schema grafico dell'impianto da realizzare;
- il rendiconto analitico relativo alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell'anno finanziario precedente.

4. Per quanto riguarda la conservazione e la consultazione di archivi e di biblioteche diocesane e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, devono essere allegati all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vista, da cui risulti l'elenco degli enti interessati, la dichiarazione di proprietà, il nominativo del responsabile di ciascuno di essi;
- una dichiarazione attestante l'attività svolta dall'ente interessato;
 - lo statuto o il regolamento di ciascun ente;
- una relazione sulla destinazione specifica del contributo, che deve essere limitata all'attività ordinaria dell'ente;
- il rendiconto analitico relativo alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell'anno finanziario precedente.

Analoga documentazione deve essere prodotta dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica che presentano istanza.

5. Per quanto riguarda l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vista, dalla quale risulti la necessità dell'iniziativa, il rilevante interesse artistico e storico del bene, la futura destinazione del bene;
- le schede catastale, tecnica, storica;
- la documentazione fotografica a colori relativa all'edificio interessato all'acquisto;
- i preliminari dell'atto di compravendita con il relativo importo e le condizioni dell'acquisto;
- il piano finanziario documentato.

Per ogni esercizio finanziario può essere ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo per ciascuna diocesi.

6. Per quanto riguarda iniziative di restauro e consolidamento statico di edifici di culto, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vista, dalla quale risulti la proprietà del bene;
- la documentazione grafica e fotografica a colori dell'immobile oggetto dell'intervento;
- le tavole di rilievo architettonico e materico;
- una relazione storica;
- i disegni di progetto, nel numero e secondo le scale consegnati alla competente Soprintendenza o all'organo di controllo equivalente;
- la relazione tecnico-illustrativa del progetto, firmata dal progettista;

- il computo metrico estimativo delle voci ammesse a contributo con il relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse) distinguendo la parte relativa al consolidamento e restauro da quella relativa all'adeguamento e ristrutturazione, comprensiva degli impianti;
- il piano finanziario preventivo completo e documentato;
- copia del nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza o dall'organo di controllo equivalente.

7. In relazione all'art. 1, comma 6 delle Disposizioni, le domande di contributo integrativo riguardanti il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto, redatte sul modulo predisposto dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- una relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la concreta motivazione del contributo integrativo;
- una documentazione grafica e fotografica a colori dell'immobile, che metta in evidenza le modifiche dell'intervento;
- il computo metrico estimativo diretto a documentare la maggior spesa occorrente.

8. Per quanto riguarda il restauro di organi a canne, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la necessità dell'intervento e la proprietà ecclesiastica dello strumento;
- la documentazione fotografica a colori dello strumento;
 - la relazione sullo stato di fatto;
 - la descrizione tecnica dello strumento e la relazione storica;
 - la relazione tecnico-illustrativa del progetto a firma di qualificata impresa organaria;
 - il preventivo analitico di spesa riguardante gli elementi essenziali per il funzionamento dell'organo;
 - il piano finanziario preventivo completo e documentato;
 - copia del nulla osta della Soprintendenza o dell'organo di controllo equivalente.

9. Per quanto riguarda i contributi a sostegno di iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale Regionale mediante volontari associati, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, con la descrizione delle attività che si intendono svolgere;
- l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni;
- l'elenco nominativo dei volontari associati;
- il nominativo e l'indirizzo del responsabile dell'associazione;
- la descrizione dettagliata dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, con il relativo preventivo analitico di spesa;
- la convenzione tra l'Ordinario diocesano e le associazioni;
- negli anni successivi al primo, la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell'anno finanziario precedente.

art. 6

Esame in sede C.E.I. delle domande di contributo e della documentazione progettuale

1. Il Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici esamina i progetti presentati tenendo conto, in particolare, delle Disposizioni di cui ai nn. 14-16 delle Norme C.E.I. del 1974 e al n. 32 degli Orientamenti C.E.I. del 1992, e propone l'entità del contributo.
2. I rapporti con le diocesi, sia in fase istruttoria che per eventuali integrazioni della documentazione progettuale, suggerimenti od osservazioni del Comitato, vengono tenuti dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici esclusivamente con l'Ordinario diocesano.
3. L'Ufficio nazionale sottopone periodicamente alla Presidenza della C.E.I. l'elenco dei progetti che il Comitato ha ritenuto ammissibili a contributo.

art. 7

Decreto di assegnazione dei contributi

1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) delle Disposizioni è adottata con decreto del Presidente della C.E.I. ed è comunicata agli Ordinari diocesani interessati.
2. La proposta di assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, lett. d), e), f), g) delle Disposizioni viene comunicata dalla Segreteria Generale della C.E.I. agli Ordinari diocesani interessati.
3. Ottenuta la risposta dell'Ordinario con l'accettazione della proposta di cui al precedente paragrafo, il Presidente della C.E.I. dispone l'assegnazione del contributo con proprio decreto.
4. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. d), e), f), g) delle Disposizioni, gli Ordinari diocesani interessati sono tenuti a rispondere entro il termine di tre mesi, utilizzando i moduli di accettazione della proposta C.E.I. predisposti dall'Ufficio nazionale.
5. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. e), f) delle Disposizioni, gli Ordinari diocesani interessati sono tenuti, oltre all'accettazione della proposta C.E.I., all'impegno di dare inizio ai lavori entro otto mesi dalla data del decreto e di concluderli nei successivi tre anni.
6. La scadenza del termine senza che siano iniziati i lavori determina la decadenza dell'impegno della C.E.I.
7. Il mancato invio alla C.E.I. della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per l'interruzione dell'impegno assunto dalla C.E.I.
8. L'eventuale proroga dei tempi deve essere richiesta dall'Ordinario diocesano almeno due mesi prima della scadenza; essa può essere concessa con decreto del Presidente della C.E.I.
9. I decreti di cui al presente articolo sono inviati all'Ordinario diocesano interessato; copia degli stessi viene inviata anche all'incaricato regionale.

art. 8

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati dopo il decreto di assegnazione in unica soluzione nei casi previsti dall'art.1, comma 3, lett. b), c), d), g).
2. Per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto e il restauro di organi a canne, i contributi sono erogati a domanda, da inoltrarsi alla C.E.I. dopo il decreto di assegnazione, in due rate uguali, pari al 50% del contributo assegnato, all'inizio effettivo e al collaudo dei lavori.
3. I contributi per l'inventario informatizzato dei beni artistici e storici vengono erogati in quattro rate: all'inizio delle operazioni di inventariazione: € 258,00 per ente; a effettiva consegna di un numero rilevante di schede e loro convalida formale: € 129,00 per ente; a consegna della metà delle schede e loro convalida formale: € 258,00 per ente; a consegna della seconda metà delle schede e loro convalida formale: € 646,00 per ente. Il saldo a consegna del totale delle schede viene integrato, in parziale e temporanea deroga al disposto dell'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, con una quota forfettaria pari a € 250,00 per ente, se la consegna avviene entro il 31 dicembre 2005. I contributi per il censimento informatizzato dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto, sono erogati in tre rate: una prima rata all'approvazione del progetto, fino a un massimo di € 500,00 in relazione al numero di parrocchie; una seconda rata dopo la consegna del 50% delle schede degli edifici censiti e la loro convalida formale, pari a € 40,00 per ciascun edificio; il saldo, a conguaglio del contributo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, a consegna del totale delle schede.
4. I contributi sono accreditati tramite bonifico bancario su apposito conto corrente della diocesi richiedente, anche se destinati a favore di enti non soggetti alla giurisdizione del Vescovo competente per territorio.

art. 9

Documentazione per la riscossione dei contributi

1. Alle domande di liquidazione, di cui all'articolo precedente, deve essere allegata la documentazione sotto elencata:
 - a) per la riscossione dei contributi destinati all'inventario informatizzato dei beni artistici e storici:
 - all'inizio delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di inizio lavori vistata dall'incaricato regionale;
 - alla seconda rata, un numero significativo di schede;
 - alla terza rata, la metà delle schede;
 - a conclusione delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di fine lavori vistata dall'incaricato regionale; una dichiarazione di avvenuta consegna alla competente Soprintendenza di copia dell'inventario informatico; una copia del medesimo per l'Ufficio nazionale per i beni culturali della C.E.I.; il rendiconto delle spese sostenute con il contributo della C.E.I.;
 - b) Per la riscossione del contributo destinato all'acquisto di apparecchiature informatiche, copia della fattura che dimostri l'avvenuto acquisto e pagamento in corrispondenza con il preventivo approvato dal Servizio Informatico della C.E.I.;
 - c) per la riscossione dei contributi destinati al censimento informatizzato dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto:

- all'inizio delle operazioni di schedatura, una dichiarazione di inizio lavori vistata dal delegato regionale;
 - alla seconda rata, la metà delle schede;
 - a conclusione delle operazioni di schedatura, una dichiarazione di fine lavori vistata dal delegato regionale; una copia integrale delle schede degli edifici di culto censiti per l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici; una dichiarazione della eventuale consegna alla Soprintendenza di copia del censimento informatizzato;
- d) per la riscossione dei contributi destinati all'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia:
- una copia dell'atto di acquisto, ove non sia già stata allegata;
- e) per la riscossione dei contributi destinati al restauro e al consolidamento statico di edifici di culto:
- all'inizio effettivo dei lavori, una copia della concessione comunale o documento equivalente; una copia del contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori; una copia del certificato di inizio lavori, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario diocesano e dall'incaricato regionale;
 - alla conclusione dei lavori, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario diocesano e dall'incaricato regionale; il verbale di visita dell'incaricato regionale; la documentazione fotografica a colori dell'intervento eseguito;
- f) Per la riscossione dei contributi destinati alle iniziative riguardanti gli impianti di sicurezza - antifurto, la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse dalla diocesi mediante volontari associati, la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, è sufficiente la documentazione allegata alla domanda di contributo;
- g) Per la riscossione dei contributi destinati al restauro di organi a canne:
- all'inizio effettivo dei lavori, la dichiarazione di inizio lavori firmata dall'Ordinario diocesano e vistata dall'incaricato regionale;
 - a conclusione dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori firmata dall'Ordinario diocesano e vistata dall'incaricato regionale; la documentazione fotografica a colori dell'opera eseguita e la documentazione della spesa effettivamente sostenuta (copia delle fatture).

art. 10

Oneri di gestione

1. Gli oneri di gestione del Comitato per la valutazione dei progetti, comprese le spese sostenute dagli incaricati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dalla C.E.I.

art. 11

1. Il presente regolamento non si applica alle pratiche già avviate, alla data di approvazione del medesimo regolamento, presso il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

Approvato dalla Presidenza della C.E.I. il giorno 22 settembre 2003

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189
Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il
presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000:

Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, autorizzata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 gennaio 2000,

e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. N. 8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima, ritenendo necessario procedere alla stipulazione dell'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,

CONVENGONO

sulle seguenti disposizioni:

Parte I

Disposizioni relative agli archivi d'interesse storico

Articolo 1

Principi generali.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.
2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.
3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.
4. Per agevolare la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purché siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.

Articolo 2

Interventi della Chiesa cattolica.

1. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'art. 1, comma 1.
2. L'autorità ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico, di personale qualificato, di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero.
3. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonché a

controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario.

4. La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 3

Interventi dello Stato.

1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale.

2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero dà la priorità agli archivi storici diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.

3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'amministrazione archivistica e la C.E.I.

4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.

Articolo 4

Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato.

1. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili è finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'art. 1, comma 1.

2. La collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela.

3. Il Ministero e la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni.

4. Le autorità ecclesiastiche competenti offrono alle soprintendenze archivistiche la più ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

5. Le mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorità ecclesiastiche e civili,

nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.

6. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali, nonché per il restauro del materiale danneggiato.

Parte II

Disposizioni relative alle biblioteche

Articolo 5

Principi generali.

1. Il Ministero e la C.E.I., nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di conservazione.

2. Il Ministero e la C.E.I. concordano, inoltre, sulla necessità di assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici anteriori a 50 anni delle biblioteche appartenenti ai predetti enti e istituzioni.

3. Al fine di consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, il Ministero e la C.E.I. si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario.

4. Al fine di garantire l'uniformità dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche mediante l'integrazione dei sistemi, il Ministero e la C.E.I. concordano che - nel quadro dei processi di cooperazione tra biblioteche per quanto attiene l'informatizzazione - la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del servizio bibliotecario nazionale (SBN) costituisce il sistema di riferimento.

5. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili si realizza attraverso convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico mediante attività di inventariazione, catalogazione, censimento, anche promuovendo appositi progetti.

Articolo 6

Interventi della Chiesa cattolica.

1. L'autorità ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la catalogazione nonché la revisione dei cataloghi esistenti; a favorire la consultazione attraverso l'erogazione dei servizi, quali le informazioni bibliografiche, le riproduzioni e il prestito, tutelando comunque il patrimonio raro e di pregio.

2. Un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi è trasmesso dalla C.E.I. al Ministero. L'elenco è integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica, segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori. L'autorità ecclesiastica competente si impegna

a dotare le biblioteche comprese nell'elenco: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini, tra l'altro, l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di cataloghi aggiornati.

3. L'autorità ecclesiastica promuove attività sistematiche di censimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o completare la mappa delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in Italia

4. L'autorità ecclesiastica predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente, degli interventi e attività di cui al presente articolo, avendo cura di individuare ordini di priorità e di fornire progetti di massima con le relative previsioni di spesa, tenendo anche conto degli interventi in materia programmati dalle regioni e dagli altri enti locali. Tale programmazione deve essere contestualmente inviata alle competenti autorità pubbliche.

5. La C.E.I. destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 7

Interventi dello Stato.

1. L'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria provvede alla costituzione di un gruppo permanente di lavoro, al quale partecipano due esperti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.), un esperto dell'Istituto centrale per la patologia del libro, due rappresentanti dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, due rappresentanti del Coordinamento degli assessori regionali alla cultura, tre rappresentanti della C.E.I., due rappresentanti dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.), due rappresentanti degli organismi di coordinamento dei superiori e delle superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.

2. Il gruppo permanente di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione degli orientamenti formulati dall'osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, svolge i seguenti compiti:

- a) coordina le richieste di intervento in favore delle biblioteche di cui all'art. 6, comma 2, sulla base della programmazione inviata dagli ordinari diocesani competenti per territorio;
- b) individua le priorità, gli strumenti finanziari, nonché le strutture competenti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
- c) formula pareri e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione, tutela del patrimonio librario (prevenzione, conservazione, restauro, decreti di vincolo, etc.) e formazione del personale.

3. In relazione alle problematiche e ai progetti concernenti l'inventariazione, la catalogazione e i censimenti, l'I.C.C.U. trasmette agli enti e alle istituzioni interessati le norme uniformi per il trattamento dei dati relativi al patrimonio librario (manoscritto, a stampa e su altro supporto).

4. La commissione per la conservazione del patrimonio librario nazionale istituita presso l'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria fornisce le indicazioni tecnico-scientifiche relative alle problematiche e ai progetti relativi alla conservazione e alla tutela del patrimonio bibliografico.

Articolo 8

Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato.

1. Il Ministero e la C.E.I. collaborano nei seguenti settori:

- a) beni librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I beni librari appartenenti a diocesi, a parrocchie o ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche sopresse sono considerati, dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità civile, in via prioritaria nei programmi di intervento per l'inventariazione e la catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro e di trasferimento in deposito presso biblioteche ecclesiastiche, statali o di enti locali, sono valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, in relazione anche alla qualità e alla quantità del patrimonio storico conservato nelle biblioteche stesse;
- b) tutela contro i furti e le alienazioni abusive. L'autorità ecclesiastica si impegna ad assicurare l'adozione di adeguate misure di sicurezza allo scopo di evitare furti e alienazioni abusive dei fondi storici anteriori a 50 anni di biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. In particolare, promuove la catalogazione del materiale, adotta dispositivi di sicurezza, custodia e vigilanza e controlla che venga rispettata la normativa canonica e civile in materia di alienazione, trasferimento ed esportazione dei beni culturali. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria si impegna ad adottare iniziative idonee, volte ad accelerare e coordinare l'inventariazione e la catalogazione, a sviluppare adeguatamente la rete nazionale informatica (S.B.N.) e a raccorderla con le strutture informatiche degli organi ecclesiastici;
- c) vigilanza sul mercato antiquario. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria mediante il gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, di concerto con le autorità regionali, anche attraverso i competenti organi di polizia giudiziaria, ai fini dell'applicazione della normativa italiana e comunitaria in materia. Le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione per il raggiungimento della medesima finalità;
- d) prestiti e mostre. Le mostre che riguardino il patrimonio bibliografico di proprietà ecclesiastica, possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti amministrazioni ecclesiastiche e pubbliche, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.
- e) calamità naturali. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, nonché per il reperimento di mezzi e supporti tecnici e organizzativi necessari al deposito, sistemazione e restauro del materiale danneggiato.

2. Per favorire la formazione del personale addetto alle biblioteche ecclesiastiche la C.E.I. e il Ministero si impegnano a promuovere attività di formazione e corsi di aggiornamento, anche in coordinamento con quelli effettuati da altri enti, che sono realizzati congiuntamente dall'A.B.E.I. e dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

3. Per quanto riguarda le iniziative già avviate dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, viene assegnata priorità ai progetti di cui all'allegato A.

Parte III **Disposizioni finali**

Articolo 9

Attuazione della presente intesa.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, nell'emanare, secondo le rispettive competenze, indirizzi e direttive per l'attuazione della presente intesa, provvedono alla necessaria reciproca informazione e agli opportuni coordinamenti.

Articolo 10

Entrata in vigore.

1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:
 - a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;
 - b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa.

Allegato A

1) Censimento delle biblioteche ecclesiastiche.

Per ampliare la conoscenza delle biblioteche ecclesiastiche, in relazione alla base dati dell'Anagrafe biblioteche italiane curata dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.), e di quella dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.), sono stabilite iniziative comuni finalizzate all'integrazione delle basi dati, alla consultazione e interscambio dei dati, all'aggiornamento regolare delle informazioni. Tale finalità può essere perseguita mediante apposita convenzione.

2) Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo.

Allo scopo di definire compiutamente il patrimonio bibliografico nazionale costituito dalle edizioni del secolo XVI si provvederà al recupero dei dati relativi alle predette edizioni conservate nelle biblioteche ecclesiastiche. L'opera di recupero terrà presente che dal catalogo di alcune biblioteche ecclesiastiche il laboratorio per la bibliografia retrospettiva dell'I.C.C.U. già seleziona e censisce gli esemplari in esse conservati.

3) Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino posseduti dalle biblioteche in Italia e censimento nazionale dei manoscritti.

Allo scopo di definire e catalogare il patrimonio manoscritto nazionale si provvederà al recupero dei dati relativi al materiale conservato nelle biblioteche ecclesiastiche, le quali potranno utilizzare le procedure informatiche Bibman per la bibliografia dei manoscritti e la procedura Manus per la catalogazione uniforme dei manoscritti.

4) Catalogo degli incunaboli.

Saranno condotte a termine, anche dalle biblioteche ecclesiastiche, le attività di rilevazione dei dati curati dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma, che riguardano gli incunaboli conservati in Italia.

5) Censimento delle legature medievali.

Il censimento delle legature medievali sarà condotto attraverso le attività di descrizione e di rilevamento fotografico presso tutte le biblioteche italiane, comprese quelle ecclesiastiche. L'autorità ecclesiastica e l'autorità civile collaboreranno alla migliore realizzazione del censimento e

favoriranno le attività di valutazione del rischio relativo alla conservazione delle legature medievali nelle biblioteche ecclesiastiche.

Roma, 18 aprile 2000

Il ministro per i beni e le attività culturali
On. Giovanna Melandri

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Camillo Card. Ruini

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28

Articolo 9

Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
 - a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
 - b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
 - d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
 - a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

- b) le cose di interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 12

Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 13

Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Articolo 14

Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune o alla città metropolitana.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal Ministero.

Articolo 15

Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Articolo 20

Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.

Articolo 29

Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le caratteristiche del corpo docente.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.

Articolo 35

Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Articolo 36

Erogazione del contributo

1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37

Contributo in conto interessi

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.

3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Articolo 38

Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Articolo 45

Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente recettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Sanzioni amministrative

Articolo 160

Ordine di reintegrazione

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161

Danno a cose ritrovate

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Articolo 162

Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 163

Perdita di beni culturali

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Articolo 164
Violazioni in atti giuridici

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.

Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

IV. DOCUMENTAZIONE PER GLI INTERVENTI

1. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI (CHIESE – CAPPELLE – CANONICHE – ecc.)

Tipo di incarico e responsabilità per Progetto e Direzione Lavori.

La realizzazione di queste opere, anche su tipi minori o per singole parti di edifici, prevede un progetto presentato principalmente come pratica da architetto o ingegnere, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge. E' tuttavia prevista in questa fase la presentazione congiunta con altri tecnici e relative ditte, solamente per collaborazioni interdisciplinari nella stesura di rilievi, prove, plastici e bozzetti preliminari, metodologie di intervento e preventivi di riferimento.

Tipo di elaborati richiesti.

- Planimetria dell'area oggetto dell'intervento nella scala 1 : 500 sufficientemente estesa per rappresentare l'assetto dei terreni circostanti.
- Progetto in scala 1 : 100 (in scala 1 : 200 per i complessi di grandi dimensioni) costituito da piante, sezioni e prospetti.
- Progetto esecutivo (scala 1 : 50 – 1 : 20 – 1 : 10 – 1 : 1).
- Eventuali elementi di dettaglio in scale maggiori: progetto esecutivo (scala 1 : 50 – 1 : 20 – 1 : 10 – 1 : 1), comp, reso bozzetti preliminari, finiture e decori, da realizzare anche in fasi successive.
- Relazione sui motivi dell'intervento e sulle caratteristiche progettuali.
- Documentazione fotografica dell'area estesa ai terreni o zone contigue soprattutto se edificati.

Si ricorda la necessità di ricostruire appositi profili volumetrici dell'intorno ai fini di determinare l'inserimento tipologico e stilistico dell'opera e l'idoneo rispetto dell'impatto ambientale, integrando eventualmente le foto dell'esistente alle prospettive grafiche e-o colorate del nuovo intervento.

Per questo tipo di interventi è richiesta la presentazione di una sola copia del progetto che verrà conservato nell'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.

2. INTERVENTI DI RESTAURO DI EDIFICI VINCOLATI (CHIESE, CANONICHE ED EDIFICI ANNESSI), REALIZZAZIONE DI UN DIVERSO ASSETTO DI AREE PRESBITERIALI, DI VANI O CAPPELLE ALL'INTERNO DI CHIESE ESISTENTI

Tipo di incarico e responsabilità per Progetto e Direzione Lavori.

La realizzazione di queste opere, anche su tipi minori o per singole parti di edifici, prevede un progetto presentato principalmente come pratica da architetto o ingegnere, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge. E' tuttavia prevista in questa fase la presentazione congiunta con altri tecnici e relative ditte, solamente per collaborazioni interdisciplinari nella stesura di rilievi, prove, plastici e bozzetti preliminari, metodologie di intervento e preventivi di riferimento.

Tipo di elaborati richiesti.

- Relazione storico artistica dell'edificio.
- Relazione sui motivi dell'intervento e sulle caratteristiche progettuali.
- Rilievo dell'edificio sacro con la rappresentazione dello stato di fatto e di progetto in scala 1: 100 o 1: 200 a seconda della vastità dell'edificio stesso e dell'importanza dell'intervento. Pianta e Sezioni.
- Progetto di dettaglio dell'area in oggetto dell'intervento con la rappresentazione degli elementi d'arredo: scala 1 : 50 – 1 : 20. Pianta, sezioni e prospetti.
- Eventuali particolari descrittivi degli elementi di arredo se necessario.

- Documentazione fotografica.

Foto generali e di dettagli da presentare in dimensioni adeguate in relazione all'importanza dell'opera.

Si ricorda di integrare eventualmente le foto dell'esistente alle prospettive grafiche e-o colorate del nuovo intervento.

Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato dalla legge 490/99 (vedi cap. XIX) dovranno essere presentare tre copie del progetto: due per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.

3. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI, IN CHIESE, CAPPELLE O SALE DI PARTICOLARE PREGIO

Tipo di incarico e responsabilità per Progetto e Direzione Lavori.

La realizzazione di queste opere, anche su tipi minori o per singole parti di edifici, prevede un progetto presentato principalmente come pratiche di architetto o ingegnere, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge. E' tuttavia prevista in questa fase la presentazione congiunta con altri tecnici, artigiani e relative ditte, solamente per collaborazioni interdisciplinari nella stesura di rilievi, prove, plastici e bozzetti preliminari, metodologie di intervento e preventivi di riferimento.

Tipo di elaborati richiesti.

- Relazione storico artistica dell'edificio.
- Relazione sui motivi dell'intervento e sulle caratteristiche progettuali.
- Pianta dell'area oggetto dell'intervento in scala 1 : 100 oppure 1 : 50 con le indicazioni grafiche della pavimentazione (progetti, dimensioni degli elementi, tipo di materiale usato, colore).
- Eventuali particolari esplicativi in scala maggiore 1: 20, 1 : 10.
- Documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento.

Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato dalla legge 490/99 (vedi cap. XIX) dovranno essere presentare tre copie del progetto: due per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.

4. TINTEGGIATURA INTERNA O ESTERNA DI EDIFICIO ESISTENTE

Tipo di incarico e responsabilità per Progetto e Direzione Lavori.

Il rifacimento o completamento di semplici finiture parietali, quali semplici tinteggiature di fondo, anche senza altre decorazioni pittoriche nemmeno di tipo seriale, anche su tipi minori o per singole parti di edifici, prevede un progetto presentato principalmente come pratica da architetto o ingegnere, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge. E' tuttavia prevista in questa fase la presentazione congiunta con altri tecnici, artigiani e relative ditte, solamente per collaborazioni interdisciplinari nella stesura di rilievi, prove, plastici e bozzetti preliminari, metodologie di intervento e preventivi di riferimento.

Ciò appare necessario in quanto quasi sempre la tinta di fondo originaria sia di edifici storici sia quella autentica di edifici moderni, costituisce una base cromatica unitaria da cui derivare varianti tonali.

Tipo di elaborati richiesti.

- Relazione storico artistica dell'edificio in relazione anche alle tinte esistenti.
- Relazione sui motivi dell'intervento e sulle caratteristiche progettuali.
- Rilievo schematico dei prospetti dell'edificio interni o esterni.
- Il rilievo con prospetti scala 1 : 100 – 1: 50 a seconda della vastità dell'edificio e dell'importanza dell'intervento, può essere schematico nei singoli elementi e particolari architettonici (cornici, capitelli, arredo) e singole artistiche (tele, pale, statue), purché vengano

presentate foto dettagliate di queste parti, La pianta può essere presentata a livello schematico, purché opportunamente aggiornata.

- Documentazione fotografica dell'interno e dell'esterno dell'edificio a seconda del tipo di intervento. Ai fini di una migliore comparazione stilistica occorre sempre presentare almeno una foto sia interna che esterna del formato 13x18.
- Campionatura delle tinte di sufficiente ampiezza e indicazioni sui prospetti delle superfici di applicazione. Per particolari accostamenti di tinte con le esistenti o con elementi architettonici si richiede la presentazione di campionature più dettagliate direttamente su disegni e bozzetti in scale maggiori.
- Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato dalla legge 490/99 (vedi cap. XIX) dovranno essere presentate tre copie del progetto: due per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.

5. RESTAURO DI TELE E STATUE E BENI MOBILI IN GENERE (BANCHI, MOBILI DA SACRESTIA, OREFICERIE, PARAMENTI SACRI....)

Tipo di incarico e responsabilità per Progetto e Direzione Lavori.

Si prevede un progetto firmato da un restauratore con appositi titoli e specializzazioni a seconda dell'importanza dell'opera. Nel caso il restauratore non sia figura nota e riconosciuta dalla Soprintendenza dovrà essere allegato apposito Curriculum professionale del restauratore, indicando in particolare i lavori attinenti a quello in esame, che verranno valutati in via preliminare dalla Commissione.

Tipo di elaborati richiesti.

- Relazione sullo stato dell'opera e sulle modalità di intervento.

Nella relazione va illustrata innanzitutto l'opera originaria ed eventuali varianti esecutive, o restauri precedenti, attraverso una apposita analisi non solo dello stato di conservazione o di degrado alla scala materia, ma di caratteri tipologici oggettivi e stilistici soggettivi. Segue una prima lettura iconografica intrinseca, o come eventuale appartenenza a ciclo iconografico, fino a giustificare eventuali valenze iconologiche nella collocazione dell'opera rispetto l'interno decorativo ed architettonico della chiesa.

- Documentazione fotografica riguardante lo stato dell'opera prima dell'intervento nel formato 13x18 oppure 20x30 in relazione alle dimensioni dell'opera.
- Documentazione fotografica e relazione finale dopo l'intervento per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali (una copia).

Per questo tipo di interventi è richiesta la presentazione di due copie del progetto di restauro: una per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.

6. RESTAURO DI AFFRESCHI E PITTURE MURALI INTERNE ED ESTERNE

Tipo di incarico e responsabilità per Progetto e Direzione Lavori.

Il restauro di decorazioni pittoriche e di affreschi prevede un progetto presentato principalmente come pratica da architetto o ingegnere, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge. E' tuttavia prevista in questa fase la presentazione congiunta con altri restauratori, decoratori e relative ditte, solamente per collaborazioni interdisciplinari nella stesura di rilievi, prove bozzetti preliminari, metodologie di intervento e preventivi di riferimento.

Tipo di elaborati richiesti.

- Relazione storico artistica dell'edificio.
- Relazione sullo stato dell'opera e sulle modalità dell'intervento.
- Rappresentazione in opportuna scala dei prospetti interni o esterni dell'edificio ove è posto l'affresco o la pittura murale; hanno lo scopo di individuare la posizione dell'opera e delle sue dimensioni.

- Documentazione fotografica riguardante lo stato dell'opera prima dell'intervento nel formato 13x18 oppure 20x30 in relazione alle dimensioni dell'opera.
- Documentazione fotografica e relazione finale dopo l'intervento per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali (una copia).

Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato dalla legge 490/99 (vedi cap. XIX) dovranno essere presentate tre copie del progetto: due per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.

7. AFFRESCHI, PITTURE MURALI O MOSAICI DI NUOVA REALIZZAZIONE

Tipo di incarico e responsabilità per Progetto e Direzione Lavori.

Il restauro di decorazioni pittoriche e di affreschi prevede un progetto presentato principalmente come pratica da architetto o ingegnere, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge. E' tuttavia prevista in questa fase la presentazione congiunta con altri restauratori, decoratori e relative ditte, solamente per collaborazioni interdisciplinari nella stesura di rilievi, prove bozzetti preliminari, metodologie di intervento e preventivi di riferimento.

Tipo di elaborati richiesti.

- Relazione storico artistica dell'edificio.
- Relazione sullo stato dell'opera e sulle modalità dell'intervento.
- Piante, sezioni e prospetti dell'edificio nella scala 1 : 100 oppure 1 : 200 per individuare le parti murarie oggetto dell'intervento.

Il rilievo dovrà essere eseguito, almeno nelle parti in oggetto di intervento in scala 1: 50. Sui prospetti a colori dovranno sempre essere indicate tutte le decorazioni pittoriche seriali e la precisa posizione e tonalità generale delle parti pittoriche figurative, anche a mezzo di opportuni fotomontaggio del bozzetto su foto generale d'insieme nel formato min. 30x40.

- Bozzetto dell'affresco, della pittura murale o del mosaico a colori in scala, la sufficiente a definirne il contenuto e le caratteristiche pittoriche. Oltre risultare dai prospetti, anche il bozzetto dovrà prevedere le relazioni con l'intorno, quali cornici perimetrali, decorazioni pittoriche seriali ecc.
- Relazione sugli scopi dell'intervento, sulle modalità esecutive e sui contenuti compositivi.
- Documentazione fotografica della parte dell'edificio oggetto dell'intervento sufficientemente estesa in dimensione adeguata in relazione all'importanza dell'opera.
- Documentazione fotografica dell'opera dopo l'intervento (per l'archivio Beni Culturali Ecclesiastici, una copia) nel formato 13x18 oppure 20x30 in relazione alle dimensioni dell'opera.

Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato dalla legge 490/99 (vedi cap. XIX) dovranno essere presentate tre copie del progetto: due per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.

Se l'inserimento è previsto in un edificio non vincolato basterà presentare un'unica copia.

8. VETRATE DI NUOVA REALIZZAZIONE O SOSTITUZIONE DI VETRATE ESISTENTI

Tipo di incarico e responsabilità per Progetto e Direzione Lavori.

Il rifacimento o nuova realizzazione di vetrate colorate con decorazioni su disegni seriali, che con decorazioni su disegni organici di soggetti figurativi, eseguite con legatura a piombo o altre tecniche prevede un progetto presentato come pratica da architetto o ingegnere, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge. E' tuttavia prevista in questa fase la presentazione congiunta con altri restauratori, decoratori e relative ditte, solamente per collaborazioni interdisciplinari nella stesura di rilievi, prove bozzetti preliminari, metodologie di intervento e preventivi di riferimento.

Tipo di elaborati richiesti.

- Relazione storico artistica dell'edificio con specifico riferimento delle eventuali vetrate esistenti.
- Piante, sezioni e prospetti dell'edificio nella scala 1 : 100 oppure 1 : 200 per individuare le aperture oggetto dell'intervento.
- Bozzetto delle vetrate a colori in scala sufficiente a definirne il contenuto e le caratteristiche tecniche realizzative.
- Relazione sugli scopi dell'intervento, sulle modalità esecutive e sui contenuti compositivi
- Documentazione fotografica della parte dell'edificio oggetto dell'intervento sufficientemente estesa in dimensione adeguata all'importanza dell'opera.
- Documentazione fotografica dell'opera dopo l'intervento (per l'archivio Beni Culturali Ecclesiastici, una copia) in dimensione adeguata all'importanza dell'opera.

Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato dalla legge 490/99 dovranno essere presentare tre copie del progetto: due per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.

Se l'inserimento è previsto in un edificio non vincolato basterà presentare un'unica copia.

9. SINGOLI ELEMENTI DI ARREDO DI NUOVA REALIZZAZIONE O SOSTITUZIONE DI ELEMENTI ESISTENTI NELLA STESSA POSIZIONE (FONTE BATTESIMALE, ALTARE, AMBONE, TABERNACOLO, CONFENSIONALI, CORETTI)

Tipo di incarico e responsabilità per Progetto e Direzione Lavori.

Il rifacimento o nuova realizzazione degli elementi di arredo sacro più importanti di tipo fisso mobile, escluso gli elementi prettamente funzionali di tipo mobile (banchi ripetitivi ecc.), siano essi scelti nella produzione di serie che su disegno originale, prevede un progetto presentato principalmente come pratica da architetto o ingegnere, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge. E' tuttavia prevista in questa fase la presentazione congiunta con altri artisti, artigiani, decoratori e relative ditte, solamente per collaborazioni interdisciplinari nella stesura di rilievi, prove bozzetti preliminari, metodologie di intervento e preventivi di riferimento.

Tipo di elaborati richiesti.

- Relazione storico artistica e stato di conservazione dell'oggetto
- Piante, sezioni e prospetti dell'edificio o parte di esso nella scala 1 : 100 oppure 1 : 200 per individuare l'area d'intorno oggetto dell'intervento. Il rilievo in scala 1. 100 – 1 : 50 a seconda della vastità dell'intervento e dell'importanza dell'intervento
- Bozzetto delle vetrate a colori in scala sufficiente a definirne il contenuto e le caratteristiche tecniche realizzative.
- Relazione sugli scopi dell'intervento, sulle modalità esecutive e sui contenuti compositivi
- Documentazione fotografica della parte dell'edificio oggetto dell'intervento sufficientemente estesa in dimensione adeguata all'importanza dell'opera.
- Documentazione fotografica dell'opera dopo l'intervento (per l'archivio Beni Culturali Ecclesiastici, una copia) in dimensione adeguata all'importanza dell'opera.
- Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato dalla legge 490/99 (vedi cap. XIX) dovranno essere presentare tre copie del progetto: due per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.
- Se l'inserimento è previsto in un edificio non vincolato basterà presentare un'unica copia.

10. IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE O AD INTEGRAZIONE DEGLI ESISTENTI

Tipo di incarico e responsabilità per Progetto e Direzione Lavori.

Il rifacimento, integrazione e nuova realizzazione di impianti elettrici, di riscaldamento o condizionamento, prevede un progetto presentato da architetto o ingegnere, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge. E' tuttavia prevista in questa fase la presentazione congiunta con altri tecnici e relative ditte, solamente per collaborazioni interdisciplinari nella stesura di rilievi, prove e schemi preliminari, metodologie di intervento e preventivi di riferimento.

Ciò appare necessario in quanto quasi sempre anche l'impianto, specie per la parte di tracce a vista e corpi illuminanti, rimane freddamente ispirato a veri e propri modelli formali e posizionali, derivate dalla facile produzione di serie, senza lo studio attento di opportune varianti, con palesi difficoltà di ambientamento nelle apposite partiture parietali, aiutando la lettura dei singoli elementi tecnici puntuali o ripetuti per una sistemazione definitiva della chiesa. Per questo occorre interpretare l'esigenza funzionale e liturgica con la conoscenza specifica e la valutazione dell'impatto con lo spazio, struttura ed elementi architettonici, nella consapevolezza che si tratta di una realizzazione allargata oltre la scala dell'elemento tecnico, che coinvolge lo stretto rapporto fra tecnica, architettura e liturgia. Pertanto nella progettazione, si tenga presente delle esigenze dei diversi movimenti liturgici così come indicato nei documenti C.E.I.

Tipo di elaborati richiesti.

- Relazione storico artistica dell'edificio.
- Relazione sui motivi dell'intervento e sulle caratteristiche progettuali.
- Piante, sezioni e prospetti dell'edificio o parte di esso nella scala 1 : 100 oppure 1 : 200 per individuare l'area d'intorno oggetto dell'intervento. Il rilievo con prospetti in scala 1 : 100 – 1 : 50 a seconda della vastità dell'intorno e dell'importanza dell'intervento può essere schematico nei singoli elementi e particolari architettonici (cornici, capitelli, arredo) e singole artistiche (tele, pale, statue), purché vengano presentate foto dettagliate di queste parti.
- Particolari dei corpi illuminati e delle griglie del riscaldamento in scala sufficiente a definirne il contenuto e le caratteristiche tecniche realizzative, allegando appositi depliant degli elementi di serie. Particolari in prospetto e sezione in scala opportuna della posizione delle tracce e dei corpi illuminanti prescelti a vista, quando previste, a contatto con singoli elementi e particolari architettonici (cornici, capitelli, arredo) e con singole opere artistiche (tele, pale, statue).
- Documentazione fotografica della parte dell'edificio oggetto dell'intervento sufficientemente estesa e particolare dei precedenti elementi tecnici dell'impianto in dimensioni adeguate all'importanza dell'opera.
- Documentazione fotografica dell'opera dopo l'intervento (per l'archivio Beni Culturali Ecclesiastici, una copia) in dimensione adeguate e in relazione all'importanza dell'intervento.

- Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato dalla legge 490/99 dovranno essere presentare tre copie del progetto: due per la **Soprintendenza** ed una per l'**archivio dell'Ufficio Beni Culturali**.

11. ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DELL'INTERESSE STORICO ARTISTICO DI UN IMMOBILE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. Lgs n. 490/1999

Tipo di elaborati richiesti

- Documentazione fotografica a colori in duplice copia (interni-esterni) con coni ottici di ripresa, fascicolata in formato A4.
- Estratto di mappa leggibile, rilasciato dall'Agenzia del Territorio di Verona.

- Relazione descrittiva dell'immobile (interni-esterni), ubicazione e dati catastali con indicata la data di costruzione e l'eventuale presenza di decorazioni.

Dovranno essere presentare tre copie della documentazione: due per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.

12. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO PER RICHIESTA DI VENDITA IMMOBILE

Tipo di elaborati richiesti.

- Domanda indirizzata all'Ordinario Diocesano in cui si richiede di vendere l'immobile con allegata descrizione del bene in oggetto.
- Perizia non giurata del bene.
- Motivazione della vendita e spiegazione di come verrà reimpiegato il guadagno.
- Documentazione fotografica a colori in duplice copia (interni-esterni) con coni ottici di ripresa, fascicolata in formato A4.
- Estratto di mappa leggibile, rilasciato dall'Agenzia del Territorio di Verona.
- Relazione descrittiva dell'immobile (interni-esterni), ubicazione e dati catastali con indicata la data di costruzione e l'eventuale presenza di decorazioni.
- Dovranno essere presentare tre copie della documentazione: due per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Amministrativo Diocesano.

13. MESSA A NORMA BARRIERE ARCHITETTONICHE -Legge 13/89-

Tipo di elaborati richiesti.

- Relazione storico artistica dell'edificio.
- Relazione sui motivi dell'intervento e sulle caratteristiche progettuali.
- Piante, sezioni e prospetti dell'edificio nella scala 1 : 100.
- Documentazione fotografica della parte dell'edificio oggetto dell'intervento sufficientemente estesa in dimensione adeguata in relazione alla importanza dell'opera.
- Dovranno essere presentare tre copie della documentazione: due per la Soprintendenza ed una per l'archivio dell'Ufficio Beni Culturali.

14 .ELENCO PRATICHE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO

Quando per l'opera di cui si chiede l'approvazione la spesa supera i € 20.660 (£ 40.000.000) occorre presentare all'Ufficio Amministrativo Diocesano la seguente documentazione:

- a) Domanda all'ordinario Diocesano che comprenda:
 - Necessità dell'opera con breve storia dell'evento.
 - Approvazione del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici indicando la data della seduta e se c'è stata unanimità. Precisare le ragioni della disapprovazione.
- b) Preventivo o preventivi di spese per le varie voci.
- c) Piano di finanziamento.

N. B.: E' estremamente pericoloso e dannoso iniziare o peggio ancora finire i lavori senza le dovute approvazioni. E' possibile infatti che il contributo non possa più essere erogato se all'atto della domanda il progetto non era stato preventivamente approvato anche dall'ente che intende dare il contributo finanziario.

15. NORMATIVE E MODULI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI

Quando si richiede un contributo i lavori non devono iniziare prima dell'accettazione della domanda

1) ALLA C.E.I. IN EDIFICI VINCOLATI

- Le **disposizioni** concernenti la concessione di contributi finanziari della C.E.I. per i beni culturali ecclesiastici e il **regolamento** esecutivo si possono richiedere presso l'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici, o si possono scaricare dal sito internet: www.chiesacattolica.it (> Cei > Uffici e Servizi > Beni Culturali Ecclesiastici > Disposizioni per contributi).

- I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a. inventario informatizzato dei beni artistici e storici
- b. installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche
- c. conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesane, promozione di musei diocesani
- d. acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia
- e. restauro e consolidamento di edifici di culto
- f. restauro di organi a canne di interesse storico-artistico
- g. iniziative per la custodia, tutela e valorizzazione di edifici di culto promosse dalle diocesi mediante volontari associati

- Non sono ammissibili a contributo: interventi di adeguamento liturgico; restauri di beni artistici e storici, e archeologici; restauro di edifici di culto il cui importo di spesa complessivo sia inferiore alla somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente

· **Si ricorda che la domanda va presentata entro il 30 NOVEMBRE di ogni anno.**

2) ALLA C.E.I. PER LA NUOVA EDILIZIA DI CULTO

- Le **disposizioni** concernenti la concessione di contributi finanziari della C.E.I. per la nuova edilizia di culto, il **regolamento** applicativo, i **parametri indicativi** e i relativi **moduli** si possono richiedere presso l'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici, o si possono scaricare dal sito internet: www.chiesacattolica.it (> Cei > Uffici e Servizi > Servizio Nuova per edilizia di Culto > Documenti).

3) ALLO STATO

- Contributi per la **Conservazione dei beni culturali**: si tratta di interventi rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili e mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico.

Il riferimento normativo è il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 che costituisce il *regolamento recanti criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione statale*, recentemente modificato ad opera del D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 15 marzo di ogni anno alla presidenza del Consiglio dei Ministri (facsimile della domanda è pubblicato nella rivista "L'Amico del Clero", Anno LXXXV, Gennaio 2003, n. 1).

4) ALLA REGIONE CALABRIA

DACOPIARE PARI PARI DAL VADAMECUM COSA?

V. NORMATIVA CIVILE ITALIANA

LEGGI E NORME IN MATERIA URBANISTICA, TUTELA AMBIENTALE, EDILIZIA E NORME TECNICHE DI SICUREZZA

Legge 26.6.1865 e success. modif. n. 2359: Legge fondamentale sull'espropriazione
Legge 25.5.1895 n. 350: Regolamento per la progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori dello Stato
Legge 1.6.1939 n. 1089: Tutela dei beni di interesse storico e artistico
Legge 29.6.1939 n. 1497: Protezione delle bellezze naturali
Legge 17.8.1942 e ss. mod. n. 1150: Legge fondamentale urbanistica
Circ. Min. Interni 15.2.1951 n. 16: Norme di sicurezza per le sale di intrattenimenti
D.P.R. 24.12.1951 n. 1767: Regolamento esecuzione L. 24.10.1942 - ascensori
D.P.R. 27.4.1955 n. 547: Norme prevenzioni infortuni
Legge 18.4.1962 n. 167: Edilizia economica e popolare - acquisizione aree in diritto di superficie art. 4 e 44
D.P.R. 29.5.1963 n. 1497: Norme di sicurezza per ascensori e montacarichi
Legge 29.9.1964 n. 847: Acquisizione aree - art. 4
Legge 13.7.1966 n. 615: Zone sismiche
Legge 6.8.1967 n. 765: Modifiche e integrazioni alla L. 1150/42
Legge 1.3.1968 n.186: Norme C.E.E. - impianti elettrici
D.M. 1.4.1968: Distanze dai nastri stradali
Legge 30.3.1971 n. 118: Norme a favore degli invalidi - art. 27
Legge 22.10.1971 e ss. mod. n. 865: Procedura espropriativa per interventi di pubblica utilità da parte di Enti Pubblici - art. 35,41,44,54
Legge 5.11.1971 n. 1086: Norme per le strutture in cemento armato e in acciaio art. 7
Legge 2.2.1974 n. 64: Prescrizioni per zone sismiche
D.M. 1.12.1975: Norme di sicurezza apparecchi sottopressione
Legge 30.4.1976 n. 373: Contenimento consumo energetico
Legge 28.1.1977 n. 10: Norme per la edificabilità dei suoli
D.P.R. 28.6.1977 n. 1052: Regolamento di attuazione L. 373/76
Legge 3.1.1978 n.1: Norme per l'accelerazione di interventi di pubblica utilità - art.1 § 4-5
D.P.R. 27.4.1978 n. 384: Eliminazione barriere architettoniche edifici esistenti
Legge 29.7.1980 e ss. mod. n. 385: Espropriazioni e rivalutazioni delle indennità relative D.M. 16.2.1982: Prevenzioni incendi
D.P.R. 29.7.1982 n. 577: Regolamenti servizi
Legge 7.12.1984 n. 818: Controllo prevenzione incendi
Legge 28.2.1985 n. 47: Norme in materia di controllo attività urbanistica-edilizia-sanatorie
D.M. 8.3.1985: Direttive in materia prevenzione incendi
Legge 8.8.1985 n. 431 : Vincoli paesaggistici
D.M. 1.2.1986: Norme di sicurezza per la costruzione di autorimesse
D.M. 28.2.1986: Norme di sicurezza per l'impiego del gas
D.M. 10.9.1986: Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi
D.M. 28.11.1987 n. 586: Attuazione direttive C.E.E. apparecchi sollevamento
D.M. 9.12.1987 n. 587: Attuazione direttive C.E.E. ascensori elettrici
D.L. 12.1.1988 n. 2: Modifiche alla L. 47/85
Legge 24.3.1989 n. 122: Disposizioni in materia di parcheggi urbani
D.P.R. 14.6.1989 n. 236: Prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Legge 5.3.1990 n. 46: Norme di sicurezza per gli impianti
Legge 9.1.1991 n. 10: Piano risparmio energetico nazionale
D.P.R. 6.12.1991 n. 447: Regolamento di attuazione della L. 46/90
Legge 8.8.1992 n. 359: Nuova regolamentazione dell'indennità di esproprio

VI. GLI STRUMENTI LEGISLATIVI REGIONALI

Tutte le regioni italiane dispongono oggi di strumenti normativi che regolano i rapporti degli enti territoriali con gli enti istituzionali competenti del servizio religioso.

Regioni

Tipologia di strumenti normativi

a statuto speciale

1. *Valle D'Aosta*
Legge 18.6.1988 n. 41. Considera gli edifici di culto come «opera pubblica». Contributi in c.c. per costruzioni al rustico e impegni ventennali in conto interessi, sino alla copertura massima del 75% degli interessi.
2. *Trentino-Alto Adige*
Legge regionale 5.11.1968 n. 40: gli edifici di culto sono «opera pubblica». Provincia di Trento: leggi 1.9.1975 n. 46; 3.1.1986 n. 2; 25.11.1988 n. 44; 5.9.1991 n. 22. Provincia di Bolzano: legge 1.6.1975 n. 27.
3. *Friuli-Venezia Giulia*
Gli edifici di culto e le «pertinenze funzionali sono «opera pubblica». Legge 23.12.1985 n. 53. Decreti Presid. Giunta Regionale n. 481 del 5.5.1973 e n. 826 del 15.9.1978. Leggi 18.11.1976 n. 60; 28.1.1987 n. 3; 9.8.1988 n. 10.
4. *Sicilia*
L'edilizia di culto è «opera pubblica» d'interesse regionale. Leggi 5.2.1956 n. 9; 31.3.1972 n. 19; 29.4.1985 n. 21.
5. *Sardegna*
L'edilizia di culto è «opera pubblica». Leggi 13.6.1989 n. 38 e 27.6.1989 n. 44.

a statuto ordinario

1. *Piemonte*
Legge 7.3.1989 n. 15. Disciplina i proventi dell'attività edilizia e dispone contributi regionali.
2. *Lombardia*
Legge 9.5.1992 n. 20. Disciplina i proventi dell'attività edilizia.
3. *Veneto*
Leggi 11.3.1986 n. 9; 20.8.1987 n. 44; 6.9.1991 n. 20. Disciplina dei proventi urbanizzativi e contributi regionali per restauri.
4. *Liguria*
Legge 24.1.1985 n. 4. Disciplina proventi urbanizzativi.

5. <i>Emilia-Romagna</i>	Delibere Cons. Regionale 26.7.1978 n. 1706 e 6.12.1978 n. 1871. Disciplina dei proventi urbanizzativi.
6. <i>Toscana</i>	Delib. Cons. Reg.le 28.2.1989 n. 84. Disciplina dei proventi urbanizzativi.
7. <i>Umbria</i>	Decreto Presid. Giunta Regionale 24.12.1986 n. 719. Disciplina dei proventi urbanizzativi.
8. <i>Marche</i>	Legge 24.1.1992 n. 12. Disciplina dei proventi urbanizzativi con integrazione di contributi regionali.
9. <i>Lazio</i>	Legge 9.3.1990 n. 27. Disciplina i proventi urbanizzativi e dispone contributi regionali per restauro di edifici di culto monumentali.
10. <i>Abruzzo</i>	Legge 16.3.1988 n. 29. Disciplina dei proventi urbanizzativi e contributi regionali per l'edilizia di culto. Questa è «opera pubblica» di interesse regionale.
11. <i>Molise</i>	Leggi 21.1.1975 n. 10; 14.7.1979 n. 19; 27.1.1986 n. 4. L'edilizia di culto è «opera pubblica» di interesse regionale. Contributi in conto capitale e impegno di concorso pluriennale.
12. <i>Campania</i>	Legge 6.3.1990 n. 9. Disciplina dei contributi urbanizzativi.
13. <i>Puglia</i>	Legge 16.5.1985 n. 27 con clausola sospensiva. L'edilizia di culto è «opera pubblica» regionale. Disegno di legge per lo sblocco della legge n. 27/1985 e per la disciplina dei proventi urbanizzativi.
14. <i>Basilicata</i>	Legge 17.4.1987 n. 9. Disciplina dei proventi urbanizzativi.
15. <i>Calabria</i>	Legge 12.4.1990 n. 21. L'edilizia di culto è «opera pubblica» regionale. Dispone contributi regionali in c.c. e impegni pluriennali e prevede contributi comunali derivanti dai proventi urbanizzativi.

Dalla tabella risultano alcuni dati interessanti

- A. Tutte le regioni italiane dispongono ormai di norme giuridiche che disciplinano i rapporti degli enti territoriali con gli enti di culto. Nella sola Puglia una legge, peraltro ottima, rimane sospesa nella sua operatività.
- B. La prima norma regionale risale al 1978, è dell'Emilia-Romagna ed è legata all'applicazione della legge n. 10/1977. La cosiddetta legge «Bucalossi» sta alla radice delle legislazioni regionali.
- C. Con il trascorrere degli anni vengono perfezionati gli strumenti giuridici e si passa dalle deliberazioni di Consiglio o di Giunta a leggi vere e proprie.
- D. L'impatto della legge concordataria n. 222/1985 provoca un salto di qualità in alcune norme regionali: ai contributi comunali si aggiungono, integrativi o sostitutivi, quelli regionali. La dottrina dell'edilizia di culto come «opera pubblica» d'interesse locale, la concezione cioè che l'edificio di culto è un «bene» necessario per la convivenza urbana, diviene prevalente anche nelle leggi: è una materia di «competenza» della quale la Regione «deve» occuparsi.
- E. Le norme regionali sopra riportate non si limitano alla indicazione dei concorsi finanziari, ma tendono alla definizione di un *corpus* normativo di rapporti con gli enti religiosi (dotazione di aree con disciplina degli strumenti urbanistici, standard urbanistico delle «opere che definiscono l'edificio di culto, modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi...)

VII. LEGGI EMANATE DALLA REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 17

Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale. (BUR n. 29 del 29 aprile 1985)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 9 novembre 1989, n. 2, 26 aprile 1995, n. 25, 2 maggio 2001, n. 7 e 21 agosto 2006, n. 7)

art. 1¹⁰⁶ (Principi generali)

1. La Regione Calabria nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla legge dello Stato assume tra gli obiettivi della programmazione economica e sociale l'istituzione, l'ordinamento e il coordinamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale.
2. A questo scopo promuove:
 - a) la costituzione di un sistema regionale di biblioteche per garantire a tutti i cittadini l'accesso all'informazione attraverso il libro, la documentazione storica e i vari mezzi della comunicazione a stampa e audiovisiva e per promuovere il loro avanzamento culturale mediante attività di divulgazione nei vari campi della conoscenza;
 - b) la tutela, la conservazione, l'incremento e l'aggiornamento delle raccolte librerie, documentaristiche e audiovisuali;
 - c) la formazione e l'aggiornamento del personale, secondo piani di studio e di ricerca in armonia con le conquiste della moderna biblioteconomia e delle scienze dell'informazione avvalendosi delle Università e di altri istituti di ricerca;
 - d) la formazione del catalogo unico regionale di tutto il materiale bibliografico conservato nelle biblioteche pubbliche ed in quelle private riconosciute di particolare interesse.

art. 2

1. Le biblioteche di Enti locali sono strutture dirette all'informazione e documentazione di tutti i cittadini in tutti i settori della conoscenza.
2. Esse nel rispetto del pluralismo delle idee concorrono all'attuazione effettiva del diritto all'istruzione e alla cultura per tutti i cittadini ed alla loro partecipazione nella determinazione delle scelte economiche e politiche di interesse generale.
3. A tal fine operano per:

¹⁰⁶ La presente legge è divisa in Titoli, ma dall'art. 1 all'art. 7 manca l'indicazione dei Titoli I e II.

- a) garantire la conservazione, l'integrità, l'incremento e l'aggiornamento del materiale bibliografico, manoscritto a stampa e audiovisivo;
- b) costituire centri di documentazione della storia locale e della realtà economica e sociale del territorio;
- c) promuovere sistemi bibliografici e informativi anche per i servizi culturali presenti nell'ambito territoriale;
- d) instaurare rapporti con le organizzazioni sociali costituendosi come centri di aggregazione sociale e di promozione di servizi per l'utilizzazione del tempo libero;
- e) favorire la conoscenza della storia e delle tradizioni locali nonché della realtà contemporanea promuovendo ed organizzando studi e ricerche;
- f) organizzare attività di animazione culturale in raccordo con ogni altra istituzione culturale locale;
- g) attuare forme di collaborazione con gli organi collegiali della scuola e con altri istituti culturali per favorire l'educazione alla lettura ed alla ricerca. E a tal uopo istituiscono sezioni specializzate per l'utenza prescolare e scolare, nell'ambito delle biblioteche stesse.

art. 3

1. Nel rispetto della legislazione statale, il materiale d'archivio affidato agli Enti locali viene da questi conservato, ordinato e catalogato di concerto con la Soprintendenza archivistica regionale e collocato in una sezione della biblioteca dell'Ente locale, che, a tal fine, deve essere dotata di personale specializzato per favorire la sua migliore conservazione e la sua più ampia conoscenza e diffusione.
2. La Regione, di concerto con la competente Soprintendenza, avvalendosi della collaborazione dell'Università della Calabria istituisce annualmente 5 borse di studio per studenti iscritti nelle sedi Universitarie regionali al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico esistente in Calabria.

art. 4

(Competenze degli Enti locali)

1. Gli Enti Locali, in rapporto con quanto stabilito dall'art. 2 della presente legge, provvedono alla istituzione e al funzionamento delle biblioteche.
2. Essi, in vista dell'estensione e gestione dei servizi bibliotecari e archivistici possono associarsi fra loro per la creazione di sistemi bibliotecari, di norma coincidenti con il territorio delle Unità Sanitarie Locali.
3. Le biblioteche degli Enti Locali sono tenute al prestito reciproco del materiale documentario in loro dotazione.

4. I Comuni devono fornire alle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Province e la Regione inviano le proprie pubblicazioni nelle biblioteche dei Comuni capoluoghi di provincia e nelle biblioteche presso cui svolgono le loro funzioni i centri di sistemi.

5. Gli Enti locali sono tenuti a prevedere nel proprio bilancio annuale gli stanziamenti di spesa per il funzionamento e lo sviluppo delle loro biblioteche e per il trattamento economico del personale addetto.

art. 5

1. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della biblioteca sono affidati al Comitato di gestione della biblioteca, nominato dall'Ente locale.

2. Del Comitato di gestione della biblioteca, di cui sono componenti di diritto il Sindaco o un suo delegato e il responsabile della biblioteca, fanno parte due rappresentanti del Consiglio comunale eletti garantendo la rappresentanza della minoranza e, designati dai rispettivi organismi, i rappresentanti degli organi collegiali scolastici, delle associazioni e istituzioni culturali, dei consigli circoscrizionali.

3. Gli Enti locali, per garantire l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, adottano, acquisito il parere del servizio della Regione competente in materia di biblioteche, regolamenti per quanto attiene all'organizzazione, al funzionamento, alle attività, al personale, ai servizi della biblioteca.

4. Il regolamento della biblioteca determina il numero dei componenti, le modalità di nomina, le attribuzioni ed il funzionamento del Comitato di gestione delle biblioteche.

5. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre di ogni anno presenta la relazione sull'attività svolta e formula all'Ente locale una proposta di programma triennale con articolazione annuale di servizi da attuare allungandovi la previsione di spesa. Tale proposta cura l'attuazione del programma adottato dal Consiglio comunale, determinando gli orari di funzionamento della biblioteca in rapporto alle esigenze degli utenti.

6. L'attività della biblioteca deve essere coordinata con i programmi del sistema nel cui territorio rientra.

art. 6

1. Le biblioteche degli Enti locali devono essere fornite di personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario nella misura idonea a garantire la migliore realizzazione dei servizi.

2. Il direttore responsabile della biblioteca presiede al buon funzionamento della stessa, ne predispone i programmi o ne organizza l'attuazione, provvede agli acquisti sulla base della decisione del Comitato di gestione, assicura l'ordinata conservazione del patrimonio.

3. L'ordinamento del personale tecnico, addetto alla biblioteca deve essere previsto nel regolamento dell'organico dell'Ente locale.

4. Ai concorsi per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assi stente di biblioteca può partecipare chi è in possesso rispettivamente del diploma di laurea in discipline umanistiche o che, comunque, nel proprio corso di studio abbia sostenuto esami di biblioteconomia o paleografia, e del diploma di scuola secondaria superiore.

5. I concorsi, per titoli ed esami, oltre l'accertamento di carattere cultura le generale, dovranno valutare la preparazione e le attitudini professionali dei concorrenti attraverso prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e prove orali sull'analisi dei bisogni culturali del territorio e sulle scienze dell'informazione.

6. Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico e del servizio prestato, anche per incarico provvisorio, presso i centri di lettura e gli altri uffici e servizi di cui al II comma dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.

7. Della Commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari ed assistenti di biblioteca deve far parte un funzionario del servizio regionale competente in materia di biblioteche.

8. La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata a bibliotecari.

art. 7

1. La biblioteche di Enti locali della Regione sono tenute ad ordinare il loro materiale bibliografico in modo uniforme secondo le regole italiane di Catalogazione e le indicazioni dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico ed in conformità con le indicazioni date dal Servizio regionale per i beni librari e la promozione culturale ed educativa.

TITOLO III SISTEMI BIBLIOTECARI

art. 8

1. Al fine di favorire la realizzazione di un servizio per la pubblica lettura adeguato alle esigenze di tutti i cittadini, la Regione indica come ambiti territoriali ottimali dei sistemi intercomunali di biblioteche, le delimitazioni territoriali articolate in armonia con le Unità Sanitarie Locali.

2. I Comuni aderiscono al sistema bibliotecario sulla base di apposita convenzione.

3. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente procede al loro riconoscimento.

art. 9

1. Il sistema bibliotecario territoriale è costituito dall'insieme delle strutture bibliotecario ed archivistiche dei Comuni consociati.

2. Esso è costituito da una biblioteca centro sistema che provvede all'acquisizione ed alla catalogazione del materiale, alla sua distribuzione alla biblioteche collegate e periferiche, alla

compilazione del catalogo unico delle biblioteche del sistema, comprese le scolastiche, alla costituzione e organizzazione dei servizi specializzati, alla compilazione del bollettino bibliografico, al coordinamento delle attività di animazione culturale intraprese nell'ambito del sistema bibliotecario, all'assistenza tecnica alle biblioteche alla rilevazione ed elaborazione dei dati statistici sui servizi e sull'utenza

3. I centri sistema curano l'acquisizione di dati ed informazioni, effettuano rilevazioni periodiche, analisi e ricerche sui processi formativi e sulle modificazioni della realtà sociale e culturale del territorio di pertinenza.

4. La Regione favorisce e coordina la costituzione, nei centri sistema, di sezioni specializzate che documentino particolari tradizioni o specifici settori del sapere legati al territorio interessato.

5. Per le finalità di cui ai precedenti commi numero 3 e 4 possono essere stipulate apposite convenzioni con le Università, presenti nella regione, sia per l'individuazione delle metodologie di ricerca che per l'impiego di nuove tecnologie e per la diffusione delle elaborazioni prodotte.

6. Ogni sistema promuove l'integrazione tra le biblioteche in ordine al prestito librario e favorisce la raccolta e la conservazione di libri e documenti antichi rari e di pregio.

7. Ogni sistema bibliotecario territoriale è retto da un Consiglio di gestione formato dai Presidenti dei Comitati di gestione delle biblioteche aderenti o da un loro delegato purché componente del Comitato di gestione delle biblioteche.

8. Il Consiglio del sistema bibliotecario territoriale promuove e coordina le attività del Centro del sistema e delle biblioteche collegate nel rispetto delle singole autonomie e d'intesa con il direttore del Centro del sistema per gli aspetti tecnici e funzionali dei diversi servizi.

art. 9 Bis ¹⁰⁷

1. Sono istituite le Consulte provinciali dei Presidenti e Responsabili dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali.

2. Tali organismi assicurano in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 17/85 funzioni di consulenza e di proposta alle Amministrazioni Provinciali con riguardo alle seguenti funzioni:

- a) programmi di formazione e qualificazione del personale dei servizi bibliotecari;
- b) programmi di attività finalizzate a favorire l'uso attivo del patrimonio culturale delle province e la gestione sociale delle biblioteche dei Comuni e delle scuole;
- c) programmi di istituzione e potenziamento di biblioteche comunali nell'ambito provinciale anche per l'adeguamento standard di automazione compatibili con quelli definiti dall'Istituto Centrale per il Catalogo unico;
- d) programmi finanziamento agli Enti locali ai sensi della legge regionale n. 17/85. Le Consulte provinciali sono presiedute dall'Assessore alla Cultura delle Amministrazioni Provinciali.

¹⁰⁷ Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 1995, n. 25.

3. E' membro di diritto della Consulta un rappresentante dei Distretti Scolastici della provincia designato dal Provveditore agli Studi.

TITOLO IV

COMPETENZE E FUNZIONI DELLA REGIONE

art. 10

1. La Regione adotta provvedimenti per:

- a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale *prevedendo anche sistemi multimediali interattivi*;¹⁰⁸
- b) il riconoscimento legale e l'attribuzione di mezzi finanziari ai sistemi di biblioteche di Enti locali;
- c) la manutenzione, l'integrità la tutela e la valorizzazione del materiale raccolto nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi ad essi affidati;
- d) sperimentare nelle biblioteche nuove tecniche di animazione culturale e di documentazione, la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di azione culturale e di aggregazione sociale;
- e) il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze della scuola e con le attività promosse dagli Enti locali per garantire il diritto allo studio;
- f) l'incremento, anche qualitativo, della raccolta delle biblioteche, compreso il materiale audiovisivo, nonché la riproduzione fotografica di manoscritti e materiale bibliografico di pregio;
- g) il coordinamento delle attività delle biblioteche;
- h) la preparazione e pubblicazione di censimenti, di inventari, di indici, la costituzione di cataloghi regionali collettivi ai fini di un servizio di informazione bibliografica e di documentazione relativo a tutte le strutture bibliotecarie esistenti nella Regione;
- i) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico addetto alle biblioteche;
- l) la promozione di iniziative scientifiche e culturali nell'ambito delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari in collaborazione con istituti di ricerca e di documentazione di interesse regionale;
- m) la istituzione, la formazione, l'incremento di una microfilmoteca regionale di giornali e manoscritti;

¹⁰⁸

Comma così modificato dall'art. 8 bis, comma 9, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7

n) l'istituzione ed il funzionamento, in collegamento con i competenti servizi dello Stato, di un laboratorio regionale per la conservazione ed il restauro del materiale bibliografico di pregio conservato nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale nei limiti di cui all'articolo 9 lettera d) del D.P.R. n. 3/1972;

o) la promozione di iniziative idonee a favorire la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, artistico e di costume delle comunità locali ed in particolare delle comunità albanesi, grechaniche ed occitane.

art. 11

1. La Giunta regionale esercita le funzioni previste dagli artt. 7 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14.1.1972 e provvede ai compiti di cui al precedente art. 10 mediante l'istituzione di un servizio per i beni librari e la promozione culturale ed educativa attuando i criteri previsti dalla legge regionale del 26 maggio 1979, n. 8.

2. Attraverso tale servizio si provvede inoltre all'adempimento delle seguenti funzioni:

a) promozione e coordinamento delle nuove forme di organizzazione del servizio biblioteconomico regionale;

b) interventi in materia di edilizia bibliotecaria, di automazione e meccanizzazione dei servizi;

c) consulenza e assistenza tecnica agli operatori di biblioteche, coordinamento delle attività delle biblioteche in ordine alla formazione di indici, cataloghi e altri strumenti di informazione bibliografica;

d) interventi nei settori della prevenzione e del restauro, dell'esproprio, del mercato antiquario, sempre entro i limiti previsti dall'art. 9 lettera d) del D.P.R. n. 3/1972;

e) coordinamento delle iniziative di formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi delle biblioteche

f) formazione e incremento di una speciale raccolta in materia di bibliografia e biblioteconomia, e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale degli addetti alle biblioteche;

g) formazione e incremento di una speciale raccolta destinata all'editoria regionale con particolare riferimento alle opere di autori calabresi riguardanti la Calabria;

h) assolvimento dei compiti propri del terminale di accesso e di immissione di dati e documenti bibliografici del Servizio Bibliografico Nazionale (SBN), attivando e sviluppando le normative e le metodologie attinenti al servizio secondo le indicazioni degli organi del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed in particolare dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico.

3. Alla costituzione del servizio regionale per i beni librari e la promozione culturale ed educativa si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su parere conforme della Commissione competente del Consiglio regionale, che assegna il personale dipendente sulla base dei requisiti e

dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 formando una unità organica di personale composto da un dirigente di settore, quattro funzionari, sei collaboratori.

art. 12

1. È istituito presso l'Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali un Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche, i musei e gli archivi di interesse locale.

2. Il Comitato, presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento o suo delegato, è composto:

- a) dal rappresentante della Sezione regionale dell'Associazione Regionale Biblioteche;
- b) dal rappresentante della Sovrintendenza Beni A.A.M.S. della Calabria;
- c) dal rappresentante della Sovrintendenza Archeologica della Calabria;
- d) dal rappresentante della Sovrintendenza Archivistica della Calabria;
- e) da due esperti di museologia e biblioteconomia nominati dalla Giunta regionale.

2 bis. Ai componenti il Comitato tecnico scientifico è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese secondo le modalità vigenti per i funzionari regionali ed un gettone di presenza di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.¹⁰⁹

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 si sostituisce altresì alla Commissione Consultiva Scientifica di cui all'art. 12 della legge regionale 29 aprile 1995, n. 31, che si intende abrogato.¹¹⁰

art. 13

1. Le province, sulla base delle richieste dei Comuni, formulano proposte alla Regione in ordine all'istituzione di nuove biblioteche, ed al potenziamento di quelle esistenti, promuovono la creazione dei sistemi bibliotecari e favoriscono il loro coordinamento.

2. La Regione, d'intesa con le singole Amministrazioni provinciali, promuove l'istituzione di Centri biblioteconomici provinciali per il coordinamento territoriale dei compiti propri del Servizio per i beni librari.

3. I Centri biblioteconomici provinciali provvedono al coordinamento delle seguenti materie:

- a) consulenza alle biblioteche di Enti locali per la formulazione di piani relativi all'edilizia bibliotecaria, alla formazione e gestione delle raccolte librarie, documentaristiche ed audiovisuali;

¹⁰⁹ comma aggiunto dall'art. 20, comma 6, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

¹¹⁰ articolo così sostituito dall'art. 8 bis, comma 2, della L.R. 26 marzo 2001, n. 7

- b) coordinamento degli interventi nei settori del restauro dei beni librari;
 - c) coordinamento delle iniziative di aggiornamento professionale degli addetti al lavoro biblioteconomico dipendenti degli Enti locali;
 - d) coordinamento delle informazioni sulle attività culturali, sui dati bibliografici e biblioteconomici delle singole biblioteche degli Enti locali per la redazione di un Bollettino bibliografico provinciale che informi compiutamente sulle attività che si svolgono sul territorio.
4. I Centri Bibliotecari provinciali saranno dotati di sedi, strumenti e mezzi a cura delle rispettive Amministrazioni provinciali.
5. Il personale nella fase di avviamento può essere destinato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, individuandolo nell'organico regionale, in misura non superiore a 4 unità per provincia, e posto alle dipendenze funzionali delle Amministrazioni provinciali stesse.
6. Per il miglioramento della preparazione professionale di tale personale l'Assessorato alla P.I., d'intesa con l'Università della Calabria, sentita la Commissione consiliare competente, organizza un corso di aggiornamento della durata di 3 mesi.

art. 14

1. La Regione attribuisce propri contributi per assicurare il funzionamento ed il potenziamento delle biblioteche degli EE.LL., dei sistemi bibliotecari e degli archivi storici affidati ad EE.LL.
2. Al tal fine predispone, in conformità agli obiettivi della programmazione economica e sociale, una programmazione triennale degli interventi e formula piani annuali di attuazione diretti al superamento di situazioni di carenze e squilibrio dei servizi bibliotecari nel territorio.
3. Per ottenere tali contributi i Comuni e i legali rappresentanti delle biblioteche di interesse locale debbono far pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno le loro proposte, corredate dalla necessaria documentazione tecnica, alla Provincia nel cui territorio sono comprese.
4. Ciascuna Provincia, sulla base della richiesta ricevuta, indica l'ordine della priorità, tenendo conto della popolazione residente in ogni Comune, di quella scolastica nonché della carenza di istituzioni culturali.
5. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni della consulta di cui all'art. 15 della presente legge, predispone il programma triennale ed i piani annuali di attuazione entro il 15 dicembre di ogni anno sottoponendoli al parere vincolante della commissione consiliare competente, la quale dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta della Giunta regionale. Ove entro tale termine la commissione non provveda, il parere si intende favorevolmente acquisito.¹¹¹
6. Il piano determina in armonia con le disposizioni della presente legge, le linee di politica culturale cui le biblioteche e i sistemi bibliotecari devono far riferimento nella programmazione

¹¹¹ Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 novembre 1989, n. 2

delle loro attività, esso inoltre stabilisce il riconoscimento dei sistemi costituitisi entro il termine di cui al precedente terzo comma, i criteri e i parametri per l'ammissione delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale al finanziamento regionale, i criteri per il riparto dei contributi regionali ai sistemi bibliotecari.

7. Le spese relative alla organizzazione e alla realizzazione dei servizi dei centri dei sistemi bibliotecari sono sostenute per intero dalla Regione.

8. Per le spese ritenute ammissibili per acquisto di materiali e di attrezzature il contributo regionale è concesso ai Comuni nella misura dell'80 per cento.

art. 15

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione del Consiglio regionale, sentita la Consulta per i beni e le attività culturali, sono dichiarate di interesse locale biblioteche non di proprietà di Enti locali.

2. Tale qualità è riconosciuta alle biblioteche, aperte gratuitamente al pubblico, che operino almeno da 10 anni per conseguire le finalità di cui alla presente legge e che dispongono di una adeguata dotazione libraria sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo.

3. Le biblioteche di interesse locale sono tenute al prestito librario nell'ambito del sistema nel cui territorio ricadono o di altri sistemi che ne fanno richiesta.

4. Il Piano annuale per la determinazione dei contributi ai sistemi ed alle biblioteche di Enti locali indica le biblioteche di interesse locale destinatarie di contributi regionali.

art. 16

1. Contributi ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, possono essere concessi nella misura massima dell'80% per spese di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione delle sedi delle biblioteche di Enti locali.

2. Le richieste devono essere corredate da una relazione tecnico-illustrativa del luogo prescelto e delle caratteristiche della struttura nel caso di nuova costruzione, del tipo di lavori da eseguire nel caso di ampliamento o di ristrutturazione di locali già esistenti i contributi per le ristrutturazioni possono essere concessi anche per immobili non di proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.

3. Nel caso di concessione del contributo l'Ente locale beneficiario è tenuto a presentare entro 3 mesi la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo dei lavori;

b) deliberazione dell'organismo competente riportante l'approvazione del progetto dei lavori e delle modalità di esecuzione.

4. Il contributo verrà liquidato, previo accertamento da parte dell'Assessorato alla pubblica istruzione della regolare esecuzione, anche a stadi di avanzamento, dei lavori.

art. 17

1. È istituita presso l'Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali la Consulta regionale per i Beni Culturali.

2. La Consulta, presieduta dall'Assessore regionale ai Beni Culturali o suo delegato, è composta:

- a) da un rappresentante del MURST;
- b) dal Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;
- c) dal Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
- d) dal Presidente del Comitato regionale dei Rettori calabresi o suo delegato;
- e) dal Dirigente del Settore dei Beni Culturali o dirigente suo delegato;
- f) dal Sovrintendente regionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 ottobre 1998, n. 368, o suo delegato;
- g) dal rappresentante dell'Associazione regionale delle Biblioteche;
- h) dal rappresentante della Conferenza Episcopale Calabria;
- i) da un rappresentante delle forze imprenditoriali locali impegnato nei settori dei Beni Culturali e delle attività culturali del CNEL;
- l) da due esperti di comprovata competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente.¹¹²

art. 18

1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque, tutte le volte che il Presidente o un terzo dei membri lo ritengano necessario.

2. La Consulta può articolarsi in commissioni di studio per l'esame di particolari problemi.

3. Ai membri della Consulta aventi diritto è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese secondo le modalità vigenti per le funzioni regionali e di un gettone di presenza di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura

¹¹² articolo così sostituito dall'art. 8 bis, comma 3, della L.R. 26 marzo 2001, n. 7

entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.¹¹³

4. La Consulta adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

5. La Consulta regionale per i beni e le attività culturali ha funzioni consultive e di proposta per tutte le questioni riguardanti l'indirizzo generale dell'attività di cui alla presente legge, in particolare essa formula proposte:

a) per gli interventi urgenti da attuare ai fini del consolidamento e restauro dei beni culturali in forte stato di degrado;

b) per la predisposizione di piani poliennali nel campo dei beni culturali;

c) per la redazione dei piani regionali di attuazione di progetti e programmi dello Stato nel settore dei beni culturali. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sempre che siano stati designati almeno i due terzi dei componenti, salvo le successive integrazioni.

6. I membri della Consulta rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.

art. 19

1. La Giunta regionale è tenuta a presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione dettagliata, sulla attuazione degli interventi di cui alla presente legge per un approfondito esame dei risultati conseguiti.

art. 20

1. Nel Comitato regionale per i beni culturali di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805 almeno uno dei rappresentanti della Regione deve avere alta qualificazione professionale in materia di biblioteche.

art. 21

1. La Regione Calabria promuove attività di studio e di ricerca sulle culture locali e la civiltà della Calabria.

2. A tal fine favorisce la costituzione presso centri-sistema biblioteca di una apposita sezione specializzata di documentazione sulla storia regionale.

3. Inoltre provvede all'acquisto, presso case editrici con sede nel territorio regionale, di copie di opere rispondenti alle finalità suindicate e le attribuisce alle biblioteche degli Enti locali.

¹¹³ comma così modificato dall'art. 20, comma 6 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7

4. Di concerto con il Ministero degli Esteri nelle località ove più alta è la presenza di lavoratori calabresi emigrati, la Regione sostiene le iniziative delle associazioni più rappresentative degli emigrati volte alla costituzione di servizi di pubblica lettura.

5. Le domande degli editori e degli autori interessati all'inclusione nel piano di acquisto devono pervenire all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione entro il 30 giugno di ogni anno corredate da sei copie per ciascuna delle opere.

6. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche per i periodici pubblicati nella regione.

7. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 17 delibera l'acquisto delle opere.

art. 22

1. I sistemi bibliotecari, di cui all'art 8, devono essere realizzati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nella prima fase d'attuazione, allo scopo di favorire la costituzione ed il funzionamento dei sistemi bibliotecari territoriali, il personale di cui alla legge regionale 26 maggio 1979 n. 8, è, a domanda, assegnato ai centri-sistema per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 9 della presente legge, fermo restando la sua appartenenza al ruolo regionale.

3. A ciascun centro-sistema non potrà essere assegnato un organico superiore a cinque unità.

4. L'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1979 n. 8 è abrogato.

5. Nella pianta organica del personale di ogni sistema bibliotecario devono prevedersi almeno due addetti con la qualifica funzionale di funzionario.

art. 23

1. I beni in dotazione ai servizi ed uffici di cui all'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai Comuni sede del centro dei servizi stessi.

2. I Comuni provvederanno ad integrare nelle strutture previste agli artt. 4 e 8 della presente legge i servizi trasferiti.

art. 24

1. La Regione partecipa al Servizio bibliotecario nazionale, a tal fine assume, di concerto con le altre Regioni le necessarie iniziative.

TITOLO V

art. 25

(Norme transitorie)

1. Gli Enti locali devono adeguare i regolamenti delle biblioteche alle norme della presente legge entro due anni dal l'entrata in vigore della stessa.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 25
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di
biblioteche di Enti Locali o di interesse locale.
(BUR n. 50 del 3 maggio 1995)

art. 1

1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 17/85, la Regione assicura la continuità dei finanziamenti ordinari tenuto conto della dimensione territoriale e demografica degli SBT, dei servizi e degli interventi programmati ai sensi della legge regionale n. 17/85.

art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 17/85 finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche, potranno essere assegnate alla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte provinciali di cui all'art. 6.

art. 3

1. Allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, già assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 17/85, viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al 2° comma, art. 22, legge regionale 19.04.1985, n. 17, ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.

art. 4

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 17/85 è aggiunto l'articolo 9/bis:

“Sono istituite le Consulte provinciali dei Presidenti e Responsabili dei Centri Sistemi Bibliotecari territoriali. Tali organismi assicurano in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 17/85 funzioni di consulenza e di proposta alle Amministrazioni Provinciali con riguardo alle seguenti funzioni:

- a) programmi di formazione e qualificazione del personale dei servizi bibliotecari;
- b) programmi di attività finalizzate a favorire l'uso attivo del patrimonio culturale delle province e la gestione sociale delle biblioteche dei Comuni e delle scuole;

c) programmi di istituzione e potenziamento di biblioteche comunali nell'ambito provinciale anche per l'adeguamento a standard di automazione compatibili con quelli definiti dall'Istituto Centrale per il Catalogo unico;

d) programmi finanziamento agli Enti locali ai sensi della legge regionale n. 17/85.

Le Consulte provinciali sono presiedute dall'Assessore alla Cultura delle Amministrazioni Provinciali.

E' membro di diritto della Consulta un rappresentante dei Distretti Scolastici della provincia designato dal Provveditore agli Studi.

art. 5

1. Il comma 5° dell'articolo 13 della legge regionale numero 17/1985 è così modificato:
"sono soppresse le parole "...nella fase di avviamento".

art. 6

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1990, n. 21.

Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi

art. 1.[\(1\)](#)

(Contributi per opere di culto)

1. L' amministrazione regionale, d' intesa con la competente autorità religiosa, che per la chiesa cattolica è l' Ordinario Diocesano e per le confessioni non cattoliche è quella riconosciuta a norma di legge, è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed "una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l' ampliamento e la straordinaria manutenzione di opere di culto e di mistero pastorale, con priorità per i completamenti, i consolidamenti e gli adeguamenti strutturali e antisismici e per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.
2. I contributi regionali costanti pluriennali vengono concessi a totale copertura dell' onere di ammortamento dei relativi mutui e per il tempo di ammortamento, non superiore a venti anni, dei mutui stessi contratti dagli Ordinari Diocesani o dagli Enti Locali o dagli Enti o istituti proprietari con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli Istituti diversi compresi quelli di credito fondiario e simili [\(2\)](#).
3. I contributi "una tantum" sono concessi alle Autorità di cui al comma 1 in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 90 per cento per i lavori attinenti alle chiese.
4. La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell' area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese generali o di collaudo, non superiori al 7 per cento di tale costo.
5. Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente secondo comma, corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente, devono essere presentate dalle Autorità religiose indicate nel precedente primo comma, dagli Enti Locali o dagli Enti o Istituti proprietari, entro il 31 marzo di ogni anno e nella prima applicazione della presente legge entro novanta giorni dall' entrata in vigore della stessa.
6. Entro gli stessi termini l' ordinario diocesano o l' Autorità religiosa competente inoltra le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente terzo comma, accompagnata da una relazione tecnica di massima che quantifichi la spesa ammissibile.
7. Per l' ottenimento della concessione formale dei contributi pluriennali, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovrà essere presentato, nei termini che saranno stabiliti dall' Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici, il progetto esecutivo con l' indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.
8. All' erogazione dei contributi "una tantum" provvede l' Assessore regionale ai Lavori Pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, direttamente ai soggetti attuatori del programma che rendicontano alla Regione secondo le modalità di cui al comma quarto dell' articolo 3 della presente legge.

art. 2.

(Procedura per l' erogazione dei contributi in caso di accensione di mutui)

1. Nel caso che gli Ordinari Diocesani contraggano mutui per l'esecuzione dei lavori previsti dal secondo comma del precedente articolo, il contributo viene corrisposto direttamente all' istituto mutuante.
2. La Cassa Deposito e Prestiti e gli Istituti di cui al comma 2 dell' art. 1 sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi pluriennali costanti previsti dalla presente legge(3)
3. Per i mutui contratti con gli istituti e gli enti di cui al precedente comma la garanzia è prestata, oltre che dalla Regione, dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi, recando le disposizioni vigenti presso l'istituto mutuante e sulla base di apposita convenzione predisposta dall' Assessorato regionale ai lavori Pubblici ed approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
4. L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a contributo da parte degli Enti Locali (Comuni, Province, Regione) equivale a dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia di opere pubbliche.

art. 3.

(Disciplina urbanistica dei servizi religiosi)

1. Con la presente legge regionale vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dello articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell' ambito dei Comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui al successivo articolo 5.

art. 4.(4)

(Definizione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, secondo comma, lettera B, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 e ai fini dell' applicazione della presente legge sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
 - a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici;
 - b) gli immobili destinati all' abitazione dei ministri di culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa e del clero;
 - c) gli immobili adibiti, nell' esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro. Gli interventi previsti nell' articolo 1 possono essere realizzati sugli immobili indicati nel precedente comma. In relazione al disposto dell' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente primo comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

art. 5.

(Dimensionamento e localizzazione)

1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni ove possibile assicurano una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune specificatamente riservate ai servizi religiosi come definiti dal precedente articolo 2.
2. Nelle zone omogenee di tipo A e B, di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto, in misura doppia di quella effettiva.

3. Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell' ambito delle zone omogenee di tipo C di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare una superficie minima di metri quadrati 2000 per ogni insediamento ferme restando le entità minime di rapporti previsti per gli altri servizi di interesse comune.
4. La localizzazione delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate sentiti i pareri delle competenti autorità religiose ove ricorrano i requisiti di cui al precedente articolo 3.
5. In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate all'attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati all' articolo 1, proporzionalmente alla loro consistenza nel Comune.

art. 6.

(Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti)

1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od ovvero entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente articolo 5.
2. La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici è definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale non soggetta al visto di legittimità di cui all' articolo 59 della legge 10 febbraio 1953. La deliberazione diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione della stessa all' Assessorato regionale all' Urbanistica; negli altri casi la variante segue l' ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.

art. 7.[\(5\)](#)

(Devoluzione contributi urbanizzazione secondaria)

1. I Comuni della Calabria, al fine di favorire gli interventi di cui al comma primo dell' art. 1, istituiscono nei propri bilanci, a far tempo dall' esercizio 1995 e nei successivi, un apposito capitolo mediante prelievo dal fondo previsto dall' art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al trenta per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione.
2. La quota effettiva, determinata con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell' anno precedenti anche per l'edilizia convenzionata e senza tenere conto degli scomputi operanti per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione e per le cessioni di aree e all' interno del limite massimo del trenta per cento, viene stabilita in relazione alle necessità accertate dagli uffici tecnici comunali sulla base di documentata richiesta prodotta entro il 30 giugno di ciascun anno dalle competenti Autorità religiose.
3. La somma come sopra determinata viene corrisposta alle Autorità religiose entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.
4. Le Autorità religiose utilizzano le somme loro corrisposte per l' esecuzione di opere ricadenti nel Comune conferente entro il termine di tre anni dall' accreditamento e trasmettono entro tre mesi dall' esecuzione dei lavori una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite.
5. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune conferente maggiorate degli interessi. In mancanza della richiesta di cui al precedente secondo comma è accantonato un apposito fondo, mediante istituzione di corrispondente capitolo nel bilancio di previsione, costituito da una quota pari al dieci per cento dei contributi di cui al precedente primo comma.
6. E' in facoltà delle competenti Autorità religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla diretta realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo 4.
7. Nel caso di inosservanza da parte dei Comuni della presente legge, l' organo di controllo, su

impulso del Presidente della Regione e/ o dei soggetti indicati nell' articolo 1, provvede a mente dell' art. 34 della legge 5 agosto 1992, n. 12.

8. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in comodato e per un tempo non inferiore ad anni trenta ai soggetti indicati nell' articolo 1 gli immobili dell' ex GIL - Gioventù Italiana del Littorio - con obbligo per i comodatari di utilizzare gli stessi esclusivamente per attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro e che non abbiano fini di lucro.

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 18
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, recante: 'Norme in materia
di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
(BUR n. 107 del settembre 1992)

art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, è sostituito dal seguente:

"I contributi regionali costanti pluriennali vengono concessi a totale copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui e per il tempo di ammortamento, non superiore a venti anni, dei mutui stessi contratti dagli Ordinari Diocesani o dagli Enti Locali o dagli Enti o istituti proprietari con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli Istituti diversi compresi quelli di credito fondiario e simili".

art. 2

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, è così modificato:

"La Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi pluriennali costanti previsti dalla presente legge".

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995,n. 2
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 ‘Norme in materia di
edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
(BUR n. 6 del 18 gennaio 1995)

art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene così modificato:
dal primo comma, dopo le parole “di opere di culto e di ministero pastorale”, vengono eliminate le parole “compresi l'ufficio e l'abitazione del parroco e le relative pertinenze nonché di istituti di istruzione religiosa”.

2. Il terzo comma è così modificato:

I contributi “una tantum” sono concessi alle Autorità di cui al comma 1 in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, elevabile al 90% per i lavori attinenti alle chiese. 3. Il sesto comma è sostituito dal seguente:

Entro gli stessi termini l'ordinario diocesano o l'Autorità religiosa competente inoltra le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente terzo comma, accompagnata da una relazione tecnica di massima che quantifichi la spesa ammissibile.

4. Il settimo comma è sostituito dal seguente:

Per l'ottenimento della concessione formale dei contributi pluriennali, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovrà essere presentato, nei termini che saranno stabiliti dall'Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici, il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori. 5. L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

All'erogazione dei contributi “una tantum” provvede l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, direttamente ai soggetti attuatori del programma che rendicontano alla Regione secondo le modalità di cui al comma quarto dell'articolo 3 della presente legge.

art. 2

1. L'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene così modificato:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 secondo comma, lettera B, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 e ai fini dell'applicazione della presente legge sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici;

b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa e del clero;

c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro.

Gli interventi previsti nell'articolo 1 possono essere realizzati sugli immobili indicati nel precedente comma.

2. In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente primo comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

art. 3

1. L'art. 7 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 12, viene così modificato:

1. I Comuni della Calabria, al fine di favorire gli interventi di cui al comma primo dell'art. 1, istituiscono nei propri bilanci, a far tempo dall'esercizio 1995 e nei successivi, un apposito capitolo

mediante prelievo dal fondo previsto dall'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di una quota non inferiore al 10% e non superiore al 30% dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione.

2. La quota effettiva, determinata con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente anche per l'edilizia convenzionata e senza tenere conto degli scomputi operati per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione e per le cessioni di aree e all'interno del limite massimo del 30%, viene stabilita in relazione alle necessità accertate dagli uffici tecnici comunali sulla base di documentata richiesta prodotta entro il 30 giugno di ciascun anno dalle competenti Autorità religiose.

3. La somma come sopra determinata viene corrisposta alle Autorità religiose entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

4. Le Autorità religiose utilizzano le somme loro corrisposte per l'esecuzione di opere ricadenti nel Comune conferente entro il termine di tre anni dall'accreditamento e trasmettono entro tre mesi dall'esecuzione dei lavori una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite.

5. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune conferente maggiorate degli interessi.

6. In mancanza della richiesta di cui al precedente secondo comma è accantonato un apposito fondo, mediante istituzione di corrispondente capitolo nel bilancio di previsione, costituito da una quota pari al 10% dei contributi di cui al precedente primo comma.

7. E' in facoltà delle competenti Autorità religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla diretta realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo 4.

8. Nel caso di inosservanza da parte dei Comuni della presente legge, l'organo di controllo, su impulso del Presidente della Regione e/o dei soggetti indicati nell'articolo 1, provvede a mente dello art. 34 della legge 5 agosto 1992, n. 12

9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in comodato e per un tempo non inferiore ad anni trenta ai soggetti indicati nell'articolo 1 gli immobili dell'ex GIL - Gioventù Italiana del Littorio - con obbligo per i comodatari di utilizzare gli stessi esclusivamente per attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro e che non abbiano fini di lucro.

art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ESTRATTI DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI BENI CULTURALI (Legge 490/99)

ESTRATTO DAL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, A NORMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 352 DELL'8 OTTOBRE 1997 (D.lg. 490, 29.10.1999).

Articoli solitamente indicati nelle risposte della Soprintendenza:

art. 2

Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario

1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico archeologico o demo-etno-antropologico.
- b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.
- c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse storico.

art. 3

Categorie speciali dei beni culturali

1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'art. 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla vista pubblica.

art. 5

Beni di enti pubblici e privati

- 1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lett. a) di loro spettanza.
- 2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.
- 5. I beni elencati nell'art. 2, comma 1, lett. a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.

art. 21

Obblighi di conservazione

- 1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.
- 2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
- 4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità.

art. 22

Collocazione

1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero.

art. 23

Approvazioni dei progetti di opere

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva approvazione.

art. 32

Ispezione

1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e custodia dei beni culturali.

IMMOBILI CON VINCOLO STORICO-ARTISTICO DI PROPRIETA' DI PRIVATI: LE SANZIONI

SANZIONI PENALI	
Violazione	Sanzione
Opere edilizie <ul style="list-style-type: none">- Demolizione, rimozione, modifica, restauro, senza autorizzazione, di opere di qualunque genere;- sui beni culturali dichiarati;- esecuzione, senza approvazione, di opere di qualunque genere sui beni culturali appartenenti ai privati;- distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, <u>esposti e non alla pubblica vista</u>, senza l'autorizzazione del soprintendente, anche in assenza di dichiarazione;- esecuzione, in casi di assoluta urgenza, di lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza o senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione;- inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente.	Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da € 775 a € 38.734,50
Uso illecito <ul style="list-style-type: none">- Destinazione a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.	Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da € 775 a € 38.734,50
Inosservanza prescrizioni di tutela <ul style="list-style-type: none">- Inosservanza distanze, misure e norme che preservino l'integrità, la prospettiva o la luce, le condizioni ambientali e di decoro;- Inosservanza provvedimenti cautelari del Ministero.	Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da € 775 a € 38.734,50 Arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a € 200.

Violazione riguardanti l'alienazione - Mancata presentazione, entro 30 giorni, della denuncia di trasferimento della proprietà o della detenzione; - consegna di immobile soggetto a diritto di prelazione nei due mesi previsti per diritto di prelazione.	Reclusione fino a 1 anno e multa da € 1.549,50 a € 77.469,00
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi - Mancata osservanza di ordini dell'autorità di tutela (salvo che il fatto non costituisca più grave reato).	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 200.

SANZIONI PENALI	
Danno subito dal bene - Danno causato da violazione degli obblighi di conservazione.	Il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie. Se hanno rilievo urbanistico-edilizio, l'avvio del procedimento e del provvedimento finali sono comunicati al comune. In caso di inottemperanza all'ordine, provvede il Ministero a spese dell'obbligato. Quando l'integrazione è impossibile, il responsabile deve versare allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o della sua diminuzione di valore.

CAMPAGNA DI CATALOGAZIONE: IMPORTANZA, COLLABORAZIONI E SPESE

Le Diocesi sono tenute all'inventario: l'inventario dei beni culturali ecclesiastici, infatti, è richiesto dal codice di diritto canonico (cf. can. 1283, 2°).

La priorità è data ai beni artistici e storici mobili (dipinti, sculture, suppellettili, paramenti ecc.) perché sono quelli più a rischio.

L'inventario ecclesiastico è distinto ma collabora con il catalogo statale. L'inventario ecclesiastico intende contribuire alla realizzazione del catalogo: non intende né può sostituirlo, non ne costituisce una replica. Per questa ragione non è un semplice elenco compilato alla meglio, ma viene redatto in modo uniforme dal punto di vista metodologico, su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e le Soprintendenze.

L'inventario ecclesiastico è destinato a soddisfare in primo luogo alle esigenze ecclesiastiche, nello stesso tempo esso è impostato in modo tale da risultare utile per il catalogo elaborato dagli Enti Pubblici. Trattandosi di un inventario ecclesiastico, tuttavia, sono da inventariare anche le opere recenti, realizzate negli ultimi 50 anni e di autore vivente.

Anche la Diocesi di Verona ha iniziato la campagna di inventariazione coordinata dall'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici. Le spese dovrebbero essere, in base alle normative, ripartite equamente tra la C.E.I., la Diocesi e le parrocchie.

Ai parroci viene chiesta, innanzitutto, la disponibilità nell'accogliere gli incaricati (schedatori e fotografi) e nell'indicare tutti i beni di proprietà parrocchiale. In secondo luogo, al momento della consegna del materiale verrà richiesta una modica cifra per coprire le spese dei materiali utilizzati.

SALVAGUARDIA DEI BENI E RELATIVI OBBLIGHI

Il parroco è anche il custode dei beni sia mobili che immobili della parrocchia e in quanto tale ha degli obblighi ben precisi che deve rispettare. Non deve vendere i beni a terzi se non autorizzato dalla Soprintendenza e dall'Ufficio di Curia. Deve conservare e tutelare il bene secondo i requisiti minimi di salvaguardia e sicurezza. Qualora non ci fossero questi presupposti si invita il parroco a informare l'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici. Per lo spostamento di oggetti vincolati si deve dare comunicazione alla Soprintendenza e all'Ufficio.

Si ricorda, altresì, di rispettare gli ambienti soprattutto di quelle chiese di grande valenza storica. Non si dovrebbero, infatti, inserire nell'edificio oggetti di gusto personale né appendere cartelli o insegne in modo disordinato creando effetti di forte contrasto con il rigore del luogo. Si consiglia di essere attenti nel concedere permessi per la pubblicazione di foto relative ai beni di proprietà della parrocchia e infatti previdente tutelarsi su un eventuale uso non corretto delle stesse.

INDICE DEI DOCUMENTI

MODULI - DOMANDA

n. 1 Costruzioni-Ristrutturazioni

PROCEDURE DA OSSERVARSI PER RESTAURI

A Dipinti, libri, calici, tessuti, mobili
n. 8 domanda

B Ripristino di tinteggiatura interna o esterna
n. 9 domanda

C Modifica strutture murarie, pavimentazioni, sistemi di illuminazione o
sicurezza...
n. 10 domanda

D Organi antichi e cantorie
n. 11 domanda

COSTRUZIONI-RISTRUTTURAZIONI

Modulo domanda 1

Parrocchia

All'

Arcivescovo di Rossano -Cariati

Il sottoscritto parroco, col parere favorevole del C. P. A .E.,
chiede

l'autorizzazione a: (specificare il motivo:
costruire, ristrutturare, ecc).

La spesa è preventivata in €

La parrocchia ha presentato, in data, il rendiconto finanziario relativo all'annoe ha provveduto a versare i contributi diocesani e le offerte raccolte per le Giornate obbligatorie.

Alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. PROGETTO
2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
3. Mod. A
 - Disponibilità economica alla data della presentazione della domanda
- Mod. B
 - Situazione debitoria alla data della presentazione della domanda
- Mod. C
 - Piano finanziario di copertura dell'intervento per il quale è richiesta l'autorizzazione

Data

Firma del parroco e del C. P. A. E.

PROCEDURE DA OSSERVARSI PER RESTAURI

- A -

Dipinti: su tela; dipinti su tavola, statue, crocifissi, cornici, Via Crucis (olio su tela, legno, carta, ecc.).

Libri: messali, corali.

Tessuti: pianete, piviali, veli omerali, pizzi antichi ecc.

Suppellettili: calici, ostensori, candelieri, reliquiari, paliotti in rame o argento; porte del tabernacolo

Mobili di sacrestia

Strutture lignee: coro, pulpito, basi di statue, porte della chiesa, sedi.

N.B. Non si deve dare inizio ai lavori, se non dopo aver avuto la piena approvazione della Soprintendenza e il Decreto Vescovile.

1. Domanda al Vescovo, da consegnare alla Sez. Tecnica dell'Ufficio Amministrativo, allegando il progetto di restauro, la documentazione fotografica e il preventivo di spesa in triplice copia (una originale e due fotocopie)
2. Una volta acquisito il parere favorevole della Commissione Diocesana Arte Sacra e Beni Culturali o il benestare della Soprintendenza, la Sez. Tecnica dell'Ufficio Amministrativo procederà per gli ulteriori adempimenti canonici.

Modulo Domanda 2

Parrocchia

All'Arcivescovo di Rossano -Cariati

Il sottoscritto parroco, col parere favorevole del C .P. A. E.,
chiede

l'autorizzazione a:

restaurare (specificare il bene da restaurare)

La spesa è preventivata in €

La parrocchia ha presentato in datail rendiconto finanziario relativo all'annoe ha provveduto a versare i contributi diocesani e le offerte raccolte per le Giornate obbligatorie.

Alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. PROGETTO DEL RESTAURO e PREVENTIVO DI SPESA

4. PARERE della Commissione Diocesana Arte Sacra e Beni Culturali ed eventualmente della Soprintendenza (cfr. paragrafo a/8 del decreto vescovile n. CL. 110/01)

5. mod. A

- Disponibilità economica alla data della presentazione della domanda

mod. B

- Situazione debitoria alla data della presentazione della domanda

mod. C

- Piano finanziario di copertura dell'intervento per il quale è richiesta l'autorizzazione

Data

Firma del parroco e del C.P.A.E.

- B -

**Ripristino della tinteggiatura e decorazione interna o esterna della chiesa e adiacenze (chiostri, campanili, meridiane, edicole votive, ecc.);
vetrate antiche e inserimento di vetrate moderne.**

N.B. Non si deve dare inizio ai lavori se non dopo aver avuto la piena approvazione della Soprintendenza e il Decreto Vescovile.

1. Domanda al Vescovo, da consegnare alla Sez. Tecnica dell'Ufficio Amministrativo, allegando il progetto di restauro, la documentazione fotografica e il preventivo di spesa in triplice copia (una originale e due fotocopie)
2. Una volta acquisito il parere favorevole della Commissione Diocesana Arte Sacra e Beni Culturali o il benestare della Soprintendenza, la Sez. Tecnica dell'Ufficio Amministrativo procederà per gli ulteriori adempimenti canonici.

Modulo Domanda 3

Parrocchia

All'Arcivescovo di Rossano -Cariati

Il sottoscritto parroco....., col parere favorevole del C. P. A. E.,
chiede

l'autorizzazione a

..... (specificare il bene da restaurare)

La spesa è preventivata in €

La parrocchia ha presentato in datail rendiconto finanziario relativo all'annoe
ha provveduto a versare i contributi diocesani e le offerte raccolte per le Giornate obbligatorie.

Alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. PROGETTO DEL RESTAURO e PREVENTIVO DI SPESA
2. PARERE della Commissione Diocesana Arte Sacra e Beni Culturali ed eventualmente della Soprintendenza (cfr. paragrafo a/8 del decreto vescovile n. CL. 110/01)
3. mod. A
 - Disponibilità economica alla data della presentazione della domanda
- mod. B
 - Situazione debitoria alla data della presentazione della domanda
- mod. C
 - Piano finanziario di copertura dell'intervento per il quale è richiesta l'autorizzazione

Data

Firma del parroco e del C.P.A.E.

- C -

**Strutture murarie interne o esterne;
modifiche, aperture di finestre, porte, rifacimento del tetto, cambio canali;
ristrutturazione nel presbiterio: balaustre, altari, gradini interni o esterni;
pavimenti interni o esterni;
piazza;
impianto di allarme;
messa a norma dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto elettrico;
progetto di illuminazione;**

N.B. Non si deve dare inizio ai lavori se non dopo aver avuto la piena approvazione della Soprintendenza e il Decreto Vescovile.

1. Domanda al Vescovo, da consegnare alla Sez. Tecnica dell'Ufficio Amministrativo, allegando il progetto di restauro, la documentazione fotografica e il preventivo di spesa in triplice copia (una originale e due fotocopie)
2. Una volta acquisito il parere favorevole della Commissione Diocesana Arte Sacra e Beni Culturali o il benestare della Soprintendenza, la Sez. Tecnica dell'Ufficio Amministrativo procederà per gli ulteriori adempimenti canonici.

Modulo Domanda 4

Parrocchia

All'Arcivescovo di Rossano -Cariati

Il sottoscritto parroco, col parere favorevole del C. P. A. E.,
chiede

l'autorizzazione a:

..... (specificare il bene da restaurare)

La spesa è preventivata in €

La parrocchia ha presentato, in datail rendiconto finanziario relativo all'annoe ha provveduto a versare i contributi diocesani e le offerte raccolte per le Giornate obbligatorie.

Alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti:

2. PROGETTO DEL RESTAURO e PREVENTIVO DI SPESA

3. PARERE della Commissione Diocesana Arte Sacra e Beni Culturali ed eventualmente della Soprintendenza (cfr. paragrafo a/8 del decreto vescovile n. CL. 110/01)

4. mod. A

- Disponibilità economica alla data della presentazione della domanda

mod. B

- Situazione debitoria alla data della presentazione della domanda

mod. C

- Piano finanziario di copertura dell'intervento per il quale è richiesta l'autorizzazione

Data

Firma del parroco e del C.P.A.E.

- D -

**Organi antichi
cantorie**

1. Domanda al Vescovo, da consegnare alla Sez. Tecnica dell'Ufficio Amministrativo, allegando il progetto di restauro, la documentazione fotografica, storia dell'organo; profilo dell'organo e il preventivo di spesa in triplice copia (una originale e due fotocopie)
2. Una volta acquisito il parere favorevole della Commissione Diocesana Arte Sacra e Beni Culturali o il benestare della Soprintendenza, la Sez. Tecnica dell'Ufficio Amministrativo procederà per gli ulteriori adempimenti canonici

Modulo Domanda 5

Parrocchia

All'Arcivescovo di Rossano -Cariati

Il sottoscritto parroco, col parere favorevole del C. P. A. E.,
chiede

l'autorizzazione a:

restaurare (specificare il bene da restaurare)

La spesa è preventivata in €

La parrocchia ha presentato, in data, il rendiconto finanziario relativo all'annoe ha provveduto a versare i contributi diocesani e le offerte raccolte per le Giornate obbligatorie.

Alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti:

3. PROGETTO DEL RESTAURO e PREVENTIVO DI SPESA

5. PARERE della Commissione Diocesana Arte Sacra e Beni Culturali ed eventualmente della Soprintendenza (cfr. paragrafo a/8 del decreto vescovile n. CL. 110/01)

6. Mod. A

- Disponibilità economica alla data della presentazione della domanda

Mod. B

- Situazione debitoria alla data della presentazione della domanda

Mod. C

- Piano finanziario di copertura dell'intervento per il quale è richiesta l'autorizzazione

Data

Firma del parroco e del C.P.A.E.

INDICE

<i>Prefazione dell'Arcivescovo.....</i>	pag. 1
<i>Presentazione degli Uffici.....</i>	pag. 2
<i>Presentazione dell'Ufficio Beni culturali.....</i>	pag. 3

Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al vescovo diocesano (cfr. can. 1281 § 2).....	pag. 5
---	--------

Regolamento relativo agli interventi sugli immobili di proprietà ecclesiastica.....	pag. 7
--	--------

I. DOCUMENTAZIONE DEL MAGISTERO

1. Costituzione sulla sacra liturgia <i>Sacrosanctum Concilium</i> 4 dicembre 1963:	
• Capitolo I, V, 44,46: L'incremento dell'azione pastorale liturgica	pag. 12
• Capitolo VII, 125-129: L'arte sacra e la sacra suppellettile.....	pag. 12
2. Costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo (1) <i>Gaudium et spes</i> n.62. 1965.....	pag. 15
3. Chiusura del Concilio Vaticano II: Messaggio di Sua Santità Paolo VI agli artisti.....	pag. 16
4. Lettera del papa Giovanni Paolo II agli artisti (1999).....	pag. 17

II DOCUMENTAZIONE LITURGICA

1. Conferenza Episcopale Italiana, Ordinamento generale del Messale Romano 2004, cap. V: Disposizione e arredamento delle chiese per la celebrazione eucaristica.....	pag. 30
2. Conferenza episcopale italiana. Commissione episcopale per la liturgia L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica Nota pastorale.	
Presentazione.....	pag. 38
• Avvertenza.....	pag. 40
• Introduzione.....	pag. 41
I. Le chiese, la storia e la liturgia.....	pag. 46
II. L'adeguamento degli spazi celebrativi.....	pag. 48

III.	L'elaborazione del progetto di adeguamento.....	pag. 67
•	Conclusione.....	pag. 76
IV.	Appendice	
I.	Elaborati e procedure per l'approvazione del progetto.....	pag. 77
II.	Normativa liturgica, canonica, civile e concordataria	
1.	I principali documenti.....	pag. 79
2.	I maggiori riferimenti.....	pag. 80
3.	Conferenza Episcopale Italiana Pontificale Romano BODCA 152-162 Dedicazione di un altare – Premesse al rito. 1980.....	pag. 83
4.	Conferenza episcopale italiana. Messale Romano, ed. ² 1983	
•	Precisazioni.....	pag. 86
•	Normativa Canonica. Codice di Diritto Canonico, cann. 858, 934-940, 964, 1214-1222, 1235-1239.....	pag. 87
5.	La progettazione di nuove chiese. Nota pastorale. Commissione pastorale per la liturgia.	
•	Presentazione.....	pag. 91
•	Premessa.....	pag. 92
Parte prima		
•	La chiesa come casa del popolo celebrante.....	pag. 93
Parte seconda		
•	Il cantiere della chiesa.....	pag. 101
6.	SPIRITO CREATORE Proposte e suggerimenti per promuovere la pastorale degli artisti e dell'arte Sussidio dell'ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della conferenza episcopale italiana.....	pag. 106
•	Presentazione.....	pag. 107
•	Introduzione.....	pag. 108
I.	L'arte e gli artisti nella vita della chiesa in Italia alle soglie del terzo millennio	
A.	Il bilancio del secolo XX: dalla rottura alla ripresa del dialogo.....	pag. 111
B.	L'obiettivo per il terzo millennio: attuare l'insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano II.....	pag. 113
C.	Le scelte strategiche.....	pag. 115
II	Gli ambiti e le iniziative di una pastorale per l'arte e per gli artisti	
A.	Gli ambiti.....	pag. 118
B.	Le iniziative.....	pag. 121
III	Strutture diocesane, interdiocesane regionali e nazionali.....	pag. 125
Appendice. Nota bibliografica		
1.	Fonti normative conciliari e post-conciliari.....	pag. 127
2.	Magistero pontificio ed episcopale.....	pag. 129
3.	Commenti ai testi conciliari e post-conciliari.....	pag. 131
4.	Pubblicazioni significative.....	pag. 132

III. DOCUMENTAZIONE SULL'INTESA TRA LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E LO STATO ITALIANO E REGOLAMENTO C.E.I.

- Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.....pag. 138
- Normativa civile Legge 1° giugno 1939, n. 1089..... .pag. 142
- Normativa concordataria. Accordi di revisione del Concordato Lateranense, 18 febbraio 1984.....pag. 142
- Regolamento esecutivo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della C.E.I. per i beni culturali ecclesiastici.....pag. 143
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189
Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali
e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 18 aprile
2000pag. 151
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137...pag. 159

IV. DOCUMENTAZIONE PER GLI INTERVENTI

1. Interventi per la realizzazione di nuovi edifici
(chiese – cappelle – canoniche – ecc.).....pag. 167
2. Interventi di restauro di edifici vincolati (chiese, canoniche
ed edifici annessi), realizzazione di un diverso assetto di aree
presbiteriali, di vani o cappelle all'interno di chiese esistenti..... pag. 167
3. Interventi per la realizzazione di nuove pavimentazioni, in chiese,
cappelle o sale di particolare pregio..... pag. 168
4. Tinteggiatura interna o esterna di edificio esistente..... pag. 168
5. Restauro di tele e statue e beni mobili in genere (banchi, mobili
da sacrestia, oreficerie, paramenti sacri.....)..... pag. 169
6. Restauro di affreschi e pitture murali interne ed esterne..... pag. 169
7. Affreschi, pitture murali o mosaici di nuova realizzazione..... pag. 170
8. Vetrate di nuova realizzazione o sostituzione di vetrate esistenti..... pag. 170
9. Singoli elementi di arredo di nuova realizzazione o sostituzione
di elementi esistenti nella stessa posizione (fonte battesimale, altare,
ambone, tabernacolo, confessionali, coretti)..... pag. 171
10. Impianti di nuova realizzazione o ad integrazione degli esistenti..... pag. 172
11. Istruttoria di valutazione dell'interesse storico artistico di un
immobile ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs n. 490/1999..... pag. 172
12. Documentazione da presentare all'ufficio amministrativo diocesano
per richiesta di vendita immobile..... pag. 173
13. Messa a norma barriere architettoniche -legge 13/89-..... pag. 173
14. Elenco pratiche da presentare all'ufficio amministrativo diocesano
pag. 173
15. Normative e moduli per la richiesta di contributi..... pag. 174

V. NORMATIVA CIVILE ITALIANA. LEGGI E NORME IN MATERIA URBANISTICA, TUTELA AMBIENTALE, EDILIZIA E NORME TECNICHE DI SICUREZZA.....pag. 175

VI. GLI STRUMENTI LEGISLATIVI REGIONALI.....pag. 176

VII. LEGGI EMANATE DALLA REGIONE CALABRIA

- **Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 17** norme in materia di biblioteche di enti locali o d'interesse locale. (*BUR n. 29 del 29 aprile 1985*).....pag. 179
- **Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 25**
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale. (*BUR n. 50 del 3 maggio 1995*).....pag. 193
- **Legge Regionale 12 aprile 1990, n. 21.**
Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi art. 1. pag. 195
- **Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 18**
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, recante: "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi". (*BUR n. 107 del settembre 1992*).....pag. 199
- **Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 2**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi". (*BUR n. 6 del 18 gennaio 1995*).....pag. 200
- **Estratti dal testo unico in materia di beni culturali (legge 490/99)**.....pag. 202
 - Immobili con vincolo storico-artistico di proprietà di privati:
 - le sanzioni..... pag. 202
 - Campagna di catalogazione: importanza, collaborazioni e spese.....pag. 204
 - Salvaguardia dei beni e relativi obblighi.....pag. 204

VIII. INDICE DEI DOCUMENTI

- Moduli – domanda; procedure da osservarsi per restauri; altri allegati.....pag. 205
- Costruzioni –ristrutturazioni.....pag. 206
- Procedure da osservarsi per restauri.....pag. 207
- Indice.....pag. 215